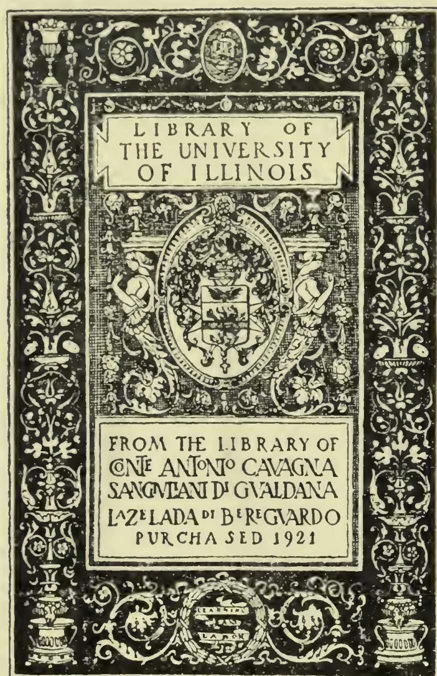

LIBRARY OF
THE UNIVERSITY
OF ILLINOIS
FROM THE LIBRARY OF
CONTE ANTONIO CAVAGNA
SANGIULIANI DI GUALDANA
LAZELADA DI BEREGUARDO
PURCHASED 1921

APPENDICE

AL

MANUALE DELLE LEGGI

ECC., ECC.

APPENDICE AL MANUALE

DELLE

LEGGI, REGOLAMENTI E DISCIPLINE

INTORNO

ALLE STRADE, ALLE ACQUE ED ALLE FABBRICHE

NON CHE

AD ALTRI RAMI RELATIVI ALLA PROFESSIONE

DELL'INGEGNERE-ARCHITETTO CIVILE

COMPILATO

DA ANTONIO CANTALUPI

I. R. Ing. delle Pubb. Costr. di Lomb.

Con una tavola in rame.

MILANO

Presso l' Editore Librajo Angelo Monti

Contrada del Cappello, N. 4023.

1855.

Tip. Salvi e Comp.

Al Lettore.

Allorchè nel 1846 io dava compimento al Manuale *delle leggi e delle disposizioni amministrative che possono interessare il libero esercizio della professione d'ingegnere-architetto civile, prometteva di continuare l'opera mediante* Appendici *onde tener in evidenza le variazioni e le aggiunte che venissero fatte a quella raccolta.*

Adempio ora alla promessa con una prima Appendice, nella quale ho compreso non solo le leggi ed i regolamenti promulgati posteriormente all'epoca preaccennata, ma ben anche alcune disposizioni anteriori che mi sono sfuggite nella raccolta, e che per la loro importanza meritano certamente di essere conosciute.

Milano, 20 febbrajo 1855.

Ing.e **A. CANTALUPI.**

INDICE DELLE MATERIE CONTENUTE

STRADE COMUNI.

STRADE FERRATE.

BILANCIE A PONTE.

ACQUE.

FABBRICHE.

IGIENE E SICUREZZA PUBBLICA.

STIME.

BOSCHI E MINIERE.

PRESCRIZIONI sull'esercizio della professione d'ingegnere-architetto civile.

STRADE COMUNI.

Prescrizioni sull'appalto delle opere d'acque e strade.

Istruzioni approvate dal Ministero del Commercio
col dispaccio 15 dicembre 1851, N. 3981 *B*.

§ 1.

Appena approvato un progetto di costruzione dall'autorità competente, procederà l'autorità edile cui incumbe la direzione dell'opera alla pubblicazione dell'avviso d'asta. Nell'avviso sarà esplicitamente indicato quanto segue:

Istruzioni suddette.

1.° La qualità, l'ubicazione e l'importo della spesa dell'opera, la data ed il numero del decreto d'approvazione dell'esecuzione ed il nome dell'autorità dalla quale sarà stata approvata quest'ultima.

2.° Se la delibera abbia luogo complessivamente o dietro prezzi unitarj, e se segue partitamente nell'uno e nell'altro caso.

3.° L'importo da depositarsi a garanzia dell'offerta e quello da versarsi in seguito a titolo di cauzione.

4.° Il giorno, l'ora ed il luogo presso cui avrà luogo l'esperimento d'asta.

5.° La condizione premessa che ogni offerente viene ritenuto al momento dell'asta perfettamente informato sui postulati generali delle costruzioni pubbliche, sulle circostanze speciali, e sulle condizioni inerenti all'appalto dell'opera, le quali saranno scrupolosamente osservate dal deliberatario.

Saranno eziandio indicate all'uopo le ore ed il luogo in cui potranno essere esaminati i documenti ostensibili al pubblico, e ciò dal giorno della pubblicazione dell'avviso fino a quello del-

l'esperimento d'asta. Fra gli allegati del progetto appartengono di metodo:

a) Il sommario preventivo:

Norme dell'I. R. Direzione gen. delle pubb. costruz. in Vienna coll'ordin. 15 dic. 1851, N. 5980 S.

Desso consiste nel sunto delle varie qualità di occorrenze per la costruzione, delle loro quantità e degli importi complessivi delle spese.

b) L'elenco dei prezzi unitarj.

In esso trovansi indicati i prezzi unitarj di tutti i materiali semplici e composti e di ogni altro oggetto occorrente alla costruzione, i quali prezzi servono di base al preventivo. Questo esame poi non contiene giammai le analisi colle quali vennero desunti i prezzi stessi.

c) I capitolati generali tecnico-amministrativi delle opere pubbliche. (*Vedasi il modulare qui di seguito alla pag.* 17.)

d) I capitolati speciali dell'opera coi disegni che per avventura andassero uniti.

Le condizioni speciali della costruzione si dividono in due parti distinte. La prima parte contiene le indicazioni che formano la base dell'avviso d'asta, e quindi la parte essenziale della stipulazione del contratto, cioè:

1.° La qualità ed il complessivo importo delle spese da incontrarsi nell' opera; come pure la qualità della costruzione e il luogo ove viene eseguita.

2.° La somma da depositarsi dagli offerenti prima dell'asta a titolo di garanzia dell' offerta. Tale deposito deve fissarsi nella ragione del 5 per cento del complessivo importo delle spese di costruzione.

3.° L'importo che unitamente al deposito deve formare la cauzione dell'assuntore. — Nel determinare tale cauzione si ha riguardo non solo all'importo della spesa, ma ben anche alla qualità dell'opera ed alle accidentalità che la potessero incagliare. Le opere stradali in montagna sono, per esempio, molto più difficili e soggette a più accidentalità imprevedute che quelle in pianura. Nella costruzione di ponti e cateratte, nelle quali occorre erigere argini di riparo e cavare dell' acqua, sono più frequenti le accidentalità che nell'esecuzione delle medesime opere all' asciutto.

Nelle opere idrauliche sono varie le difficoltà, non solo a seconda della qualità, ma ben anche a seconda della posizione verso il fiume, della stagione in cui debbono essere eseguite, ecc. L'importo della cauzione aumenta in ragione delle difficoltà che minacciano l'esecuzione delle opere. La cauzione non è minore del 7, nè maggiore del 10 per cento del prezzo di delibera delle opere edili, e ciò senza eccezione, tanto se il contratto pel-l'esecuzione delle opere viene stipulato per l'intiero complessivo lavoro, quanto se dietro i prezzi unitarj.

4.° L'epoca entro la quale dovrà essere ultimata la costruzione. — A tale proposito si osserva che il tempo entro cui dovrà effettuarsi il lavoro non va calcolato a giornate, ma viene commisurato, avuto riguardo alle presumibili interruzioni di pioggia od altro. Si possono però eccettuare le straordinarie escrescenze delle acque, l'insolito agghiacciamento dei fiumi, lungo i quali vengono eseguite le opere, mentre tali avvenimenti ponno con maggior facilità e sicurezza essere constatati ed indi presi a calcolo.

5.° Il tempo durante il quale garantirà l'assuntore la costruzione compiuta. — La fissazione del tempo di garanzia non è però una condizione indispensabile per tutte le costruzioni, ma soltanto per quelle di rilevante importanza, per quelle che per la loro qualità richiedono poco dopo il compimento un qualche ristauro, come sarebbero i forti rialzi di terreno, che si affondano, e finalmente per le opere di un genere insolito, la cui esecuzione e riuscita non ponno giudicarsi che dopo qualche tempo.

6.° Il numero delle rate di pagamento. — Nelle contrattazioni per l'esecuzione dell'opera complessiva, viene pagata la somma pattuita, ad eccezione dell'eventuale risarcimento ai proprietarj di fondi privati, in un dato numero di rate eguali, e ciò di mano in mano che progrediscono le opere. L'ultima rata però non viene pagata che dopo seguito il collaudo ed eseguito il bilancio finale. — Nei pagamenti per opere che non costano più di L. 3000, non sarà il numero delle rate minore di tre, nè maggiore di sei: ove però l'importo avesse ad eccedere le L. 3000, sarà aumentato il numero delle rate in proporzione alla somma totale, di modo che una rata non sia minore del 5, nè maggiore del 10 per cento.

di tale somma. Laddove si tratti di lavori a prezzi unitarj, viene stabilito il pagamento delle rate ad intervalli di due, tre o più settimane, avuto riguardo all'importanza delle opere, e sarà ogni volta calcolato il pagamento della rata in proporzione alle opere realmente eseguite dall'assuntore. Da tali rate verrà però sempre detratto il 5 per cento, onde formarne la rata finale (*).

In un apposito articolo dei capitoli speciali d' appalto verrà dichiarato che la somma destinata per gli eventuali risarcimenti a privati, non sarà pagata agli assuntori che dopo lo stacco, per parte di chi dirige le opere, di un certificato comprovante che i lavori sono condotti a termine od avanzati a segno da non potere diventare causa di ulteriori danneggiamenti, e dopo la produzione, per parte del deliberatario, delle quitanze rilasciate da coloro cui erano state da esso pagate le somme dei risarcimenti.

La seconda parte dei capitoli speciali d' appalto si compone delle particolari condizioni tecniche che hanno una relazione esclusiva col rispettivo oggetto edile, e colle particolari circostanze del medesimo. Mediante i capitolati speciali d'appalto, vengono determinate non solo le dimensioni generali delle costruzioni,

(*) Per regolare in modo uniforme la divisione ed il numero delle rate di pagamento del prezzo dei diversi lavori che si apprestano, la cessata I. R. Direzione Superiore delle pubbliche Costruzioni in Verona, con ordinanza 4 gennajo 1850, N. 2423, trovò di emanare le seguenti disposizioni, cioè:

1.° Che pei lavori il cui importo non oltrepassa le L. 3000, il prezzo dell' opera venga pagato in due eguali rate, la prima ad opera ultimata, la seconda ad opera collaudata.

2.° Che per quelli importanti dalle L. 3000 alle L. 10,000, le rate siano divise in tre, ciascuna non minore di L. 1500, da pagarsi le prime due ad un terzo ed a due terzi dei lavori eseguiti, e l' ultima in seguito all' approvazione del collaudo, ritenuto però che la prima delle suddette rate debba a cauzione del contratto rimanere depositata sino a che sia stato emesso il certificato d' iniziativa alla visita di collaudo.

3.° Che pei lavori dalle L. 10,000 alle L. 20,000, la divisione sia in quattro rate eguali, non minori ciascuna di L. 3000, da pagarsi le prime tre ad un quarto, due quarti e tre quarti di lavoro eseguito, e l' ultima in seguito all' approvazione del collaudo.

4.° Che per quelli di un prezzo superiore alle L. 20,000, il numero delle rate sia fissato con riguardo che ciascuna di esse non sia minore di L. 5000.

ma anche quelle delle singole parti che le compongono, la qualità e la quantità del materiale da impiegarsi, e viene anche indicato, ove tornasse acconcio, il modo di esaminare, ricevere ed impiegare il materiale. Viene eziandio indicato il luogo dal quale sarà tolto il materiale dei terrapieni, come sarebbe a dire la sabbia, la ghiaja, le pietre, ecc., ed ove occorresse vi saranno annesse con opportuno riferimento, anche le piante ed i disegni che rappresentano le forme e le dimensioni della costruzione. I capitoli speciali d'appalto conterranno pertanto in genere tutte quelle particolari indicazioni e prescrizioni che occorrano e bastino, unitamente ai capitolati generali tecnici ed amministrativi di appalto, a far conoscere chiaramente ed indubbiamente ad ogni individuo esperto nel ramo, gli obblighi ed i diritti del contraente.

Per ricoverare chi dirige la costruzione e per collocare gli atti rendesi necessaria l'erezione, sul luogo delle opere, di una stanza idonea e sufficientemente spaziosa, contenente una tavola ed alcune sedie. Per l'erezione, pulitura e demolizione della quale dovrà provvedere l'imprenditore della costruzione. Nel rispettivo preventivo sarà eziandio contemplato l'indennizzo delle relative spese da incontrarsi dal deliberatario.

Gli allegati di un progetto sono divisi in due categorie, cioè:

A, in quelli puramente tecnici.

B, in quelli tecnico-amministrativi.

Nella prima si comprende tutto quanto giova a schiarire la necessità, l'idoneità, la qualità, la forma e finalmente le spese dell'opera progettata. Questi allegati sono destinati anzi tutto ed alcuni di loro (gli schiarimenti dei progetti tecnico-economici, le supputazioni, le analisi, il preventivo, ecc.) esclusivamente ad uso delle autorità edili tecnico-amministrative. Gli allegativi disegni passano però in seguito fra gli allegati tecnico-amministrativi qualora fossero necessarj alla migliore intelligibilità di questi ultimi.

Le pezze superiormente accennate sotto le lettere *a*, *b*, *c* e *d* (pag. 10), formano parte degli allegati tecnico-amministrativi, che serviranno di base ai contratti da stipularsi coi deliberatarj.

La pubblicazione dell'avviso avrà luogo, ove le spese dell'opera non eccedano la somma di L. 15,000, a cura dell'autorità politica

nel comune in cui viene eseguita l'opera, nel rispettivo distretto, nella residenza dell'Autorità politico-provinciale, ed in quella della Luogotenenza, e verrà l'avviso eziandio inserito nel foglio degli Annunzj della Gazzetta Ufficiale.

Ove si tratti di opere di un importo maggiore di L. 15,000, sarà pubblicato l'avviso d'asta anche nei Dominj finitimi, ed inserito nella Gazzetta di Vienna.

§ 2.

Istruzioni 15 dicemb. 1851 prec.

L'esperimento d'asta seguirà nei locali dell'Autorità edile contraente, ovvero a norma delle circostanze presso l'ingegnere di riparto, o presso l'Autorità politica del luogo ove saranno eseguite le opere, ed ove avrà luogo la somministrazione; e sarà presieduto dal preposto alla suddetta Autorità edile, ovvero da un impiegato edile da esso all'uopo delegato; vi assisterà inoltre il capo della sezione tecnico-contabile o chi fa le sue veci.

Le offerte all'atto dell'esperimento, ponno essere fatte o verbalmente od in iscritto. Quelle in iscritto saranno consegnate prima che incominci l'esperimento orale. Durante il medesimo, non si accettano offerte in iscritto, e quelle che arrivassero non saranno aperte che dopo ultimato l'esperimento.

Qualora l'autorità che dirige l'asta non trovasse corrispondente agli interessi dell'erario edile l'esito del primo esperimento, dipenderà da essa di procedere ad un secondo od anche ad un terzo esperimento.

Conviene però che un esperimento non succeda all'altro nè prima di tre, nè dopo trenta giorni; l'epoca sarà stabilita dall'autorità a seconda della maggiore o minore importanza ed urgenza dell'opera.

Qualora lo spazio di tempo intermedio non fosse minore di sette giorni, sarà pubblicato l'avviso del nuovo esperimento nel modo superiormente indicato (§ 1.)

La delibera dell'opera seguirà sempre sotto la riserva della superiore approvazione, e soltanto nel caso del manifesto pericolo in mora, potrà essere *sub spe rati* incominciata un'opera appena

deliberata. In tal caso però sarà prenotato nel registro edile a cura di chi dirige le opere, tutto quanto venisse predisposto o somministrato dal deliberatario, onde poter tantosto regolare seco lui il conto, qualora l'offerta non venisse superiormente approvata.

Dopo seguita la delibera non si accettano offerte, semprechè siasi regolarmente proceduto nella pubblicazione dell'avviso ed all'atto dell'esperimento d'asta.

Il miglior offerente sottoscriverà, appena ultimata la delibera, il rispettivo verbale, indicandovi il proprio domicilio, e firmerà eziandio l'avviso d'asta, l'elenco dei prezzi ed i capitolati speciali, e quelli generali d'appalto.

Tutti i membri della Commissione d'asta sottoscriveranno parimenti il verbale dell'asta, e gli atti succitati che ne formano gli allegati, e li rassegneranno poi per la superiore ratifica.

Il sommario preventivo non viene comunicato ai concorrenti all'appalto, che allo scopo soltanto di far loro conoscere la qualità e la quantità delle opere da eseguirsi, e non già perchè serva di base al contratto da stipularsi, ed ai reciproci diritti di ambo le parti.

L'autorità a cura della quale viene messo all'asta l'appalto di un'opera, esternerà nel rassegnare per la ratifica il risultato dell'asta, anche il proprio parere sulla regolarità della procedura all'atto dell'esperimento e sulla solidità e sulla fama goduta dal deliberatario, e farà una positiva proposta.

§ 3.

Tosto che il risultato dell'asta sia approvato per parte dell'autorità competente, stipulerà l'autorità edile incaricata dell'esecuzione, il relativo contratto col deliberatario, invitandolo all'uopo mediante lettera di presentarsi entro un dato termine. Istruzioni 15 dicemb. 1851 prec.

Il verbale dell'asta, coi suddetti allegati, ed una copia vidimata del decreto di ratifica, saranno da considerarsi come essenziali allegati e parti integranti del contratto; nel quale sarà indicata l'epoca in cui l'opera viene consegnata al deliberatario,

e quella in cui dovrà incominciarla. Vi sarà inoltre accennato, se ed in quale modo abbia il deliberatario prestata la cauzione, e vi saranno citate le nuove modalità, ovvero le modificazioni delle condizioni anteriori, eventualmente occorse in seguito a trattative, nel frattempo verificatesi, sulle quali si fosse poscia addivenuto ad un convegno superiormente approvato.

Il contratto d'appalto sarà indilatamente rassegnato alla Direzione generale delle pubbliche costruzioni in Vienna per l'approvazione; seguita la quale, ne sarà rilasciata al deliberatario una copia autenticata; in quanto agli allegati del progetto di cui è corredato il contratto, potranno essere messi a disposizione del deliberatario, purchè ne estragga copia nel locale stesso dell'autorità edile o della direzione dell'opera (*).

Stipulato il contratto, si potrà intraprendere l'opera ancorchè non fosse giunta la ratifica, e non la si attenderà che nel solo caso che ciò venisse appositamente ordinato.

§ 4.

L'immediata direzione delle opere incumbe a quello degli impiegati edili, cui sarà stata affidata dall'Autorità edile, ovvero dalla Direzione Generale delle pubbliche Costruzioni.

Istruzioni 15 dicemb. 1851 prec. L'opera sarà però costantemente ispezionata a cura di uno o più individui, che potranno essere scelti, a seconda delle circostanze, fra gli ingegneri assistenti, ed in via di eccezione, fra i sorveglianti stradali ed idraulici, i quali si troveranno costantemente sopra luogo, per attendere alle occorribili prenotazioni a termini del contratto.

Ogni impiegato dell'Autorità edile, nel circondario della quale viene eseguita l'opera, o l'ingegnere cui è affidata la direzione delle opere, descriverà tutte le volte che esaminerà il lavoro, vestendo un carattere ufficioso, nel giornale edile la data della

(*) D'ordinario nei capitoli d'appalto viene prescritto che l'assuntore deve essere fornito di una copia autentica della descrizione delle opere, dei disegni ed altri allegati del contratto, che si rilasciano d'ufficio a spese dello stesso assuntore.

praticata visita, accennando se vi abbia trovato l'individuo sorvegliante ed il deliberatario, e soggiungendo quanto trovasse di osservare in merito alle misure prese ed all' esecuzione delle opere. Durante l' esecuzione non potrà essere nè fatta nè permessa alcuna essenziale modificazione delle medesime, se non previo l' esplicito consenso dell' autorità dalla quale era stato approvato l' originale progetto; se ne eccettuino però i casi del pericolo in mora, nei quali il dirigente delle opere rimane però responsale delle modificazioni da esso ordinate in forza delle circostanze.

§ 5.

Terminata l' opera di conformità al contratto, ne avrà luogo il collaudo a termini del relativo regolamento, stato compilato dall' eccelso I. R. Ministero del Commercio, dell' Industria e delle Pubbliche Costruzioni. Istruzioni 15 dicemb. 1851 prec.

Capitoli generali tecnico-amministrativi per l'appalto delle opere stradali ed idrauliche (*).

§ 1.

L' imprenditore delle opere è tenuto di strettamente attenersi a tutte le prescrizioni vigenti, concorrenti l' oggetto dell' impresa e l' esecuzione ed il collaudo delle opere pubbliche, non che di osservare tutte le relative vigenti misure amministrative, in quanto che non siano state modificate dai presenti capitolati, ossia dal contratto. Prescriz. amministr.

(*) Il presente capitolato venne approvato dall' eccelso I. R. Ministero del Commercio, dell' Industria e delle Pubbliche Costruzioni col dispaccio 15 dicembre 1851, N. 3981 B, e si dichiarò obbligatorio provvisoriamente per tutti i dominj della Corona, colla riserva però di far luogo in seguito alle modificazioni ed aggiunte che si rendessero necessarie. (*Foglio delle ordinanze ministeriali.*)

§ 2.

Ammiss. alle aste.

Alle pubbliche aste edili viene di metodo ammesso ogni individuo che abbia depositato la somma prescritta a garanzia dell'offerta, e la di cui onestà è scevra di censura, semprechè non consti ch' egli abbia mancato al contratto in occasione di qualche altra pubblica asta edile.

§ 3.

Diritto all'offerente di farsi sostituire. — Delibera.

Agli imprenditori impediti per una causa qualsiasi di comparire alla pubblica asta è lecito di farsi sostituire da un mandatario, il quale dovrà esibire alla Commissione dell'asta la legale procura rilasciatagli dal mandante, ovvero di spedire prima dell' esperimento d'asta pubblica, alla rispettiva Commissione le sue offerte, munite del prescritto bollo, debitamente suggellate e franche di porto postale.

Nell' offerta stessa saranno chiaramente indicati in lettere ed in cifre il nome e cognome dell' offerente, il di lui domicilio e la sua condizione, e nel caso l' opera venisse deliberata complessivamente la somma offerta, ossia il ribasso e l'aumento in ragione di un tanto per cento, ove si trattasse di offerte in base a prezzi unitarj. Sarà allegata all' offerta, o la cauzione od un certificato d' ufficio sulla seguita deposizione della medesima, e vi sarà contenuta l'esplicita dichiarazione dell'offerente, di assoggettarsi senza riserva alle condizioni generali e speciali dell' asta.

Le offerte in iscritto non vengono aperte che dopo terminata l' asta verbale; dopo di che saranno descritte nel rispettivo verbale. Una tale offerta non potrà essere preferita alle altre che nel solo caso che il concorrente risulti il miglior offerente, e che l'offerta stessa sia compilata in piena regola.

Caso che un' offerta in iscritto avesse ad esser eguale quanto all' importo a quella verbale del miglior offerente presente all'asta, sarebbe preferita l' offerta verbale, e verrebbe restituita all'offerente assente la cauzione da esso depositata.

Qualora due offerte in iscritto presentino l'identica cifra, sarà preferita quella presentata la prima.

Dopo deliberato l' appalto dell' opera al miglior offerente per parte dell' Autorità edile dirigente l'asta, non saranno più prese in considerazione nè le offerte verbali nè quelle in iscritto, ancorchè fossero al disotto del prezzo di delibera.

§ 4.

Le opere possono essere deliberate:

a) o complessivamente,

b) od in base ai prezzi unitarj,

c) ovvero ponno essere osservati ambo questi metodi, cioè potranno essere deliberate le opere in parte complessivamente ed in parte in base ai prezzi unitarj;

Varj metodi di delibera.

ad *a*). L'impresa dell' opera complessiva, consiste nell'assumere un dato lavoro verso la somma fissa; la quale non potrà essere alterata che all'evenienza delle accidentali circostanze menzionate nei §§ 13 e 14.

La responsabilità dell' imprenditore comincia col giorno in cui avrà avuto luogo la consegna ad esso dell' opera, allo scopo dell' esecuzione, e termina col giorno in cui sarà seguita la definitiva chiusa del collaudo, eccettuato il caso contemplato nel § 26, che un imprenditore abbia assunto l'obbligo della manutenzione di un' opera per un dato tempo seguíto il collaudo finale.

Il collaudo è definitivo dal momento che l' opera sarà stata dichiarata eseguita di conformità al contratto, locchè sarà esplicitamente espresso nel verbale di collaudo;

a *b*). L'impresa delle opere deliberate dietro i prezzi unitarj consiste nell' assumere l'obbligo di eseguire il lavoro in base ai prezzi fissi unitarj, ed alle speciali condizioni portate dai capitolati d' appalto.

La responsabilità dell' imprenditore incomincia anche in questo caso, dal giorno della consegna ad esso del lavoro, e si estende alla somministrazione degli attrezzi e del materiale, non che al-

l'impiego dei medesimi, il tutto a termini dei capitoli speciali; e cessa tosto che l'imprenditore abbia corrisposto a tutti gli obblighi assunti. Relativamente alla quantità delle opere assunte, degli attrezzi e dei materiali, e quindi alle competenze devolute all'imprenditore, si procederà a termini del § 23.

Abbenchè nelle imprese assunte dietro i prezzi unitarj, cessi la responsabilità dell'imprenditore appena terminati i lavori assunti e fornito il materiale, si riserva tuttavia l'Amministrazione erariale di rilevare mediante regolare collaudo, da praticarsi dopo ultimata l'opera, se l'imprenditore abbia o meno corrisposto agli obblighi da esso assunti in forza del contratto, e ciò nel modo ed entro il tempo prescrittogli all'uopo, e se la direzione dell'opera abbia agito verso di lui a termini dei proprj doveri, ed a sensi del tenore del contratto.

Talvolta però avviene il caso che un'opera può essere complessivamente deliberata per la sua natura, ma che non si è in grado di anticipatamente determinare con precisione il montare delle spese. In tal caso avrà luogo la delibera dietro i prezzi unitarj e l'importo, delle spese dell'opera verrà calcolato durante l'esecuzione della medesima: del resto rimane anche in questo caso identica la responsabilità dell'assuntore a quella che incontrerebbe per le opere deliberate complessivamente, di cui al sub. *a*);

a *c*). L'impresa è finalmente mista, se la delibera ha luogo parte complessivamente, parte in base ai prezzi unitarj. In tal caso ne viene trattata separatamente ogni parte a norma delle condizioni più sopra esposte relativamente a tali metodi d'impresa, semprechè l'opera da eseguirsi in tale foggia sia stata assunta da un solo deliberatario.

§ 5.

Avallo. — Princ. degli obblighi reciproci.

Il deliberatario garantisce del suo lavoro mediante un avallo da stabilirsi di caso in caso, o nei capitolati speciali dell'appalto, ovvero nell'avviso d'asta.

L'avallo viene immediatamente restituito dopo la delibera dell'opera: quello però del miglior offerente viene conservato fino

a tanto ch' egli abbia perfettamente corrisposto a tutti gli obblighi portati dal contratto, e ciò allo scopo di garantirne il R. Erario (*).

Il deliberatario rimane garante della propria offerta dal momento in cui la medesima sarà stata accettata dall' autorità edile dirigente l'asta; il R. Erario all' incontro non assume veruna garanzia che dal momento dell' approvazione dell' offerta per parte dell' autorità competente.

§ 6.

Tosto che l' offerta sia approvata, verrà fatto conoscere all' imprenditore un giorno alla fine di un dato intervallo di tempo nel quale sarà stipulato il contratto.

All' atto della stipulazione del contratto dev' essere depositata la prescritta cauzione fissata per ogni singolo caso o nei capitolati speciali d' appalto o nell' avviso d' asta. La cauzione, ovvero la garanzia da prestarsi dall' imprenditore potrà consistere in denaro sonante, in obbligazioni dello Stato al prezzo di Borsa, od in un' iscrizione ipotecaria esaminata dall' Ufficio fiscale, e da esso dichiarata senza eccezioni (**). Qualora un terzo offrisse per l'as- Stipulaz. del contrat. Cauzione.

(*) L' I. R. Direzione Generale delle comunicazioni coll' Ord. 9 luglio 1851, N. 5021 E, ha dichiarato che i fornitori e gli imprenditori di costruzioni, debbono offrire in garanzia dell' erario una cauzione corrispondente alle loro prestazioni, e questa a tenore del contratto deve essere ai medesimi restituita, cessato che sia il termine dell' assunta responsabilità. Decorso questo termine, gli oggetti di costruzione o somministrazione debbono essere scrupolosamente esaminati, e qualora incumba ai contraenti di praticare ulteriori migliorie, converrà farle incontanente eseguire ai medesimi, a loro spesa, a norma del contratto conchiuso.

(**) Anche il Ministero delle finanze, col dispaccio 13 ottobre 1851, N. 13150, ha dichiarato che si può accettare per cauzione dei contratti le obbligazioni e cartelle del Monte Lombardo-Veneto, come pure quelle derivanti dal prestito e dalla conversione dei viglietti del tesoro, in quella stessa guisa che si possono accettare le altre obbligazioni di Stato. Si ritiene però che il prezzo di accettazione sia quello al corso della Borsa, e solo allora il nominale, quando il valore di Borsa si elevi oltre il pari. (*Ordinanza 22 ottobre* 1851, *N.* 27951-11978, *dell' I. R. Direzione Superiore delle pubbliche costruzioni in Verona.*)

suntore la propria malleveria, assumerà questi anche tutti gli obblighi del deliberatario verso lo Stato nella più larga applicazione dei §§ 891 e 1347 del Codice Civile, cui risponderà solidariamente.

Ove l'assuntore non si presentasse nel giorno prefisso ed ove comparendo non avesse a prestare la voluta cauzione, perderà la metà della somma depositata a garanzia dell'offerta. Dopo di non essere comparso l'imprenditore, per la prima volta gli verrà indicato dall'autorità edile un altro giorno per la stipulazione del contratto; caso che non corrispondesse però nemmeno a questo secondo invito, o presentandosi non depositasse la prescritta cauzione, perderebbe la seconda metà della somma depositata di cui sopra.

Dopo di ciò dipenderà dall'autorità edile di provvedere come meglio crederà all'esecuzione dell'opera.

§ 7.

Cessione ad altri dell'impresa.

La cessione ad altri dell'opera assunta, ovvero di una parte della medesima, è assolutamente proibita senza il consenso della Direzione generale delle pubbliche costruzioni. Un imprenditore il quale cedesse ad altri l'opera di già assunta è da considerarsi come se avesse rinunciato, e chi dirige l'opera è autorizzato di prendere le misure espresse nel successivo § 18.

§ 8.

Termine per l'esec. delle oper.

Il tempo prefisso per l'esecuzione dell'opera, e chiaramente indicato nel contratto, incomincia dal giorno della consegna delle opere mediante verbale, e viene calcolato a giorni od a mesi immediatamente successivi, senza alcuna eccezione e senza veruna riserva.

Qualora il gelo, ovvero l'ingrossamento delle acque di un fiume, avessero a rendere, o totalmente od in parte, impossibile la continuazione delle opere, verrebbe descritta nel giornale la causa di tale ritardo, e ciò a discolpa dell'imprenditore (*).

(*) La cessata I. R. Direzione Superiore delle pubbliche Costruzioni in Verona, coll'ordinanza 15 gennajo 1851, N. 1114-517, ha stabilito che gli ap-

§ 9.

L' epoca dell' incominciamento dell' opera viene formalmente stabilita mediante un verbale di consegna eretto coll' imprenditore da chi dirige l' opera.

Incominc. dell' opera. Verbale di consegna.

In esso verbale da erigersi sopra luogo, verrà esplicitamente dichiarato che le parti contraenti conoscono a perfezione le località, che abbiano tracciata l'opera, per quanto fu possibile, e che il tempo accordato per l'esecuzione dell' opera stessa decorra dal giorno in cui viene chiuso il verbale di consegna.

Esso verbale sarà steso in duplo e firmato dalla Direzione dell' opera e da chi presiede all' esecuzione, non che dall' imprenditore; e la direzione dell' opera ne subordinerà tosto un esemplare all' Autorità superiore dirigente l' opera. Tutti i materiali e tutti i mezzi occorribili per tracciare il lavoro saranno somministrati dall' imprenditore, dietro richiesta di chi dirige l' opera e senza alcun compenso.

§ 10.

L' imprenditore dell' opera non potrà fare nel verbale di consegna nè clausole, nè obbiezioni, nè riserve, tranne quelle che si riferiscono ai fatti rilevati in occasione del tracciamento, e che stanno in opposizione al preciso senso del capitolato speciale.

Clausole nel verbale di consegn. Argomenti contenz.

In tal caso saranno praticate, ove occorresse, le rispettive indagini sull' argomento contenzioso, le quali serviranno di base alle determinazioni da emanarsi dall' Autorità edile, e verranno aggiunti

paltatori di opere pubbliche, i quali non possono ultimare i lavori nel prefisso periodo, debbano inoltrare istanza alla rispettiva Direzione provinciale (ora Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni) da cui dipendono, onde ottenere un ulteriore periodo di tempo, il quale può essere accordato dall' I. R. Direzione Lombarda delle pubbliche Costruzioni. — Nel caso che occorresse una seconda dilazione, si deve far rapporto alla Direzione Superiore, alla quale è riservato il determinare in tale emergenza.

Circ. 23 gennajo 1851 N. 507 della Direzione Lomb. delle pubb. Costr.

al verbale i risultamenti di tali indagini; è tenuto però l'imprenditore di fare possibilmente progredire l'opera in un'altra sua parte non contenziosa sino a tanto che siano abbassate le rispettive decisioni.

§ 11.

Ritardo interposto a ricevere in consegn. le opere.

L'imprenditore cui viene a tempo utile indicato da chi dirige l'opera il giorno della consegna della medesima, rimane responsabile di tutto il danno che avesse a derivare all'Erario od agli altri interessati dal tardo ricevimento ed incominciamento del lavoro, ed è obbligato a prestarsi alla corrispondente indennizzazione. In caso diverso fisserà, chi dirige l'opera, un altro giorno per la consegna, non senza far conoscere all'imprenditore che qualora non si volesse prestare nemmeno al secondo invito, sarebbe senz'altro trattato come infrattore del contratto e verrebbe escluso dall'impresa perdendo la prestata cauzione.

In tal caso prenderà l'I. R. Autorità delle acque e strade le misure corrispondenti alle eventuali circostanze per assicurare l'esecuzione del lavoro.

§ 12.

Sul luogo ove viene eseguita l'opera terrà, chi vi presiede, un registro edile nel quale saranno giornalmente protocollati i seguenti dati:

Registro edile. Riepilogo.

1.° Tutte le accidentalità che si verificano, come sarebbero a dire la pioggia, il gelo, l'escrescenza delle acque, ecc., insomma tutte le circostanze che concernono direttamente il lavoro e vi hanno relazione.

2.° Nelle opere idrauliche l'altezza delle acque relativamente al medio livello (o meglio sulla magra).

3.° Le ispezioni dell'opera per parte dell'ingegnere dirigente o di un altro impiegato edile superiore, le eventuali di lui osservazioni e disposizioni le quali saranno descritte nel registro da esso medesimo.

4.° Alla fine della settimana il grado di progressione delle diverse singole parti del lavoro.

5.° Il grado di progressione nel lavoro totale con riguardo all'entità delle opere complessive.

Quanto sopra si riferisce ai lavori complessivamente consegnati. Il registro edile sarà firmato alla fine di ogni settimana dall'imprenditore e dal sorvegliante i lavori.

Nelle opere però deliberate in base ai prezzi unitarj saranno inoltre protocollati nel suddetto registro i diversi lavori giornalmente fatti eseguire dall'imprenditore non che i materiali somministrati. All'appoggio di esso registro saranno fatti alla fine di ogni settimana dei riepiloghi da sottoscriversi dal sorvegliante, dal dirigente e dall'imprenditore dell'opera, ed essi riepiloghi serviranno di allegati al certificato di pagamento a termini del § 23.

§ 13.

Aumento o diminuz. del lavoro.

Ove risultasse durante l'esecuzione delle opere, cioè nell'epoca fra la consegna ed il definitivo collaudo dell'opera, il bisogno di un aumento dei lavori, sarebbe tenuto l'assuntore di eseguirli, dacchè formano, in base al contratto, una parte integrante dell'opera ad esso deliberata.

La necessità di un aumento del lavoro può verificarsi:

a) all'improvviso e senza che vi sia tempo di avere la superiore autorizzazione delle occorribili misure da prendersi, e ciò in causa del pericolo di mora. In tal caso verrà dall'Autorità edile fatto tosto rapporto alla Superiorità ed incaricato il deliberatario, od il suo sostituto, di praticare in suo concorso le volute indagini onde poter stabilire quanto fa d'uopo d'intraprendere, di regolarmente calcolare le spese e di mettere tosto mano all'opera. Tali indagini saranno comprese in un verbale unitamente all'enumerazione delle cause principali ed alla descrizione dell'aumento dei lavori da eseguirsi, corredata da un prospetto delle dimensioni più essenziali, ovvero dalle piante, e sarà firmato il tutto da chi presiede all'opera, dall'ingegnere dirigente e dall'imprenditore, ovvero dal di lui sostituto.

b) in guisa tale che avanzi del tempo per praticare delle indagini per compilare ed esaminare il preventivo, e per poter

attendere la superiore approvazione. Anche in questo caso saranno sottoscritti da' tre individui menzionati sotto *a*) il verbale delle indagini, i preventivi ed i capitoli speciali.

Tanto nell'uno che nell'altro caso viene prolungato il termine del tempo corrispondente all' aumento del lavoro.

Può verificarsi però il caso che in tali emergenze occorrano delle qualità di lavori, dei materiali e degli attrezzi, di cui la spesa non è contemplata nel progetto originale.

In questo caso saranno rilevati i rispettivi prezzi correnti della giornata ed eseguiti i pagamenti a norma di tali prezzi.

Durante l'esecuzione dell'opera possono però verificarsi delle circostanze che traggano seco, dietro il giudizio dell'Autorità edile Superiore dirigente l'opera, la necessità e l' opportunità di un cangiamento dell'esecuzione dell'opera incominciata, dal quale consegua una diminuzione di lavoro.

Anche in questo caso è tenuto l'imprenditore di modificare e di diminuire i lavori nel modo che gli verrà indicato da chi dirige l'opera, e di contentarsi pertanto anche di un' adequata diminuzione del correspettivo.

S' intende del resto da sè che i preventivi degli aumenti e delle diminuzioni saranno esaminati come di metodo, e che i rispettivi importi saranno aumentati o diminuiti in proporzione al prezzo di delibera. Nel caso indicato sotto *a*) intraprenderà l'assuntore senz'altro l'opera maggiore tostochè abbia ricevuto l' invito in iscritto per parte di chi dirige l' opera. Nel caso poi accennato sotto *b*) incomincierà il lavoro al più tardi entro otto giorni dopo il ricevimento dell' invito, nel quale sarà del resto esattamente indicato l'importo del corrispettivo accordato pei nuovi lavori, non che la data ed il numero del decreto di approvazione.

§ 14.

Danni alle opere durante l'esecuzione derivati da intemperie.

Qualora il gelo, l'escrescenza di un fiume, ecc., avessero a patentemente danneggiare una parte di già compiuta di un' opera complessivamente deliberata per l'esecuzione, verrebbe rilevato il danno a cura di chi dirige l' opera, e ciò in concorso al de-

liberatario od al di lui sostituto, e verrà calcolato il montare, che sarà pagato come un aumento di lavoro, a meno che non risulti, a carico dell'assuntore, della trascuraggine, senza la quale o non sarebbe seguito il danneggiamento od avrebbe avuto luogo in una misura diversa.

§ 15.

L' imprenditore si troverà continuamente sul luogo ove si eseguisce il lavoro, o si farà sostituire da un individuo munito del pieno potere di corrispondere, senza alcuna riserva, ad ogni obbligo dell' impresa, e segnatamente di far eseguire le opere deliberate colla perfezione voluta dal contratto. Nell' atto di consegna del lavoro saranno indicati il nome ed il cognome del sostituto, ed il di lui domicilio, non che quello del deliberatario, onde gli si possano far pervenire le intimazioni eventualmente necessarie durante l' esecuzione del lavoro.

Continua presen. sul luogo dell' imprend. o di un abile sostituto.

Qualora il sostituto, uno dei lavoranti, od un altro individuo dipendente dall' assuntore si mostrasse inesperto, incapace o recalcitrante, dovrebbe essere allontanato dal lavoro dietro incarico di chi dirige l'opera, e sostituito da altro individuo idoneo.

§ 16.

L' imprenditore eseguirà il lavoro con esattezza e studio, ed a seconda dei principj in pratica riconosciuti migliori. A tale scopo si atterrà il medesimo non solo alle prescrizioni contenute nei capitolati speciali d' appalto, ma anche a quelle che gli saranno di caso in caso impartite durante l' esecuzione del lavoro da chi dirige le opere.

Esecuzione dei lavori a termini del contratto e sec. i principj dell'arte. Qualità del mater.

L' idoneità dei materiali semplici e composti sarà esaminata prima del loro impiego da chi dirige l' opera, ed ove l' imprenditore si avesse a servire di cattivi materiali, ovvero gli impiegasse inopportunamente, verrebbe demolita la parte della costruzione in tal guisa fabbricata, e ricostruita a norma delle prescrizioni, ed a tutte spese dell' esecutore.

§ 17.

Impiego conv. degli operaj, loro sorvegl. e misure di precauz.

Corre obbligo all' imprenditore di distribuire convenientemente gli operaj e di assegnare ai medesimi i lavori in cui sono maggiormente esercitati, munendoli dei necessarj mezzi ed attrezzi e di prendere inoltre le dovute misure di precauzione, onde non vengano esposti al pericolo di lesione od a quello di perdere persino la vita.

§ 18.

Ritardo nell'esecuzione delle opere.

Nel caso che l' appaltatore avesse ad intraprendere il lavoro con mezzi insufficienti per condurlo a termine entro l' epoca prescritta, o se avesse a ritardare il compimento dell' opera per una causa qualunque, verrebbe tosto messo in avvertenza a cura di chi dirige l' opera, e ciò mediante scritto, di che deve rilasciare analoga ricevuta, e nel quale saranno indicati i lavori da eseguirsi per supplire al ritardo di esecuzione. Ove l'assuntore non corrisponda doverosamente a tale invito entro l'epoca accordatagli da chi dirige l' opera (epoca non minore di tre, nè maggiore di dieci giorni, a seconda delle circostanze), farà quest'ultimo indilatamente rapporto su di ciò all' autorità immediatamente prepostagli, la quale non tarderà a rilevare lo stato della causa a mezzo di una commissione di periti in concorso del dirigente l' opera e dell' imprenditore. Ove quest' ultimo non assista alla visita commissionale, o non si faccia per lo meno legalmente rappresentare, si procederà ciò non ostante all'esame, mediante verbale, del vero stato della cosa, il quale, non potendo essere ammesso verun riclamo sulla sussistenza delle circostanze ivi esposte, servirà di base alla conseguente decisione.

La Commissione consisterà di un ingegnere che occupi un grado maggiore di quello che dirige l'opera, e di un impiegato contabile tecnico.

In base ad un tale esame ed ove non si pericoli in mora, prenderà tosto la Commissione, *sub spe rati*, quelle misure per la

voluta continuazione dell' opera che le sembreranno idonee; ove però sia ammissibile una proroga, subordinerà le opportune proposte alla Direzione Generale delle pubbliche Costruzioni, e ciò pel tramite della rispettiva Autorità edile.

Le misure prese dalla Commissione diverranno pienamente ed irrevocabilmente valide dal momento che saranno state sanzionate dalla Direzione Generale delle pubbliche Costruzioni, la quale abbasserà alla rispettiva Autorità edile la propria determinazione sulla proposta.

§ 19.

Multe in causa della ritar. esecuzione di un' opera.

Ogni qualvolta il ritardo nell' esecuzione dell' opera non possa essere giustificato per parte dell' assuntore, sosterrà esso a titolo di multa, per lo meno durante il tempo impiegato nel lavoro oltre a quello pattuito, le spese della sorveglianza per parte di chi presiede all'opera della direzione delle opere, e della Commissione spedita sopra luogo in causa del ritardo.

Ove però tale ritardo avesse a cagionare anche dei discapiti, ed ove sia d' uopo svincolare l' imprenditore dagli obblighi assunti mediante contratto, e continuare il lavoro in altra guisa, sarà tenuto il deliberatario all' indennizzo di tutto il danno, ed al pagamento di tutte le spese maggiori necessarie pel compimento del lavoro.

Una delle condizioni essenziali del contratto sarà quella che le somme arretrate devolute all' impresa, e la cauzione prestata restino in deposito a garanzia della passività di cui sopra.

§ 20.

Spiegaz. delle condizioni dell' opera e del contratto nei casi dubbj.

All' emergenza di dubbj, ovvero di differenza di parere tra la Direzione delle opere e l'Impresa sul significato e sull' applicazione di taluno degli articoli di questi capitoli o delle condizioni speciali dell' appalto ossia del contratto, ne avrà sempre luogo la spiegazione con riguardo allo scopo ed alla perfetta esecuzione del lavoro. La decisione di tali argomenti contenziosi è demandata in prima istanza agli impiegati edili del circolo e del distretto, od

alla Direzione delle pubbliche Costruzioni; in seconda istanza alla Direzione Generale delle pubbliche Costruzioni, ed in terza ed ultima istanza al Ministero del commercio.

Resta libero però all' Impresa di far valere le proprie ragioni in via civile dopo tentato il ricorso presso tutte le istanze.

In tal caso estremo non potrà essere mosso alcun dubbio sulle circostanze di fatto rilevate, e serviranno queste di base alla decisione dei tribunali.

§ 21.

Procedura nel caso che avesser ad insor. contestaz. sul contratto.

Oltre a ciò resta stabilito di comune accordo, per questo caso estremo, che il R. Erario, a nome di cui viene stipulato il contratto, porterà, tanto se accusato, quanto se querelante, tutte le contestazioni dinanzi al foro della residenza dell' Ufficio fiscale, dal qual foro dipende il fisco nella sua qualità di accusato, e farà presso di lui tutti i passi relativi di garanzia o di esecuzione.

§ 22.

Indennizzi ai priv. dei danni loro recati, sia temporarj o perman.

L' Impresa è tenuta ad indennizzare i privati del luogo ove viene eseguito il lavoro di tutti gli eventuali pregiudizj e danni derivanti loro dall' esecuzione dell' opera, dalla produzione o dal trasporto del materiale, o dalla presa di possesso generalmente parlando.

La somma anticipatamente calcolata per simili indennizzi sarà ad ogni modo accettata dall' imprenditore nell' importo complessivo.

Quando l' opera sta per essere condotta a termine, incombe al dirigente i lavori di darne officiale avviso all'Autorità locale politica, affinchè questa renda noto al pubblico: che i proprietarj e privati non per anco debitamente indennizzati dall' Impresa, dei danni eventualmente sofferti, debbano far conoscere alla Direzione delle opere entro due settimane, decorribili dal giorno della pubblicazione dell' avviso, le loro pretese verso l' imprenditore perchè sieno portate a cognizione di quest' ultimo.

Nel verbale di collaudo sarà esplicitamente detto, se ed in qual misura siasi prestata l' Impresa alla tacitazione delle suddette pre-

tese d'indennizzo. Nel caso negativo rassegnerà la Direzione delle opere un elenco di quei proprietarj eventualmente danneggiati, che non ebbero per anco ricevuti gli indennizzi loro spettantisi, acciocchè tali importi aumentati di un terzo possano essere detratti dal credito finale dell'Impresa, e conservati sino a tanto che la medesima possa provare di avere pienamente corrisposto a tali suoi obblighi.

Il soddisfacimento del valore dei fondi occupati stabilmente, viene corrisposto direttamente alle parti dal R. Erario.

§ 23.

Pagamento agli appalt. delle rate pattuite nel contratto e modul. relativa.

Il pagamento delle rate pattuite nel contratto sarà fatto:

a) alle Imprese cui siano state complessivamente deliberate in rate eguali, di cui la cifra verrà determinata nel capitolato speciale a seconda delle circostanze.

L'ultima rata è vincolata sino al termine del collaudo definitivo, e tutte le altre vengono pagate ai deliberatarj nella misura dell'effettuata continuazione del lavoro e dietro i rispettivi notificati rilasciati dalla Direzione delle opere, riveduti dalla Sezione contabile addetta all'Autorità tecnica dirigente il lavoro, e muniti del visto dell'Autorità tecnica suddetta.

b) alle Imprese cui erano state deliberate le opere dietro i prezzi unitarj, egualmente in rate dietro appositi certificati emessi dalla Direzione delle opere ed entro i limiti tracciati nei capitolati speciali d'appalto. Da quella qualunque somma che sarà indicata nel certificato, sarà però detratto e trattenuto il 5 per cento, onde formarne la rata del collaudo.

Ad essi certificati sarà allegata una copia dei rispettivi riassunti settimanali per le opere eseguite, firmata da chi presiede l'opera, dall'ingegnere dirigente e dall'imprenditore o dal di lui rappresentante.

c) alle Imprese cui erano state deliberate le opere in modo misto, verrà fatto il pagamento delle rate, per ogni singola delle due qualità di opere deliberate, secondo il rispettivo metodo più sopra indicato.

La somma degli indennizzi dovuti ai privati eventualmente danneggiati, conservata a tenore del § 22, sarà pagata all'imprenditore dietro un apposito relativo certificato della Direzione delle opere, tosto che il medesimo abbia provato di avere soddisfatte tutte le pretese d' indennizzo.

Qualora l'assuntore non avesse corrisposto a tale obbligo prima del collaudo, si dovrà procedere a termini del summentovato § 22.

§ 24.

Formalità neces. perchè venga praticato il collaudo.

Terminato il lavoro a norma del contratto, viene rilasciato dall' ingegnere dirigente un certificato sull' opportunità di praticare il collaudo; del quale certificato trasmetterà una copia all'Autorità edile superiore dirigente il lavoro.

Affinchè siegua il collaudo, si rivolgerà l'appaltatore mediante apposita istanza all'Autorità edile suddetta, allegando il suespresso certificato, ed instando perchè venga formata la Commissione di collaudo.

La formazione di tale Commissione, ad evasione definitiva dell' operazione di collaudo, seguirà colla possibile sollecitudine.

§ 25.

Ril. emersi all'atto del collaudo. - Lavori suppletorj. — Collaudo di complem.

Due potrebbero essere le cagioni per le quali la Commissione di collaudo possa dichiarare l' opera eseguita non corrispondente al contratto, cioè:

1.° Perchè l' opera non era stata eseguita e terminata precisamente a sensi del contratto; oppure:

2.° Perchè era stata danneggiata per una causa qualsiasi, nel tempo trascorso fra il compimento del lavoro e fra il collaudo.

Ove i difetti rilevati nell' opera non ne paralizzino lo scopo, nè alterino il sistema di costruzione, ove non ne siano imperfette delle parti essenziali, ed ove questi difetti non richiedano insomma che dei ristauri secondarj, procederà la Commissione al collaudo, e si limiterà a semplicemente osservare che i necessarj lavori suppletorj debbano essere fatti senza indugio e che ne debba essere con-

statato il compimento mediante un rispettivo certificato suppletorio da rilasciarsi da chi dirige l'opera.

In seguito alla produzione di tale certificato viene considerato il collaudo come definitivamente ultimato.

Ove però risultino i difetti rimarcati di tale importanza da non potersi collaudare l' opera, sarà rilevato lo stato dei lavori mediante verbale da erigersi per parte della Commissione di collaudo, verranno descritti i difetti e sarà dichiarato se derivino dalla cattiva esecuzione o dal non seguito compimento dell'opera, ovvero se dipendano da altre cause accidentali sopraggiunte dopo ultimato il lavoro.

Verrà indicato eziandio quanto si abbia ad eseguire in linea di ristauri, e sarà prefisso un termine entro il quale dovranno essere tolti i difetti.

Tostochè chi dirige le opere abbia cerziorato il compimento dei prescritti lavori suppletorj, verrà nuovamente esaminata l'opera dalla Commissione, che passerà indi al collaudo medesimo.

L' assuntore sarà invitato a tempo utile di assistere al collaudo, e gli sarà indicato il giorno in cui verrà eseguita una tale operazione.

Ove l'imprenditore non assista al collaudo, seguirà ciò nullameno l' esame, e saranno rilevate le circostanze di fatto, e l'imprenditore potrà posteriormente aggiungere al verbale di collaudo le eventuali sue osservazioni.

§ 26.

Pagamento dell'ultima rata. - Restituz. della cauz. - Garanzia dopo l'esec.

Nel caso che l' opera venga riconosciuta dalla Commissione di collaudo senza alcuna riserva eseguita perfettamente corrispondente al contratto, potranno in attesa della Superiore approvazione del collaudo essere pagati all'assuntore i due terzi dell' ultima rata.

Tosto che l' operato di collaudo sia però definitivamente approvato riceverà l' imprenditore non solo la terza parte residua dell' ultima rata, ma gli verrà anche restituita la propria cauzione, semprechè non sia stato convenuto un dato lasso di tempo per la garanzia.

Le norme relative all'obbligo dell' imprenditore di indennizzare i privati dei danni eventualmente sofferti sono contenute nei §§ 22 e 23.

Ove l' Impresa abbia assunta una garanzia dell'opera compiuta per un dato tempo dopo seguito il definitivo collaudo, sarà indicata nei capitoli speciali d' appalto la cauzione da depositarsi per la durata della garanzia; scorsa la quale epoca, avrà luogo un collaudo di complemento, dietro il cui risultato verrà deciso che cosa debba essere fatto della cauzione.

§ 27.

Liquidaz. del credito degli appal.

I pagamenti spettanti all' assuntore saranno fatti dietro le vigenti modalità di conteggio, e la spedizione dei rispettivi atti avrà luogo colla possibile sollecitudine.

§ 28.

Caso di morte dell'assunt.

Nel caso di morte dell' assuntore, può essere sciolto il contratto dall'Autorità dirigente l' asta, pagando agli eredi l' importo del canone corrispondente al lavoro eseguito, ed il valore del materiale somministrato e riconosciuto atto per la continuazione dell'opera alle condizioni portate dal contratto.

§ 29.

Competenze di bollo e di pedag.

L' imprenditore sottostarà col proprio al pagamento di tutte le tasse di bollo dipendenti dalla stipulazione del contratto, non che a tutte le imposte (*).

(*) Il presente articolo venne in tal guisa modificato giusta le determinazioni date dall' I. R. Ministero del Commercio, Industria e Pubbliche Costruzioni, coll' ordinanza 16 ottobre 1852, N. 381, *II*.

Regolamento per il collaudo delle opere d'acque, ponti e strade, eseguite in via d'appalto, oppure in via economica,

Emanato dall'I. R. Direzione gen. delle Pubb. Cost. in Vienna coll'ordinanza 15 dicembre 1851, N. 3981 *B*.

I. *Scopo del Collaudo.*

§ 1. Il collaudo è un atto di ricognizione, che ha per iscopo di rilevare esattamente e di esaminare, se, ed in qual modo le opere eseguite corrispondano al piano, ai calcoli di spesa, alle condizioni generali e speciali di costruzione, alla descrizione dei lavori che formano la base del contratto, non che alle emanate altre eventuali determinazioni, e di riconoscere inoltre se ed in qual grado l'appaltatore abbia adempiuto agli obblighi assunti con tale contratto.

§ 2. Questa verificazione deve estendersi in ispecie:

a) nelle strade: al corpo della strada, alle fondamenta del ruotabile dietro i singoli strati, ai fossi laterali, ai muri di sostegno, ai *tombini* ed alle abitazioni degli stradajuoli;

b) nei ponti: alla fondazione delle spalle e dei piloni intermedj, alle stillate, alla profondità de' pali, quindi alla costruzione superiore, alle rampe d'ascesa, ed ai caselli di Gabella;

c) nelle opere idrauliche: all'esatta costruzione degli argini, dei tagli, ai presidj delle sponde, ed agli altri oggetti di costruzione che vi hanno luogo; inoltre alla bontà dei materiali impiegati, come pure infine a tutte le opere le quali sono in connessione coll'oggetto del lavoro, sì nel complesso che nelle singole parti del medesimo, visibili e non visibili, inquantochè riguardo alle ultime sia ammissibile col mezzo della scopritura, però senza demolire od altrimenti danneggiare l'oggetto, finalmente col mezzo degli scandagli.

§ 3. Procedendo a tale ricognizione la Commissione di collaudo si farà presentare tutti i documenti che danno a conoscere l'estensione in cui l'opera fu approvata superiormente e pattuita coll'imprenditore, onde procurarsi così una chiara nozione intorno

ai lavori ed alle opere effettivamente autorizzate, non che intorno agli obblighi vicendevolmente contratti dal rispettivo fondo edile e dalla stazione appaltante; indi riscontrerà le opere eseguite colle approvate; dietro di che riporterà la verificatane conformità o divergenza con preciso dettaglio nel processo verbale di collaudo.

§ 4. Il collaudo ha finalmente per oggetto di liquidare anche le somme che, per i lavori contrattualmente eseguiti, sono dovute secondo i prezzi unitarj approvati già in origine, ovvero ordinati successivamente in consonanza alle disposizioni del capitolato d'appalto, a fine di poter presentare in conseguenza la proposta di quanto l'imprenditore deve percepire.

II. *Pratiche preliminari al Collaudo.*

§ 5. Compiuta affatto la costruzione, l'impiegato edile (*ingegnere*), incaricato della direzione della medesima, rilascia all'imprenditore un certificato, che l'opera è compiuta, e che può essere assoggettata al collaudo. In base di tale certificato l'imprenditore domanda quindi al rispettivo ufficio distrettuale edile (*Ufficio provinciale delle pubbliche costruzioni*) perchè si proceda al collaudo.

Se invece l'opera si eseguisce in via economica, l'ingegnere dirigente si rivolge in tale riguardo al prepostogli ufficio edile (*).

(*) L'Eccelso I. R. Ministero del Commercio e Costruzioni Pubbliche con dispaccio 14 ottobre 1853 n.° 5566 - S. ha comunicato le seguenti disposizioni circa i collaudi delle opere pubbliche.

1.° I collaudi di quelle opere che saranno eseguite d'ordine dell'I. R. Direzione Lombarda delle Pubbliche Costruzioni a tenore del § 11 del decreto 9 febbrajo 1853 n.° 251-H. M. (Puntata III, parte I del Bollettino provinciale) verranno ordinati dall'I. R. Luogotenenza, ed alla stessa saranno trasmessi i relativi processi verbali.

2.° Quanto alle opere la cui esecuzione fu autorizzata dall'I. R. Luogotenenza, le proposizioni pel collaudo si rassegneranno al Luogotenente, e quanto alle opere approvate dal Ministero del Commercio e delle pubbliche Costruzioni o da Sua Maestà I. R. Apostolica, queste proposizioni verranno sottoposte al Ministero stesso.

3.° Nelle proposizioni preliminari al collaudo si deve comprendere una dupla di ingegneri per la scelta del collaudatore, che non dovrà mai cadere su chi ebbe parte al lavoro.

§ 6. A seconda poi che l'opera sia stata una costruzione dello Stato od una costruzione provinciale, l'ufficio distrettuale edile ne porge ragguaglio o alla Direzione generale (*) od alla Direzione provinciale delle pubbliche costruzioni, e propone contemporaneamente due ingegneri, i quali non abbiano avuto ingerenza nell'esecuzione dell'opera, ed ai quali si può affidare tranquillamente il collaudo.

L'individuo tecnico eletto dal Ministero delle pubbliche costruzioni, o delegato dal suo seno (*o dall'I. R. Luogotenenza a*

4.° Alle proposizioni preliminari di collaudo si deve unire una tabella indicante:

a) L'ubicazione in cui si è fatta l'opera da collaudarsi.

b) La qualità dell'opera stessa.

c) La somma approvata giusta il progetto } colla unione

d) Il prezzo di delibera } del decreto relativo.

e) Il nome dell'imprenditore, dell'ingegnere direttore dell'opera e del sorvegliante.

f) Il termine pattuito per l'esecuzione dell'opera, il giorno in cui cominciò l'appaltatore il lavoro e quello in cui lo ultimò.

g) La qualità dei lavori addizionali, il loro prezzo e il decreto della relativa loro approvazione.

5.° Quanto ai collaudi il cui ordine deve essere emesso dall'I. R. Ministero delle Pubbliche Costruzioni, esso si è riservato di destinare pel collaudo anche un ingegnere d'un altro Dominio della Corona, o un ingegnere della Direzione delle Pubbliche Costruzioni di Vienna, ben inteso che il collaudo sia poi trasmesso al Ministero stesso.

A tenore delle prescrizioni vigenti per gli appalti, direzione e collaudazione de'lavori pubblici d'acque e strade, si ponno fare all'intraprenditore anche prima dell'approvazione del collaudo dei rateati pagamenti in via di acconto, quando il suo lavoro, per dichiarazione dell'ingegnere direttore, corrisponda ai termini del contratto. L'imprenditore quindi non può senza sua colpa venire nella situazione di dover aspettare gli acconti fino dopo il collaudo. È però raccomandato che tanto le proposizioni di collaudo, quanto i processi verbali dell'eseguita collaudazione vengano inoltrati a tempo debito e colla possibile celerità onde non abbia a derivare danno all'intraprenditore per un indebito ritardo.

(*Circolare Luogotenenziale* 20 *ottobre* 1853 *N.* 22852-*LL.*)

(*) La Direzione generale delle pubbliche Costruzioni, che aveva la sua sede in Vienna, trattava tutto ciò che appartiene alle strade, alle acque, alle strade ferrate e telegrafi dell'impero. Questo dicastero però venne soppresso, e le sue attribuzioni furono concentrate nel Ministero del commercio, industria e pubbliche costruzioni.

seconda dei casi), eseguisce il collaudo in questione coll'intervento d'un impiegato contabile della stessa Direzione Provinciale se l'opera è d'importanza; inoltre col concorso dell'ingegnere dirigente e dell'assistente, ove ciò fosse necessario, come pure coll'intervento dell'imprenditore o di chi legalmente si legittima come suo rappresentante. All'imprenditore resta pure facoltativo di associarsi un perito qualificato da lui scelto (*).

§ 7. Trattandosi all'incontro di opere le quali furono ordinate da altri ministerj, o da qualche autorità politica od amministrativa e che in tutto od in parte furono eseguite a carico del tesoro dello Stato, o di qualche fondo pubblico, se nell'esecuzione dell'opere i pubblici organi edili non hanno avuta nissuna ingerenza diretta, quegli organi amministrativi, che sono stati incaricati dell'esecuzione di cosiffatte opere, avranno da rivolgersi allo scopo del relativo collaudo sia alla Direzione provinciale delle pubbliche costruzioni, ovvero al prossimo ufficio edile distrettuale.

(*) Coll'ordinanza 6 marzo 1852, al N. 352 *(foglio delle Ordinanze)*, venne stabilito che non si può dare veruna norma generale, all'appoggio della quale possa una costruzione essere giudicata importante o meno; per cui devono prendersi a calcolo in ogni singolo caso, oltre il montare delle spese, anche le altre circostanze che possono render desiderabile l'intervento di un impiegato contabile.

L'autorità edile a cui incumbe a termini di questo paragrafo di proporre due ingegneri pel collaudo deve esternare in pari tempo il suo parere motivato sulla necessità di farvi assistere un impiegato contabile, e proporre in tal caso due impiegati contabili per la Commissione di collaudo.

L'impiegato contabile che interviene al collaudo è tenuto di cooperarvi non solo entro i limiti della sfera di servizio assegnata alle sezioni contabili dei dominj della corona mediante l'istruzione 1.° aprile 1850, ma ha diritto eziandio, in vista dell' obbligo che corre a tutti gli impiegati dello Stato di garantire in generale a tutta possa l' interesse dell' Erario, di ingerirsi nel collaudo anche oltre allo stretto limite del proprio mandato, ove ciò gli sembri necessario allo scopo di raggiungere il fine cui tende l'operazione.

L'impiegato contabile ha pertanto anche il diritto di far osservare anche i difetti tecnici della costruzione da collaudarsi, ed ove fosse di un parere diverso da quello dell'ingegnere incaricato del collaudo, o non potesse convenire con quest'ultimo, accennerà il proprio diverso parere nel verbale, come al § 17 del presente regolamento.

Ove però una tale opera fosse stata eseguita sotto la direzione dei pubblici organi tecnici, si dovrà osservare, al compimento di essa opera, quanto è prescritto ai §§ 5 e 6.

Del resto rimane in facoltà delle autorità politiche e delle altre autorità amministrative d'intervenire a mezzo d'un proprio delegato al collaudo delle opere da loro ordinate.

III. *Procedura nel collaudo.*

§ 8. L'esame deve cominciare coll'accurata ispezione e descrizione, e ad ogni caso colla misurazione delle opere indicate più da presso al § 2: indi si esporranno le risultanze di tali verificazioni fedelmente nel verbale di laudo, nell'introduzione del quale devono riportarsi i nomi di tutti gl'individui che prendono parte a tale atto.

Questo verbale sarà steso in doppia colonna: a sinistra si riporterà o la copia degli articoli condizionali, sì generali che speciali dell'opera, non che i peculiari obblighi e parti del contratto, ovvero la sola citazione dei paragrafi di questi articoli e patti, allegandosi i documenti in originale. A diritta e precisamente di contro al rispettivo paragrafo si esporranno le risultanze della visita stessa mediante la descrizione della condizione, qualità e forma dei lavori eseguiti, inoltre coll'indicazione delle mancanze o dei difetti eventualmente verificati o scoperti nella costruzione, non che coll'aggiunta delle dilucidazioni o giustificazioni date da chi ebbe la direzione o l'impresa dell'opera.

§ 9. Intorno a quelle parti di lavoro, le quali non sono visibili, nè possono essere facilmente riscontrate, dovranno servire di prova i giornali, che devono ad ogni caso tenere i dirigenti l'opera, e della cui esattezza questi sono responsabili. Tanto essi dirigenti, come pure gl'impiegati incaricati della sorveglianza della costruzione, hanno da emettere la loro dichiarazione intorno alla bontà dei materiali impiegati, non che intorno all'esecuzione dei lavori a tenore del contratto; le quali dichiarazioni, insieme colle osservazioni e giustificazioni dell'imprenditore, devono essere inserite nel verbale e sottoscritte dalle parti rispettive.

Nel caso che emergessero differenze, per rispetto di lavori o materiali non visibili, fra il dirigente i lavori e gl'imprenditori, o dove fosse un sospetto fondato contro il modo di esecuzione, spetta del resto alla Commissione di collaudo di convincersi del vero stato della cosa collo scoprire le parti che danno motivo a dubbio o sospetto.

§ 10. Intorno a quelle deviazioni dal progetto che hanno conseguita l'approvazione superiore, il dirigente i lavori dovrà produrre i piani che vi si riferiscono ed i relativi calcoli di spesa, oltre ad una breve storia della costruzione colle annotazioni (giornali) tenute dal dirigente, sulla base delle quali si deve praticar quindi l'esame. Quelle deviazioni per lo contrario, le quali non sono state superiormente approvate, dovranno essere accuratamente descritte nell'atto di laudo, e si aggiungeranno le spiegazioni degl'impiegati dirigenti la fabbrica intorno alle deviazioni che vi ebbero luogo, e le giustificazioni dell'imprenditore dell'opera.

§ 11. Se dietro le approvate modificazioni del progetto furono eseguiti dei lavori in più od in meno, in tal caso prima ancora che si passi al collaudo deve redigersi, per parte della Direzione dei lavori un completo conto di tutta l'opera, e siffatto conto servirà qual base del bilancio finale da farsi coll'imprenditore dell'opera; laonde il medesimo coi piani che vi si riferiscono, ed altri allegati, saranno da prodursi dai dirigenti l'opera, e la Commissione di collaudo ha indi da riscontrare il lavoro eseguito, riportandone le risultanze nel verbale a tenore dei §§ 1 e 7.

§ 12. Se le risultanze della visita dessero a conoscere dei lavori non regolarmente eseguiti o dei positivi difetti, oppure delle mancanze nella qualità dei materiali, sarà da ordinarsi all'imprenditore, a norma del contratto, di indilatamente demolire l'oggetto erroneamente costrutto o danneggiato, e di ricostruirlo giusta il piano approvato, oppure, se fosse bastevole, di solo ristaurare e completare il medesimo.

§ 13. Intorno a siffatte ricostruzioni e correzioni, seguirà a suo tempo, a seconda delle circostanze, sia un collaudo suppletorio, ovvero s'incaricherà l'ingegnere dirigente sotto la propria responsabilità, per parte del Ministero delle pubbliche costruzioni,

di convincersi esattamente, se l'imprenditore dell'opera abbia decisamente adempiuto agli ordini impartitigli; nel qual caso gli si deve rilasciare un certificato, il quale, a seconda che l'edificio è dello Stato o provinciale, egli è tenuto di rassegnare pel canale del rispettivo ufficio distrettuale edile, od alla Direzione provinciale, od al Ministero delle pubbliche costruzioni.

§ 14. Ove l'imprenditore si rifiutasse d'intraprendere le demolizioni, i ristauri, i completamenti e le modificazioni ordinategli, dovranno tali lavori, trascorso che sia infruttuosamente il termine a ciò prefissogli nell'analogo eccitamento, eseguirsi per cura dell'ingegnere dirigente in base del contratto, a spese e pericolo dell'imprenditore; e in quanto al collaudo si deve procedere a tenore del § 13.

Le spese emerse per siffatte costruzioni saranno in ogni caso esposte nel verbale di collaudo, e sottratte dalle somme di cui l'imprenditore va creditore, e ciò fino alla decisione superiore.

§ 15. Se le costruzioni di complemento, accennate nel § precedente, fossero congiunte a grandi dispendj, i difetti poi e le deviazioni fossero di poca entità, quindi non recassero conseguenze dannose alla solidità ed alla futura stabilità e durata dell'opera, dovranno lasciarsi intatte tanto le dette costruzioni, non meno che i materiali trovati non affatto corrispondenti in singole parti dell'opera. Le verificate deviazioni dovranno però essere esattamente riportate e descritte nel protocollo del collaudo, aggiungendovisi pur anco il parere intorno l'innocuità delle medesime, ed intorno alla possibilità di lasciarle sussistere senza ostacolo; nel che si deve però procedere con tutta la precauzione, particolarmente nei lavori idraulici.

La decisione, se e quale diffalco abbia da farsi all'imprenditore, dovrà esporsi esattamente e circostanzialmente alla chiusa dell'atto verbale.

Per quelle modificazioni, miglioramenti e scambj finalmente, che non possono essere sorpassati, ma che devono realmente essere eseguiti giusta il § 12, devesi fissare nell'atto di laudo il termine entro il quale l'imprenditore deve eseguire e compiere il lavoro impostogli.

§ 16. Le pretese di abbuono fatte da parte dell'imprenditore per assunte maggiori opere, per ricostruzioni, non causate per sua colpa, finalmente per oggetti in generale che giusta la sua asserzione non sono stati contemplati nè nell'originario progetto di costruzione, nè nei piani preventivi, e calcoli di spesa redatti posteriormente, saranno accolti nell'atto di laudo, aggiungendovi il parere che deve chiedersi all'ingegnere dirigente i lavori.

§ 17. Terminato il collaudo nel modo prescritto nei paragrafi precedenti, sarà sottoscritto il verbale in proposito assunto, da tutti quelli che intervennero alla visita; dopo di che la commissione di laudo esprime per conclusione il suo proprio motivato parere, se ed in quanto l'imprenditore dell'opera abbia adempiuto agli obblighi che si è assunto, od abbia eseguito e compiuto l'opera corrispondentemente, non che, se e con quali riserve possa aver luogo l'approvazione superiore dell'atto di laudo; finalmente in qual importo risulti la somma da liquidarsi all'imprenditore.

Quindi se l'opera collaudata è una costruzione dello Stato, oppure se lo Stato vi prese parte col contribuirvi o sussidiarla, viene rassegnato l'intiero atto di laudo con tutte le pezze d'appoggio, e con tutti gli allegati, con rapporto accompagnatorio all'I. R. Ministero delle pubbliche costruzioni.

§ 18. La stessa procedura ha luogo anche nei collaudi suppletorj o se l'opera fosse stata eseguita in amministrazione propria (in via economica); nel che la differenza è riposta in ciò che non vi concorre un'impresa, ed in suo luogo subentrano gl'ingegneri dirigenti l'opera e gl'individui tecnici amministrativi e contabili, incaricati dell'esecuzione.

§ 19. L'autorità superiore decide se, scorso il tempo della garanzia pattuita nel contratto, debba o no intraprendersi un collaudo suppletorio. In caso affermativo il laudo per gli oggetti che soggiaciono a garanzia, si opererà sotto le qui stabilite modalità. In questa occasione può eseguirsi contemporaneamente il laudo suppletorio dei lavori che l'imprenditore è stato incaricato di eseguire per complemento; ed in tal caso deve prendersi alla mano, oltre il contratto d'appalto ed i documenti che vi si riferiscono, anche

il ... atto di collaudo, onde poter confrontare i lavori effet-
tu... di garanzia colle risultanze
de...

art. 29 – Tutte le proprietà, senza alcuna eccezione sono inviolabili —
Tuttavia quando l'interesse pubblico legalmente accertato lo esiga, si può essere tenuti a cederle in tutto o in parte, mediante una giusta indennità conformemente alle leggi —

Copia confor

Eredità Barone Colli tu
nette franchi mille Duecento Duo
franchi Ottocento a mio puro risch
In quanto all'eredità Calderara
a petto che pure sieno complete, ed
Riguardo al deposito potrà servire il p

Sono

Promem

All'Onorevole Amministraz
Luoghi Pii uniti in Mi

Acquisterei pure le monete

Milano 28. Giugno 1862.

il primo atto di collaudo, onde poter confrontare i lavori effettuati dall'imprenditore nel periodo di garanzia colle risultanze dell'anteriore laudo.

Occupazione dei fondi privati con opere pubbliche.

1. L'I. R. Governo nell'esame di varj casi pratici, avendo osservato in che occasione delle costruzioni di nuove strade o delle loro riattazioni non sono abbastanza osservati nelle pratiche relative i veglianti regolamenti, massime per ciò che risguarda le occupazioni o i danni che vanno a recarsi ai fondi dei privati, ha col dispaccio 11 febbrajo 1828 N. 3579-503 ordinato che nell'occorrenza di dover occupare per opere stradali qualche spazio di fondo altrui non si potrà metter mano al lavoro, se prima non sarà comunicato alla parte il progetto di tale occupazione, che porti l'indicazione della quantità del fondo da apprendersi, e del calcolato reintegro.

Circolare govern. 11 febb. 1828, Num. 3579-503.

Nè si potrà poi passare all'effettiva occupazione del fondo medesimo, se non dopo che siano tolte le questioni rispetto alla espropriazione, e non siasi stabilito o convenzionalmente o con decisione il prezzo ed il modo di pagamento.

Lo stesso si dovrà osservare quando si trattasse di aprir cave nel fondo altrui per estrarne ghiaja o sabbia a comodo delle strade comunali.

2. Sopra un caso particolare essendo stato promosso il dubbio se fosse riservato alla Maestà del Supremo Imperante, o se invece fosse di competenza dell'Autorità Politico-Amministrativa il pronunciare il giudizio di pubblica utilità per la espropriazione forzata di fondi da occuparsi per opere pubbliche, l'Eccelsa I. R. Cancelleria Aulica riunita con dispaccio 7 febbrajo 1845, N. 4412-493, ha dichiarato quanto segue:

Circolare govern. 24 febb. 1845, Num. 6494-505.

« La competenza del giudizio di espropriazione forzata per ragione di pubblica utilità, è di attribuzione dell'Autorità Politico-Amministrativa, nè per far luogo alla relativa procedura, occorre in ogni caso speciale l'intervento della Sovrana Autorizzazione.

« Siffatta attribuzione trova il suo fondamento nella disposizione recata dal § 365 del vigente Codice civile generale, e d'altra

« parte in nessuna delle normali in materia di espropriazione forzata, è detto che il pronunciare sul relativo giudizio di merito « sia riservato alla Maestà del Supremo Imperante ».

Questa massima, siccome soggiunse il prefato Eccelso Aulico Dicastero, deve servire di norma incontrovertibile per risolvere ogni contrasto che per avventura potesse insorgere in simile materia.

Determin. Aulica 28 sett. 1844, N. 30117-289.

3. Sulla questione insorta intorno alla valutazione dei compensi dovuti ai proprietarj delle case da arretrarsi per l'aprimento di una strada nell'interno di una città, come pure circa all'obbligo dei proprietarj, di cedere tutta la casa alla Regia Amministrazione, qualora dessa lo trovasse più vantaggioso, che di compensare i medesimi soltanto per l'arretramento delle case, la Cancelleria Aulica riunita in base al parere della Procura Aulica Camerale, col dispaccio 28 settembre 1844, N. 30117-289, ha determinato che non possa obbligarsi il proprietario a cedere il proprio fondo, oltre il limite dell'assoluto bisogno per effettuare le viste pel pubblico interesse, dovendosi strettamente interpretare la relativa legge che restringe i diritti della proprietà privata. In quanto alla valutazione poi dei compensi da cui si voleva detrarre il vantaggio che potesse ridondare dal miglioramento della strada alle case da arretrarsi, non si può disconvenire che quantunque siffatto vantaggio diminuisca infatti il danno da compensarsi, e per conseguenza il prezzo della indennizzazione, siccome però dall'altro canto si manifesta l'impossibilità di determinare e di apprezzare precisamente tali vantaggi dipendenti da tante eventualità, il Dicastero Aulico ha riconosciuto pienamente giustificato il procedere finora praticato, secondo il quale non furono considerati i vantaggi che ai proprietarj avessero potuto ridondare dai lavori pubblici, siccome dall'altro canto non fu accordato compenso per qualunque scemamento nato alla proprietà privata da tali lavori pubblici.

4. Nelle stime dei compensi in causa di occupazioni dipendenti da opere di costruzione o di sistemazione d'argini lungo i fiumi o canali regj si è promosso il dubbio, se non fosse da escludersi ai proprietarj espropriati il valore di quel terreno sul quale deve tenersi la scarpa degli argini, e ciò in vista del vantaggio che

vengono i medesimi a risentire col taglio delle erbe nascenti sulla scarpa stessa ad essi conceduto.

L'Eccelsa I. R. Cancelleria Aulica riunita, con dispaccio 17 novembre 1845, N. 36729-3672, ha su questo proposito dichiarato che la quistione vuol essere sciolta dai dettami del diritto civile privato, e giusta la norma del § 365 del Codice civile generale, in forza del quale compete l'adequato compenso a colui che ceder deve la sua proprietà per pubblica ragione.

Circolare govern. 20 dic. 1845, N. 41962-4553.

Per ottenere tale adequato compenso il prefato Aulico Dicastero ha soggiunto che il proprietario ha il diritto di pretendere l'indennizzazione non solamente del frutto, ma ben anche della sostanza che ceder deve, e che la pubblica amministrazione non può evitare dal canto suo l'obbligo correspettivo di prestare l'adequato indennizzo, che involve il compenso tanto per la sostanza, quanto pel frutto.

Laonde in base a tali massime l'Eccelsa I. R. Cancelleria Aulica riunita si è degnata di approvare il metodo finora in proposito praticato dal Governo.

5. L'Eccelsa I. R. Cancelleria Aulica Riunita versando intorno a un progetto di sistemazione d'una strada postale nell'interno di un Comune, in cui era calcolata una somma per l'adattamento degli accessi alle case private, con suo Dispaccio ebbe a dichiarare quanto segue:

Circolare governat. 8 genn. 1847, N. 484-80.

« Che trattandosi di danno di mera conseguenza dell'esercizio
« legittimo di un competente diritto, non possa la detta spesa gra-
« vare il Comune oppure l'Erario. La necessità di quelle opere
« risulta nel caso concreto dalla modificazione avvenuta dei livelli
« nel piano attuale della strada. La pubblica Amministrazione ed
« il Municipio però non usano che del loro legittimo diritto nel
« dare alla strada quel piano che meglio conviene; e chi usa del
« suo diritto entro i giusti limiti non è risponsabile del danno
« che ad altri ne deriva. »

Si è promosso il dubbio se essendo corrosa da piene una strada alzaja, ed occorrendo di formarne una nuova, portandola più addentro verso le attigue campagne, i frontisti fossero obbligati a cedere gratuitamente il fondo occorrente. La cessata I. R.

Ordin. 18 apr. 1852, Num. 5343-2573, dell'I. R. Direzione Sup. delle PP. CC.

Direzione Superiore delle pubbliche Costruzioni in Verona, alla quale venne sottoposta la questione, con Ordinanza 18 aprile 1852 N. 5343-2573, ha trovato di dichiarare, che infatti sussista tale obbligo circa al terreno, ma non circa agli edificj che vi fossero sopra.

Intorno a ciò essa ha notato quanto segue:

Il Codice civile Austriaco non conosce la servitù della via alzaja. Anche i Regolamenti Italici del 1804 e 1806 sulle acque non ne fanno menzione.

Tutto si riduce adunque a consuetudini; ma trattandosi di servitù, vale il principio di legge civile che conviene restringerle e non allargarle. Se pertanto non sia dimostrato in *modo positivo*, che corrosa una sponda che serviva già di strada alzaja, il proprietario frontista è obbligato a cedere il tratto successivo senza alcun compenso, quand'anche vi siano su quello degli edificj, converrà decidere a favore del frontista.

La consuetudine della servitù della via alzaja si desume dalle leggi del censimento con le quali fu stabilito che non fossero da censirsi dati spazj lungo le sponde dei fiumi navigabili. Ma da quelle leggi non si raccoglie, se accadendo il bisogno di portare la via alzaja più addentro verso la campagna, il frontista sia obbligato a cedere, oltre al terreno, anche gli edificj che vi sono sopra senza alcun compenso.

Quanto alla pratica, perchè questa possa supplire alla legge, specialmente dove trattasi di imporre degli oneri, è necessario che sia costante e generale e che siasi ripetuta più volte acciocchè si possa ritenere che per essa siasi formata una giurisprudenza fissa. Ma questa generalità ed uniformità di pratica non sussiste; chè anzi si scorge esistere divergenza di opinioni sul punto controverso, e pochissimi essere stati i casi decisi in proposito.

Nel silenzio pertanto del vigente Codice civile, e dei regolamenti in materia d'acque, e nella insufficienza della pratica per l'allegato principio che le servitù sono da restringersi e non da allargarsi, è da adottarsi la massima, consentanea d'altronde alla equità, che in simili casi sia da compensarsi al frontista il valore degli edificj che sorgono sul terreno da occuparsi per l'arretramento della sponda ogni qualvolta siano posti al di là del raggio soggetto in origine alla servitù della via alzaja.

Si dice che è da compensarsi il valore degli edificj e non quello delle piante, perchè queste sono una parte integrante del suolo, e se questo deve essere ceduto dal proprietario senza compenso, lo stesso deve valere di quelle, ciocchè non può dirsi degli edificj, che sono una cosa affatto distinta dal suolo.

Appendice *alle Istruzioni 9 giugno 1826 del Governo Veneto per la stima dei danni che si recano ai privati con la esecuzione delle opere pubbliche.* (Veggansi le note alla parte I, vol. I, pag. 149. ediz. 2.ª)

Stima di un campo di Polesine, eguale a tornature 0,446,441, del terreno aratorio vitato, occupato dal rettilineo della nuova strada di Massa, da Ceneselli a Trecenti.

NB. Il detto aratorio si coltiva con un avvicendamento di 5 anni, cioè:

1.° anno. — A frumento e per secondo frutto a quarantino.
2.° anno. — Ancora a frumento, che si semina con trifoglio.
3.° anno. — A prato.
4.° anno. — A frumentone.
5.° anno. — A lupini che si soversciano in primavera, ed è anno del riposo.

Produzioni annue di un campo.

1.° *Anno.* — Si raccolgono quarte 54 di frumento, misura del Polesine, ossiano some metriche 4. 48, a L. 16. . . L.	71, 68
Di secondo frutto cinquantino quarte 50, ossiano some 4. 15, a L. 8. . . . . »	32, 20
Somma da riportarsi L.	103, 88

Somma riportata	L. 103, 88	
Paglia sovrabbondante che si vende.	» 8, 00	
Totale del 1.° anno	L. 111, 88	L. 111, 88
2.° *Anno.* — Di frumento, quarte 42, ossiano some 3, 48 . .	L. 55, 68	
Tagliate di trifoglio misto ad altre erbe, 12 centinaja locali a L. 1, 35	» 16, 20	
Paglia che si vende. . . .	» 6, 00	
Totale del 2.° anno	L. 77, 88	» 77, 88
3.° *Anno.* — Trifoglio in due falciature, 48 centinaja locali.	L. 64, 80	» 64, 80
4.° *Anno.* — Di frumentone 9 sacca locali, ossieno some nuove 8, 95, a L. 9, 14 . . .	» 81, 80	» 81, 80
5.° *Anno.* — Nessun prodotto d'utile diretto		
Totale prodotto brutto del quinq.°		L. 336, 36
Prodotto brutto annuo		L. 67, 27.

Deduzioni.

1.° *Anno.* — Arature ed erpicatura soversciando i lupini. .	L. 10, 00	
Non si concima		
Semina frumento quarte 9, ossieno some 0, 75 . . .	» 12, 00	
Mietitura, trasporto, trebbiatura, ecc., si valutano $^1/_6$ circa del prodotto lordo depurato dagli infortunj	» 11, 12	
Aratura ed erpicatura pel cinquantino.	» 10, 00	
Somme da riportarsi	L. 43, 12	L. 67, 27

Somme riportate L.	43, 12		L. 67, 27
Semina del cinquantino $^3/_4$ quarta Polesine, ossia 0, 28 di soma . . . . »	2, 24		
Zappatura, colmatura, raccolto, battitura, ec., $^1/_4$ del prodotto . . . . »	7, 16		
Per gli infortunj $^1/_9$ del prodotto brutto . . . . »	12, 43		
Totale spesa del 1.° anno L.	64, 95	64, 95	
2.° *Anno.* — Aratura ed erpicatura . . . . L.	10, 00		
Semina 7 quarte di frumento, ossieno 0, 58 della soma »	9, 28		
Semenzina di trifoglio . . »	2, 00		
Il concime si fa sul podere consumandosi la parte di paglia non venduta, melicaccie, stoppia, ec.: non si mette in conto che lo spargimento . . »	4, 00		
Mietitura, trasporto, ecc. . »	8, 25		
Falciatura del trifoglio, stagionatura, trasporto, ecc., $^2/_5$ circa del prodotto brutto depurato dagli infortunj. . . . »	5, 94		
Deduzione di $^1/_9$ per gli infortunj al frumento. . . . . . »	6, 18		
Deduzione di $^1/_{12}$ al trifoglio »	1, 35		
Totale spesa del 2.° anno L.	47, 00	47, 00	
3.° *Anno.* — Solo trasporto e spargimento del concime sul prato »	3, 00		
Spese di falciatura, stagionatura, ecc., $^2/_5$ del prodotto »	23, 76		
Somme da riportarsi L.	26, 76		L. 67, 27

Somme riportate	L. 26, 76		L. 67, 27
Per gli infortunj $^1/_{12}$ . . .	» 5, 40		
Totale spesa del 3.° anno	L. 32, 16	32, 16	
4.° *Anno.* — Aratura ed erpicatura	» 10, 00		
Non si concima			
Semina di quarte 3 $^1/_2$ pari a some 0, 29 di frumentone	» 2, 65		
Zappatura, colmatura, raccolto, ecc., $^1/_5$ del prodotto circa	» 14, 54		
Per infortunj $^1/_9$	» 9, 09		
Totale spesa del 4.° anno	L. 36, 28	36, 28	
5.° *Anno.* — Aratura ed erpicatura	L. 10, 00		
Non si concima			
Semente di lupini . . .	» 1, 80		
Totale spesa del 5.° anno	L. 11, 80	11, 80	
Totale spesa dei cinque anni.		L. 192, 19	
Spesa annuale di coltivazioni, e infortunj		L. 38, 44	
Spese consorziali per ogni campo		» 1, 50	
Le spese di custodia, curazione de' fossi proprj, ecc., non diminuiscono per la parte invasa.			
Totale spesa annua .		L. 39, 94	39, 94
Resta della rendita			L. 27, 33
Si dibatte $^1/_4$ per le imposte			» 6, 83
Rendita netta			L. 20, 50

Che al 5 $^1/_2$ per cento dà il valor capitale di un campo di Polesine			L.372, 74
E per un metro superficiale »		L.0,08349	

STIMA PARZIALE DEI TERRENI OCCUPATI.

La strada, compresi i fossi e le scarpe, è larga metri 15, 40 e scorre metri 260 sull'aratorio vitato di Antonio Gualtieri.			
Cioè ne occupa m. q.	4004, 00		
Si dibatte $^1/_{18}$, che si reputa occupato dalle viti e salici . . »	222, 44		
Resta da pagarsi di fondo aratorio m. q.	3781, 56	L.0,08349	L.315,75
Sullo stesso fondo Gualtieri la strada invade 30 poste di viti maritate a piante di salici. Queste 30 poste, esaminato lo stato loro, si reputa che in un anno medio dieno centinaja 4 $^1/_3$ d'uva, da cui mastelli 2 $^1/_3$ di Polesine di vino, pari a some 1, 57. Essendo vino inferiore, si stima L. 15 alla soma. . . . . L.	23,55		
Prodotto di legna dello scalvo d' alberi e potar le viti. »	4, 00		
Prodotto brutto L.	27, 55	27, 55	
Somme da riportarsi		L. 27, 55	L.315, 75

Somme Riportate . .		L. 27, 55	L. 315, 75
Deduzioni.			
Zappatura, rincalzo, concimazione, mondatura, cent. 15 per posta . . . . . L.	4, 50		
Potatura, legatura, taglio e raccolta di legna, a cent. 18 per posta . . . . . . »	5, 40		
Manutenzione delle viti o vuoti di frutto per la remissione delle novelle piante $^1/_8$ del prodotto brutto . . . . »	2, 94		
Le altre detrazioni per vendemmia, pigiatura, vasi vinarj, trasporti, si ritengono pareggiate dal secondo vino e vinaccie, che perciò non si son messe in conto *(A)*.			
Per infortunj $^1/_7$ del vino ed $^1/_{15}$ della legna . . . . . »	3, 63		
Totale deduzione L.	16, 47	16, 47	
Resta del prodotto		L. 11, 08	
Per le imposte $^1/_4$		» 2, 77	
Rendita netta di vino e legna . .		L. 8, 31	
Somma da riportarsi			L. 315, 75

(A) Il conguaglio che qui si è fatto non si dà per norma generale: può convenire in alcuni casi, ma in altri possono le spese di vendemmia, pigiatura, ecc., superare il prodotto del vino secondo, e delle vinaccie, e viceversa in altri.

Lo stesso dicasi di quelle spese e proporzioni che in tutto il corso di questa stima si sono assegnate fra alcune opere di coltivazione e il valore del prodotto brutto. In alcuni casi converrà crescerle, in altri scemarle secondo la natura del suolo, la maniera di coltivarlo, la facilità o difficoltà d'aver la mano d'opera, ecc.

Somma riportata			L.315,75
Che ridotta a capitale in ragione del 5 1/2 per cento dà . .		L. 151,09	
Dal capitale si dibatte il prodotto di 150 fascinelle, che possono ricavarsi dalle viti tagliate a L. 0,08	L. 12,00		
Legna di 38 salici a L. 0,50 l'uno, dedotta ogni spesa di taglio e trasporto. . .	» 19,00		
Da dibattersi	L. 31,00	» 31,00	
Resta il compenso per le viti e salici		L. 120,09	120,09
Totale compenso da darsi ad Antonio Gualtieri			L. 435,84

Strade regie attraverso degli abitati.

1. L'I. R. Governo col Decreto 12 maggio 1843, N. 13657-2343, ha dichiarato:

I. Che non ritiene applicabile in via di massima alle strade interne di Milano, considerate come postali, per l'effetto anche dell'espropriazione forzata, l'articolo 7 del Regolamento 20 maggio 1806. Decreto Govern. 12 mag. 1843, N. 13657-2343.

II. Che non sussiste un obbligo od impegno assunto in via di massima dal R. Erario di contribuire sempre per la sistemazione e manutenzione delle dette strade fino alla larghezza di metri 6.

III. Che rispetto all'espropriazione forzata che possa competere alla R. città di Milano nell'occasione di tale sistemazione per titolo di pubblica utilità si richiamano le vigenti norme generali di legge, non meno che l'art. 25 del Regolamento 31 maggio 1833, avvertendo che all'evenienza del caso si dovrà sempre giudicare in prima istanza dalla R. Delegazione provinciale, salvo riclamo al Governo.

Circolare della Dir. gen. delle PP. CC. 17 dic. 1847, N 9190.

2. Per la piena ed esatta osservanza delle vigenti norme in punto alle opere di costruzione e di manutenzione dei tronchi delle regie strade che percorrono negli interni degli abitati in continuazione, di esse strade esterne, l'I. R. Governo con Dispaccio 29 novembre 1847, N. 38994-3987, ha rammentata la necessità che alle annuali visite di collaudazione di ciascuno dei sunnominati tronchi interni debba intervenire per l'interesse che appartiene al comune la Deputazione amministrativa del comune stesso, assistita, ove lo creda, da un perito di sua confidenza.

L'I. R. Direzione generale delle pubbliche costruzioni pertanto colla circolare 17 dicembre 1847, N. 9190, ha ordinato ai singoli collaudatori di non ommettere la summentovata avvertenza superiormente ricordata nel praticare le relative ricognizioni, facendo constare nei corrispondenti processi verbali dell'avvenuto intervento di esse Deputazioni comunali.

Strade ed opere a carico dei Comuni.

Circolare Gover. 29 nov. 1845, N. 40644-6453.

1. Non rare volte si è verificato che le RR. Delegazioni provinciali senza previo intervento o proposta delle Comunali rappresentanze, diano incarico ai periti di rilevare progetti o stime d'opere pubbliche o di beni d'alienarsi. Da ciò deriva che facilmente le predette rappresentanze si oppongano ad ammettere quei progetti compilati da persone che non godono forse la loro confidenza, ovvero ricusino di soddisfare le spese di siffatti lavori, delle quali poi torna di mestieri ordinare il pagamento per non lasciare senza mercede l'opera prestata di chi ebbe commissione dalla pubblica autorità.

All'oggetto di togliere simili inconvenienti il Governo ha trovato:

I. Di raccomandare alle II. RR. Delegazioni che nella destinazione dei periti per compilare progetti di opere pubbliche, ovvero d'alienazione od altra utilizzazione di beni comunali, segua costantemente quanto prescrivono l'articolo 4.° e seguenti del Regolamento 31 maggio 1833, e le analoghe prescrizioni di massima.

II. Di disporre che d'ora innanzi nelle circostanze in cui per contestazioni insorte, e per qualsiasi altro motivo, le regie Dele-

gazioni medesime riconoscano l'assoluta necessità che la perizia sia rilevata non da persona indicata dalle rappresentanze comunali, ma bensì da ingegnere o perito da eleggersi d'ufficio; tale necessità della destinazione e la destinazione stessa siano dichiarate mediante nozione da comunicarsi nelle forme consuete, colla riserva del gravame, fatta solo eccezione pei rarissimi casi di assoluta urgenza nei quali fosse indispensabile un immediato provvedimento.

2. Allo scopo del miglior servizio delle strade comunali, l'I. R. Delegazione provinciale di Milano ha trovato di dover diramare le seguenti istruzioni:

Circolare dell' I. R. Del. Prov. di Mil. 31 lugl. 1846, N. 16441-1108.

Si raccomanda primieramente agli ingegneri collaudatori di occuparsi anche delle strade fuori di manutenzione per rilevarne apposita nota, nella quale deve essere indicata la denominazione e direzione delle strade, l'approssimativa loro lunghezza, da quanto tempo ne sia stata abbandonata la manutenzione, i titoli, e se questi siano, o meno attendibili, desumendo particolarmente il vero carattere della strada se comunale o privata, ed affetta a pubblica servitù, aggiungendo la motivata loro proposizione, se le suddette strade siano da conservarsi, e quindi da mettersi in regolare manutenzione, oppure da abbandonarsi, e quindi da vendersi.

Gli II. RR. Commissarj daranno le analoghe disposizioni all'ingegnere collaudatore del proprio distretto, ecciteranno le Deputazioni comunali a fornire al medesimo tutti quei dati e quelle notizie di cui potesse abbisognare, e sul risultato dei relativi rilievi promoveranno quelle pratiche che saranno del caso, rassegnando alla Delegazione provinciale la nota succennata, contrapponendo nella medesima, strada per strada, le disposizioni date per i provvedimenti che fosse per provocare dall'Autorità provinciale.

Colla Circolare 8 ottobre 1831, N. 30585-1833, la Delegazione provinciale dispose che dall'uno all'altro lato delle strade comunali agli estremi di ogni rettifilo fossero poste delle piccole colonnette o paracarri di granito che servissero di termini per fissare la larghezza normale della strada stessa e di capisaldi per precisarne le livellette. Si è però in seguito avvertito che le suddette colonnette non servono che a rendere manifesti quei vizj di andamento che giova anzi di occultare, e che d'altronde potevano essere

di inciampo. Si adottò quindi il sistema di provvedere con capisaldi di granito di figura paralellepipeda rettangola sul ciglio esterno dei colatori, o cunette che fiancheggiano la strada, dando ai medesimi la base di metri 0, 30, la larghezza di metri 0, 20, e l'altezza di metri 1, 00, compreso il fondamento da murarsi per l' altezza di mezzo metro, indicante sulla faccia prospiciente la strada le iniziali *S. C.*, indicanti strada comunale. Nei casi poi nei quali le strade sono costeggiate da cavi di proprietà privata, dove importa moltissimo di determinare non solo le linee ed i livelli delle strade, ma ben anche l' inclinazione della sottoposta scarpa, per regolar l'obbligo degli utenti delle acque dei cavi medesimi, a ripristinarle ove venissero corrose o franate, si adottò il partito di collocarvi le così dette unghie di granito, delle quali, siccome anche dei capisaldi suddetti, si sottopose il modello.

Queste disposizioni si sono comunicate agli ingegneri collaudatori, alle Deputazioni comunali, ed ai RR. Commissarj, affinchè ne curassero l'esecuzione allo scopo di garantire la conservazione della proprietà comunale lungo le strade in confronto ai privati proprietarj, ed agli appaltatori, determinandone stabilmente le ragioni.

Gli ingegneri collaudatori devono all'atto delle loro visite riconoscere la buona e regolare conservazione dei suddetti capisaldi là dove sono già stabiliti, e rilevare le strade che ne sono mancanti per promoverne le pratiche necessarie perchè ne siano munite, approfittando singolarmente della rinnovazione dei contratti di manutenzione.

A questo intento si sottopongono qui le norme per determinare la forma, le dimensioni ed il collocamento delle unghie e dei termini di granito lungo le strade comunali della provincia di Milano.

1.° *Modelli.*

I modelli da seguirsi nella formazione dei termini da collocarsi lateralmente alle strade per determinarne il confine, risultano dalle figure 1.ª e 2.ª dell'annessa tavola. La figura 1.ª dinota il termine od unghia da adottarsi, allorchè la strada è in argine, e la figura 2.ª mostra la forma del termine da impiegarsi qualora la

strada si trovi a livello dei fondi laterali, ovvero in un piano più depresso.

2.° *Materie e lavorature.*

Le unghie ed i termini saranno di granito bianco, della forma e delle dimensioni precisate dal modello suesposto; le facce a vista saranno lavorate a punta fina, e gli spigoli esteriori tirati a filo esatto; nel rimanente si lasceranno in rustico.

3.° *Collocamento.*

Unghie. Le unghie essendo destinate a servire da caposaldo della larghezza, del piano delle banchine, dell'andamento dei cigli e della inclinazione delle scarpe della strada, vanno perciò collocate in modo che la faccia superiore coincida esattamente colla livelletta della banchina; che lo spigolo di questa faccia con quella inclinata sia in continuazione precisa colla linea costituente il ciglio della strada; e dallo spigolo di un caposaldo al suo contrapposto si misuri la larghezza normale effettiva della strada stessa: quindi saranno collocate dove specialmente succedono cambiamenti nelle livellette longitudinali, o nella larghezza, salvo l'impiegarle anche negli angoli di risvolta, o nell'intermezzo di alcun rettifilo, allorchè questo si prolunghi tanto da riescire difficile che da un estremo si possa riconoscere esattamente l'altro.

Termini. I termini dovendo contrassegnare i limiti della proprietà stradale, e potendo insieme indicare anche le livellette delle strade, vanno posti di preferenza agli estremi di ogni rettifilo colle facce perfettamente verticali, e situati in modo che la linea nera scolpita nel mezzo de'suoi fianchi indichi la vera linea di divisione fra la privata e la pubblica proprietà.

4.° *Riferimento.*

Per conservare e guarentire l'esistenza delle unghie e dei termini nelle rispettive ubicazioni, sarà registrata ciascuna coppia

di essi nei verbali di consegna, riferendoli con misura sul terreno a punti stabili ed invariabili come sono gli abitati e gli edifizj principali esistenti sulla strada; e rispetto alle unghie sarà pure indicato nell'atto di consegna la misura a cui si estende la proprietà comunale al di là dello spigolo esterno di esse, senza però farsi carico di quelle emergenze che dipendessero da momentanee corrosioni prodotte dalle acque costeggianti, o da qualunque altra causa imputabile ai terzi.

Gli ingegneri collaudatori devono inoltre nel rilevare le opere a carico dei privati avere special cura perchè gli utenti delle roggie (*gore*) fiancheggianti le strade non abbandonino i ripari che in forza di legge spettano ai medesimi appunto in tale loro qualità con evidente danno dei cigli delle strade che franano per questa mancanza. Le Deputazioni comunali poi, ed i Commissarj distrettuali devono in ciò tenere mano forte, affinchè non abbiano per indolenza o renitenza dei privati a rendersi inutili le note e le disposizioni che si rinnovano ad ogni epoca di collaudazione, procedendo alle necessarie intimazioni e diffidazioni per l'esecuzione *ex officio,* invocando, ove occorra, l'autorizzazione e l'intervento dell'Autorità provinciale.

Devono finalmente gli ingegneri collaudatori farsi carico di rilevare se vengano in qualche località trascurate le disposizioni dalla Delegazione provinciale emanate colle Circolari 28 luglio 1831, N. 19194-1110, e 7 luglio 1832, N. 19712-936, relative ai rami ed ai tronchi delle piante protendenti sulle strade dei fondi laterali, affine di promovere in caso di mancanza le disposizioni per l'esecuzione *ex officio.* Queste raccomandazioni agli ingegneri collaudatori non sollevano però le Deputazioni comunali ed i Commissarj distrettuali dall'impartire durante l'anno, ed in precedenza alle visite degli ingegneri collaudatori quei provvedimenti che sono di loro attribuzione, e per l'esecuzione dei quali si è raccomandata loro la maggiore vigilanza e fermezza.

Del resto queste e le precedenti disposizioni ad altro non tendono che ad assicurare il migliore servizio delle strade comunali per le più facili e comode comunicazioni, a rendere proficue ai comunisti le spese dell'adattamento e della manutenzione di esse,

le quali andrebbero altrimenti perdute, a togliere l'indolenza e gli abusi così degli appaltatori, come dei frontisti delle strade. Di questo scopo sapranno quindi penetrarsi gli ingegneri collaudatori, le Deputazioni comunali, ed i Commissarj distrettuali per avvisare a quelle ulteriori misure e provvidenze che saranno per riconoscere convenienti, e la Delegazione provinciale si ripromette dalla loro attività, dalla loro fermezza e dal loro zelo che il servizio delle strade sarà condotto a quel grado di esattezza che dopo tanti sacrificj dei Comuni si ha il diritto di pretendere.

3. Allo scopo di prevenire alcune irregolarità che anche negli anni decorsi si dovettero osservare riguardo alle visite pel collaudo pell'ordinaria manutenzione delle strade ed opere comunali, ed alla redazione dei rispettivi processi verbali, la regia Delegazione provinciale di Milano colla circolare 26 luglio 1847, N. 18317-1290, richiamata la piena osservanza delle norme in corso, ha trovato di avvertire quanto segue.

I. I processi verbali di visita e di misurazione della ghiaja, non che l'atto di finale collaudo, dovranno essere redatti sopra modula a stampa esattamente conforme a quella allegata sotto i numeri VIII, IX e XIV del Regolamento 31 maggio 1833.

II. Nel verbale di visita dovrà essere indicato per dettaglio l'adempimento degli obblighi dell'appaltatore in corrispondenza alle singole prescrizioni nel proprio contratto come pure, se, e qual numero di stradajuoli sia obbligato di tenere, ed il numero di quelli tenuti effettivamente.

Circolare dell' I. R. Del. Prov. di Mil. 26 lugl. 1847, N. 18317-1290.

III. Si richiama all'esatta osservanza il § 42 del Regolamento 31 maggio 1833 di precisare appiedi del verbale di visita, se e quali opere emergano a carico privato.

IV. Siccome si deve ritenere compresa nella manutenzione delle strade anche quella degli indicatori in vivo, e delle inscrizioni sulle pareti e sugli indicatori medesimi, così nei processi verbali di visita, gli ingegneri collaudatori dovranno esplicitamente indicare quale sia lo stato degli indicatori, se e dove ne occorrano di nuovi, e per quali debbansi annerire i caratteri, o rettificare le indicazioni. Simili dettagli dovranno pure essere forniti anche per le unghie e pe' capisaldi di granito, giusta le

istruzioni contenute nella Circolare a stampa 31 luglio 1846, N. 16445-1108.

V. In relazione a detta circolare, gli ingegneri saranno pure tenuti a rilevare una nota delle strade comunali fuori di manutenzione nel rispettivo Distretto, da rassegnarsi con speciale rapporto.

VI. Ritenuto il principio sanzionato dal § 5 dei capitoli parziali annessi al Regolamento ripetuto, che non possa accordarsi all'appaltatore qualsiasi compenso per la ghiaja che risultasse allestita oltre la quantità prescritta, si avverte che non potrà del pari mettersi a carico di futura prestazione, meno poi in compenso di opere estranee al contratto, quella ghiaja che senza danno della strada non vi fosse preparata, ma invece se ne dovrà dedurre dal canone il valore.

VII. Qualora l'ingegnere non trovi che lo stato della strada ed opera in manutenzione non corrisponda lodevolmente alle prescrizioni del contratto, dovrà sospendere il collaudo, indicando esplicitamente quali sieno i lavori da eseguirsi, il tempo e la spesa approssimativa per la loro esecuzione; indi rassegnerà indilatamente all'I. R. Commissario gli atti per le occorrenti intimazioni a norma del § 46 del ripetuto Regolamento.

VIII. Scaduta l'epoca fissata dal perito di emendare i difetti, od anche prima, dietro domanda dell'appaltatore, e non risultando tuttora collaudabile l'opera, si dovranno rassegnare gli atti alla R. Delegazione, provocando l'abilitazione per l'esecuzione *ex officio*, sotto le norme del Decreto 1.° maggio 1807, giacchè in niun caso potrà essere ammessa una terza visita.

IX. Anche nel caso in cui ad emendare i difetti rilevati in prima visita, occorresse un limite di tempo oltre il mese di novembre, l'I. R. Commissario, fatte le debite intimazioni e diffidazioni all'appaltatore, rassegnerà gli atti alla R. Delegazione per le occorrenti disposizioni.

X. Ritenuto il principio suesposto che tutte le visite di ordinaria manutenzione debbano essere compiute per la fine di novembre, vedranno gl'II. RR. Commissarj e gl'ingegneri collaudatori, quanto importi che i giorni per le prime visite sieno fissati possibilmente entro il mese di ottobre, onde far luogo nel suc-

cessivo novembre alle seconde visite che per avventura potessero occorrere. Per altro, fissati ed intimati che siano regolarmente i giorni della visita nei singoli Comuni del Distretto, non potranno i medesimi essere variati che per importanti motivi, e dietro speciale consenso dell'I. R. Commissario distrettuale.

XI. Qualora si faccia luogo ad una seconda visita, l'ingegnere collaudatore dovrà in essa liquidare contestualmente coll'appaltatore o suo rappresentante l'importo del *dietim* incorso per trascurata manutenzione, calcolandolo dal giorno della prima visita a quello in cui viene emesso il collaudo sull'intiero canone di manutenzione, ommesso però dal calcolo l'importo delle opere principali che per avventura si fosse rateato sul canone di manutenzione.

XII. Gli ingegneri collaudatori perderanno le loro competenze quando lasceranno trascorrere il termine fissato al § 45 del medesimo Regolamento 31 maggio 1833, a rassegnare i singoli processi verbali, contratto per contratto, a ciascuno dei quali dovrà essere unita la relativa specifica. Verrà pure sospeso il pagamento delle competenze medesime ogniqualvolta gli atti risultino irregolari o mancanti di taluna delle indicazioni di cui sopra ai numeri III, IV e V.

La regia Delegazione poi ha raccomandato ai regj Commissarj di sorvegliare attentamente per la desiderata regolarità degli atti in discorso, e ricorda il termine che anche a loro riguardo è fissato dal suddetto § 45, a rassegnare gli atti medesimi alla R. Delegazione per l'approvazione.

In pari tempo non vorranno gli stessi Commissarj dimenticare il dovere che loro incombe di rassegnare con separati rapporti, contratto per contratto, i diversi atti di visita e di collaudo praticati nel rispettivo Distretto, corredandoli degli atti di visita e collaudo dell'anno antecedente, non che della perizia e capitolato che servirono di base al contratto.

Vennero finalmente incaricati i Commissarj medesimi di dare tosto partecipazione della presente agli ingegneri collaudatori, avvertendoli che la regolarità maggiore o minore dei proprj atti sarà tenuta a calcolo nelle susseguenti nomine, e che tornerà specialmente gradita alla R. Delegazione l'opera di quelli tra i me-

desimi che si adoperassero a rilevare una corografia delle attuali strade cadenti nel Distretto loro assegnato, non escluse quelle fuori di manutenzione. Chi credesse di presentare questo lavoro, non d'obbligo, farebbe pure cosa grata per l'uniformità ad attenersi alle scale nel rapporto di $^1/_{8000}$, prevalendosi delle mappe ridotte, esistenti presso tutti i Commissarj distrettuali, e collocando gli abitati e le cascine nella loro giusta situazione.

Rapporti che attualmente esistono tra le Autorità delle pubbliche Costruzioni e l'I. R. Luogotenenza della Lombardia.

Colla Notificazione 11 ottobre 1853, N. 7773, l'I. R. Luogotenenza di Lombardia ha recato a pubblica notizia che l'Eccelso Ministero di Commercio e pubbliche costruzioni con decreto 24 settembre 1853, N. 1930 ha ordinato che col 31 ottobre, detto anno, dovesse cessare l'attività dell'I. R. Direzione Superiore delle pubbliche costruzioni in Verona nei rami delle strade, delle acque e delle fabbriche, subentrando pei rami stessi in questo dominio col primo successivo novembre l'I. R. Direzione Lombarda delle pubbliche costruzioni sotto la dipendenza dell'I. R. Luogotenente.

In conseguenza di ciò, vennero attivate dalla indicata epoca le disposizioni Ministeriali 9 febbrajo 1853, colle quali venne stabilita la sfera d' attribuzione delle autorità tecniche in confronto delle autorità politiche amministrative. (*Bollettino Prov.* 1853, *Puntata* 3.ª *Parte* 1.ª) Queste disposizioni si riducono alle seguenti:

1. Il Luogotenente della Lombardia è la Suprema Autorità amministrativa pel ramo delle pubbliche costruzioni, quando però queste non siano di competenza dell'I.R. Prefettura delle finanze. Laonde le autorità tecniche dipendono immediatamente dal Luogotenente, al quale incombe di dirigere l' amministrazione dei lavori pubblici e gli impiegati, sorvegliando che questi adempiano ai loro doveri. — Da ciò deriva che entro la sfera delle proprie attribuzioni, dà istruzioni od incarichi alle autorità tecniche, in forma di ordinanze od attergati, e riceve da essi rapporti e notifiche.

2. Le II. RR. Delegazioni Provinciali sono tenute a sorvegliare perchè il servigio delle costruzioni dell'Impero, che ha luogo nelle rispettive Provincie, si effettui lodevolmente, rendendo consapevole il Luogotenente di quanto si operasse in contrario al buon andamento dei lavori. — Le Direzioni provinciali delle pubbliche costruzioni, le quali hanno assunto di bel nuovo il titolo di *II. RR. Ufficj provinciali delle pubbliche costruzioni*, sono tenute a cooperare ed a prestarsi a tutti quei lavori tecnici che loro fossero demandati dalla stessa Delegazione Provinciale.

3. Gli Ufficj provinciali delle pubbliche costruzioni dipendono nella parte tecnica dalla I. R. Direzione Lombarda delle pubbliche costruzioni, e gli ingegneri di riparto dal capo d' ufficio a cui appartengono.

4. Presso l'I. R. Direzione Lombarda esiste una sezione tecnica di contabilità, la quale sebbene non si trovi dipendente dalla prima, pure è tenuta ad adempiere tutti gli incarichi che le vengono demandati, e a disimpegnare tutti gli incombenti a norma delle istruzioni che appartengono alle sezioni di contabilità. — Il direttore della sezione tecnico-contabile dipende immediatamente dal Luogotenente.

5. Spetta al Luogotenente di esaminare se i progetti dei nuovi lavori raggiungono lo scopo prefisso e se può limitarsi il dispendio, senza però entrare nella parte tecnica.

6. La Direzione e gli Ufficj di pubbliche costruzioni sono tenuti a cooperare ed a rassegnare pareri intorno alle opere che si eseguiscono a carico dei comuni o corpi tutelati, prestandosi ad esaminare progetti, o compilarli, dirigerne o sorvegliarne l'eseguimento, fare collaudi, ecc., e ciò dietro analogo incarico delle autorità amministrative. Anche le autorità giudiziarie e quelle di finanza possono richiedere la cooperazione degli ingegneri di pubbliche costruzioni nei lavori tecnici che loro appartengono.

7. Qualora si tratti di opere di ordinaria conservazione la cui spesa non ecceda le L. 1500, e siano assegnati i fondi nel preventivo, la Direzione Lombarda ha diritto di approvare l' esecuzione dei lavori in base ai progetti debitamente compilati, tenendo le occorrenti aste. — Non è però lecito di suddividere i lavori in

più parti onde conseguire che l'importo di ciascuna di esse non superi le L. 1500, sottraendosi con ciò all'approvazione dell' autorità superiore. — Il Luogotenente poi è abilitato ad approvare tanto le nuove opere quanto quelle di ordinaria manutenzione comprese nel preventivo, qualora l'importo non superi le L. 9000. — La collaudazione dei lavori la cui spesa non sorpassa le L. 1500 viene ordinata dall'I. R. Luogotenente.

8. Oltre alle opere edili, stradali ed idrauliche, le autorità tecniche sono tenute a prestarsi, dietro richiesta delle altre autorità, ad esporre il loro giudizio e parere, sia in riguardo ai contratti d'affitti dei locali d'ufficio, sia relativamente alla provvista dei mobili, cooperando le autorità politiche nei casi di infortunj, come sarebbero innondazioni, scoscendimenti di montagne, frane, rovine di edificj, ecc. Ed ogniqualvolta lo si trovi necessario, prendono parte agli atti d'ufficio concernenti le fabbriche private, destinate alle ordinarie abitazioni ed agli stabilimenti industriali od opere idrauliche.

9. È di competenza della Direzione Lombarda delle pubbliche costruzioni l'assumere i diurnisti, i praticanti gratuiti di cancelleria, gl' inservienti d'ufficio, gli spazzini ed il personale subalterno, come sono gli assistenti alle strade ed alle fabbriche, ed i custodi dei fiumi, ritenuto però che tali posti siano compresi nello stato sistematico del personale. La nomina di tutti gli altri impiegati tecnici appartenenti al ramo delle pubbliche costruzioni, compresi i praticanti e gli allievi, è di spettanza del Ministero, da cui la nomina viene fatta dietro le proposte della Direzione Lombarda, da rassegnarsi col mezzo dell' I. R. Luogotenente. — Anche la nomina degli impiegati tecnici di contabilità di tutte le categorie è riservata al Ministero sulle proposizioni del capo della sezione tecnico-contabile, da innoltrarsi col mezzo del Luogotenente. — In conseguenza di che lo stesso Ministero all' evenienza di vacanze dei posti, la nomina dei quali è al medesimo riservata, deve essere immediatamente edotto dal Luogotenente per gli analoghi provvedimenti.

10. Il capo della Direzione Lombarda delle pubbliche costruzioni, come pure gli impiegati tecnici di contabilità, prestano giuramento dinanzi al Luogotenente. Gli ingegneri in capo all'I. R. De-

legato Provinciale; e tutti gli altri impiegati presso il capo dell'ufficio a cui sono applicati.

11. Per titoli di servizio è in facoltà della Direzione Lombarda delle pubbliche costruzioni di traslocare, ove occorra, gli individui che vengono da essa nominati. — Tutti gli altri impiegati, esclusi i capi d'ufficio, possono traslocarsi dall'I. R. Luogotenente, dietro proposta od il parere della Direzione Lombarda. Spetta pure allo stesso Luogotenente di accordare permute di posti fra gli impiegati delle pubbliche costruzioni, quando però il loro stipendio non sia maggiore di 700 fiorini, e ne accetta anche la rinunzia incondizionata del servizio. — Il Luogotenente dispone del pari per la quiescenza e pensione di quegli impiegati che non hanno un soldo maggiore di 700 fiorini, ed ha la facoltà di accordare pensioni, provvigioni, gratificazioni e sussidj d'educazione normali sotto l'osservanza delle vigenti prescrizioni, dietro le opportune intelligenze coll'autorità di finanza. — In quanto poi agli impiegati subalterni, come gli assistenti stradali, ai quali non competono pensioni, il Luogotenente rassegna la proposta della Direzione Lombarda al Ministero del commercio per quelle determinazioni di grazia che trovasse di emettere.

12. Tanto la Direzione Lombarda quanto la sezione tecnico-contabile devono ogni trimestre presentare al Ministero, col mezzo dell'I. R. Luogotenente, un prospetto dimostrante le variazioni avvenute nel personale. — In quanto poi al personale subalterno, basta che sia indicato il numero per ogni categoria ed i posti che fossero vacanti.

13. I permessi d'assenza agli impiegati sono rilasciati: Dalla Direzione Lombarda delle pubbliche costruzioni e dal capo della sezione tecnica di contabilità al personale rispettivo, ma per un tempo non maggiore di otto giorni. — Dall'I. R. Delegato Provinciale per non più di quattordici giorni ai primi due impiegati dell'ufficio tecnico, e non maggiore d'un mese per gli altri individui, dandone sempre notizia alla Direzione Lombarda. — Dall'I. R. Luogotenente per non più di sei settimane ai primi due impiegati della Direzione Lombarda ed al capo della sezione tecnico-contabile, dandone notizia al Ministero, e non maggiore di due

mesi agli altri impiegati. — I permessi di assenza vanno accordati in modo che non venga a soffrire il servizio, e quindi non permettono di allontanarsi più individui contemporaneamente.

14. Competono all' I. R. Luogotenente: Le gratificazioni ed i sussidj sino all' importo di 100 fiorini agli impiegati, ed a 50 fiorini per gli altri individui addetti alle pubbliche costruzioni, sempre però nei limiti del preventivo approvato, e ritenuto che ad ogni individuo in un anno non sia concessa una maggior somma nemmeno con replicati assegni. — Le anticipazioni di stipendj e di mercedi quando l' individuo che ne fruisce non sia assistito di un soldo maggiore di 700 fiorini. — Le competenze di sostituzione e di traslocamento e le competenze di viaggi, esposte secondo le vigenti norme, liquidate che siano dalla Contabilità di Stato, come pure le anticipazioni per indennità di viaggi, ecc., verso resa di conto, ben inteso che l' importo complessivo sia coperto dal preventivo.

15. Compete pure al Luogotenente d'incoare, nelle dovute forme, investigazioni contro impiegati od agenti di servizio, quando ve ne sia fondato motivo; — di ammonire e di rimproverare gli impiegati dopo d' avere stabiliti i fatti e chiamati gli imputati a giustificarsi. — Se poi trattasi di impiegati il cui stipendio non ecceda i 700 fiorini all'anno, può: 1.° procedere al loro trasferimento come pena, a tutte spese di chi vi è assoggettato; 2.° degradare ad un posto di servizio congiunto con un soldo minore anche nel caso che non ve ne fossero vacanti; 3.° destituire dal pubblico servizio.

La destituzione del personale subalterno poi, cioè assistenti stradali, ecc., è di competenza dell' I. R. Direzione Lombarda.

16. Il Luogotenente è abilitato a sospendere tutti gli impiegati il cui stipendio non oltrepassa i 700 fiorini. In riguardo poi agli impiegati di rango maggiore, potrà farne la proposta al Ministero, applicando anche per questi le stesse misure quando vi sia pericolo di mora. — In ogni caso si deve far rapporto al Ministero. — Quando si voglia accordare agli impiegati sospesi l'assegno di alimentazione, ciò si deve fare nel medesimo tempo che viene inflitta la sospensione.

17. Al Luogotenente oltrechè spetta la direzione degli atti amministrativi d'ufficio, incombe pure: *a)* di accordare il condono per la deficienza che si verificasse fino all' importo di 50 fiorini, quando ciò non provenga da infedeltà, e per mancanze nei calcoli inesigibili fino all' importo di 1000 fiorini, ben inteso però che l' autorità di controllo dichiari meritevole di riguardo lo schiarimento fornito da colui che esibì il rendiconto; *b)* di depennare gli arretrati inesigibili sino all' importo di fiorini 1000, quando non sia per colpa di un impiegato. In tutti questi casi però il condono deve accordarsi col consenso dell' autorità di finanza; *c)* di approvare l' affitto dei locali d' ufficio per autorità tecniche, quando però il contratto non sia maggiore di tre anni, e la pigione non superi le L. 1800; *d)* di approvare i contratti per la somministrazione dei combustibili, lumi ed oggetti di cancelleria, qualora però non si ecceda la somma assegnata nel preventivo.

18. Il Luogotenente cura che i preventivi annui, i prospetti periodici delle somme occorrenti nelle opere pubbliche ed i rendiconti relativi siano debitamente compilati ed approvati dalle autorità a ciò chiamate, innoltrandoli a tempo debito al Ministero col suo parere.

19. La Direzione Lombarda e gli ufficj delle pubbliche costruzioni non possono ordinare alle casse alcun pagamento; ma questo viene fatto dal Luogotenente, dietro proposta della stessa Direzione, avendo presenti le determinazioni relative.

20. Tutte le ordinazioni, istruzioni, attribuzioni, competenze, norme, ecc., attualmente in vigore nella Lombardia, sussistono anche per l' avvenire in quanto non siano derogate colle premesse determinazioni.

21. Appartengono al Ministero tutti gli affari che non sono demandati nè alla Direzione Lombarda, nè al Luogotenente. — Lo stesso Ministero decide in terza istanza tutti gli affari relativi alle costruzioni, chiamando a sè anche quegli altri, quando lo creda, che sarebbero di competenza delle autorità inferiori.

STRADE FERRATE.

Regolamento per l'esercizio delle strade ferrate

Emanato coll'ordinanza Imperiale 16 novembre 1851.

I. *Doveri delle Imprese di strade ferrate e dei loro impiegati*

A. PRESCRIZIONI GENERALI PER L'ESERCIZIO DELLE STRADE FERRATE

§ 1.

a) *Permesso di aprire la strada.*

Quando la costruzione di una nuova strada ferrata, o di un tronco di essa, è portata a termine a norma del progetto approvato dall'autorità, e vuolsi aprire all'uso del pubblico la strada od il tronco, deve ottenersi lo speciale permesso del Ministero del commercio, dell'industria e delle pubbliche costruzioni, e ciò tanto nel caso che si tratti di una strada ferrata dello Stato, o di una strada ferrata privata, per la costruzione della quale venne impartita a suo tempo la concessione, sia che tale strada venga esercitata immediatamente dall'amministrazione dello Stato, o col mezzo di persone private.

§ 2.

b) *Condizioni necessarie.*

Per ottenere un tale permesso devesi provare, per le strade ferrate dello Stato col mezzo dell'autorità all'uopo destinata, e per le strade private col mezzo dell'Impresa d'esercizio, che, avuto

riguardo al modo di costruzione della strada, ed alla qualità e quantità dei mezzi d'esercizio che vi si trovano, possa ripromettersi con ogni fondamento un regolare, esatto e sicuro esercizio. Devesi ciò pure constatare col mezzo di una speciale commissione spedita a tale scopo, a cui deve assistere anche un delegato della Luogotenenza nel cui territorio si trova la strada o il tronco di strada ferrata.

In ispecie deve provarsi al suddetto scopo:

a) che la strada e gli edifizj che vi appartengono siano costruiti a norma delle relative leggi e prescrizioni di sicurezza e sanità;

b) che la strada sia provveduta dei mezzi *d'esercizio necessarj per le corse* nella qualità e quantità conveniente;

c) che siansi prese le necessarie cautele per evitare infortunj;

d) che vi si trovino in sufficiente quantità ed in conveniente qualità tutti quei mezzi che in caso d'infortunj possano servire al soccorso ed al salvamento dei malcapitati, ed a stornare pericoli maggiori;

e) che la strada ferrata sia provveduta del personale convenientemente qualificato (impiegati ed inservienti) necessario per il regolare esercizio, e che questi abbiano già ricevute le necessarie prescrizioni di servizio ed istruzioni.

§ 3.

c) *Manutenzione della strada e dei mezzi d'esercizio; nomina degli impiegati ed inservienti.*

Ogni strada o tronco di strada ferrata, pel cui esercizio venne accordato il permesso, deve essere sempre mantenuta in istato *buono od atto a servire alle corse;* — in modo da poter esser percorso senza pericolo colla massima celerità menzionata al § 6; devonsi quindi rimuovere al più presto possibile le mancanze ed i guasti che vi si verificassero, come pure gli ostacoli che fossero d'impedimento ad un regolare esercizio.

Anche gli edifizj appartenenti alla strada, i locali di magazzi-

naggio, gli arnesi, le costruzioni corrispondenti al bisogno, i mezzi di trasporto (nel numero necessario per compiere le corse stabilite) e finalmente tutti gli altri requisiti menzionati nel § 2 devono sempre mantenersi in istato buono, servibile e tale da guarentire pienamente la sicurezza dell'esercizio.

Finalmente vi si deve trovar sempre il personale d'esercizio nel debito numero, fornito delle qualità necessarie, edotto delle prescrizioni ed istruzioni di servizio, e il medesimo deve aver sempre a propria disposizione tutti i mezzi d'esercizio in modo da poter disimpegnare la gestione degli affari, ed adempiere ai suoi doveri col necessario ordine, regolarità e sicurezza.

§ 4.

d) *Regolamento delle corse, tariffe e condizioni per l'accettazione.*

Le Imprese di strade ferrate hanno l'obbligo di pubblicare:

1. il *regolamento delle corse* in cui devono stabilirsi colla possibile precisione le ore di partenza ed il tempo consueto dell'arrivo alle singole stazioni;

2. la *tariffa dei prezzi delle corse* per persone e cose;

3. finalmente le *prescrizioni per l'accettazione* delle persone, e quelle relative ai ricapiti di viaggio, di cui devono essere munite, al contegno dei viaggiatori prima, durante e dopo la corsa, come pure le prescrizioni risguardanti l'ammissione ed accettazione delle cose atte al trasporto, ed i documenti da cui devono essere accompagnate, la responsabilitá per le medesime, e finalmente il rilascio e la consegna delle cose trasportate. Nelle prescrizioni pel trasporto di persone e cose devesi pure stabilire il tempo per la consegna delle merci accettate pel trasporto.

Il regolamento per le corse, le tariffe per le persone e per le merci, e le prescrizioni pel trasporto di persone e cose dovranno oltre a ciò essere pubblicamente affissi in tutte le stazioni tanto principali che d'accettazione.

§ 5.

Il regolamento per le corse, le tariffe per le persone e per le merci, come pure le prescrizioni pel trasporto di persone e cose dovranno essere accuratamente osservati per tutto il tempo pel quale vennero pubblicati; in ispecie bisognerà attenersi con precisione alle ore di partenza, ed al tempo delle corse che vennero prestabilite, qualora non nascano ostacoli impreveduti ed inevitabili; finalmente dovrassi osservare puntualmente il tempo della consegna stabilito pel trasporto delle merci, qualora non siano occorsi impedimenti impreveduti ed inevitabili. Gli oggetti ricevuti sono da trasportarsi realmente nell'ordine in cui vennero consegnati, senza dar la preferenza ad alcuno.

§ 6.

Quanto al tempo da impiegarsi nel trasporto, non è permessa pei treni che servono al trasporto delle persone, una celerità di corsa maggiore di quella con cui possa percorrersi in un'ora il tratto di 7 leghe tedesche (corrispondenti a chilometri 53,10, essendosi calcolata la lega a 4000 Klafter di Vienna), e di 5 di queste leghe pei treni che servono solo al trasporto di merci.

Questa misura massima di celerità deve però diminuirsi, quando ciò sia reso necessario dalle circostanze della strada ferrata) o di un tronco di essa, e in ispecial modo quando degli accidenti verificatisi in singole corse ne comandino una diminuzione (§ 33).

I casi in cui deve diminuirsi la celerità si indicheranno con precisione al personale d'esercizio nelle prescrizioni di servizio.

Del resto l'amministrazione dello Stato si riserva d'introdurre dei cambiamenti in questa prescrizione per la *massima celerità delle corse* (sia in generale o per una speciale strada ferrata, qualora un tale cambiamento apparisse opportuno e desiderabile, avuto riguardo ai risultati dell'esperienza, ai progressi fatti nella costruzione superiore della strada e nelle macchine, ed alla qualità di certe locomotive.

§ 7.

I cambiamenti nel regolamento delle corse e delle tariffe, e nelle prescrizioni pel trasporto di persone e cose, dovranno essere portati a pubblica notizia 14 giorni prima d'entrare in attività.

Anche la *sospensione dell'accettazione*, che per improvvisi avvenimenti si rendesse temporariamente necessaria, in tutto od in parte, dovrà essere portata a pubblica notizia.

§ 8.

Le Imprese di strade ferrate sono obbligate a trasportare al tempo debito *tutte* quelle persone che adempiono alle condizioni d'accettazione e tutte le cose consegnate all'Impresa sotto le prescritte condizioni, in quanto però ciò sia possibile secondo i mezzi d'esercizio che vi si trovano, e non si verifichino turbamenti affatto impreveduti ed inevitabili.

§ 9.

Possono essere escluse dall'accettazione, e rispettivamente anche dalla ulteriore corsa, soltanto quelle persone che si trovano in istato d'ubbriachezza, che coll' offendere la decenza danno scandalo agli altri viaggiatori, che non vogliono sottomettersi agli ordini prescritti per riguardi di sicurezza dal personale di sorveglianza e di scorta al treno, o che portano segni esterni ed evidenti di una malattia di carattere sospetto, oppure tali, che il loro stato debba evidentemente essere d'incomodo agli altri viaggiatori.

È però in facoltà delle Imprese di trasportare anche le due classi d'individui menzionate per ultimo, qualora il trasporto avvenga in ispazj separati ed al bisogno sotto sorveglianza.

§ 10.

Sotto quali modalità debbano trasportarsi sulle strade ferrate i condannati, le persone arrestate o custodite, o quelle poste sotto sorveglianza della Polizia, insieme al personale di custodia che loro serve di scorta, vien determinato da speciali prescrizioni di legge.

§ 11.

In ogni stazione tanto principale che di accettazione dovranno essere esposti nei locali d'accettazione pei passeggieri dei libri per le lagnanze, convenientemente paginati, e muniti del suggello della Direzione d'esercizio sovra un filo tirato attraverso i singoli fogli, e in questo possono i viaggiatori annotare le lagnanze che avessero a fare, indicando il loro nome, condizione e domicilio.

§ 12.

Le imprese di strade ferrate debbono aver cura che le merci accettate pel trasporto siano convenientemente preservate da ogni dannosa influenza.

Sono esclusi dal trasporto coi treni di persone oggetti di pirotecnica, preparati fulminanti, polvere ardente e materie esplodenti.

Anche le capsule da fucile, gli zolfanelli per attrito, e per immersione ed altre materie facilmente infiammabili per attrito, come pure liquidi che per lo scolamento potrebbero guastare gli altri oggetti, od altre cose che potrebbero riescir dannose per la loro qualità, possono essere trasportati solo sotto l' osservanza delle prescritte apposite precauzioni, e soltanto in via d'eccezione coi treni di persone. Fuori di tali casi è permesso il trasporto di simili oggetti soltanto coi treni di merci; devono essere consegnati con una precisa dichiarazione separatamente dagli altri oggetti, e con ispeciali lettere di porto, e in generale nel loro trasporto devesi far uso di tutte le necessarie precauzioni.

§ 13.

Non possono di regola prendersi con sè sotto alcun pretesto, nè trasportarsi altrimenti sulla strada ferrata armi da fuoco *cariche*. I conduttori sono autorizzati a visitare le armi da fuoco che si consegnano o si prendono con sè.

Trasportandosi persone militari, gendarmi od altri agenti di sicurezza, qualora la truppa debba occupare un vagone in cui trovinsi altri passeggieri, il comandante della stessa, immediatamente prima di salirvi, dovrà provare che i fucili sono scarichi coll'immettere la bacchetta nella canna in presenza di un impiegato addetto alla strada ferrata.

Trattandosi invece di trasporti militari più numerosi, pei quali sono destinati treni speciali o almeno vagoni affatto separati, non potranno gl'impiegati della strada ferrata insistere perchè si abbia a visitare se i fucili siano caricati o no, e si rimette intieramente in facoltà della relativa autorità militare l'ordinare in quale stato debbano trovarsi i fucili durante la corsa sulla strada ferrata.

§ 14.

e) *Istruzione agl'impiegati ed inservienti.*

Queste istruzioni, delle quali saranno provveduti gl'impiegatì e gl'inservienti (§ 3) da assumersi per l'esercizio della strada ferrata, debbono essere esposte al pubblico in ogni stazione tanto principale, che di accettazione.

§ 15.

Quegl'impiegati di un'impresa di strada ferrata che vengono a contatto col pubblico debbono sempre trattare con esso con decoro ed urbanità.

Tanto quelli che sono addetti alla custodia della strada ferrata,

quanto quelli destinati a trattare col pubblico devono sempre fare il servizio in uniforme od essere muniti di uno speciale distintivo.

§ 16.

f) *Turbamenti dell'esercizio ed infortunj.*

Quando per accidenti elementari o per altri straordinarj avvenimenti venga turbata la regolarità delle corse, o vengano queste del tutto interrotte, dovranno le Direzioni d'esercizio aver cura che colla possibile sollecitudine vengano prese le convenienti misure e gli opportuni provvedimenti per rimuovere la causa del turbamento o dell'interruzione, od abbreviarne possibilmente la durata.

Se in simili casi le circostanze sono tali che il trasporto della posta e dei passeggieri sia reso impossibile su qualche tratto della strada ferrata, dovranno le Direzioni d'esercizio procurare possibilmente l'ulteriore trasporto della posta e dei viaggiatori.

In quanto in simile caso debba aver luogo una restituzione del prezzo di corsa stato pagato, e chi abbia a sostenere le spese dell'ulteriore trasporto, dovrà decidersi a norma delle prescrizioni d'accettazione, e secondo le disposizioni di questa legge sulla responsabilità delle imprese di strade ferrate.

§ 17.

Le imprese d'esercizio e le Direzioni sono obbligate a far uso all'atto dell'esercizio di tutti quei mezzi che sono indicati dalla pratica e dalla scienza per prevenire e stornare gl'infortunj.

§ 18.

Se ciò non ostante avvenisse un infortunio, tutti gl'impiegati della strada ferrata sono tenuti sotto stretta risponsabilità a por-

gere il necessario soccorso, per quanto è possibile ai pericolati, ed a mettere in opera ogni mezzo per alleviare possibilmente il danno già avvenuto ed impedirne l'ulteriore estensione.

§ 19.

g) *Risponsabilità.*

Le imprese di strade ferrate sono risponsabili pei danni che per colpa loro propria, o dei loro impiegati ed inservienti, ebbero a riportare le persone o le cose:

1. a tenore dell'obbligazione assunta e delle speciali ordinanze di legge in vigore per tale risponsabilità;
2. in mancanza di queste, secondo le prescrizioni del Codice civile generale riguardo al risarcimento dei danni.

§ 20.

Le imprese d'esercizio sono risponsabili per la costruzione e la manutenzione di tutto ciò che, a giudizio della competente autorità politica, venne riconosciuto necessario per la costruzione e per l'esercizio della strada ferrata, per strade, ponti, traverse e passaggi di strade, recinti, ecc. o simili edifizj.

§ 21.

h) *Qualità delle locomotive.*

Le locomotive da adoperarsi sulle strade ferrate possono porsi in esercizio soltanto dopo di essere state assoggettate alla visita tecnica e di polizia per parte di una commissione composta d'impiegati dell'ispezione generale (§ 75), dell'autorità di sicurezza, e di un tecnico da assumersi da quest'ultima, e di essere state in seguito a tale visita riconosciute ammissibili. In generale si dovrà attenersi alle prescrizioni generali di sicurezza che saranno del caso.

§ 22.

i) *Vagoni per le persone e per le merci.*

Tutti i vagoni per le persone dovranno essere muniti delle corrispondenti molle e cuscinetti elastici; devono anche nell'ultima classe essere riparati con finestre, e devono potersi aprire per di dentro senza molta fatica; ma nei vagoni che hanno le portiere laterali, devono queste essere assicurate con doppia serratura. Nelle corse di nottetempo o fatte altrimenti all'oscuro si dovrà illuminare convenientemente l' interno di tutti i vagoni per le persone.

§ 23.

Sopra ogni vagone da merci si dovrà indicare in modo visibile e durevole il peso suo proprio, come pure il peso di cui esso può caricarsi.

§ 24.

Oltre la visita regolare dei vagoni di trasporto da farsi dopo ogni corsa, le Direzioni d'esercizio sono pure obbligate ad una rivista periodica dei vagoni stessi; all'atto della quale devono levarsi anche le ruote ed il carro; e se ne dovranno tenere dei registri, dai quali possa con chiarezza rilevarsi l'epoca in cui avvenne la rivista, lo stato in cui i vagoni vennero di volta in volta trovati, e le riparazioni eseguite.

A questo scopo ogni vagone deve esser segnato con un numero progressivo.

§ 25.

k) *Composizione dei treni.*

Anche quando il terreno sia favorevole non potranno porsi in moto in un solo treno più di 200 assi, quando la celerità sia quella dei treni di merci, e non più di 100 colla celerità dei treni di persone.

§ 26.

In ogni treno deve esservi un numero di freni di potente azione a norma di quanto è prescritto dalle istruzioni, avuto riguardo alla inclinazione della strada ed al carico del treno.

§ 27.

In ogni treno i vagoni di persone e di merci devono essere posti nell' ordine conveniente pei riguardi di sicurezza. Tra la macchina ed il primo vagone di persone deve esser posto almeno un vagone senza persone.

Composto il treno, deve farsene di volta in volta la rivista a norma delle istruzioni.

Legname lungo non può mai venir trasportato sullo stesso treno con persone.

§ 28.

La macchina che lavora deve, di regola, trovarsi alla testa del treno. Solo in casi di necessità è permesso il contrario, ma allora non si può far uso che tutto al più della metà della celerità indicata al § 6.

§ 29.

Di regola il *tender* non può precedere la locomotiva, il che può aver luogo solo eccezionalmente quando una locomotiva di sussidio venga spedita incontro ad un treno che arriva, quando si tratti di treni di lavoro, di revisioni delle strade, alle stazioni e nell'alimentare la caldaja della locomotiva.

§ 30.

Oltre il personale destinato pel servizio, nessuno potrà senza speciale permesso farsi condurre sulla locomotiva.

§ 31.

Non è permesso di spingere avanti un vagone di trasporto per rompere il ghiaccio od una macchina per rimuovere la neve quando ciò avvenga in immediata unione con treni coi quali si trasportano persone.

§ 32.

1) *Precauzioni durante la corsa.*

Quando *più* treni partono l'uno dopo l'altro da *una* stazione nella stessa direzione, un treno di persone potrà tener dietro ad un treno di merci soltanto 15 minuti dopo, un treno di persone ad un altro treno di persone soltanto 10 minuti dopo, un treno di merci ad un treno di persone soltanto 5 minuti dopo la partenza del treno precedente.

Inoltre non possono i treni durante la corsa avvicinarsi l'un l'altro a distanza minore di 500 Klafter (metri 948).

I custodi della strada ferrata sono in ispecial modo tenuti a far sì che i treni non si trovino mai ad un intervallo minore.

§ 33.

I casi in cui si dovrà rallentare convenientemente la velocità permessa ai treni in generale, o fermare del tutto un treno, sono determinati nell'Istruzione.

§ 34.

Non si può cercare un compenso al tempo che si fosse perduto coll'aumentare la celerità oltre la misura prescritta al § 6.

§ 35.

Se la strada ha una doppia rotaja in istato da servire alle corse, dovranno i treni percorrer sempre la rotaja che sta a destra nella direzione del treno.

Quest'ordine deve essere rigorosamente osservato. È concessa un'eccezione solo quando da un treno, che si trovi sulla strada, venga dimandata una macchina di sussidio.

§ 36.

Se la strada ha *una sola* rotaja, ed è munita soltanto di tratti a doppia guida per evitare gli incontri, il treno che ha la rotaja secondaria alla sua destra, dovrà sempre percorrere questa, mentre l'altro treno resta sulla rotaja principale.

Si permettono eccezioni solo quando si tratti di evitarsi presso le stazioni secondo le speciali istruzioni da comunicarsi ai custodi della strada.

§ 37.

I treni straordinarj sono da ordinarsi in guisa, che per essi non venga turbato l'andamento dei treni regolari per le persone. Prima della partenza di tali treni tutti i custodi della strada ferrata devono esserne avvertiti.

§ 38.

Singole macchine percorrenti la strada sono di regola da trattarsi come treni straordinarj anche per riguardo alla prescritta celerità della corsa (§ 6).

Relativamente a quest'ultima prescrizione si concedono eccezioni solo in caso di prove delle macchine fatte da Commissioni.

§ 39.

Il personale di scorta destinato ad invigilare sul treno, deve durante la corsa occupare un posto opportuno per l'efficace vigilanza sul treno e per riconoscere i segnali.

§ 40.

Ad ogni stazione maggiore deve trovarsi un orologio facilmente visibile, e da illuminarsi nell'oscurità. In ogni casa pei custodi

della strada deve esservi un orologio da regolarsi secondo un orologio normale.

Ogni conduttore di locomotiva, quando sia di servizio, deve sempre portar seco un orologio da tasca regolato in simil guisa.

§ 41.

m) *Custodia della strada e segnali.*

La strada deve essere convenientemente recinta, dove ciò è particolarmente prescritto dall'autorità per evitare infortunj.

I passaggi devono munirsi di forti barriere alla distanza di 12 piedi almeno (metri 3,79) dal mezzo della rotaja più vicina.

Almeno 5 minuti prima dell'arrivo del treno devono essere chiuse le barriere dei passaggi delle strade.

Dieci minuti prima che si aspetti l'arrivo del treno non potranno più condursi delle mandre attraverso la strada.

In quanto i passaggi sulla strada debbono venir pur essi illuminati vien determinato in particolare secondo le circostanze locali.

§ 42.

La visita della strada per parte dei custodi della medesima e la vigilanza sui cambj per parte degli stessi dee farsi a tenore di un'istruzione.

§ 43.

Ogni treno, al quale debba tenerne dietro un altro a breve intervallo di tempo, deve essere munito d'un segnale che indichi questa circostanza.

§ 44.

La strada dovrà essere munita di segni divisionali che si possano chiaramente riconoscere stando sul treno. Così pure dovranno

erigersi nei punti dove si cambia il pendio dei segnali, sui quali possano riconoscersi distintamente le proporzioni delle altezze alle lunghezze.

§ 45.

Quei tronchi, che in nessun tempo e solo temporariamente possono essere percorsi colla velocità prescritta al § 6, devono essere indicati come tali con segnali non equivoci, facilmente visibili dal treno.

§ 46.

Ad ogni treno in moto nell'oscurità devono essere di fuori apposte delle lanterne che rendano possibile di riconoscere la direzione del treno, e facciano accorto il personale di scorta se mai se ne staccasse una parte.

§ 47.

Per tutti i movimenti della locomotiva sulla strada devono darsi i debiti segnali.

I treni da lavoro debbono, almeno 1/4 d'ora prima che si attenda il più sollecito arrivo d'un altro treno, abbandonare la rotaja percorsa da questo.

§ 48.

Per treni di passaggio non sono permessi i cambj, i quali, quando non siano esattamente posti, potrebbero far deviare i treni dalla rotaja.

Ai punti dove avvengono i cambj dei treni di passaggio debbono apporsi segni tali, che tanto di giorno, quanto all'oscuro facciano riconoscere quale rotaja sia aperta al treno sopravvegnente.

§ 49.

Devono darsi disposizioni tali che possa sempre aver luogo una sicura comunicazione del personale di scorta del treno col macchinista, e che possano darsi i segnali indicati nei paragrafi dal 50 fino al 54 inclusivamente.

§ 50.

I custodi della strada devono poter dare in modo non equivoco al treno che s'avvicina i seguenti segnali:

a) che nessun ostacolo impedisce di percorrere con sicurezza la strada;

b) che si debba rallentare la corsa, o

c) che debba fermarsi del tutto.

§ 51.

Il personale di scorta del treno dee poter dare il segnale di fermata o di rallentamento.

§ 52.

I conduttori delle locomotive devono poter dare il segnale di stare in guardia, di stringere e rallentare i freni.

§ 53.

Lungo la strada devono potersi dare in ambe le direzioni almeno i segnali, che il treno *non* parte, che il treno è *partito* dalla prossima stazione, e che debba venire una macchina di sussidio.

§ 54.

Tutti i segnali indicati nei paragrafi precedenti devono potersi dare anche quando non esista telegrafo, o che questo sia stato guastato.

B. Obblighi degl' impiegati ed inservienti addetti alle strade ferrate dello Stato.

§ 55.

a) *Quando l'esercizio della strada ferrata avvenga immediatamente a cura dell' amministrazione dello Stato.*

Gl'impiegati ed inservienti di quelle strade ferrate dello Stato, il cui esercizio vien regolato immediatamente dall'amministrazione

dello Stato, ne ricevono delle esatte prescrizioni di servizio. Essi sono risponsabili dell'esatta osservanza di questa legge in generale, ed in particolare dell'osservanza delle loro istruzioni di servizio.

Ogni trascuranza o trasgressione di questa istruzione trae con sè una pena o disciplinare (Sezione D) o in via penale giudiziaria, oppure tanto nell'una che nell'altra via. Oltre a ciò il contravventore rimane risponsabile anche per ogni danno in tal guisa cagionato.

Gl'impiegati ed inservienti addetti alla strada sono tenuti a porre in opera ogni precauzione ed attenzione per conservare completamente l'ordine, la regolarità e la sicurezza dell'esercizio, ed ovviare agli infortunj anche quando i casi di cui si tratti non fossero preveduti in modo speciale nella prescrizione di servigio.

§ 56.

Gli altri rapporti degl'individui addetti alle strade ferrate, esercitate immediatamente dallo Stato, coll'amministrazione pubblica saranno determinati da un regolamento di servizio.

§ 57.

b) *Quando l'esercizio sia appaltato.*

Quando sulle strade ferrate dello Stato l'esercizio non sia diretto immediatamente dall'amministrazione dello Stato, ma affidato ad una persona od associazione privata, incumbono a queste (senza derogare ai rapporti di contratto che esistessero coll'amministrazione dello Stato), non che agl'impiegati ed inservienti nominati da tali persone ed associazioni private, per riguardo all'esercizio della strada ferrata, tutti quei doveri ed obblighi che in questa legge in generale, ed in ispecial modo nella susseguente Sezione (C) sono imposti alle *imprese private di strade ferrate*, ed ai loro impiegati ed inservienti.

C. Doveri delle imprese di strade ferrate private e dei loro impiegati ed inservienti

§ 58.

a) *Ottenimento della concessione.*

In qual modo debba ottenersi la concessione per una strada ferrata privata, che cosa debba a tale oggetto farsi e provarsi, sotto quali condizioni sia lecito di formare a tale scopo un'associazione in genere, ed una società per azioni in particolare, vien determinato più precisamente nella legge per le concessioni di strade ferrate, come pure nelle leggi sulle associazioni in generale, e sulla società per azioni in particolare.

§ 59.

b) *Istituzione d' una Direzione.*

Ogni società privata debitamente autorizzata all'esercizio d'una strada ferrata è obbligata ad istituire una speciale Direzione per regolare tale esercizio, e le persone componenti questa Direzione, come pure quelle che sono autorizzate a firmare in nome della società, dovranno notificarsi al Ministero del commercio, dell'industria e delle pubbliche costruzioni, ed anche al Luogotenente nel cui territorio si trova la strada od il tronco di strada ferrata. Sussiste lo stesso obbligo per ogni cambiamento che vi avvenisse.

§ 60.

La Direzione si considera in faccia all'amministrazione dello Stato ed al pubblico come mandataria dell'associazione, la quale è risponsabile in via civile per tutte le azioni ed ommissioni di questa Direzione.

Oltre a ciò tutti i membri della Direzione sono essi pure risponsabili personalmente per tutte le azioni ed ommissioni aventi relazione coll'esercizio della strada ferrata.

§ 61.

c) *Obbligo di tenere in evidenza gl'impiegati ed inservienti.*

Ogni impresa di strade ferrate e rispettivamente la Direzione delle medesime, è obbligata a presentare al Ministero del commercio, dell'industria e delle pubbliche costruzioni, come pure al Luogotenente del dominio in cui trovasi la strada od il tronco di strada ferrata, un esatto elenco di tutti gl'impiegati ed inservienti addetti alla strada; al qual uopo verrà pubblicato dall'amministrazione dello Stato un formolario, di cui si dovranno con verità ed esattezza riempiere tutte le rubriche, e nella stessa maniera si dovranno recare a cognizione del Ministero del commercio, dell'industria e delle pubbliche costruzioni, e del Luogotenente, in epoche periodiche da stabilirsi dal Ministero suddetto, tutti i cambiamenti che avvengono nello stato di questi impiegati ed inservienti.

§ 62.

d) *Istruzioni e doveri di questi impiegati ed inservienti.*

Le differenti classi del personale d'esercizio devono essere munite delle prescrizioni pel servizio ed istruzioni, in cui devono precisamente e circostanziatamente indicarsi i loro doveri e le prescrizioni impartite a loro norma pel mantenimento dell'ordine, della regolarità e sicurezza dell'esercizio.

Si dovrà pure rilasciare una normale per istabilire le qualità necessarie per i varj posti di servizio.

Queste prescrizioni di servizio e l'accennata normale dovranno essere presentate dall'impresa d'esercizio all'amministrazione dello Stato ancora *prima* della loro attivazione (le prescrizioni di servizio ed istruzioni già introdotte prima dell'emanazione della presente legge, entro un mese dopo la pubblicazione della stessa), e si dovranno osservare e seguire le avvertenze che l'amministrazione dello Stato trovasse di fare per riguardi di pubblico bene.

§ 63.

Le prescrizioni impartite nel § 55 agl'individui addetti all'esercizio delle strade ferrate dello Stato esercitate dall'amministrazione pubblica per stabilire e mantenere l'ordine, la regolarità e la sicurezza dell'esercizio, e per evitare gli infortunj, valgono anche per gl'impiegati ed inservienti addetti alle strade ferrate private (ed alle strade dello Stato esercitate da persone private).

Nei sensi del § 55 dovrà pure punirsi rigorosamente in questi impiegati ed inservienti ogni trascuranza nel servizio ed ogni trasgressione delle istruzioni e di questa legge, e rimangono essi oltre a ciò risponsabili per ogni danno che ne provenisse.

§ 64.

e) *Tenuta dei conti.*

Le imprese di strade ferrate private sono obbligate a tenere un esatto e chiaro conteggio per tutte le parti della loro amministrazione, ed osservare in esso tutte le istruzioni che per motivi di pubblico riguardo pervenissero loro dal Ministero del commercio, dell'industria e delle pubbliche costruzioni, non che a permettere in ogni tempo ai delegati di questo Ministero specialmente di ciò incaricati l'ispezione di questi conti, e di tutti gli atti relativi all'esercizio, e dei libri sotto qualsivoglia denominazione, e a somministrare tutte le prove e notizie che da loro si richiedessero.

§ 65.

f) *Pagamento delle imposte.*

In quanto dalle imprese di strade ferrate private, o dai capitali, fondi ed edifizj destinati al loro uso debbansi pagare diritti d'imposta, di bollo od altri, viene stabilito nelle relative prescrizioni sulle imposte.

§ 66.

g) *Regolamento delle corse, tariffe e condizioni per l'accettazione.*

Le imprese di strade ferrate private sono tenute a presentare all'amministrazione dello Stato il regolamento delle corse da esse stabilito, le tariffe e le prescrizioni relative al trasporto di persone e cose (§ 4) prima di pubblicarle e prima d'introdurvi qualche cambiamento.

In ispecial modo l'amministrazione dello Stato, presi in considerazione i diritti esistenti, è autorizzata a moderare per motivi di pubblico riguardo gli eccessivi importi delle tariffe, a regolare l'ordine delle corse con riguardo alla coincidenza con altre strade ferrate ed a stabilire la qualità dei mezzi d'esercizio.

§ 67.

Quanto nel § 66 venne ordinato per la tariffa in generale vale anche pei diritti d'assicurazione ed altri diritti accessorj da stabilirsi dalle imprese di strade ferrate private.

§ 68.

h) *Obbligo d'inoltrare la posta.*

Le imprese di strade ferrate sono obbligate ad inoltrare gratuitamente la posta.

Le modalità di questo inoltro vengono determinate dal Ministero del commercio, dell'industria e delle pubbliche costruzioni, avuto riguardo alle circostanze di tempo od altre che si verificassero.

La posta è autorizzata a servirsi di proprj vagoni di posta, e ad esigere dall'impresa della strada ferrata il gratuito inoltro degli stessi, non che degl'inservienti ed impiegati accompagnanti le spedizioni postali, e l'opportuna sorveglianza e custodia di questi vagoni nei locali dell'impresa.

§ 69.

i) *Trasporti militari.*

Quando si voglia far uso della strada ferrata pel trasporto di truppe o di effetti militari, l'impresa dietro l'ordine del comando militare di una provincia, di un corpo d'armata, o di un altro comando militare superiore o del Ministero della guerra, è tenuta a porre a disposizione dell'amministrazione militare subito ed a preferenza d'ogni altro trasporto tutti gli occorrenti mezzi d'esercizio verso un conveniente indennizzo da stabilirsi di reciproco accordo (che non potrà però mai superare i soliti prezzi di tariffa).

Qualora venissero perciò interrotti i treni regolari, si dovrà inoltrare la posta col treno di trasporto militare.

§ 70.

k) *Nello stato d'assedio ed in tempi di guerra*

Nello stato d'assedio ed in tempi di guerra la competente autorità militare ha il diritto, quanto lo comandino viste strategiche od altre viste militari, di prevalersi in tutto od in parte a scopi militari dell'esercizio della strada ferrata, od anche di sospenderlo.

D. SORVEGLIANZA E CONTROLLERIA.

§ 71.

1. Da parte della direzione della strada ferrata.

L'immediata sorveglianza sugl'impiegati ed inservienti compete alla Direzione della strada ferrata.

Questa è tenuta a sorvegliare che tutti gl'impiegati ed inservienti si attengano esattamente alle loro istruzioni ed adempiano fedelmente ai loro doveri, e che le prescrizioni di legge emanate per la sicurezza e per l'ordine dell'esercizio siano debitamente osservate.

§ 72.

La Direzione è risponsabile per l'adempimento di quest'obbligo. Le compete però anche il diritto d'infliggere pene di ordine e disciplinari agl'impiegati ed inservienti che mancano al loro dovere, *a norma delle relative prescrizioni di servizio ed istruzioni.*

§ 73.

2. Per parte dell' ispezione generale.

La sorveglianza e controlleria superiore pel mantenimento della sicurezza e dell'ordine dell'esercizio delle strade ferrate (e ciò tanto presso le strade dello Stato, quanto presso quelle private) viene esercitata da un'*Ispezione generale* delle strade ferrate da istituirsi all'uopo (composta d'un ispettore generale e di commissarj a lui subordinati), la cui sfera d'attività vien determinata da una particolare istruzione di servizio. Questa ispezione generale è immediatamente subordinata al Ministero del commercio, dell'industria e delle pubbliche costruzioni. (*)

§ 74.

a) *In generale.*

L'Ispezione generale è obbligata in genere a vegliare accuratamente sull'esatta osservanza di tutte le prescrizioni di legge che si riferiscono all'esercizio delle strade ferrate, e particolarmente della presente legge, a rimuovere colla possibile sollecitudine i difetti che si venissero a scoprire, ed a procurare che i colpevoli vengano sottoposti alle punizioni di legge.

§ 75.

b) *Riguardo allo stato di costruzione della strada.*

L'Ispezione generale deve in ispecial modo dirigere la propria attenzione sullo stato di costruzione della strada ferrata, degli

(*) Veggansi le posteriori determinazioni contenute nella nota al § 99, pag. 101.

edifizj ed altri oggetti attinenti alla medesima, ed obbligare le Direzioni d'esercizio, e secondo le circostanze anche le imprese, a rimediare colla possibile sollecitudine a tutti i difetti, imperfezioni e danni prodotti da qualsivoglia causa che pongano in pericolo la sicurezza e regolarità dell'esercizio, ed a ripristinare lo stato normale.

§ 76.

c) *Riguardo ai mezzi d'esercizio.*

In egual modo incumbe all'Ispezione generale il dovere di sorvegliare lo stato dei mezzi d'esercizio (di tutto il fondo istrutto per l'esercizio), come pure dei mezzi necessarj a prevenire gl'infortunj ed a porvi riparo quando avvengano, e ad obbligare le imprese ad aver cura che questi oggetti si trovino sempre nella debita quantità e qualità.

§ 77.

d) *Riguardo al regolamento delle corse, alle tariffe, ed alle prescrizioni pel trasporto di persone e cose.*

L'Ispezione generale è obbligata ad aver cura che il regolamento delle corse, le tariffe, e le prescrizioni pel trasporto di persone e cose, fatti conoscere al pubblico, vengano esattamente osservati e che colla possibile sollecitudine si faccia ragione a tutti i fondati riclami che si elevassero in proposito.

In casi di turbamento dell'esercizio della strada ferrata, o d'infortunj l'Ispezione generale ha il diritto ed il dovere di chiedere il più sollecito ed efficace riparo tanto all'impresa d'esercizio, quanto a tutti gl'impiegati ed inservienti della strada.

§ 78.

e) *Riguardo agl'Impiegati ed inservienti.*

L'Ispezione generale ha pure il diritto ed il dovere di sorvegliare tutti gli impiegati ed inservienti (delle strade ferrate tanto private

che dello Stato) nelle loro funzioni, di sottoporre a severa responsabilità, a norma di questa Legge, o delle altre ordinanze che potessero sussistere in proposito, tutti coloro che si rendessero colpevoli d'una trascuranza delle loro istruzioni o di questa Legge, oppure di qualsivoglia altra negligenza di servizio, o di denunziarli secondo la qualità del caso al competente Giudizio penale per la punizione.

§ 79.

aa) *Potere disciplinare in genere dell' Ispezione generale.*

L' importanza dell' esercizio delle strade ferrate pel pubblico bene rende necessario di concedere all'Ispezione generale un potere disciplinare sopra tutti gl'impiegati ed inservienti addetti alle strade ferrate dello Stato e private, e di autorizzarla ad infliggere a questi impiegati ed inservienti (ad eccezione delle Direzioni e dei loro membri menzionati al § 85) pene d'ordine e disciplinari a seconda della trasgressione di servizio di cui si resero colpevoli, cioè agl' impiegati ed inservienti delle strade ferrate private le pene d'ordine menzionate al § 80, ed agli impiegati ed inservienti delle strade dello Stato le pene d'ordine e di disciplina dei §§ 80, 81 e 83. L'ispezione è pure autorizzata a dare esecuzione a tali pene trattandosi d'impiegati ed inservienti delle strade ferrate dello Stato; e trattandosi d'impiegati ed inservienti di strade ferrate private, è autorizzata ad indicarle alla Direzione e ad insistere perchè vengano da questa fatte eseguire.

§ 80.

bb) *Disposizioni pel mantenimento dell'ordine.*

Si dichiarano disposizioni pel mantenimento dell'ordine:

1. L'*ammonizione,* cioè il semplice ricordo dei doveri di servizio incumbenti all'impiegato od inserviente;

2. La *censura,* cioè il severo biasimo per una trasgressione occorsa nel servizio, rammentando in pari tempo le conseguenze di legge di una ripetuta trasgressione dei doveri.

§ 81.

cc) *Pene disciplinari.*

Le pene disciplinari da infliggersi secondo questa legge sono:

1. Redarguízioni, a cui deve sempre congiungersi la minaccia di pene disciplinari più gravi pel caso di recidiva.

2. Pene pecuniarie fino all'importo dello stipendio o salario di un mese.

3. La sospensione dal servizio pel tempo in cui è pendente una investigazione disciplinare o giudiziaria penale.

4. L'allontanamento dal servizio.

Quest'ultimo può essere pronunciato o per un tempo determinato o per sempre, tanto in generale, quanto per uno speciale ramo d'affari, quando dall'investigazione risultasse che il colpevole per le sue cognizioni, o per la sua indole, o per aver dato ripetute prove di mancanza dell'attività od attenzione necessarie, non è atto o pel servizio in generale o per un determinato ramo di esso.

Trattandosi di una esclusione temporanea si dovranno pure indicare le condizioni che devono adempirsi pel caso del reimpiego.

§ 82.

dd) *Decisioni, e rimedj di legge contro di esse.*

Queste pene sono da commisurarsi a norma delle circostanze aggravanti o mitiganti che si verificano, avuto riguardo al grado ed alla qualità della commessa mancanza, alla eventuale recidiva, al maggiore o minore pericolo che ne provenne od all'entità del danno effettivamente cagionato.

Tanto l'Ispettore generale, quanto i commissarj delegati sono autorizzati ad infliggere le pene, di cui al § 80, 1 e 2, ed al § 81, 1, 2 e 3, come pure ad allontanare dal servizio il personale di custodia. L'allontanamento dal servizio degl'impiegati e del rimanente personale di servizio può essere pronunciato soltanto dall'Ispettore generale.

Ogni pena di questo genere deve del resto pronunziarsi dietro regolare verificazione del fatto od investigazione, con decisione convenientemente motivata da rimettersi in originale all'individuo punito ed in copia d'ufficio alla Direzione a cui esso è sottoposto.

Le autorità di sicurezza e di polizia sono obbligate a prestare appoggio all'Ispezione generale per una tale investigazione (p. e. coll'esaminare testimonj, ecc.).

Contro tutte le menzionate decisioni può dirigersi ricorso al Ministero del commercio.

Questo ricorso dovrà essere presentato al più tardi 14 giorni dopo l'intimazione della decisione, e non ha effetto sospensivo nei casi 3 e 4 del § 81.

§ 83.

ee) *Tabelle di qualificazione.*

Ogni pena pronunciata dovrà annotarsi convenientemente nelle tabelle di qualificazione da tenersi per gl'impiegati ed inservienti di strade ferrate, per le quali si stabiliranno dei formolarj dall'amministrazione dello Stato.

§ 84.

ff) *Esecuzione delle decisioni.*

Le Direzioni d'esercizio delle strade ferrate, come pure le Direzioni delle società private di strade ferrate, sono tenute ad eseguire le decisioni pronunciate secondo le prescrizioni di questa legge, come pure a prestarsi prontamente a tutte le disposizioni dell'Ispezione generale emanate per mantenere l'ordine e la sicurezza dell'esercizio delle strade ferrate.

In particolare un individuo destituito per una decisione passata in giudicato non può essere impiegato presso alcuna strada ferrata dell'impero austriaco per quel ramo di servizio al quale si riferisce la decisione, senza speciale permesso del Ministro del commercio, dell'industria e delle pubbliche costruzioni.

§ 85.

3. Pene contro la Direzione ed i membri delle imprese.

Qualora la Direzione d'esercizio delle strade ferrate dello Stato od una Direzione di una società privata di strada ferrata si rifiutasse di eseguire indilatamente le decisioni od ordinanze dell'Ispezione generale, o qualora in non creduta ipotesi i membri della Direzione stessa si rendessero colpevoli di un'azione od omissione, di una trasgressione di questa legge o di altre ordinanze emanate per l'esercizio delle strade ferrate, l'Ispezione generale è tenuta a farne senza dilazione denuncia al Ministero del commercio, dell'industria e delle pubbliche costruzioni.

Il Ministero del commercio, dell'industria e delle pubbliche costruzioni ha diritto in tali casi di applicare le pene disciplinari menzionate al § 81 ai direttori d'esercizio delle strade ferrate dello Stato e private; e trattandosi di strade ferrate private, di sottoporre alle pene di legge, col mezzo della competente autorità, anche i membri delle associazioni per tali strade che si fossero resi colpevoli.

Anche le rispettive Luogotenenze hanno il diritto di obbligare le imprese private di strade ferrate, in seguito a risoluzioni prese collegialmente, con multe da 100 fiorini (lire austriache 300) a 2000 fiorini moneta di convenzione (lire austriache 6000) o con altri mezzi legali, ad adempiere, entro un termine da prestabilirsi, i doveri che loro incumbono pel mantenimento dell'ordine e della sicurezza.

Le relative multe devono esigersi dalle Luogotenenze quando sia trascorso infruttuosamente il termine. Se la strada ferrata od i mezzi d'esercizio della stessa fossero decaduti per modo da renderne pericoloso l'uso e l'esercizio, dovrà il Ministero del commercio, dell' industria e delle pubbliche costruzioni sospendere l'esercizio sull'intiera strada, o sopra i singoli tronchi in cui ciò fosse avvenuto, ed ordinarne all'occorrenza la ripristinazione per parte dello Stato a spese della società.

§ 86.

4. Impiego delle multe disciplinari.

Tutte le multe inflitte secondo questa legge in via disciplinare si devolvono al fondo di pensione dell'impresa di strada ferrata; o qualora non esistesse un tal fondo, quando è l'impresa privata che come tale paga la multa, la si deve versare al fondo dei poveri del luogo o del comune in cui il condannato ha il proprio domicilio.

§ 87.

5. Azioni degl' impiegati della strada ferrata proibite dalla legge giudiziaria penale.

Se un impiegato della strada ferrata in oggetti aventi relazione all'esercizio della strada ferrata si rendesse colpevole di un'azione od omissione dichiarata punibile dalle leggi penali generali, verrà egli colpito anche dalla pena comminata dalle leggi penali, la quale dovrà essere pronunziata dal competente giudizio.

Per un tal caso la procedura disciplinare dovrà essere compita bensì indipendentemente dalla procedura penale, e se anche dal giudizio venisse pronunciata una sentenza di assoluzione, la pena disciplinare però che fosse stata pronunciata (ad eccezione di una sospensione di servizio che si rendesse prima necessaria) dovrà essere eseguita solo dopo compita la procedura del giudizio penale, e così pure nell'esecuzione di questa pena disciplinare si dovrà avere il conveniente riguardo alla sentenza pronunciata dal giudizio.

§ 88.

6. Spese di sorveglianza.

Le spese dell'Ispezione generale sono sostenute in genere dallo Stato: d'altra parte le imprese di strade ferrate sono tenute ad accordare viglietti gratuiti pei vagoni di prima classe agl'impiegati

dell'Ispezione generale ed agl'impiegati politici e di polizia quando occorra ad essi di far viaggi di servizio in affari della strada ferrata.

§ 89.

Le imprese d'esercizio delle strade ferrate private sono pure obbligate a restituire all'amministrazione dello Stato mediante una somma aversuale da determinarsi dal relativo Ministero pel soprappiù di spese cadente a carico dell'I. R. Erario a cagione della strada stessa, per la sorveglianza di polizia propriamente detta (specialmente secondo la sezione II di questa legge) e per la sorveglianza finanziaria.

Le imprese di esercizio dovranno pure prendersi cura delle operazioni relative alla costruzione e conservazione delle necessarie località d'ufficio e del decente ricovero degl'impiegati ed inservienti nei casi in cui ciò venisse riconosciuto necessario dal competente Ministero.

§ 90.

7. Sorveglianza ed ispezione per parte degli agenti di polizia.

Sebbene pei principj sovraccennati l'immediata sorveglianza e controlleria dell'esercizio delle strade ferrate nei rapporti tecnici amministrativi competa all'Ispezione generale, ed in ultima istanza al Ministero del commercio, dell'industria e delle pubbliche costruzioni, saranno però tenute tanto le imprese di strade ferrate, quanto i loro impiegati ed inservienti ad osservare le leggi generali di polizia, e soggiaciono per questo riguardo alla sorveglianza degli agenti di pubblica sicurezza e delle autorità politiche.

§ 91.

8. Forza obbligatoria delle prescrizioni
per le imprese di strade ferrate privilegiate e munite di concessione.

Dal giorno in cui questa legge entrò in attività soggiaciono alle prescrizioni ed obblighi che vi sono contenuti anche le imprese di strade ferrate già munite di concessione e privilegio.

Acquisti di nuovi mezzi d'esercizio possono aver luogo soltanto secondo le prescrizioni di questa legge. I già esistenti devono essere cambiati al più tardi entro 5 anni (dal giorno dell'attivazione di questa legge) conformemente alle prescrizioni della medesima, qualora dietro domanda delle imprese d'esercizio non venga concesso in via d'eccezione un termine più lungo dal Ministero del commercio, dell'industria e delle pubbliche costruzioni.

§ 92.

Per quelle strade ferrate, il cui esercizio si fa con forze motrici diverse dalle macchine a vapore, verranno emanate le opportune prescrizioni applicando quelle della presente legge che si adattano alle loro speciali circostanze.

II. *Obblighi di quelle persone (del pubblico) che si servono della strada ferrata od in altro modo si trovano in rapporti colla stessa.*

§ 93.

a) *Obblighi generali.*

Le persone che si servono della strada ferrata per viaggiare o per far trasportare oggetti devono condursi a tenore delle condizioni di trasporto prescritte e pubblicate, osservare con esattezza le prescrizioni emanate pel mantenimento dell'ordine, della regolarità e sicurezza dell'esercizio della strada ferrata, ed ubbidire prontamente alle avvertenze che il personale di custodia e di scorta del treno trovasse necessario di dare in proposito.

§ 94.

b) *Ricapiti di viaggio ed operazioni di finanza.*

Ogni viaggiatore che vuol essere trasportato sulla strada ferrata deve osservare esattamente le prescrizioni di legge relative al ri-

capito di viaggio, e sottoporre al debito trattamento di finanza quegli oggetti che vi soggiaciono.

Questa prescrizione dovrà essere menzionata espressamente nelle condizioni per l'accettazione che verranno pubblicate.

§ 95.

c) *Salita e discesa dai vagoni.*

Ogni viaggiatore mentre il treno è in moto dovrà astenersi dal salire e discendere, dall'aprire senza necessità le porte e dal por piede sulla piattaforma.

§ 96.

d) *Il por piede sulla strada ferrata.*

Individui che non appartengono al personale di servizio o di lavoro della strada ferrata stessa, o che non sono muniti di speciale permesso, non possono por piede sulla strada ferrata, negli spažj, sulle scarpe, nei viottoli, o nelle fosse che vi appartengono, eccetto nei luoghi delle stazioni destinati per l'accesso e per la partenza o per salire e discendere, sui punti stabiliti pei passaggi sulla strada, e finalmente nelle località destinate per la spedizione degli oggetti.

È vietato d'aprire arbitrariamente le barriere della strada, come pure di passare al di sotto od al di sopra di esse: è permesso soltanto di passare sulla strada, senza però fermarvisi, quando si trovino aperte le barriere o dopo che vennero aperte dal personale di custodia della strada.

I rotabili tirati da bestie, i cavalli da sella, e il bestiame da pascolo non possono durante il tempo in cui si aspetta che vengano aperte le sbarre, avvicinarsi di troppo alla strada ferrata; alle ammonizioni che si facessero in proposito dal personale di custodia si dovrà prestare esatta ubbidienza.

§ 97.

Si potrà far pascolare bestiame nell'immediata vicinanza della strada ferrata soltanto sotto vigilante custodia, e si dovrà aver cura che non ponga piede sulla strada o sulle pertinenze di essa, non oltrepassi le cinte e non si spaventi quando passano i treni.

§ 98.

e) *Danni ed alterazioni alla strada ferrata.*

È proibito ogni danno, ogni spostamento o cambiamento sulla strada o sue pertinenze, quindi non solo alla rotaja, ma anche agli argini, viottoli, fosse, edifizj, cinte, sbarre per chiudere, tabelle d'avviso, colonne indicanti il pendio, indicatori di distanze, arnesi per segnali, ecc., e così pure è severamente proibito di porre oggetti di qualsivoglia specie sulle rotaje, o presso le medesime nell'estensione della strada ferrata, o delle sue pertinenze, o di imitare i segnali.

Finalmente ai viaggiatori si proibisce di arrecare qualsiasi danno ai mezzi di esercizio delle corse.

§ 99.

f) *Confinanti colla strada, e contegno da tenersi in vicinanza di essa.*

In vicinanza della strada non possono i confinanti eseguire operazioni o costruzioni che mettano a pericolo l'esistenza della strada ferrata o delle sue pertinenze, o l'uso regolare e sicuro di essa, o che potrebbero produrre pericolo di incendio. Per movimenti di terreno pei quali il luogo ove deve farsi il cambiamento verrebbe ad avvicinarsi alle proprietà della strada, come pure per costruzioni che si vogliano intraprendere nel circuito che venne dichiarato esposto a pericolo di fuoco, dovrà sempre ottenersi previamente il permesso dell'autorità chiamata a sorvegliar l'esercizio e della rispettiva autorità politica.

Deve evitarsi di esporre all'aperta nel circuito della strada in cui v'è pericolo di fuoco oggetti facili ad accendersi, e si dovrà sempre procurare che le località per sè sicure dal fuoco, ma destinate a contenere oggetti facili ad accendersi, siano convenientemente chiuse.

I frutti dei campi pronti ad essere asportati dovranno porsi alla maggiore possibile distanza dalla strada ferrata; finalmente trattandosi di piantar boschi od alberi in generale, devesi aver riguardo ad evitare la possibilità che la strada venga imbarazzata da alberi e rami caduti pel vento. (*)

(*) L'I. R. Ministero dell'interno con ordinanza 7 luglio 1852 N. 12316 E. ha trovato di stabilire quanto segue di concerto con quello del commercio relativamente alla procedura da osservarsi nel conferire delle licenze per intraprendere delle costruzioni private lungo le strade ferrate.

Le istanze tendenti a poter intraprendere delle costruzioni private lungo un tronco di strada ferrata saranno insinuate presso l'autorità politica di prima istanza nel cui circondario trovasi l'oggetto edile. Quest'ultima autorità poi praticherà il sopraluogo in concorso di quegli organi tecnici della strada ferrata (dello Stato o privata) cui è demandata la direzione superiore del relativo tronco, e farà conoscere al commissario tecnico dell'Ispezione generale degli istituti di comunicazione incaricato della sorveglianza del rispettivo tratto, il risultato delle indagini praticate dalla commissione unitamente al proprio parere, a meno che la costruzione non fosse di già stata riconosciuta inammissibile dal lato politico. Il commissario finalmente s'intenderà sull'argomento colla rispettiva I. R. Direzione dell'esercizio o colla Direzione della strada ferrata privata, e ritornerà indi all'autorità politica gli atti corredati del motivato suo parere se e sotto quali condizioni permettano i riguardi per la strada ferrata l'esecuzione della progettata costruzione.

L'autorità politica evaderà poscia definitivamente l'istanza colla restrizione di essere legata al rispettivo parere del commissario tecnico dell'Ispezione generale sull'ammissibilità e modalità della progettata costruzione per riguardi di polizia di strada ferrata e d'esercizio, avvertendo in proposito tutti quelli che vi hanno interesse e quindi anche la rispettiva I. R. Direzione dell'esercizio o la Direzione della strada ferrata privata. Resta del rimanente nella facoltà dell'autorità politica, qualora avesse degli importanti dubbj contro il rispettivo parere del commissario tecnico, di invocare pel tramite dell'autorità prepostale, prima di emanare una decisione definitiva, degli schiarimenti e provvedimenti da parte dell'I. R. Ministero del commercio.

Dipendentemente poi dalla soppressione della Direzione generale per le comunicazioni e dell'I. R. Ispezione generale per gli istituti di comunicazione

§ 100.

È proibito di distruggere boschi, cespugli o pianticelle, di tagliare od abbattere singoli alberi, di cacciar bestiame al pascolo, di cavar ghiaja od argilla, e in generale di eseguire qualunque

avvenuta in forza della Sovrana risoluzione del 10 ottobre 1853, l'I. R. Ministero dell'interno di concerto coll'I. R. Ministero del commercio ha coll'ordinanza 8 giugno 1854 N. 1280. H. M. trovato di dover introdurre le sotto descritte modificazioni nella summentovata prescrizione, cioè:

Riguardo alle costruzioni lungo le ferrovie dello Stato le trattative commissionali invece d'essere comunicate come per lo passato al commissario tecnico dell'Ispezione generale, dovranno d'ora in poi essere partecipate direttamente da parte dell'autorità politica alla rispettiva Direzione dell'esercizio di strada ferrata, sempre però nel caso che la chiesta costruzione non si presentasse come assolutamente inammissibile pei riguardi politici.

La Direzione dell'esercizio farà conoscere poscia all'autorità politica se e sotto quali condizioni, nei riguardi di strada ferrata, sia possibile la scelta costruzione: ciò che dovrà servire di norma all'autorità politica per emettere il permesso per l'esecuzione di qualche lavoro; e qualora le sorgessero dei fondati dubbj contro il voto della Direzione dell'esercizio, potrà rivolgersi, prima della definitiva decisione, pel tramite della propria superiorità, all'I. R. Ministero del commercio per schiarimenti ed appoggio.

Se trattasi d'impartire permessi per costruzioni lungo le ferrovie private, allora l'autorità politica dovrà far intervenire alle commissioni di sopraluogo oltre ad un incaricato tecnico della strada ferrata anche un I. R. Impiegato delle costruzioni (per esempio, quell'impiegato tecnico che è assegnato all' autorità provinciale), e poscia senz'altro pronuncierà sulla domanda di eseguire qualche costruzione tenendo sott'occhio i riguardi di strada ferrata e le prescrizioni del regolamento per l'esercizio delle strade ferrate.

Rimane del resto sottinteso che tutti gli interessati e quindi anche le rispettive II. RR. Direzioni dell'esercizio dovranno essere rese istrutte delle decisioni in punto ad istanze per permessi di costruire lungo le strade ferrate dello Stato.

All' evenienza di ricorsi si riserva poi il Ministero dell' interno di decidere di concerto coll'I. R. Ministero del commercio in ultima istanza. Di ciò vennero istruiti per esatta osservanza tutti gli organi dell'esercizio delle strade ferrate. È poi particolare dovere delle II. RR. Direzioni dell'esercizio delle strade ferrate dello Stato di evadere indilatamente le consulte per costruzioni che loro pervenissero dalle autorità politiche e di avere presente, negli opinati che fossero chiamati ad esprimere, tanto le necessarie precauzioni per l'ordine e sicurezza dell'esercizio che gli interessi dell'erario delle strade ferrate dello Stato.

operazione per cui venga smosso il terreno, o potrebbero cadere sulla strada ferrata degli oggetti, o prodursi frane di sassi o scoscendimenti di terra, in tutti quei tratti o punti dei fondi che vennero all'uopo indicati espressamente dalla competente autorità.

§ 101.

g) *Sorveglianza per l'adempimento di queste prescrizioni.*

I capi dei comuni, gli agenti di pubblica sicurezza, ed in generale le autorità politiche sono tenute a vegliare per l'esatta osservanza delle precedenti prescrizioni (sezione II di questa legge), a prestare in tal rapporto la più efficace assistenza al personale della strada ferrata incaricato della sorveglianza, ed arrestare all'uopo i tragressori e consegnarli alla competente autorità giudiziaria per la punizione.

§ 102.

Gl'impiegati della strada ferrata hanno il diritto di fermare i trasgressori delle prescrizioni suddette che non si prestino alle fatte ammonizioni, o che abbiano già commessa un'azione dannosa o pericolosa per l'esercizio, quando non si abbia all'uopo la pronta assistenza dell'autorità di polizia (politica) o giudiziaria, ed a consegnarla per l'ulteriore procedura all'autorità politica, procura di Stato od autorità giudiziaria più vicina.

Per l'esercizio di queste funzioni di polizia demandate agl'impiegati ed inservienti della strada ferrata, come pure perchè adempiano più coscienziosamente i loro doveri in generale, dovrà l'amministrazione dello Stato assumere il giuramento di quegl'impiegati ed inservienti di strade ferrate, anche private, ai quali secondo le circostanze locali incumbe la sorveglianza sulla strada, sugli stabilimenti ad essa appartenenti e sul pubblico che si serve della strada.

Gl'impiegati ed inservienti di strade ferrate per tal modo giurati godono anche sulle strade ferrate private nelle loro funzioni in faccia al pubblico della stessa protezione di legge degli altri impiegati pubblici amministrativi.

§ 103.

Ogni azione od omissione contraria alle prescrizioni di questa legge verrà punita a norma della stessa e delle disposizioni del Codice penale generale.

Disposizioni della Legge Penale del 27 maggio 1852 contro i danneggiamenti ed altre azioni colpevoli arrecate alle Strade ferrate ed ai Telegrafi dello Stato (*).

§ 85.

Quinto caso. Altri maliziosi danneggiamenti dell'altrui proprietà sono da risguardarsi per crimine di pubblica violenza, qualora

Danni maliziosi all'altrui propr.

a) il danno che ne è derivato o che l'autore si era proposto, eccede l'importo di venticinque fiorini, ovvero quando, senza riguardo all'entità del danno,

b) poteva derivarne un pericolo all'altrui vita, salute o sicurezza corporale, od in maggior estensione all'altrui proprietà, oppure

c) il *danneggiamento malizioso sia stato arrecato a strade ferrate percorse colla forza del vapore o con altra forza, alle costruzioni, ai mezzi di trasporto, alle macchine, agli stromenti che vi appartengono, ad altri oggetti che servono al loro esercizio,* ovvero a battelli, macchine, caldaje a vapore, opere idrauliche, ponti, apparecchi nelle miniere, od in generale sotto circostanze specialmente pericolose.

§ 86.

Pena.

La pena di questo crimine nel caso della lettera *a*) del precedente paragrafo è il *carcere duro da sei mesi ad un anno;* nel caso delle lettere *b*) e *c*) il *carcere duro da uno a cinque* e secondo

(*) I seguenti paragrafi vennero pubblicati anche colla Notificazione 6 aprile 1854, N. 7978-L. L. dell'I. R. Luogotenenza della Lombardia.

il grado della malizia e del pericolo anche fino a *dieci anni*. Che se dal danneggiamento è realmente derivato un pregiudizio all'altrui salute, sicurezza personale, od in maggior estensione alla proprietà altrui, dovranno i colpevoli essere puniti col *carcere duro da dieci a venti anni*, e concorrendo circostanze specialmente aggravanti col *carcere duro in vita*. Qualora finalmente un tale danneggiamento avesse cagionato la morte di un uomo, e ciò si fosse potuto prevedere dal reo, questi debb'essere punito *colla morte*.

§ 87.

Con azioni malizio. od omissioni.

Sesto caso. Dello stesso crimine si fa reo anche colui che con qualunque altra azione intrapresa per malizia, o colla deliberata omissione dei doveri che gl'incumbono nell'*esercizio di strade ferrate* o delle opere od imprese accennate al § 85 lett. *c*) cagiona uno dei pericoli indicati al § 85 lett. *b*).

§ 88.

Pena

La pena di questo crimine è il *duro carcere da uno a cinque anni*, e secondo il grado della malizia e del pericolo anche *fino a dieci anni*. Concorrendo però alcuna delle ulteriori circostanze aggravanti menzionate al § 86, si applicheranno le pene maggiori ivi a tale riguardo stabilite.

§ 89.

Con maliziosi danni od impedimenti ai Telegrafi.

Settimo caso. I maliziosi danneggiamenti di qualsiasi parte integrante di telegrafi dello Stato ed ogni deliberato impedimento dell'esercizio, come pure ogni premeditato abuso di questa istituzione dello Stato, sono da punirsi senza riguardo all'importo del danno come crimine di pubblica violenza col *duro carcere da sei mesi ad un anno*, e da *uno a cinque anni* in caso di danno specialmente grave o di particolare malizia.

§ 175.

Qualità della cosa rubata.

Per la qualità della cosa rubata il furto diventa crimine
I. Senza riguardo all'importo quando è commesso
b) sopra gli oggetti indicati nei §§ 85 lett. *c*) e 89.

§ 318.

Guasti ai ponti, chiuse, argini, ec., e guasti ai telegrafi.

Chi per petulanza abbatte o guasta un ponte, una chiusa, un argine, un riparo o parapetto, ovvero una costruzione qualunque che serve a munire le rive dei fiumi e torrenti, od a riparo delle pendenze sopra strade, vie o ponti, è punito come colpevole di contravvenzione secondo il grado della spiegata petulanza od a misura del danno cagionato coll'arresto *da uno a tre mesi.*

La stessa pena viene applicata anche per qualunque danneggiamento degli oggetti indicati nel § 85 lett. *c*), come pure per le azioni di cui al § 89, quando si riferiscono ai telegrafi dello Stato, qualora siano state commesse unicamente per petulanza, leggerezza o colposa negligenza.

La sottrazione che andasse congiunta a simile guasto è da punirsi a parte.

§ 335.

Disposiz. sui delitti e sulla contrav. contro la sicurezza.

Ogni azione od omissione, la quale o già per le sue conseguenze naturali facilmente discernibili per ognuno, o in virtù di prescrizioni appositamente notificate, o per la condizione, l'impiego, la professione, il mestiere, l'occupazione, od in generale per le particolari circostanze di chi n'è l'autore, possa esser da questi riconosciuta atta a produrre od accrescere un pericolo per l'altrui vita, salute o sicurezza corporale, dovrà esser punita in ogni colpevole come contravvenzione con arresto da *uno a sei mesi,* se ne provenne una grave lesione corporale; e come un delitto con arresto rigoroso da *sei mesi ad un anno*, se ne seguì la morte di una persona.

§ 336.

Casi speciali

La disposizione del precedente paragrafo sarà applicata in ispecialità, quando la morte o la grave lesione corporale fosse derivata da una delle seguenti colpe:

c) dall'inosservanza delle prescrizioni date o delle cautele speciali che altrimenti occorrono riguardo a battelli, macchine e caldaje a vapore.

f) dalla trascuranza delle speciali prescrizioni sulla produzione, sulla custodia, sullo smercio, sul trasporto e sull'uso di oggetti pirotecnici, di preparati e di capsule fulminanti, di zolfanelli accensibili per attrito od altro modo, e di ogni altra materia che mediante confricazione facilmente si accende, di polvere ardente, di materie esplodenti (cotone fulminante) ed in ispecie anche dall'essersi di nascosto collocati simili oggetti in colli da spedirsi per mezzo d'Instituti postali o di strade ferrate.

§ 337.

Avvenendo una azione od omissione imputabile a colpa, giusta il § 335, che si riferisca agli oggetti indicati nei §§ 85 lett. *c)* 87 e 89 o sotto le circostanze specialmente pericolose ivi accennate, debb'essere punita come delitto coll'arresto rigoroso da *sei mesi a due anni,* quando anche ne sia seguita soltanto una grave lesione corporale; e fino a *tre anni* qualora ne fosse stata occasionata la morte di alcuno. In caso di morte o grave lesione.

§ 431.

In generale non possono enumerarsi tutte le contravvenzioni, colle quali può essere lesa la sicurezza personale. Quindi ognuna delle azioni od omissioni designate nei §§ 335 al 337 dev'essere punita come contravvenzione con multa da cinque a cinquecento fiorini, o con arresto da *tre giorni* a *tre mesi,* anche allorchè non ne sia seguito alcun danno effettivo. Azioni contro la sicurezza.

§ 432.

Se per altro un reato di tal sorta venga commesso in cose di servizio da persona addetta all'esercizio di strade ferrate o di altra delle opere od imprese indicate al § 85 lett. *c)* od ai telegrafi dello Stato, si pronuncerà sempre l'arresto rigoroso da *tre giorni* a *tre mesi,* e fino a *sei mesi,* concorrendo circostanze assai aggravanti, a misura del grado comprovato di negligenza, del pericolo derivatone per più persone, del numero delle lesioni cagionate o del rilevante danno che in altro modo ne fosse seguito. Pene speciali

§ 433.

In ispecie andranno soggette a queste pene anche le seguenti contravvenzioni commesse dalle persone addette all'esercizio delle strade ferrate:

a) L'apertura della strada prima che siasene ottenuta l'autorizzazione, o prima che siansi adempiute le condizioni a tale effetto prescritte;

b) la trascurata collocazione o conservazione delle cinte, delle sbarre, delle tavole annuncianti un divieto, e di altri mezzi di riparo e segnali d'avviso prescritti allo scopo di prevenire danni;

c) l'assunzione di individui che non abbiano comprovato l'abilitazione richiesta dalle prescrizioni di servizio, o che dall'Amministrazione dello Stato erano stati dichiarati esclusi dalle mansioni loro affidate;

d) l'intraprendimento od il permesso di una corsa, quando la strada sia guasta e minacci pericolo, ovvero con locomotive, carrozze o carri od altri mezzi di esercizio che si trovino in tale condizione.

§ 468.

Contravvenzioni

Il danno maliziosamente recato alla proprietà altrui è punito, come contravvenzione, coll'arresto da *un giorno* ad *un mese*, quando non costituisca un crimine a sensi dei §§ 85 e 89.

Norme relative al conferimento di concessioni per la costruzione di ferrovie private.

Contenute nell'Ordinanza 14 settembre 1854 del Ministero del commercio, industria e pubbliche costruzioni emanata in seguito all'autorizzazione ottenuta da S. M. I. R. A. colla Sovrana risoluzione 8 settembre 1854 (*).

---

§ 1. Onde poter aprire una strada ferrata, che da qualche imprenditore s'intendesse di costruire esclusivamente per suo uso, sia

(*) Colle presenti norme vengono derogate quelle contenute nella Circolare Governativa 12 dicembre 1838, N. 28485-3096, riportate nel Manuale al § 311 e seguenti.

sui proprj fondi o terreni, che sui fondi altrui dietro assenso del rispettivo proprietario, ciò che sarà da comprovarsi in precedenza, occorrerà soltanto che egli si legittimi d'aver ottenuta la concessione prescritta dalle leggi generali. Simile concessione non potrà però essere accordata, se non dopo che sarà stato sentito il parere di uomini versati nell'arte di costruire strade di ferro.

Per aprire invece una ferrovia destinata a servire al pubblico trasporto di persone e mercanzie, o per la quale una strada provinciale dovrebb'essere convertita in ferrovia, occorrerà il consenso speciale dell'amministrazione dello Stato, cioè:

a) il permesso di por mano ai lavori preparatorj,

b) la concessione per la costruzione della strada e dei relativi fabbricati.

§ 2. Il permesso di por mano ai lavori preparatorj spetta al Ministero del commercio, industria e pubbliche costruzioni, di concerto col Ministero dell'interno, e del Comando supremo dell'armata.

La concessione di costruire una ferrovia viene impartita da Sua Maestà I. R. Apostolica.

§ 3. Il permesso di por mano ai lavori preparatorj (§ 1 *a*) può essere conferito tanto a singole persone, che a società regolarmente costituite, siccome pure a persone che intendessero unirsi in società. Tale permesso non sarà accordato, che quando non siavi ostacolo, nè rispetto alla persona dell'aspirante, nè rapporto a diritti privati od a pubblici riguardi.

Venendo chiesto tale permesso da una società non ancora costituita, non sarà esso accordato, che sotto la condizione che i postulanti debbano avanti tutto adempiere a tutte quelle condizioni le quali sono prescritte dalla legge 26 novembre 1852 sulle associazioni, circa al conseguimento della licenza per la formazione di una società: §§ 7-17.

Le singole persone e le società le quali aspirano ad ottenere tale concessione, dovranno all'uopo rivolgersi al Ministero del commercio, industria e pubbliche costruzioni, ed uniranno alla relativa istanza il piano di tutta l'impresa, e particolarmente la direzione della progettata ferrovia, da dimostrarsi almeno in un

abbozzo generale, ed indicheranno il tempo entro il quale avranno principio e compimento i lavori preparatorj.

§ 4. Col permesso di por mano ai lavori preliminari di una ferrovia il postulante concessionario non ottiene che il diritto d'intraprendere a sue proprie spese i rilievi per la futura esecuzione della progettata ferrovia, osservando il disposto dalle vigenti leggi e sotto la sorveglianza dell'autorità, e di procedere ai necessarj lavori di misurazione e livellazione. Con questo permesso però il ricorrente per una concessione non ottiene nè un diritto di prelazione, nè alcun'altra esclusiva ragione.

Il permesso pei lavori preliminari può quindi, rispetto ad una sola e medesima linea di ferrovia, essere accordato a più persone diverse. Tale permesso pei lavori preliminari non è valevole che per il periodo di tempo esplicitamente fissato; trascorso il quale, il permesso stesso sarà da considerarsi come estinto; esso potrà però sotto le condizioni succitate, essere nuovamente ricercato ed accordato.

§ 5. Per ottenere la concessione di costruire una strada ferrata sarà d'uopo presentare al Ministero del commercio, industria e pubbliche costruzioni, un'istanza nella quale venga espresso:

I. che i postulanti hanno ottenuto il permesso di procedere ai lavori preliminari;

II. che la progettata strada riesce a vantaggio del pubblico;

III. in qual modo siasi per provvedere agli occorrenti mezzi pecuniarj;

IV. l'istanza dovrà essere corredata di un piano di tutta l'impresa, del relativo progetto convenientemente elaborato, e del preventivo delle spese;

V. al Ministero del commercio è riservato, a norma delle circostanze, di esigere dai postulanti la prestazione di una cauzione, e trattandosi di società, la prova che dai cointeressati sono sufficientemente assicurati i fondi per l'impresa.

§ 6. Prima che l'istanza per la concessione di costruire una ferrovia venga assoggettata alla Sovrana approvazione, sarà da esaminarsi con ogni cura, se l'opera stessa e le sue parti contengono cosa che non sia in piena consonanza colle vigenti leggi,

coi riguardi pubblici, e coi diritti privati già anteriormente acquistati. Particolare attenzione si dovrà fare affinchè l'impianto della strada succeda in modo, da evitare ogni danneggiamento dei vicini fondi, fabbricati ecc. A tale scopo si dovrà in ogni singolo caso, dietro incarico del Ministero del commercio, convocare dalla Luogotenenza del Dominio per cui passa la ferrovia progettata una Commissione di intelligenti, la quale sotto la sua dirigenza e coll'intervento d'incaricati delle competenti autorità militari e civili, e dei cointeressati, si porti, ove occorra, anche sul sito, onde rilevare lo stato delle cose, e poscia esprima circa al progetto il proprio ben ponderato parère; su di che sarà da procedere di concerto col Ministero dell'interno, e del Comando supremo dell'armata.

§ 7. La concessione per l'aprimento di una ferrovia, la quale serva ad uso del pubblico, non viene accordata che per un tempo determinato. Questo non dovrà oltrepassare la durata di novant'anni, anzi a norma delle circostanze limitarsi ad un minor numero di anni.

Il termine pella durata di una simile concessione ha luogo col giorno in cui la strada viene intieramente, o soltanto in parte messa al pubblico servizio.

§ 8. Trascorsa che sia la durata del privilegio, la proprietà della strada stessa, non che dei fondi e terreni, e degli annessi manufatti, passa tosto per legge, senza indennizzo, direttamente allo Stato. Agl'imprenditori resta però la proprietà degli oggetti esclusivamente appartenenti ai mezzi di trasporto, del mobigliare, degli attrezzi e delle realità.

L'impresa dovrà consegnare la strada e sue pertinenze in istato servibile. Sarà poi recato a speciale dovere dell'Autorità di sorvegliare che negli ultimi 5 anni, prima della scadenza del termine del privilegio, vengano tosto eseguite le necessarie riparazioni; al che si costringerà l'impresa, ove occorra, anche con mezzi coattivi.

§ 9. Alla concessione pella costruzione di una ferrovia, si congiungono di regola (qualora però il documento di concessione non comprenda in sè speciali limitazioni o riserve) anche le seguenti facilitazioni.

a) L'impresa di ferrovia acquista il diritto di costruire una strada ferrata nella direzione indicata dal progetto approvato.

Qualora poi per la costruzione di essa, e fino al suo compimento, si volessero eseguire delle ferrovie laterali pel trasporto dei materiali, si dovrà conseguire il relativo consenso, e pel caso che le dette strade laterali dovessero essere costruite sopra terreni altrui, si dovrà previamente dimostrare di aver ottenuto l'assenso del rispettivo proprietario del fondo.

b) L'impresa della strada ferrata acquista colla concessione ottenuta un diritto esclusivo per la costruzione di essa, inquantochè a nessuno è permesso pel periodo della durata della concessione, di costruire ad uso pubblico un'altra ferrovia, la quale congiunga gli stessi punti estremi, senza toccare nuovi punti intermedj strategicamente, politicamente o commercialmente importanti.

Resta all'incontro in facoltà dell'amministrazione dello Stato, di accordare anche durante il periodo della concessione il permesso ad altre imprese private, di costruire delle ferrovie laterali, ovvero una ferrovia in continuazione di quella già privilegiata, ovvero di farne costruire a spese dello Stato.

c) Ad un'impresa di ferrovia di comune vantaggio si accorda il diritto di espropriazione conformemente al § 365 del Codice civile, però soltanto riguardo a quegli spazj di terreno che saranno riconosciuti assolutamente necessarj all'esecuzione dell'impresa.

Alla Luogotenenza del rispettivo dominio, ed in ulteriore istanza al Ministero dell'Interno, spetta il decidere sulla misura di tale necessità. Prima di passare all'uso di detto diritto di espropriazione, dovrà però l'impresa della ferrovia esperire per l'acquisto del fondo e del relativo compenso, un amichevole convegno, e soltanto nel caso che riescisse infruttuoso il tentativo, potrà rivolgersi alla rispettiva Luogotenenza per un formale giudizio di espropriazione. Dopo che tale sentenza di espropriazione avrà raggiunto l'inappellabilità, l'impresa di ferrovia dovrà promuovere presso la rispettiva autorità giudiziaria la stima giudiziale del fondo da espropriarsi, e l'importo di stima da essa fissato, sarà da pagarsi al proprietario del fondo, ovvero qualora il pagamento

per rifiuto di accettazione, o per altri motivi legali, non potesse essere effettuato, si depositerà presso l'autorità giudiziale, con che l'impresa entra nel possesso del fondo espropriato, e quindi non deve più venir impedita per tale motivo l'esecuzione del lavoro. Qualora però all'atto della stima non fossero state osservate tutte le prescrizioni inerenti al giudiziale rilievo d'arte, allora resta libero al proprietario, ove creda di averne diritto ad un maggior indennizzo, di esperire le vie del foro.

Nel modo stesso si procederà ove trattasi di temporaria utilizzazione di proprietà altrui, e di cui indispensabilmente abbisognasse l'impresa per la concessa costruzione della strada di ferro.

d) Colla concessione, l'impresa acquista inoltre il diritto di trasportare sulla ferrovia da essa costruita, persone e cose, dietro la tariffa stabilita, in quanto però il relativo trasporto in seguito alla regalia postale non sia esclusivamente riservato all'Istituto postale.

§ 10. Le imprese concessionarie di ferrovie invece dovranno, oltre agli obblighi contenuti nelle leggi generali, adempiere verso l'amministrazione dello Stato anche i seguenti:

a) Le imprese di strade ferrate dovranno prima di dar mano alla costruzione della strada privilegiata, produrre per l'approvazione i piani dettagliati della strada, dai quali si possano desumere le pendenze e le curve di essa, nonchè la distanza dei suoi binarj, sul qual proposito anzi si dovrà cercare di conseguire una misura uniforme, nella larghezza della strada, ed all'atto della costruzione di essa e dei singoli manufatti, si dovrà soddisfare esattamente alle prescrizioni generali per le costruzioni, nonchè a quelle emesse in particolar modo per esse imprese.

A queste appartengono specialmente le misure precauzionali contro il pericolo di incendio, od altri danni ecc. ecc.

b) Le imprese di ferrovie sono obbligate a compensare ogni danno che mediante la costruzione della ferrovia in discorso, fosse stato recato alla proprietà tanto pubblica quanto privata.

Le imprese di ferrovie dovranno inoltre prendere tali disposizioni che valgano a difendere le campagne e le fabbriche confinanti dai danni che potessero derivar loro dalla strada, tanto

durante la costruzione di essa, che in avvenire, e sono obbligate a garantirne il compenso.

c) Se mediante la costruzione della ferrovia, venissero totalmente od in parte guastate o rese impraticabili strade pubbliche, ponti, passaggi di pedoni od altri mezzi di comunicazione, allora l'impresa di ferrovia sarà obbligata, ogni volta che riceva un ordine dalle autorità, di ristabilire pienamente in altro sito la interrotta comunicazione.

Le strade, ponti ecc., costruiti in luogo dei distrutti, o resi impraticabili, dovranno essere mantenuti in buono stato da coloro ai quali incombeva la manutenzione delle strade, ponti ecc. anteriormente esistenti.

Essi potranno pretendere dall'impresa di ferrovia l'indennizzo di una parte proporzionale delle spese, in quanto però le spese di manutenzione di esse strade, ponti ecc. fossero state aumentate in causa della costruzione della strada ferrata.

Se per la riattivazione delle interrotte comunicazioni, si rendessero necessarj dei particolari lavori che prima non occorrevano, come, per cagion d'esempio, sui ponti, argini ecc., cade a carico dell'impresa della ferrovia non solo la primitiva ricostruzione, ma benanco la futura manutenzione.

d) Qualora la strada ferrata venga condotta sopra una pubblica via, un ponte, od un argine, allora l'impresa di ferrovia dovrà ad ogni ordine dell'autorità, curare che sia chiusa in modo rassicurante, ed intendersi con chi s'aspetta per l'utilizzazione della strada, del ponte o dell'argine; un'uguale chiusura dovrà pure curarsi ove una pubblica strada attraversa la ferrata, ovvero si innesti con essa, od altrimenti ai punti di stazione il chiudimento della strada ferrata si rendesse necessario per riguardi pubblici e venisse ordinato dalla competente autorità.

e) La tariffa stabilita pel trasporto delle persone e delle merci e per le competenze accessorie, la quale è da sottoporsi di tre in tre anni ad una revisione, dovrà essere rassegnata all'approvazione dell'I. R. Ministero del Commercio, Industria e Pubbliche Costruzioni, di concerto coll'I. R. Ministero dell'Interno.

Nel fissare la tariffa si avrà il conveniente riguardo ad ogni influente circostanza, alla presuntiva rendita della strada, alle tariffe delle ferrovie vicine, ecc.

La tariffa dei prezzi dovrà essere notificata al pubblico, e quando il ricavo netto della strada superasse il 15 per 100 delle spese, è riservato all'amministrazione dello Stato di determinare un equo ribasso dei prezzi.

f) L'impresa di ferrovia è obbligata di assoggettare intieramente il proprio esercizio alle prescrizioni vigenti per l'esercizio delle strade ferrate.

L'impresa di ferrovia è anche particolarmente obbligata al gratuito trasporto delle spedizioni postali, nonchè degl'impiegati di posta, a tenore del § 68 del regolamento sull'esercizio delle strade ferrate.

Desiderando l'Amministrazione militare di far uso della strada ferrata pel trasporto di truppe o di effetti appartenenti al militare, gl'imprenditori saranno obbligati di mettere a sua disposizione tutti i mezzi occorrenti al trasporto verso compenso secondo i prezzi stabiliti allo stesso oggetto dalla tariffa delle strade ferrate dello Stato.

g) L'impresa di ferrovia dovrà concertarsi colle ferrovie confinanti (sia che le stesse fossero già state costruite all'epoca della concessione, o lo fossero più tardi) relativamente all'orario, alla scambievole utilizzazione della strada, e dei mezzi di trasporto, ed in generale rispetto all'ordine delle vicendevoli condizioni di movimento.

Non potendosi ottenere un amichevole convegno, ovvero non corrispondendo i concerti presi agl'interessi pubblici, allora il Ministero del Commercio, Industria e Pubbliche costruzioni emetterà d'ufficio le necessarie disposizioni, alle quali poi le imprese di ferrovie dovranno assoggettarsi.

h) Le imprese di ferrovie dovranno permettere senza diritto a compenso lo stabilimento di una linea telegrafica dello Stato lungo la strada ferrata sul proprio loro terreno, o, quando esse possedessero una propria linea telegrafica, l'uso della medesima.

i) Le imprese di ferrovie non potranno senza speciale autorizzazione per parte dell'Amministrazione dello Stato, stipulare prestiti con emissione di obbligazioni, ed in forma di emissione di azioni, o di versamenti sulle azioni anteriori.

I preaccennati obblighi delle imprese di ferrovie dovranno loro servire di norma, in quanto però nel relativo documento concessionale non sia fissata una speciale eccezione.

Resterà cioè in facoltà dell'amministrazione dello Stato di facilitare ad un'impresa di ferrovia l'uno o l'altro degli obblighi, ovvero d'altra parte in casi affatto speciali, come per esempio qualora da parte dell'Amministrazione dello Stato viene assunta la garanzia degl'interessi per l'impresa ecc., di prescrivere all'atto del rilascio della concessione, l'osservanza di ulteriori obblighi.

§ 11. La concessione per una ferrovia si estingue:

a) quando sia trascorso il periodo di tempo pel quale venne accordata la concessione;

b) qualora non venga osservato il termine perentorio, esplicitamente prescritto dal documento concessionale per compimento della ferrovia, o di singoli tronchi di essa, come pure per l'aprimento dell'esercizio; premesso però che per ragioni degne di particolare riguardo, come per esempio per sopraggiunti inevitabili ed imprevedibili avvenimenti, non si abbia ottenuta dall'Amministrazione dello Stato apposita dilazione.

Nel caso contemplato sotto lett. *b*) rimane bensì all'impresa l'acquistata proprietà dei fondi di terreno, fabbriche ecc. (premessa la legale espropriazione), ma ciò non pertanto è in facoltà dell'Amministrazione dello Stato di accordare ad un'altra impresa successoria la concessione per la costruzione della ferrovia in discorso, ovvero di compierla a spese dello Stato.

§ 12. Qualora l'impresa di ferrovia, ad onta delle reiterate ammonizioni, non dasse ascolto agli ordini della preposta autorità, ovvero nel caso che essa agisse in modo contrario alle principali determinazioni del documento concessionale, ovvero al regolamento emanato per l'esercizio di strade ferrate, allora sarà in facoltà del Ministero del Commercio, di ordinare a rischio e spese dell'impresa dell'esercizio, il sequestro della ferrovia concessionata.

§ 13. Affari che si riferiscono all'osservanza delle presenti determinazioni, sono esclusi dalle vie del foro, e devono pertrattarsi dinanzi alle autorità amministrative.

Norme concernenti la costruzione ed attivazione della strada ferrata nell'Italia Centrale.

Coerentemente alla convenzione stipulata in Roma nel dì primo maggio 1851 per l'apertura di una strada ferrata nell'*Italia Centrale*, quindi ratificata dai *Sovrani* dei rispettivi Stati, la Commissione Internazionale riunitasi in Modena rese pubblicamente note colla Notificazione 21 novembre 1851, le seguenti norme per le società che vorranno intraprendere la costruzione ed attivazione della strada ferrata suddetta.

Parte Tecnica.

1. La linea della strada ferrata viene stabilita in massima come segue, salvo quelle modificazioni che dietro studj ulteriori si riputeranno dalla Commissione necessarie.

Il punto di partenza sarà sulla sponda destra del Po presso Piacenza: da questo punto si condurrà sullo spalto della fortezza fino all'angolo nord-est a fronte del bastione di S. Lazzaro nell'andamento da concertarsi coll'Autorità Militare. Distendendosi al nord della via Emilia o postale di Parma in lunghe linee rette, fra loro unite con dolcissime curve intersecherà i torrenti Rifiuto, Nure, Riglio, Chiavenna ed Arda in favorevole posizione e direzione al loro passaggio. Sempre al nord della rammentata via postale, e vicino a Fiorenzuola, la strada ferrata si volgerà in rette linee pure congiunte con amplissime curve per passare opportunamente il torrente Stirone e dirigersi sotto Borgo San Donnino, da dove continuerà nello stesso modo fino al Taro, che conviene passare sotto corrente a poca distanza dal gran ponte sulla Emilia. All'egresso di quel torrente, con altra lunga linea si giungerà passando al nord del frutteto reale fino al torrente Parma, ove

questo bene si presta alla costruzione di un ponte. Qui non sarà ommesso di esaminare se potesse forse la linea passare a mezzogiorno di Parma, costruendo un ponte sul torrente Baganza, e sullo stesso torrente Parma inferiormente a quello detto il ponte d'Attero. Passato il torrente Parma, dovrà la strada ferrata avvicinarsi alla via Emilia verso la porta S. Michele, e ciò tanto nel caso in cui si prescelga il primo, quanto se si adotti il secondo andamento. Giungerà quindi con altre lunghe linee rette ed ampie curve al confine Estense, ossia al torrente Enza, sul quale sarà costruito un ponte, e proseguirà direttamente al nord della Emilia fino presso Reggio. Dopo questa città, che la strada ferrata deve avvicinare verso tramontana, sarà preferita quella linea con cui più facilmente e sicuramente possa edificarsi un ponte sul torrente Secchia in conveniente distanza da Rubiera, per giungere dipoi al nord della città di Modena, oltrepassata la quale occorrendo alquanto allontanare la strada ferrata dalla Emilia per attraversare il Panaro in luogo opportuno ad un ponte sotto corrente a quello attuale di S. Ambrogio, dovrà la strada ferrata necessariamente condursi al nord di Forte Urbano, da dove proseguirà direttamente fino presso le mura di Bologna. Di qui retrocedendo pel ponte sul Reno si volgerà alla valle superiore di questo fiume e ne seguiterà poi il corso fino alla confluenza della Setta. In questo punto possono prendersi e debbonsi studiare diversi andamenti per varcare l'Apennino, dirigendo la strada ferrata a Pistoja ovvero a Prato. Per il primo riescono praticabili le valli del Reno, dell'Ombrone, e della piccola Limentra; per il secondo possono esserlo quelle della Setta, del Brasimone, della Limentra grande, e del Bisenzio.

Ritornando al punto ove la strada ferrata si diparte da Reggio verso Mantova la società intraprenditrice, presi i necessarj concerti colle Autorità militari rispetto al luogo ove presso Borgoforte deve attraversarsi il Po, studierà l'andamento della medesima per modo che avvicinandosi a Guastalla ed a Luzzara arrivi appunto alla sponda destra del rammentato fiume, ritenendo che per ora e fino a che non sarà altrimenti provveduto, il passo sarà fatto mediante battello a vapore atto per tale servizio: ciò nulladimeno

si studierà contemporaneamente il progetto di attraversare il Po con un ponte stabile per condursi a Mantova.

Le stazioni che intanto vengono designate per la totalità della strada sono:

In 1.ª classe — Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna.

In 2.ª classe — Fiorenzuola, Borgo S. Donnino, Guastalla.

Restano riservate le stazioni di 3.ª classe per i luoghi che saranno riconosciuti più convenienti per l'esercizio della strada ferrata, da concordarsi colla società intraprenditrice.

Si avverte altresì che nei luoghi ove saranno le congiunzioni con strade ferrate preesistenti, la società intraprenditrice della centrale italiana dovrà a suo tempo intendersi con i concessionarj di quelle per il comune uso.

2. Il progetto che sarà presentato alla Commissione dovrà comporsi di un prospetto preventivo della spesa d'esecuzione collo sviluppo planimetrico e altimetrico, e coi necessarj disegni per la costruzione della strada, delle opere d'arte, e d'ogni altra qualsiasi sua dipendenza. Dovrà pure contenere le analisi dei prezzi parziali di ciascheduna opera, e l'elenco generale dei medesimi; quest'ultimo da dividersi tronco per tronco entro i limiti degli Stati segnatarj, e quello del tronco per Mantova da suddividersi colla spesa speciale per la costruzione di un ponte sul Po.

3. Il piano stradale, compresi i ponti, sarà formato per due binarj su tutta la strada, in pianura e fino al piede dell'Appennino, attivandone però preventivamente un binario solo. Ma nell'Apennino sarà costruito il piano stradale per un solo binario, tranne quei luoghi ove occorreranno degli sviamenti. La larghezza del piano stradale a due binarj sarà di otto metri da ciglio a ciglio, e quella per un binario solo sarà di cinque metri. Faranno parte della costruzione della strada tutti gli attraversamenti delle strade e dei corsi d'acque, come pure ogni opera che occorra per separarla dagli adjacenti fondi.

4. L'inclinazione delle scarpe sarà generalmente dell'uno, e dell'uno e mezzo di base per uno di altezza secondo la natura dei terreni e la elevazione del piano stradale. Nei tratti in roccia la inclinazione dei cavamenti sarà stabilita secondo la natura della roccia stessa.

5. I manufatti si ritengono per massima da costruirsi tutti in muramento, salvo le variazioni da introdurre per circostanze particolari, nel qual caso saranno accolti i progetti per manufatti in legname o in ferro.

6. Qualunque delle opere componenti la strada ferrata di cui trattasi, dovrà essere eseguita in perfetta regola d'arte e colla maggiore solidità, ritenendo però il carattere della semplicità senza alcun lusso di costruzione.

7. Alla distanza di ogni chilometro, salve le differenze che in atto pratico si trovassero necessarie, verrà edificata una casetta in muramento per uso di un guardiano, composta di una camera, una cucina, e un piccolo magazzino.

8. Le stazioni indicate al numero 1, si ritiene che, come gli altri fabbricati, sieno di solida costruzione e di semplice architettura.

9. In tutta la estensione della strada, meno il passo dell'Apennino, le curve dovranno essere amplissime nè avere in alcun caso raggio minore di metri 500. Nell'Apennino, se ne ricorra l'assoluta necessità, il minimo raggio potrà essere di 300 metri. Quanto allo sviluppo altimetrico si procurerà dovunque di ottenere le livellette, ossia le inclinazioni dei varj tronchi di strada, più convenienti, e per quanto sia possibile orizzontali, nè si ammetteranno giammai pendenze maggiori dell'uno per dugento fuorchè nello sviluppo della strada nell'Apennino, dove potrà essere adottata la pendenza dell'uno per quaranta, sempre però nei casi in cui venga riconosciuta inevitabile una così forte inclinazione.

10. L'armamento del piano stradale consisterà in un abbondante letto di ghiaja disposto orizzontalmente in un cassero, o formella, nella quale verranno disposte le traverse da farsi di rovere, di castagno, di larice, o di pino, con le guide di ferro a base larga sovrapposte. Il peso di queste guide non sarà minore di chilogrammi 25 nè maggiore di 27 per metro corrente nella pianura, e sarà di 30 chilogrammi nella montagna dove le pendenze oltrepassano l'uno per dugento. Rispetto però all'armamento in genere, la società concessionaria sarà in libertà di offrire qualunque altro sistema, purchè corrisponda agli ultimi progressi del-

l'arte, e che sia stato esperimentato per buono; e la Commissione ne farà soggetto di opportuno esame per decidere se sia da adottare.

11. Saranno apposte lungo tutto il piano stradale delle colonnette migliarie in pietra, con sottodivisioni pure in pietra, di chilometro in chilometro, come suole generalmente praticarsi lungo le strade ferrate.

12. La società darà nelle sue proposizioni chiara ed esplicita spiegazione di quel sistema di macchine, carri, carrozze ed altri mezzi di trasporto ed esercizio che crederà di proporre alla Commissione, la quale si riserba di portarvi il dovuto esame, dichiarando fin d'ora che essa esige uniformità in tutti questi servigi, e che, quanto alle macchine locomotive, il loro numero da predisporsi fin da principio per tutta l'estensione della strada non sarà minore di 50, nella ragione cioè di una macchina per circa quattro chilometri di strada, con un numero corrispondente di carrozze di prima, di seconda e di terza classe, e di vagoni per le merci, il tutto per modo da fare il servizio esattamente e senza incaglio.

13. Le stazioni dovranno essere provviste dei necessarj scambj, piattaforme, rifornitori, ed altri attrezzi, e di tutto ciò che occorre al ben regolato servigio della strada, come pure non dovranno mancare dei locali per il carico e lo scarico delle merci, per i servizj doganali, sanitarj, politici ecc., ed in fine per tutto quanto risguarda un perfetto esercizio.

Parte Economico-Amministrativa.

14. Non saranno ammesse al concorso se non che le società le quali presentino nomi di persone probe, idonee, solventi, e senza eccezione veruna per ben riescire nella esecuzione della grande impresa.

15. La società che rimane concessionaria dichiarerà di assoggettarsi pienamente e senza eccezione alle leggi e discipline vigenti negli Stati Estensi rispetto alla contrattazione ed amministrazione generale dell'impresa. Ed in quanto alla esecuzione dell'opera dichiarerà di assoggettarsi alle leggi e discipline vigenti

nei rispettivi Stati dove si costruisce la strada, e ad essere trattata a parità dei sudditi degli Stati medesimi senza alcuna distinzione. E tutto ciò durante il tempo della concessione.

16. In questa impresa non hanno luogo concessioni preliminari, dovendo essere ogni società nella sua offerta già predisposta a fare i relativi studj, a compiere i quali la commissione ritiene che potranno le concorrenti società profittare di quelli che sono già fatti, contro al debito compenso verso i proprietarj dei medesimi: dovranno però le società stesse nella formazione e compimento di questi studj uniformarsi alle prescrizioni che la Commissione troverà necessarie di imporre.

17. Per dar luogo alle parziali offerte di più società l'impresa verrà suddivisa nelle seguenti sezioni:

a) Da Piacenza a Parma.

b) Da Parma a Modena, più il tronco da Reggio verso Mantova.

c) Da Modena per Bologna a Pistoja o a Prato.

Qualora si presentasse una società che concorresse a tutte tre le sezioni unite, questa avrà la preferenza ancorchè il vantaggio che offrissero le società per le sezioni parziali fosse maggiore di quello da essa esibito: perciò la Commissione non deverrà a concessione definitiva fin che non abbia esperimentato se vi sia mezzo di combinare una concessione sola per tutta la linea complessivamente.

18. Nelle offerte dovrà dichiararsi il minimo d'interesse che si chiede sul capitale erogabile nelle indennità e nella costruzione ed attivazione della strada, il tempo che si dimanda per la durata della concessione, e la tariffa dei prezzi di trasporto per le persone e per le merci.

19. La garanzia per la totalità dell'impresa viene fissata in un milione di franchi, che sarà tenuto in deposito infruttifero da restituirsi ad opera compita, ed attivato che sia l'esercizio della strada ferrata su tutta la sua estensione. Invece del deposito si ammetteranno ipoteche di beni stabili riconosciuti capaci di tale onere, ed esistenti in qualunque degli Stati interessati, da inscriversi nei rispettivi luoghi ove fossero i beni medesimi: non sarà però rifiutato di accettare qualunque altro modo di garanzia

venisse offerto, e riconosciuto dalla Commissione idoneo al fine voluto.

20. Oltre al suddetto milione di lire italiane depositato per garanzia, dovrà la società depositare altre L. 250 mila italiane in contante, le quali, ritenute infruttifere, saranno per detta società perdute a titolo di penale quando spirati i termini assegnati nell'articolo 6 lettera (*a*) e lettera (*b*) della Convenzione del primo maggio anno 1851, non fossero compiti gli studj e tracciata la strada, e non venissero incominciati i lavori nei punti tutti indicati nella convenzione stessa. Qualora però a tali obblighi venga adempito esattamente, questo secondo deposito sarà subito restituito.

21. Se l'impresa dovesse essere suddivisa nelle sezioni parziali come sopra indicate, allora la garanzia di che al precedente numero 20 sarà estesa sino al ventesimo del capitale necessario agli indennizzi, costruzione ed attivazione della strada in ciascuna sezione, rimanendo sempre fermo per ogni sezione lo sborso e la penale di 250 mila franchi in caso dell'inadempimento delle prescritte condizioni.

22. Ambedue i depositi suddetti saranno fatti in una cassa pubblica dello Stato Estense nella città di Modena.

23. Rispetto al disposto dagli articoli 15 e 16 della Convenzione del 1.° maggio 1851, la Commissione comunicherà a suo tempo alla società intraprenditrice le relative istruzioni.

24. Viene accordato tutto il mese di febbrajo 1852 per termine perentorio alla presentazione delle offerte, ed al primo del successivo marzo non saranno altrimenti accettate.

25. Le offerte saranno presentate in ischede sigillate entro una sopraccarta indicativa il soggetto del contenuto e diretta all'uffizio della Commissione internazionale residente in Modena.

26. La Commissione, aperte le schede colla debita legalità, e conosciuto quali sieno le proposizioni accettabili e quali da rigettarsi, entrerà colle società che presentarono le prime in trattativa, e stipulerà il relativo contratto, però sotto il riserbo della successiva sanzione dei governi contraenti, la quale procurerà quanto possibile sollecita, con fiducia che non tardi oltre le due settimane.

27. La Commissione in tutto il resto si riferisce alla convenzione del 1.° maggio 1851, di cui la presente Notificazione forma seguito, e si riserva di stendere a suo tempo il capitolato delle condizioni da imporre alla società deliberataria.

28. La Commissione dichiara che è disposta a promuovere, occorrendo, tutto ciò che valga a facilitare, per quanto sarà possibile, gli accordi colle società concessionarie, ed a favorire quelle proposizioni che si riscontrassero ragionevoli e giuste.

Disposizioni diverse sulle strade ferrate.

1. Considerando che si sta attivando l'esercizio delle strade ferrate, il presidente della Camera Aulica ha trovato di concretare d'intelligenza coll'I. R. Cancelleria Aulica riunita le massime che dirigeranno l'attivazione e la manutenzione delle nuove strade di comunicazione colle strade ferrate dello Stato, e precisamente colle stazioni di queste ultime (*).

L'attivazione di simili strade immediatamente richiesta dal pubblico interesse deve bensì stare a parità della manutenzione delle medesime a carico della dotazione stradale, e ciò sopra tutti i punti ove ne sarà stato riconosciuto il bisogno; ma le spese di ogni attivazione di tale natura che dipendessero dagli interessi speciali di un singolo individuo morale o fisico, ed indifferenti per l'interesse generale, debbono stare ad esclusivo carico dell'individuo interessato.

Tali strade di comunicazione da costruirsi a carico del fondo stradale saranno tracciate secondo il voto di una Commissione composta di organi delle autorità amministrative tecniche, doganali, e di quelle delle strade ferrate dello Stato. Circa poi alla costruzione di esse strade, è questa riservata alle Autorità tecnico-amministrative incaricate dell'esecuzione di simili opere.

(*) Le presenti massime che sono contenute nel dispaccio 28 febbrajo 1845, N. 314 E. P., dell'Eccelso Preside della Camera aulica, diretto alla Direzione delle strade ferrate dello Stato, vennero richiamate in vigore col dispaccio 17 giugno 1852, N. 11728 E, del Ministero del commercio, industria e pubbliche costruzioni.

I piazzali accessorj pel collocamento delle carrozze in vicinanza delle stazioni di strade ferrate dello Stato formano una parte integrante delle stazioni, e vogliono essere considerate come appartenenti alla strada ferrata medesima, e perciò saranno attivati a carico della dotazione delle ferrovie dello Stato e debitamente mantenuti con riguardo ai vigenti contratti stipulati colle rispettive direzioni dell'esercizio.

L'I. R. Direzione generale contemplerà del resto questi piazzali nel tracciare le aree delle stazioni, e ciò coi voluti riguardi alle circostanze locali ed alla presumibile frequenza.

Determ. [illegible] genn. 1851, N. 15867-8350 dell'I. R. Dir. gen delle pubb. costruz.

2. Le esperienze raccolte nell'esercizio delle II. RR. strade ferrate hanno dimostrato che ponno ommettersi i controraili di sicurezza nelle traversate sulle quali non passano carri portanti grave peso. Giusta l'Ordinanza Ministeriale 31 agosto 1849 N. 1051 C saranno i medesimi perciò da impiegarsi quindi innanzi nelle costruzioni nuove soltanto su quelle traversate di strade postali e commerciali sulle quali transitano carriaggi pesanti.

Là dove ha luogo l'applicazione dei raili di guida o dei controraili di sicurezza, giusta la presente prescrizione, fu cangiata, secondo l'esigenza, anche la fin qui normale dimensione del canaletto per gli orli delle ruote, restando determinato che per l'avvenire la larghezza di tali canaletti dovrà essere di 2 poll. e mezzo ($0^{m}065$) e la profondità un pollice e mezzo ($0^{m}039$), misura di Vienna.

Determ. 21 gen. 1851, N. 15855-8343 dell'I. R. Dir. gen. delle pubb. costruz.

3. A scanso di successive liti e pretese di risarcimento venne ordinato che tutti quei manufatti i quali a motivo della strada ferrata dello Stato vengono eretti al di fuori della strada ferrata medesima a spese di quest'ultima, debbano riconsegnarsi alle rispettive parti, sempre mediante regolare processo verbale, ogni qual volta per essi manufatti avviene un mutamento nelle private proprietà, ovvero un'alterazione di enti edili che sono soggetti alla sorveglianza pubblica. Siffatti processi verbali devono essere raccolti ed all'attivazione dell'esercizio della strada ferrata verranno consegnati alla sezione dell'ingegnere in capo incaricato dell'amministrazione dell'esercizio.

———

DELLE BILANCIE A PONTE.

Decreto Ministeriale (20 aprile 1850) **sull'uso delle bilancie a ponte.**

1. Non si ammettono per il commercio se non bilancie a ponte costrutte secondo il noto metodo inventato nel 1821 da A. Quintenz a Strasburgo ed introdotto negli Stati austriaci da Rollé e Schwilgué mediante due privilegi loro accordati negli anni 1830 e 1832, già estinti per la decorrenza del tempo e quindi divenuti di pubblico uso.

Non s'intende però di escludere per il tempo avvenire l'applicazione di altri metodi di costruzione che venissero riconosciuti dal Ministero del Commercio egualmente corrispondenti o superiori al suddetto, nel loro principio, nella possibilità della tecnica esecuzione e nell'uso pratico. Presso le Autorità chiamate alla verificazione dei pesi e delle misure nei capo-luoghi dei circoli, delle Delegazioni o dei distretti si conservano la descrizione ed il disegno delle bilancie a ponte, costrutte secondo il metodo Rollé e Schwilgué. (*)

2. Tutte le bilancie a ponte devono prima di essere attuate venire sottoposte all'esame delle Autorità incaricate della verificazione dei pesi e delle misure, e quelle già attuate devono essere sottoposte a tale nuovo esame di due in due anni.

Sulla bilancia si farà risultare nel modo prescritto l'attestazione che tale esame fu realmente effettuato.

Il modo dell'esame è tracciato nell'unita Appendice (pag. 129).

(*) L'I. R. Luogotenenza lombarda però colla circolare 2 ottobre 1851, N. 22000. LL., ha dichiarato che dietro superiore prescrizione d'ora in avanti le bilancie a ponte nuove o riparate radicalmente non verranno approvate dall'Ufficio pesi e misure se non saranno confezionate col nuovo metodo detto alla Quintenz.

3. Ogni bilancia a ponte deve portare inciso su di una lastra metallica applicata alla parte anteriore della colonna di sostegno, il nome del fabbricatore e la proporzione tra il peso e l'unità di misura del medesimo.

4. La bilancia a ponte deve essere sensibile fino ad $^1/_{2000}$ del peso impostole, cioè caricata del massimo peso di cui è capace deve dare un segno sensibile ancora di una duemillesima parte di esso.

5. Le bilancie a ponte portabili, in ispecie, non devono essere costrutte per una quantità di peso inferiore alle 100 libbre di Vienna (56 libbre metriche), nè

6. Devono di regola essere adoperate a pesare oggetti inferiori in peso alle 50 libbre di Vienna (30 libbre metriche nei luoghi dove se ne fa uso). In quegli ufficj finanziarj ove trattasi unicamente di constatare l'indicazione del peso dato dalle parti, è concesso l'uso delle bilancie a ponte fino al peso di 5 libbre di Vienna (3 libbre metriche nei luoghi nei quali se ne fa uso).

7. Il permesso di poter attivare delle grandi bilancie a ponte stabili deve essere invocato preventivamente di caso in caso dalle autorità distrettuali politiche.

8. I contravventori a queste disposizioni soggiacciono alle pene determinate dalle leggi generali penali contro chi fa uso di pesi o di misure false o non sottoposte alle prescritte verificazioni.

9. In ordine all'uso delle bilancie a ponte si osserverà quanto segue:

1. *Riguardo alle bilancie a ponte portabili.*

a) La bilancia prima d'essere posta in opera verrà collocata su di un terreno solido, e per quanto può giudicarsi a vista possibilmente orizzontale.

Ciò premesso, deve porsi in movimento la bilancia senza sovrapporvi alcun carico, e deve osservarsi se dopo essere ritornata in bilico (il che non deve avvenire se non dopo replicate oscillazioni), corrispondono precisamente le due sfere, una delle quali è attaccata al bilanciere e l'altra al sostegno del corpo o recipiente, dal che

si deduce che si è diffalcata regolarmente la tara della bilancia, cosicchè si può senz'altro farne uso.

b) Se ciò non succede, la linguetta del bilanciere viene a trovarsi sotto o sopra l'altra linguetta.

Verificandosi il primo caso, si otterrà la posizione giusta col caricare con sassi o pallini di piombo il bacino sovrapposto alla bilancia; se all' incontro la linguetta del bilanciere trovasi al di sotto dell'altra, in tal caso la bilancia dev' essere respinta siccome inservibile.

c) Prima di porre un carico sul ponte si deve fermare il bilanciere e non lo si deve rimettere in libertà avanti di aver posto sul bacino un peso presso a poco corrispondente al carico.

d) Nel collocare il carico si dovrà aver cura che esso non venga a gravitare in parte sul postamento immobile che trovasi in continuazione della parte interna del ponte.

Non è del resto di veruna importanza che il carico si trovi in un luogo del ponte piuttosto che in altro, o che in parte sporga fuori del ponte, purchè la parte sporgente non sia appoggiata che al ponte.

e) Nell'atto del pesare si dovrà concedere l'opportuno tempo alle oscillazioni della linguetta per rimettersi in bilico.

f) Terminato che si abbia di pesare, dovrà essere fermato il bilanciere prima di levar via il carico ed i pesi, e dovrà essere tenuto fermo fino dopo che sia tolto tutto il carico.

2. *Riguardo alle bilancie a ponte infisse.*

La bilancia a ponte viene aperta prima di farne uso, cioè prima che il carro venga condotto sul ponte, e prima che siano messi a posto i corrispondenti pesi,

1. Col girare la manovella che trovasi sulla colonna di sostegno imprimendole un movimento di rotazione da sinistra a dritta fino a che l'argano che trovasi nella colonna abbia compiuto il suo giro.

2. Col ritorcere i due segmenti di ruota dentellata che servono a fermare il bilanciere mediante l'annessavi manovella.

Fattosi uso della bilancia a ponte, cioè prima di averne levato il carico ed i pesi, si ritornano i due segmenti di ruota nella

primitiva loro posizione, e ritorcendo la manovella si ottiene che l'argano ritorni alla fine del suo giro.

Si compenserà la tara della bilancia prima di farne uso, ove occorresse, col caricare il bacino della tara di pesi corrispondenti come si usa colle bilancie a ponte mobili.

10. Le bilancie a ponte tanto infisse che mobili, quando non vengono adoperate, devono tenersi fermate; i piccoli pesi saranno conservati in modo da garantirli dalla polvere e dal sudiciume.

È indispensabile di fare frequenti ispezioni per rilevare se tutti i bacini ed i pernj vengono tenuti colla dovuta pulitezza, e che non siano irrugginiti. Tale ispezione si estenderà specialmente anche alle parti coperte del ponte.

11. Infine si raccomanda anche l'uso dei noti pesi di forma conica a base circolare o quadrata che si adoperano in Francia da lungo tempo, sovrapponendosi l'uno all'altro, e facilitando così il computo del peso.

Essi portano sulla superficie superiore l'indicazione del loro peso assoluto e sulla parte anteriore esprimono il peso che rappresentano in confronto del carico collocato sul ponte.

Trattandosi quindi di bilancie a ponte mobili, 10 libbre di peso assoluto equivalgono a 100 libbre di carico, ecc. e nelle bilancie a ponte infisse 10 libbre di peso assoluto sono pari a 1000 libbre di carico, ecc.

Istruzione per le Autorita' e per gli Ufficj incaricati della verificazione delle bilancie a ponte mobili.

L'Autorità cui incumbe la verificazione delle bilancie a ponte deve vegliare:

1. Che il nome del fabbricatore, la proporzione tra il peso ed il carico, ed il maggior carico di cui è capace la bilancia risultino indicati sulla bilancia nel modo tracciato dal N. 3 del suesposto decreto.

2. Verificata la sussistenza di questa condizione, si procede all'esame pratico della bilancia attenendosi esattamente alle osser-

vazioni che sul loro uso sono contenute nella norma concernente le bilancie a ponte.

L'esame si estenderà alla giustezza e sensibilità della bilancia, e se sia costrutta con sufficiente solidità.

3. All'oggetto di constatare la giustezza della bilancia si colloca sul ponte un peso determinato esattamente, minore però del carico massimo, per il quale la bilancia fu costrutta, e si pone nel bacino della bilancia, la cui tara sia regolarmente compensata con altro peso pure affatto preciso, la cui proporzione col carico deve corrispondere all'indicazione incisa sulla lastra metallica (quindi trattandosi di bilancie decimali, la proporzione da 1 a 10). Se la bilancia è giusta, le due linguette, terminate le oscillazioni, dovranno corrispondere precisamente. In seguito si cangierà la situazione del carico sul ponte distribuendolo su tutti gli angoli, e di mano in mano si osserverà se le linguette conservano la prescritta posizione. Ove ciò non fosse, la bilancia sarà ritenuta mal costrutta ed inesatta.

4. L'esperimento di cui al N. 3 si ripete col massimo carico per il quale la bilancia fu costrutta. Il bilanciere già equilibrato verrà appositamente posto fuori di bilico, e si osserverà se la bilancia dopo un maggior numero di oscillazioni ritorna in bilico. Ottenuto ciò, si aggiungerà al peso $^1/_{2000}$ del carico e si osserverà se ciò basti a turbare l'equilibrio in modo sensibile.

Se nel primo caso non si ottiene che la linguetta ritorni in bilico, o ciò si effettua senza che precedano varie oscillazioni, e se nel secondo caso il bilico non si altera, la bilancia non è abbastanza sensibile.

5. Progredendo nell'esperimento si pesa un corpo il quale superi del 10 per cento il massimo carico pel quale fu costrutta la bilancia.

Levato il carico, si esamina di nuovo l'esattezza e la sensibilità della bilancia nei modi tracciati ai N. 3 e 4.

Se essa più non corrisponde alle richieste condizioni, è da ritenersi che abbia sofferto in causa della maggior compressione, e quindi sia mancante della richiesta solidità.

6. Se la bilancia ha superato tutte queste prove, si attesta l'eseguito esperimento coll'improntare il suggello d'ufficio nella parte

cava sul davanti della colonna di sostegno, immediatamente sotto alla lastra metallica indicante il nome del fabbricatore ed il carico massimo, e sotto al suggello si imprime con marchio a fuoco il millesimo dell'eseguita verificazione. Nelle successive verificazioni periodiche basterà d'improntare il millesimo con marchio a fuoco.

7. È preciso dovere delle Autorità di vegliare onde la verificazione dei pesi destinati per le bilancie segua colla massima esattezza.

ACQUE.

Grida 2 gennajo 1728

Del Presidente e Questori delle Regie Ducali rendite dello Stato di Milano sull'uso delle acque defluenti nel

CANALE MUZZA.

Volendo l'illustrissimo Magistrato delle regie ducali entrate straordinarie e beni patrimoniali dello Stato di Milano, quanto sia possibile provvedere ai molti disordini che ogni anno si causano circa le acque del fiume Muzza, così in danno della Regia Ducal Camera e suoi fittabili, come dei particolari utenti di esse acque, ha stabilito, così instando il regio ducal fisco ed il fittabile dell'impresa di detta Muzza con riserva di qualunque sua ragione, che si pubblichi la presente grida.

Obbligo di denunciare il quantitativo dell'acqua.

Colla quale comanda a qualunque persona comune, capitolo ed università di qual siasi stato, grado e qualità, tanto ecclesiastici, ospitali e luoghi pii, come secolari, che per qualunque ragione si voglia lucrativa ossia onerosa concorrino al pagamento del dazio, uso delle acque di detto fiume, ancorchè esenti, che nel termine di giorni quindici dopo la pubblicazione della presente, abbiano effettualmente portato in mano del sottosegnato notaro ovvero nelle mani del referendario di Lodi le denunzie della giusta quantità delle acque che vogliono usare ciascun d'essi l'anno presente 1728 (*) con li successivi fino alla fine della presente lo-

(*) Sembra che questa grida venisse pubblicata annualmente per poter conoscere il quantitativo dell'acqua che intendevasi di estrarre dai rispettivi utenti delle bocche.

cazione pei quali si è fatto l'affitto, con portare insieme i compartiti intieri a bocca per bocca col nome, cognome ed abitazione loro, con metter fuori, rispetto di quelli pagano il dazio, i prezzi minutamente con le particolari porzioni distinte, con avvertenza che le suddette denuncie devono contenere il nome de' presentanei e veri utenti delle acque di Muzza. Così per vero utente s'intende solamente quello che con legittimo titolo estrae l'acqua dal fiume; nè sotto nome d'utente o d'altro si hanno le denunzie da esprimere quei particolari che usano bensì dell'acqua di Muzza, ma non sono proprietarj della medesima. Bastando all'illustrissimo Magistrato ed al suo impresaro sapere il nome di quello che estrae direttamente l'acqua, essendo egli interamente debitore del correspettivo dazio benchè subaffitti o l'acqua tutta o porzione di essa ad altri particolari, contro de' quali si dichiara non essere tenuto l'impresaro all'esigenza del rispettivo dazio dovuto per intero dal principale che ha propria la ragione di estrarne, ed effettivamente estrae l'acqua dal fiume, dichiarando le terre e cascine dove abitano gli utenti insieme con il comparto de' giorni ed ore che toccheranno a ciascun d'essi, con il prezzo che potrà importare, ponendo al piede di detta denunzia tutti li molini, piste, folle e fregadori con la quantità delle ruote e nome dei padroni, fittajuoli d'essi, sotto pena di scudi cinque per cadauna ruota, d'applicarsi per la metà alla regia Camera e per l'altra metà ai fittabili di Muzza, e come abbasso, quali compartiti siano sottoscritti almeno da uno degli utenti a bocca per bocca come procuratore di tutta la compagnia, elegga abitacolo in iscritto nella città di Milano, ove possano essere citati al bisogno della regia ducal Camera e del suo fittabile ancora perentoriamente, così per il fitto di esse acque, come per le pene della contravvenzione della presente grida, ed altre cose dipendenti da detta Muzza, e questo sotto pena a chi contravverrà e non denuncierà come sopra, di pagare uno scudo per oncia d'acqua oltre il prezzo ordinario, non solo per il corrente anno, ma anche per il passato, d'essere applicato come sopra, e di patire l'esecuzione in solidum ed in forma di camera, nella qual pena di uno scudo per oncia incorreranno quelli che non avranno denunciato, e si serviranno nè più nè meno delle acque, come anco incorre-

ranno nella medesima pena quelli che avranno denunciato minor quantità d'acqua, di quella si troveranno godere. Avvertendo che contro gli inobbedienti e contumaci tanto esenti come daziarj, e come sopra, si è concesso autorità al fittabile di riscuotere la detta pena di più del dazio come sopra, senz'altro avviso e senza eccettuare scusa alcuna, constando però dell'uso dell'acqua come sopra, ed il medesimo s'intende pei molini, piste e fregadori (*).

2. Di più si comanda che nel medesimo termine e sotto le medesime pene ciascuno notifichi come sopra li molini, piste, folle, fregadori con la quantità delle ruote proprie, ovvero tenuti a fitto sopra detto fiume, ovvero roggie che da esso fiume succedono.

3. Di più si comanda che per tutto il mese di marzo prossimo debbano essi utenti aver pagato in mano di . . . . e non d'altra persona quanto dovranno d'oggi in avanti pei detti fitti, sotto pena di pagar un'altra volta dal primo di detto mese di marzo prossimo inanti la metà del fitto di detta acqua, che per loro sarà denunciata come sopra, in ragione di scudi 4 l'oncia da soldi centodieci per scudo, e l'altra metà per tutto il mese di aprile, parimenti prossimo, in buoni danari, conforme alle gride sopra ciò pubblicate e non altrimenti. Il che non facendo, passati detti termini debitamente referendo, si manderanno le esecuzioni in forma di camera, ed in *solidum*, dalla quale obbligazione del solido possino però esimersi mediante il pagamento del loro proprio giusto debito, conforme ad esse denunzie, ed a quelli che avranno denun-

Pagam. dell'ann. fitto.

(*) L'uso delle acque scorrenti nel canale Muzza trovasi attualmente disciplinato in modo stabile, essendosi le diverse bocche di derivazione modellate regolarmente col sistema lodigiano. Dalle effettuate misurazioni si riconobbe che la portata del canale è di oncie lodigiane 2851. 4, la cui distribuzione si effettua mediante 75 bocche di dimensioni diverse, che sono distinte in tre classi, cioè: in *Daziarie, Convenzionate* ed *Esenti*. Sono daziarie le bocche che devono annualmente pagare l'annuo canone a titolo di fitto, che attualmente è stabilito in milanesi L. 22 per ogni oncia lodigiana. Convenzionate quelle che pagano annualmente una somma stabilita dietro particolare convenzione, avuto riguardo alle diverse pretese che potevano avere i proprietarj sull'uso delle acque. Esenti finalmente si chiamano quelle bocche che derivano l'acqua gratuitamente in forza di concessioni sovrane. (*Storia dei progetti e delle opere per l'irrigazione del Milanese, di G. Bruschetti.*)

ziato si manderanno le esecuzioni in *solidum* per la quantità dell'acqua da loro goduta gli anni prossimi passati e precedenti senza pregiudizio di poter far misurare come a basso; e se saranno alcuni nuovi utenti, si farà l'esecuzione e liquidazione all'arbitrio dell'illustrissimo Magistrato.

4. E per maggiormente stimolare li detti utenti a pagare in causa tanto privilegiata per essi si avvisano tutti che si è concesso autorità al fittabile di poter riscuotere dalli debitori che non paghino in marzo ed aprile come sopra la solita provvisione, e da quelli che staranno un anno intero a pagare il suo debito la provvisione sarà in ragione di soldi due per lira, e dai debitori che staranno due anni la provvisione di soldi tre e mezzo per lira, e quelli che aspetteranno se gli faccia l'esecuzione, oltre la provvisione suddetta rispettivamente avranno ancora di pagare la spesa dell'esecuzione fattagli, valendosi esso fittabile di detta autorità contro qualsivoglia persona ancorchè privilegiata.

Facoltà di riscuot. i fitti col mezzo privilegiato.

5. Comanda ancora agli utenti delle bocche i quali hanno in comunione partite spettanti a beni derelitti che a loro spesa debbono aver levato mediante un tassello da mettersi alla loro bocca o altro, secondo verrà giudicato dall'ingegnere camerale con la precedenza della licenza dell'illustrissimo Magistrato, ed assistenza degli agenti camerali, la quantità toccante ai detti beni, citato l'impresaro, e non facendolo s'intenderanno obbligati tutti in *solidum* al pagamento di tali partite nel modo come sopra.

6. E perchè da alcuni anni in qua li fittabili si lamentano che non ponno essere soddisfatti del fitto di detta acqua dagli utenti di essa non solo nei termini detti di sopra, ma nemmeno per tutto l'anno intero, e che vi sono alcuni di essi i quali supponendosi autorità operano in modo che pare difficile il mandarli l'esecuzione pei loro debiti e de' suoi massari, per la qual cosa cagiona che non potendo detti fittabili soddisfare questa regia Camera conforme sono obbligati a' suoi tempi, ne risulta pregiudizio a essa regia Camera sì per non potersi valere dei detti fitti, come anche perchè nel fare le locazioni molti si astengono di abboccare la detta impresa consapevoli della renitenza di tali persone, come per esperienza si è visto nelle locazioni passate; al che volendo questo

Chiudim. delle bocche non pagando i canoni.

illustrissimo Magistrato onninamente provvedere con ogni sorta di rimedio, perciò inerendo a quanto sopra: Concede autorità al fittabile di poter ad ogni tempo far serrare con chiuse e porte quelle bocche che saranno tutte di qualche particolare che non avrà pagato il fitto a' detti tempi, precedendo prima un avviso del prefato illustrissimo Magistrato, firmato dal notaro provinciale, con termini di quattro giorni a pagare, il che spirato e non pagato sia obbligato detto particolare a mandar persone a custodire dette chiuse a sue spese, altrimenti si faranno custodire da altre persone a spese di tal particolare, e per rispetto delle bocche che sono in comunione con diversi utenti, si dovranno serrare le bocche nel tempo che spetterà a godere a quei particolari che andranno debitori, citati detti particolari alla casa dell'elezione d'abitacolo ed a quelle bocche che non saranno denunziate nella forma contenuta nel 1.° capitolo, essendo obbligati tutti in *solidum* si dovrà serrar tutta la bocca fino a tanto che purgata la contumacia avranno portata detta denunzia, come dispone il detto capitolo. Avvertendo che in caso fossero rotte o di giorno o di notte tali chiuse, incorreranno e si intenderanno incorsi detti utenti immediatamente nella pena di scudi cinquecento, d'applicarsi per la metà a questa regia Camera, e per l'altra metà al detto fittabile, quali si ripartiranno alla rata degli utenti, o ad un solo, come parerà all'illustrissimo magistrato, e conforme si verificherà tal fatto, e si piglieranno le informazioni a spese de' rei o dei particolari in difetto di indizj. Dichiarando che non ostante detta otturazione saranno ancora obbligati tutti gli utenti a pagare il fitto per tutto il tempo che resterà chiusa detta bocca.

7. Inoltre vi sono alcuni renitenti i quali invece di pagare il detto fittabile di Muzza ricorrono al tribunale con memoriale sotto qualche pretesto, ed ottengono sospensioni, alcune volte per molto tempo, acciò detto fittabile non gli faccia esecutare, o dopo esecutati per non lasciar rendere i pegni, sì che volendo il prefato illustrissimo Magistrato rimediare a quegli abusi, ordina colla presente che da qui avanti niun utente potrà ricorrere al tribunale con memoriale, ed ottenere sospensione per il pagamento del fitto di detta acqua, se prima non avrà fatto il deposito reale effettivamente nelle

Modalità per ricorrere al Tribunale.

mani del ricevitore comunale per la somma che saranno debitori, e che caso che ottenessero inavvertentemente senza prima far detto deposito, siano dette sospensioni di niun valore, ed in tal caso il fittabile passerà avanti a riscuotere il fitto.

8. Di più si comanda a tutti i campari delle bocche che finora non le hanno consegnate, che ad ogni richiesta di detto fittabile o suoi agenti, debbano consegnare le chiavi dei caselli e porto sotto pena di scudi cinquanta d'applicarsi come sopra, oltrechè sarà lecito al detto fittabile e suoi agenti far rompere le porte e far mettere altre chiavi a spese degli utenti. Consegna delle chiavi al fittabile.

9. Che niuno ardisca far pennelli, chiuse, nè palificate di sorta alcuna nella Muzza, nè alle ripe di essa, senza special licenza in iscritto del detto illustrissimo Magistrato, e senza averne prima avvisato il detto fittabile, sotto pena di scudi cinquanta d'oro a chi contravverrà, d'essere applicati come a basso. Proibita la costruz. di pennelli, chiuse, ec.

10. Che niuno ardisca rompere le ripe od argini della Muzza per cavar acqua nè per altro effetto senza licenza ed avviso come sopra, sotto pena di pagare al detto fittabile il fitto ovvero il prezzo ordinario delle acque che per dette rotture saranno rubate, e di più alla regia Camera scudi cento d'oro per ogni rottura, applicabili come abbasso o più o meno all'arbitrio dell'illustrissimo Magistrato quanto sia pei detti scudi cento. Rott. delle sponde vietata.

11. Che niuno ardisca rompere nè guastare i pennelli, argini od edificj, nè mettere alcune materie di pietre, legnami o qualsivoglia altra cosa sopra detti pennelli, argini ed edificj della Muzza sotto colore di traghettare pietre od altra sorta di robe, nè andar attorno a detti argini con carri, buoi o cavalli in maniera che possano portare alcuna sorta di danno o pregiudizio a detti pennelli, argini ed edificj, sotto pena della perdita di tali robbe e materie e di tutti i danni, spese ed interessi che la regia Camera e suoi fittabili perciò potessero patire, ed inoltre di scudi venticinque d'oro e più e meno all'arbitrio come sopra per rispetto solamente dei detti scudi 25 applicabili come abbasso. Proibiti i guasti.

12. Che niuno ardisca di pescare nè far pescare per qualsivoglia modo tanto pesce, quando pietre che siano atte a far calcina in detto fiume dal principio della bocca di essa Muzza fino al suo Proibita la pesca.

fine, senza licenza in iscritto di detto fittabile per quello che a lui spetta e per quello che tocca alla Camera dell' Illustrissimo Magistrato, sotto pena di scudi dieci d'oro per ciascun contravventore, e per ogni volta, da applicarsi come abbasso, e questo oltre alla perdita delle navi, reti, pesci e pietre.

13. E perchè molti sotto pretesto di licenza o facoltà di pescare in detto fiume ardiscono di dar pasta o calcina ai pesci distruggendo con tal forma la pescagione, ordina e comanda detto Illustrissimo Magistrato che nessuno ardisca nè presuma sotto pretesto di licenza o facoltà, qual mai dal Magistrato si concede, nè per qualsivoglia altro modo dar pasta nè buttar calcina ai pesci in detto fiume Muzza, sotto pena di scudi venticinque d'oro per ciascun contravventore, e per ciascuna volta, applicabile come abbasso e più all'arbitrio dell' Illustrissimo Magistrato.

Proibita la manomiss. delle bocche, ec.

14. E più che niuno degli utenti di dette acque nè altri ardiscano nè presumano intromettersi in alcuna delle bocche, soglie, spalle, speroni e levate di detta Muzza sotto pretesto di acconciarle od altrimenti, senza licenza in iscritto del detto Magistrato, e senza la presenza del detto fittabile e camparo della Regia Camera se vi vorranno intervenire, il quale a tal effetto sarà avvisato in iscritto, sotto pena di scudi 25 d'oro, per cadauna bocca, levata, spalla o sperone, debitamente referendo, da applicarsi come abbasso.

Prescrizioni sulle levate.

15. Che tutti gli utenti delle acque di detta Muzza quali hanno levate in detto fiume le abbiano con effetto moderate, riformate e racconciate conforme agli ordini di dette levate e misure fatte l'anno 1589, del quale negli atti del Magistrato debitamente referendo di qua alli 10 aprile prossimo, esposto però all' Illustrissimo Magistrato al bisogno loro, e riportatane la debita licenza in iscritto e quella servata, e citato il suddetto fittabile come sopra, le quali levate abbiano le sommità di un trave di filo, sopra il qual trave non si potranno mettere alcune fascine, nè altra materia, e detto trave sia a livello della soglia della bocca più superiore sottoposta a ciascuna di esse levate rispettivamente sotto pena di scudi trecento d'oro per ciascuna levata, da applicarsi come abbasso.

16. Si comanda che niuno ardisca levar legnami nè materia d'alcuna sorta dagli edificj fatti, o che si faranno per beneficio della Muzza, nè recare alcun danno a tali e tal altri edificj, pennelli, argini, palificate, nè alle porte di Paullo, Cassano, Addetta, ed altri, sotto pena di scudi cinquanta d'oro da applicarsi come abbasso, e di più pagare al fittabile ogni danno che per ciò patisse e anche alla Regia Camera per conto di quello che si ripara a spese della Camera. E perchè negli anni scorsi si sono posti i gattelli a diverse bocche aggiustate e modellate ad effetto che cavino solo l'acqua di loro ragione, e denunzie, si comanda che niuno ardisca rompere o far rompere, oppure forare in veruna parte le dette bocche e loro porte, modelli ed argini, o far levare o movere detti gattelli o porte sotto pena di scudi 500 d'oro oltre il pagamento dell' acqua di più che per detta causa si troverà aver goduta a giudizio del tribunale, sentito l'ingegnere provinciale ed il Regio Fisco, dichiarando il prefato Illustrissimo Magistrato che dette bocche aggiustate, modellate e gattellate come sopra debbano intendersi consegnate in salvaguardia ai medesimi utenti e loro campari, i quali saranno tenuti in *solidum* a dar conto come sopra di tali rotture e sotto pena come sopra. Vietata la manomiss. agli edificj.

17. Si comanda come sopra che tutti quelli che hanno beni in qualsivoglia modo dietro al fiume Muzza sì proprj come in affitto fra il termine di giorni venti dopo la pubblicazione della presente abbiano a far tagliare e portar via dalle ripe di detto fiume tutte le piante sì da cima come d'altra sorta che minacciano di cadere, od altrimenti impediscono dette ripe e levate, le zocche, piante od altri legnami che si troveranno nel letto di detto fiume, ovvero dietro le sue ripe, sotto pena a chi contravverrà di scudi due per ogni pianta e zocca che, passato detto termine, vi sarà restata, da applicarsi come abbasso, e si crederà pienamente al Camparo od all'Agente della Camera deputato col suo giuramento e agli altri accusatori col giuramento e ad un testimonio degno di fede. Toglim. delle piante lungo le sponde.

18. Così pure si raccomanda a qualsivoglia persona come sopra che abbia beni e roggia in qualsivoglia modo dietro a detto fiume Muzza sì proprio che in affitto, che fra giorni venti dopo pubblicata la presente abbia irremissibilmente fatto acconciare e Conserv. di due strade lungo le sponde

poi mantenere fatta ed acconciata nell'avvenire sempre una strada da Cassano a basso, facendo levar via tutte le piante, zocche, pietre calcaree, ed ogni altra cosa per la larghezza di un trabucco per ogni parte di esso fiume, acciò vi si possa comodamente passare a piedi ed a cavallo, ove sarà bisogno a far fabbricare e riparare i ponti mediante sassi con cemento in calce sopra tutte le roggie, quali ponti siano anch'essi lunghi un trabucco, mantenendoli sempre in buon essere e ben riparati col debito interrimento, sotto la pena a chi sarà inobbediente e contravverrà di scudi venticinque d'oro per ciascuno da applicarsi come abbasso, avvertendo che passato il detto termine e non eseguito quanto sopra, si è concessa autorità all'impresaro di poter passare di fatto al taglio di qualsivoglia pianta, estirpazione di zocche, rimozione di pietre calcaree od altro che vi possa essere sopra le ripe ed argini del fiume da Cassano abbasso, applicandone a sè stesso il valore, sempre però con procedura di partecipazione dell'Illustrissimo Magistrato; oltrecchè si manderà il Notaro Camerale, ovvero il suo coadjutore, a far fare dette strade e ponti a spese dei padroni di essi beni, e si manderà l'esecuzione ai fittabili di essi.

Penalità da riscuot. coi mezzi privileg.

19. Per le quali pene si manderà irremissibilmente sen'altro avviso l'esecuzione in forma di Camera; oltrechè, passato detto termine e non eseguito quanto sopra, per rispetto di dette strade e ponti si faranno fare esse strade e ponti ovvero riparare a spese dei detti vicini ad esso fiume o de' padroni delle roggie che sono più vicini al fiume per un trabucco, e per rispetto de'ponti sopra le roggie si faranno fare a spese degli utenti di tali roggie, per le quali spese verrà mandata irremissibilmente l'esecuzione senz' altro avviso, ed anche per le spese e mercedi dei Commissarj che verranno appositamente mandati dall'Illustrissimo Magistrato ad eseguire quanto sopra.

Applicaz.

20. Dichiarando che tutte le pene pecuniarie di sopra comminate, e qual si è detto di essere applicate come abbasso, si abbiano ad applicare per un terzo al detto fittabile, un terzo alla Regia Camera da spendersi nelle riparazioni e miglioramenti che occorreranno farsi a nome di detta Camera intorno alla Muzza, e per l'altro terzo a quello de' campari di esso fiume o qualunque

altra persona che accuserà i disubbidienti e contravventori come sopra, salvo l'autorità al Magistrato circa la moderazione ed aumento delle pene secondo la qualità dei casi e delle persone.

21. Dichiarando ancora che in qualsivoglia caso di contravvenzione od ommissione si crederà pienamente alla deposizione del Camparo o dell'Agente della Camera deputato col giuramento, ed agli altri accusatori col giuramento e ad un testimonio degno di fede, e sopra detti soli indizj si faranno fare le esecuzioni, salve le ragioni da difendersi e provare in contrario dopo fatta l'esecuzione. Deposiz. del Camp.

22. E più, inerendo alle altre gride sopra ciò fatte, si comanda che niuno di quelli che hanno molini, piste o fregadori proprj, od in affitto in qualsivoglia modo dal molino detto di Ognissanti inclusivo all' ingiù sopra le roggie dette il Muzzino, Sillero e roggia Stanga e qualsivoglia altro che pretenda non voler pagare il fitto delle acque per il tempo della vernata al fittabile della Muzza o suo subconduttore, ardisca nè presuma per sè nè per sottomessa persona diretta nè per indiretta rompere gli argini o rive di qualsivoglia roggia od acquedotti che provenga dal fiume Muzza, od altrimenti divertire le acque di esse roggie ed acquedotti a servizio dei loro molini, piste o fregadori dal 20 Settembre al 15 Aprile di ciascun anno, non essendo d'accordo col fittabile di esso fiume, o chi avrà causa da lui, per le acque dell' invernata, sotto la pena di cento scudi d'oro applicabili per una quarta parte al Regio Ducal Fisco, l'altra quarta parte all'accusatore, e le altre due quarte parti al fittabile dell'invernata invece dei danni. Dichiarando che sarà sufficiente indizio a procedere il ritrovare che le acque decorrano a beneficio ed uso dei loro mulini, piste o fregadori come sopra; e quelli a beneficio dei quali si troveranno decorrere dette acque saranno tenuti per delinquenti, intendendo che per il primo utente di esse acque sarà reputato per delinquente, salva però a loro la facoltà di far le loro difese conforme alla ragione. Molto meno potranno gli utenti di quelle roggie che non hanno molini, piste, folle e fregadori nel suddetto tempo derivare in qualsivoglia forma acqua dal detto fiume Muzza sotto pena a chi contravverrà di scudi venticinque d'oro da applicarsi per metà alla regia Camera, e per Obblig. del pagamento del canone jemale.

l'altra metà all'impresaro della Muzza, dovendo nel suddetto tempo le suddette bocche tener abbassate le porte perchè l'acqua vada a solo uso dei suddetti edificj necessarj al mantenimento del pubblico, e ciò anche per togliere i riclami avuti negli anni scorsi dagli utenti delle roggie ove sono collocati i suddetti edificj per il mancamento che si verificava delle acque.

23. Di più si comanda ai campari di essa Muzza che custodiscano con ogni diligenza detto fiume secondo ricerca il carico dell'officio loro, e trovando alcun contravventore ai capitoli nella presente Grida contenuti, siano tenuti notificarlo all'Illustrissimo Magistrato, ed anco ai fittabili di essa Muzza nel termine di giorni sei, sotto pena d'essere privati dell'officio loro, se così parerà al Magistrato, e di più all'arbitrio di esso Illustrissimo Magistrato.

Sorveg. dei camp.

Editto Sovrano 15 Marzo 1779 sui torrenti Bozzente, Gradeluso e Fontanile di Tradate (*).

1. Dopo la pubblicazione dell'editto 15 marzo 1779 a nessuno è lecito di tagliare erba, ovvero andare con bestie, o mandarle sopra gli argini dei cavi dei torrenti, Bozzente, Gradeluso e Fontanile di Tradate, meno a pascolare, o far pascolare sopra li medesimi, o nelle valli vicine, nelle quali siavi fatta nuova piantagione.

2. Non è lecito a chicchessia di raccogliere sterpi, svellere legna o altro dalle vicine brughiere e colline, dalle quali scorrono le acque piovane nelle dette valli, nè si può in esse far

(*) I torrenti Bozzente, Gradeluso e Fontanile di Tradate hanno origine nelle basse colline poste alla sinistra dell'Olona inferiormente a Varese tra Appiano e Tradate. Le acque del Fontanile di Tradate e del Gradeluso furono dirette negli scopeti di Castiglione posti tra Cislago e Gorla Maggiore, i quali col mezzo delle torbide si ridussero a boschi floridissimi che danno un prodotto rilevante, specialmente in antenne di pino silvestre. Le acque del Bozzente poi dopo di avere fecondati gli scopeti di Origgio ed Uboldo vanno a scaricarsi nell'alveo del Fontanile Pasquè in vicinanza di Rho, mediante il quale sono poscia smaltite nei fondi più bassi.

brugo, quando non sia arrivato alla maturanza almeno di tre anni; come non è pur lecito l'estirpare detto brugo con zappa, ma soltanto tagliarlo con ranzotti, lasciando la radice nel fondo del terreno egualmente a vantaggio delle successive sue produzioni che a riparo e freno del violento scadimento delle acque le quali, scorrendo in terreno smosso ed ineguale, accrescono poi l'ingeramento de'cavi nei quali debordano.

3. Resta inoltre proibito non che ad ogni persona, ma ancora agli compossessori medesimi, il fare nuove bocche, o altra operazione di qualunque natura nei cavi suddetti, sia per estrarre acqua d'irrigazione da alcuno dei tre torrenti, sia per qualsivoglia altro titolo, o fine, senza il previo permesso della Giunta delegata, sentita prima la congregazione dei possessori.

4. Chi poi per legittimo titolo o possesso gode a quest'ora di simili bocche in detti cavi, dovrà tenerle sgombrate da qualunque ingeramento, e da qualsivoglia altro impedimento, lo che non eseguendosi dopo una discreta premonizione da farsi dall'appaltatore, sarà lecito al medesimo il far esso eseguire quanto sopra a spese degli stessi compossessori.

5. Chiunque contravvenisse ad alcuno degli sovra espressi capitoli incorre nella pena di scudi dieci per ogni contravvenzione, e chi fosse recidivo incorre nella pena duplicata, ed anche maggiore ad arbitrio del Governo e del Senato (*).

6. Le dette pene verranno ripartite per un terzo al regio Fisco, per un terzo all'appaltatore, e per l'altro terzo all'accusatore, e non essendovi accusatore, si distribuiranno per metà al regio Fisco, e per l'altra metà all'appaltatore.

7. Rispetto poi alle prove delle contingibili contravvenzioni si starà alla deposizione di un camparo avvalorato da altro testimonio degno di fede. Ed a questo effetto si aggiudica al medesimo appaltatore la elezione di due campari, i quali dalla Cancelleria se-

(*) Sono le identiche espressioni del sovraccitato editto, che abbiamo conservate in tutta la loro integrità per non alterare il testo originale. Del resto si osserva che simili penalità non consta che siano state applicate ai contravventori, richiamandosi in proposito la nota alla pag. 3 del volume I, sull'applicazione degli antichi editti quando non ne sia stata fatta la ripubblicazione.

greta saranno gratuitamente muniti di patente per portare le solite armi (*).

8. Sarà facoltativo all'appaltatore il levare dai zerbi, accessi, e rive dei vicini possessori, ed anche da qualunque altro simile fondo, tutte quelle teppe che possano abbisognargli per render solidi e consistenti gli argini; ben inteso però, che sia egli tenuto al rifacimento del danno che per ciò possa cagionare al padrone del fondo in stima di perito.

9. Chi ardisse poi opporsi, a far resistenza all'appaltatore, o ai suddetti suoi campari, e così impedire l'esercizio dell'ufficio ad essi commesso, incorrerà nella pena dell'immediata carcerazione, ed anche maggiore corporale, a misura delle circostanze e de'casi ad arbitrio del Governo.

10. Finalmente venne ordinato e comandato a' consoli delle comunità, nel cui territorio sono situati i detti cavi e valli, perchè diligentemente invigilassero, e sovrintendessero alla puntuale esecuzione di quanto viene nel presente editto prescritto, denunciando le contravvenzioni o al Giudice del luogo, o all'appaltatore medesimo, e la loro diligenza sarà premiata, secondo la qualità de'casi, con sufficiente proporzionata rimunerazione.

Editto Sovrano 2 luglio 1779 Sull'uso delle acque della roggia Mischia (**).

1.° Dalla pubblicazione dell'Editto 2 luglio 1779 in avanti non è lecito ad alcuno degli utenti della detta roggia Mischia di

(*) Si parla della Cancelleria segreta che andava annessa agli Ufficj di S. A. il principe Governatore e Capitano Generale della Lombardia Austriaca.

(**) La roggia Mischia deriva alla destra corso d'acqua dal Naviglio Grande presso Vermezzo alla distanza di circa 2800^{m} da Castelletto Mandosio, e prendendo la direzione dal nord al sud attraversa i territorj di Zelo Surrigone, Gudo Visconti, Rosate, di cui lambisce l'abitato; indi passa per Moncucco, Soncino e Battuda, terminando nei fondi al disotto di Marcignago presso Pavia. In parità della maggior parte delle gore che attraversano la parte bassa della Lombardia riceve nel suo corso una quantità di acque sorgive o colatizie, e viceversa vengono estratti canali secondarj diretti all'irrigazione od al movimento di opificj.

estendere in verun conto l'adacquamento o gli affitti a maggior perticato ed uso di quello che col nuovo sistema è stato a ciascun di loro accordato, nè ampliare le bocche, tombini o incastri estraenti acqua dall'alveo maestro di quella, oltre le misure determinate, meno mutare l'ubicazione che hanno al presente detti incastri, bocche o tombini, nè aprire nella sponda di detta roggia scanoni, o altre aperture, o apporvi nuovi tombini o nuovi incastri, sotto pena di scudi venticinque per ogni volta, e capo di contravvenzione, applicabili per metà al regio Fisco, e per l'altra metà all'accusatore o delatore (*).

2.° Nessuno degli utenti suddetti può sotto la suddetta pena per ogni volta, e caso di contravvenzione, applicabile come sopra, in alcun modo divertire le colature dopo l'irrigazione loro spettante, cosicchè non ritornino, ove non vi sia impossibilità, ai cavi adacquatorj a beneficio dei successivi interessati, e però chi non avesse gli opportuni fossi per restituirle, dovrà questi entro giorni trenta dalla pubblicazione del sovraccitato Editto averli fatti, e non facendoli entro detto termine, si sarebbero fatti eseguire *ex officio* dai nobili direttori, a spese però del contumace.

3.° Per impedire l'estrazione dell'acqua al di più della giusta ragione che ad ogni utente nel nuovo sistema compete, ciascuno degli utenti che ha bocca, tombino o incastro estraente acqua dall'alveo maestro di detta roggia, dovrà subito finito il tempo della a lui spettante estrazione chiudere con serratura e chiave la detta bocca, tombino o incastro, da tenersi in tal modo stabilmente chiuso fino al ritorno del tempo di rinnovare la suddetta estrazione; dovrà perciò ciascun utente entro lo spazio di giorni trenta dopo la pubblicazione come sopra, aver fatta apporre a ciascuna bocca, tombino o incastro esistente sopra detto alveo maestro di detta roggia Mischia una serratura con chiave per chiuderli ed aprirli come sopra; la quale chiave potrà restare presso gli stessi utenti o loro dipendenti; ben inteso, e non altri-

(*) Anche relativamente alle penalità portate dal presente editto si richiamano le osservazioni precedentemente fatte nella nota alla pag. 143 ed alla determinazione della Cancelleria Aulica Riunita 16 gennajo 1835 riportata alla pag. 3 del volume I del Manuale.

menti, che ritrovandosi fuori del tempo dell'orario dell' irrigazione a ciascun di loro competente aperta qualunque bocca, tombino o incastro, si avrà e riterrà per contravventore l' utente della medesima bocca, tombino o incastro, senza attendere alcuna scusa, ed incorrerà nella suddetta pena di scudi venticinque applicabili come sopra per ogni volta, e capo di contravvenzione, e qualora entro il detto termine di giorni trenta non siasi da qualche utente eseguita l'apposizione di detta serratura e chiave, o non chiusa la bocca, tombino o incastro, dopo di averle apposte, queste si faranno apporre *ex officio* come sopra, e a spese del detto contumace.

4.° Qualunque avente su detta roggia mulini o piste, dovrà assolutamente, allorchè non macina il mulino, o non si adopera la pista, lasciar aperta la così detta Spazzera, che ciascun mulino dovrà avere immancabilmente, e sempre in avvenire mantenere per fugare in tal tempo le acque, acciò decorrano agli inferiori, sotto la suddetta pena di scudi venticinque per ogni volta, e caso di contravvenzione, applicabili come sopra; la qual pena s'intenderà duplicata, se oltre il non avere in tal tempo aperta la Spazzera suddetta, si ritrovasse che il contravventore o mulinaro lasciasse scorrere sulle proprie terre, o su' terreni altrui, o divertire e disperdere le acque decorrenti al mulino, o per qualunque altra siasi cagione ed uso.

5.° Nessuno utente di detta roggia Mischia, principiando dalla bocca estraente dal Naviglio grande le dieci once d'acqua sino al partitore di Binasco, ardirà in alcun tempo di pescare, o far pescare nell'alveo maestro di detta roggia, nè far chiuse, o apporre qualunque impedimento al fine di pescare, o far pescare come sopra, sotto la stessa pena di scudi venticinque, applicabili come sopra per ogni volta, e capo di contravvenzione, dichiarandosi che dalla pubblicazione del presente Editto in avanti, la ragione di pescare in detto alveo maestro dalla suddetta bocca del Naviglio fino al detto partitore di Binasco, siccome lo spurgo per detto tratto si farà a spese del corpo generale degli utenti, come pure a spese del medesimo corpo generale si ripareranno e manterranno le ripe di detto alveo maestro, si affitterà a beneficio ed utile dello stesso corpo generale, sotto certe de-

terminate condizioni, onde alcuno non abbia a risentirne verun danno nell'uso delle dette acque, a motivo di detto affittamento della pesca.

6.° Essendosi fatta osservazione, che ove sulle sponde di detto alveo maestro, quando questo è ristretto, esistendovi piante vive, le radici di queste, indebolendo e sforando le dette sponde, fanno che traveni e si disperda molt'acqua con diminuzione notabile della medesima, così venne ordinato e comandato che dove risulti un tale danno, da riconoscersi e peritarsi dall'ingegnere della roggia, che dichiari, quali siano le piante da estirparsi, debba ciascun utente, che abbia piante come sopra dannificanti, entro il termine di giorni trenta da decorrere da quello che sarà notificata l'accennata perizia ai possessori, farle estirpare, acciò in seguito possa il corpo generale far riparare lodevolmente e in forma stabile le sponde, ove dette piante saranno state levate, nè sarà mai più lecito a chiunque sotto la pena come sopra di ripiantarle; e non eseguendosi l'estirpamento come sopra entro il detto termine, sarà fatto *ex officio* a spese del contumace: così pure venne comandato sotto le stesse pene in tutto come sopra a chi avesse cerche (*cavi*) troppo vicine alle sponde del detto cavo maestro, emungenti da quello qualche porzione di acqua, che debbano, premessa pure la ricognizione e perizia dell'ingegnere, e la notificazione della medesima ai possessori in egual termine come sopra, ritirarle in distanza tale, che in nessun modo emungano acqua, o facciano danno all'alveo maestro, otturando quelle che dovranno levare; con dichiarazione che in caso di contumacia, si faranno fare *ex officio*, ed a spese come sopra.

7.° Che dalla pubblicazione del sovraccitato Editto in avanti, sotto le pene in tutto e per ogni capo come sopra, non si possa in tempo d'inverno fare alcuna benchè minima estrazione d'acqua da detta roggia per qualunque pretesto, nè far marcita alcuna, dovendo in tal tempo l'acqua intieramente decorrere all'uso dei mulini.

Disposizioni relative alla libera navigazione del Po.

Notificazione 12 dicembre 1850 della Commissione per la libera navigazione del Po (*).

Col giorno 3 febbrajo 1850 venne attivata la libera navigazione del Po, che scorre lungo i territorj degli Stati segnatarj, dallo sbocco del Ticino al mare Adriatico, e dal tronco de'suoi influenti che inferiormente a questo sbocco esistono in confine fra alcuni degli stessi Stati sino alla loro foce. Per la qual cosa venne tolto a qualunque associazione, o singolo individuo di poter esercitare questa navigazione in via esclusiva, o per modo alcuno privilegiata.

1. Dal giorno indicato cessarono e si abolirono tutte le tasse e gravezze, tutti i diritti di transito e altri tributi, sotto qualsiasi denominazione sinora esistenti nei quattro Stati segnatarj, ad eccezione di quei semplici diritti di navigazione che vi fossero in alcuno dei confluenti inferiormente alla foce del Ticino, i quali però non potranno essere per gli esteri maggiori che per i nazionali. Tutte queste tasse abolite vennero sostituite da una sola tassa di navigazione, attivata per sostenere unicamente le spese di sorveglianza e di miglioramento della navigazione medesima.

2. Da questa abolizione sono però eccettuate, oltre quelle di cui è fatto cenno nell'articolo 1.° relativamente ai confluenti, le

(*) Colla convenzione 3 luglio 1849 stipulata fra i Governi d'Austria, di Modena e di Parma venne stabilito di rendere libera la navigazione del Po lungo il tratto complessivo del territorio degli Stati segnatarj, come pure di rendere libera la navigazione dei confluenti inferiori allo sbocco del Ticino. A tale convenzione accedette pure Sua Santità il Sommo Pontefice mediante l'atto accessorio 12 febbrajo 1850. Fra le cose stabilite in questo trattato vi è pur quella (art. V), che per sorvegliare l'andamento del fiume nel rapporto della navigazione, per dirigere le opere necessarie tanto pel successivo miglioramento del corso del fiume Po quanto pel mantenimento delle vie di alzaja, come per istabilire un'Autorità che possa servire qual mezzo diretto di comunicazione fra gli Stati segnatarj sopra tutto ciò che riguarda l'oggetto principale della convenzione doveva essere nominata un'apposita Commissione di quattro membri e di un Presidente. Formatasi pertanto tale Commissione, la medesima colla notificazione 12 dicembre 1850, trovò di dover emanare le prescrizioni che vengono qui riportate.

spese e competenze come appresso, le quali si conservano, e seguiteranno perciò ad esigersi nelle misure e con i metodi in corso, sino a che venga in altro modo disposto, cioè:

a) Le competenze di porto e i diritti di sanità che riguardano più propriamente la navigazione marittima, conosciute sotto la denominazione di *Tassa tonnellaggio* e *Tassa sanitaria;* e ciò nel caso che le barche naviganti nel Po entrassero o sortissero per i porti situati alle sue foci, conforme alle vigenti discipline.

b) Quelle di passaggio dei ponti e porte, o chiuse, conosciute sotto i nomi di *Pontatico* e di *Porte;* e ciò nel caso che abbia luogo realmente il passaggio per queste o per quelli.

c) Le spese che approdando s'incontrano nei porti, scali e darsene.

d) Quelle di carico e scarico, di pesatura e misurazione, non che di magazzinaggio delle merci, le quali appartengono più propriamente alla manipolazione delle merci stesse pel daziato o pel deposito, e sono perciò soddisfatte allora soltanto che seguano le corrispondenti pratiche.

3.° La nuova tassa di navigazione è regolata sul duplice rapporto della estensione, cioè, delle corse, o viaggi, che hanno luogo lungo il fiume, e della capacità dei navigli, con eccezione però,

a) Riguardo al viaggio, quando si limita e circoscrive fra l'uno e l'altro degli Uffizj di esazione, designati nell'articolo 5.°, senza raggiungere il punto della loro ubicazione, e senza toccare le acque che li fronteggiano.

b) Riguardo alle capacità, o portata, quando non giunge ai cinque quintali metrici, tanto se la barca sia carica, come se vuota: nei quali due casi *a)* e *b)* sono le barche esenti dalla tassa.

4.° La tassa è fissata in *lire italiane.* A maggior comodo però dei naviganti si concede di soddisfarla, verso regolare ragguaglio, con quella specie di valuta che trovasi in corso legale nel territorio in cui segue il pagamento, e conforme ad una tariffa da pubblicarsi. L'importare della tassa secondo i casi accennati dal precedente articolo, è dimostrato nella tariffa posta qui in fine.

5.° Per la riscossione di questa tassa sono fissati cinque punti, ove esistono altrettanti Uffizj Doganali, che in tale rapporto, e

indipendentemente dalle altre loro mansioni, assumono il nome di *Uffizj di Esazione della tassa di Navigazione sul Po*. Due di essi sono determinati alle estremità ascendente e discendente del fiume, gli altri intermediariamente.

SONO QUESTI UFFIZJ

ESTREMI	*Ascendente* alla *Cavanella di Po* con la sussidiaria, per le provenienze dal Po di Goro, alla *Punta di S. Maria*.
	Discendente a *Pavia* con la sussidiaria, per le provenienze dal Piemonte, alla *Becca*.
INTERMEDJ a	*Pontelagoscuro*
	Guastalla
	Piacenza

Si ritiene che il tratto estremo a valle dalla Cavanella di Po sino alla foce, essendo composto di varie ramificazioni, venga considerato come attinente al Mare o alle Lagune; il che s'intende anche del Po di Goro inferiore alla punta di S. Maria

Gli Uffizj di esazione indicati hanno pure l'attribuzione della procedura sommaria (salva l'ultima istanza presso la Commissione, come all'articolo 39 del Regolamento) per tutte le trasgressioni alle discipline che riguardano la navigazione, raccolte nello stesso regolamento (*).

6.° È dato strettissimo obbligo agli Uffizj di esazione di sbrigare le barche con la maggiore sollecitudine, e possibilmente con l'ordine pel loro arrivo; di evitare pure studiosamente le incertezze e le dubbiezze, le quali cagionano sempre dannosi ritardi;

(*) Per regolare la libera navigazione del Po venne dall'anzidetta Commissione emanato un apposito regolamento (12 dicembre 1850), nel quale dopo di avere premesse le massime fondamentali sancite nella convenzione stipulata fra gli Stati segnatarj si passa a stabilire le condizioni e le discipline che devonsi osservare dai barcajuoli per viaggiare lungo il Po e suoi confluenti, indicando in fine gli Uffizj disposti per l'esazione delle tasse, non che il modo di soddisfarle. Siccome tali prescrizioni sono assolutamente estranee all'ingegnere, così abbiamo creduto di ommetterle.

di usare in fine ogni moderazione compatibile con l'esercizio dei loro doveri, come la maggiore urbanità nei modi, quando anche si tratti della più severa applicazione della legge punitiva, non essendo questa stabilita che per proteggere il loro commercio. Si confida però in pari tempo che i naviganti sapranno appunto per ciò evitare qualunque trasgressione, riguardando, in ogni caso, nell'impiegato un necessario e imparziale esecutore della legge medesima.

7.° È raccomandata inoltre con particolari istruzioni alle Aziende o Direzioni idrauliche lungo la linea complessiva come sopra navigabile del Po la più attenta sorveglianza sopra tutto quanto sia per alterare la sicurezza e la sollecitudine della navigazione medesima, e la cura di partecipare alla Commissione i relativi rilievi, con la proposta dei modi che si credono di più salutevole provvedimento.

8.° La Commissione si unirà periodicamente nella città di *Ferrara* due volte l'anno, in primavera cioè, e in autunno, ed anche in altri tempi se il bisogno il richiede, per conoscere lo stato del Po e dei suoi confluenti, e le occorrenze della navigazione, da cui in ispecial modo può svilupparsi un maggiore movimento commerciale, per impedire quindi, o per togliere tutti quegli ostacoli che possono opporsi a questo fine.

9.° Un'Autorità permanente, pure in Ferrara, rappresenterà la Commissione nel tempo intermedio alle sue riunioni, per sorvegliare gli Uffizj e i Funzionarj che hanno ingerenza nella navigazione; per dar corso alle risoluzioni emesse dalla stessa Commissione; per tutti quei provvedimenti che si rendessero necessarj alla libertà della navigazione medesima negl'intervalli fra le tornate. A questa Autorità perciò potrà rivolgere chiunque i propri reclami o le utili proposte dirette a reprimere qualche tentato abuso, o a promuovere qualche importante miglioramento, affinchè il Po, questa grande arteria commerciale d'Italia, che per sì lunga via trascorre in mezzo a paesi ricchi dei più utili prodotti, sia fatto libero da quegli ostacoli che ne resero sinora tardo e dispendioso il cammino; e siano secondati così gli sforzi delle Alte Potenze segnatarie perchè il commercio, che dà vita a tutte le industrie, abbia largo campo alle sue oneste e animate speculazioni.

TARIFFA PER LA TASSA DI NAVIGAZIONE SUL PO

Per tutto il corso fra le due Dogane estreme ed oltre le medesime.

I Classe	Per bastimenti, navigli, barche, della capacità	di 1000 quintali all'insù	L.	12. —
II Classe		da 500 al disotto di 1000	»	6. —
III Classe		da 200 al disotto di 500	»	3. —
IV Classe		da 5 al disotto di 200	»	1. 30

Per viaggi intermedj fra l'uno e l'altro Uffizio di esazione.

I Classe	Per bastimenti, navigli, barche, della capacità	di 1000 quintali all'insù	L.	6. —
II Classe		da 500 al disotto di 1000	»	3. —
III Classe		da 200 al disotto di 500	»	1. 50
IV Classe		da 5 al disotto di 200	»	— 65

NB. Le barche vuote pagano la metà delle tasse in ogni Classe (*).

Istruzione per gl' ingegneri Governativi di acque e strade, che prestano attualmente il servigio idraulico del Po dalla foce del Ticino al Mare, comunicate alle Direzioni idrauliche degli Stati interessati nella libera navigazione di questo fiume.

Gl' ingegneri di Riparto, o di sezione, ed i loro subalterni, colla dipendenza dalle ordinarie Direzioni Idrauliche dei diversi Stati interessati nella navigazione del Po fra i suindicati confini, sono tenuti a prestare la loro sorveglianza per la libera navigazione suddetta:

1.° Alle vie alzaje o di attiraglio;

2.° Ai ponti o passi volanti;

3.° Ai porti o approdi, o darsene di qualunque specie;

4.° All'esercizio dei mulini;

(*) Colla notificazione 10 dicembre 1851 la summentovata Commissione ha pure emanate ulteriori istruzioni circa la navigazione del fiume Po, che vennero attivate col 1.° gennajo 1852. Anche queste istruzioni riguardando propriamente il contegno degli Ufficj doganali sotto il rispetto puramente finanziario mentre si lasciano intatte le precedenti ingiunzioni, così non vennero qui riferite siccome del tutto estranee al nostro assunto.

5.° Ai manufatti inservienti alla navigazione secondaria, od allo scolo delle acque;

6.° Ai segnali collocati o da collocarsi sui bassi fondi del fiume, ed alle foci del fiume principale e de' suoi influenti per la indicazione della fossa subacquea.

I.° *Vie Alzaje o di Attiraglio.*

§ 1. Dovrà ogni ingegnere di riparto o di sezione coll'opera dei suoi subalterni sorvegliare continuamente, che la via alzaja o d'attiraglio non venga impedita da alcun ostacolo momentaneo o permanente per fatto dell'uomo, sia con deposito di materiali, sia con tagli per passaggio d'acque, arginelli divisori, ecc., ed in caso d'inosservanza ordinarne la immediata remozione a chi spetta.

§ 2. Dovrà curare che in caso di forza maggiore, come di corrosioni di fiume, dilamazioni, ecc., non venga meno il transito; nei quali casi è abilitato a provvedere d'urgenza dandone parte immediatamente, anche per espresso, alla Direzione da cui dipende.

§ 3. Percorrendo le attuali linee alzaje, e specialmente ove sono attraversate dagl'influenti, dovrà conoscere e rilevare i miglioramenti di cui fossero suscettibili, e proporli con dettagliato rapporto, o anche con piano in prevenzione. Tali miglioramenti debbono sempre mirare all'agevolamento di questa parte del servigio della navigazione.

§ 4. Dovrà invigilare particolarmente perchè le amministrazioni, o i particolari a cui spetta ora la manutenzione di siffatte vie, si prestino all'adempimento degli obblighi che loro corrono, e in caso d'inosservanza ne farà rapporto alle Direzioni rispettive.

§ 5. Saranno in seguito prescritte da speciali istruzioni le larghezze delle strade alzaje secondo le diverse località dei diversi Stati lungo tutta la linea.

§ 6. Ogni ingegnere di riparto o di sezione, a mezzo dei suoi subalterni, invigilerà per ora, che i cavalli da tiro non sieno disposti più di tre in una sola fila di fronte; come pure che più di tre barche dalla foce del Po al Mincio non sieno tirate dalla stessa

forza; e nei tronchi superiori che le barche navighino ad una ad una, senza prescindere dagli alibbi di pratica nei tratti del fiume più scarsi d'acqua e pericolosi.

II.° *Passi o ponti volanti.*

§ 7. L'esercizio dei passi o ponti volanti non deve arrecare alcun pregiudizio alla navigazione; e perciò ogni ingegnere di riparto o di sezione dovrà sorvegliare affinchè questi non impediscano il libero passaggio delle barche per causa delle funi o dei battelli che servono di sussidio ai passi medesimi.

§ 8. Ove il passo agisce mediante una serie di piccole barchette, l'ultima delle quali trovasi ancorata, dovrà questa venir posta possibilmente in modo, che rimanga sempre libero il passaggio alla navigazione, qualunque sia la località ove trovasi il passo volante nella sezione trasversale del fiume.

§ 9. Per quei passi che vengono sussidiati da una serie di battelli, i quali intersecano il fiume da una riva all'altra, si dovrà aver cura che le funi di unione possano prontamente alzarsi per dar libero il passaggio alle barche.

§ 10. Le rampe dei suindicati passi o ponti verranno parimenti sorvegliate dagl'ingegneri, acciò siano ben mantenute, ed in ogni tempo comodamente transitabili.

§ 11. Dovranno finalmente gl'ingegneri curare che i passi o ponti volanti sieno bene mantenuti rispetto al barcolame di cui sono composti, ed alle ancore e funi a cui sono raccomandati, affine di rimovere ogni inconveniente pericoloso al libero transito delle barche.

III.° *Approdi e darsene di qualunque specie.*

§ 12. I luoghi di approdo debbono mirare non solamente alla sicurezza delle barche che ivi hanno a fermarsi, ma benanche alla facilità del carico e dello scarico delle merci. Onde queste località debbono essere a cura degl'ingegneri di riparto o di sezione mantenute mediante gli ordinarj lavori di manutenzione, sia

col far scaricare prontamente le alluvioni che vengono depositate dalle piene, sia colla conservazione delle palafitte ove esistono, sia col tenere comodamente praticabili le rampe, sia finalmente col mantenere in istato di perenne robustezza le prese, o colonnette, e gli anelloni d'ormeggio.

§ 13. Ove per le variabili condizioni del fiume l'approdo si renda immanutenibile mediante gli ordinarj lavori, dovranno gl'ingegneri proporre con appositi rapporti alla Direzione idraulica da cui dipendono quei provvedimenti che possono adottarsi, onde rendere la località adatta all'uso a cui deve servire; e quando ciò non si riconosca possibile, proporre anche lo spostamento dell'approdo, ed i lavori che ne conseguono.

§ 14. Dovranno, almeno annualmente, praticare gli scandagli in acqua a pelo magro, onde assicurarsi che la profondità del fondo sia sufficiente per l'avvicinamento dei carichi maggiori, e nella mancanza avanzare gli opportuni rapporti.

§ 15. Egualmente dovrà sorvegliarsi la buona manutenzione delle darsene, e conseguentemente di tutti i manufatti inservienti alle medesime; vigilando specialmente sul sollecito sgombro del limo che soglionvi depositarvi le piene.

IV.° *Molini.*

§ 16. Si dovranno rigorosamente far osservare dagl'ingegneri dei riparti o delle sezioni le discipline che sono in vigore nei diversi Stati per l'esercizio dei mulini collocati nel Po, le quali hanno puranche in mira di renderli innocui alla navigazione.

§ 17. Il numero dei molini in una stessa fila normale al filone (ossia in vocabolo dei mugnaj ferraresi *in una stessa piarda*) dovrà essere proporzionato alla sezione del fiume, a modo che il libero passaggio delle barche non rimanga mai interrotto, neppure nelle magre maggiori.

§ 18. Qualunque sia l'altezza del pelo d'acqua, il molino più prossimo alla riva dovrà lasciare tra esso e la riva stessa una comoda distanza pel passaggio delle barche, in maniera di non esporle al pericolo di urtare dall'una parte o dall'altra.

§ 19. Potrà tollerarsi un maggior avvicinamento (salve le disposizioni che tendono alla conservazione degli argini) in quei luoghi, ove la sezione del fiume obbliga le barche di passare al di là dei molini.

§ 20. Si assicureranno gl' ingegneri, che i molini siano stabilmente collocati nei rispettivi posti, e che sieno di robusta costruzione e bene mantenuti, onde non mettere in pericolo le barche nel caso che avessero a distaccarsi o scomporsi.

V.° *Manufatti*

§ 21. Rispetto ai manufatti che servono alla navigazione secondaria, allo scolo o derivazione delle acque, sarà cura degl' ingegneri di far osservare con rigore i regolamenti, dai quali dipende il loro esercizio affidato ai chiavicanti o custodi rispettivi.

§ 22. Si farà da essi rapporto sui bisogni di ristauri o anche di rinnovazione di queste fabbriche ad ogni occorrenza. E principalmente si curerà la sorveglianza delle saracinesche, portoni o altri accessorj di ferramenta e di legname, di cui la massima robustezza interessa tanto alla navigazione, come al buon regime del fiume e degli scoli influenti.

§ 23. Occorre finalmente che sia curato il pronto e regolare maneggio dei portoni o saracinesche, onde la navigazione non soffra pregiudizio d' indebiti ritardi o d'altra specie qualunque.

VI.° *Segnali sui bassi fondi o alle foci.*

§ 24. Dove esistono i segnali dei bassi fondi o renaj, e dove occorre che sieno collocati a scanso di pericoli della navigazione, ogni ingegnere curerà che gli uni sieno diligentemente mantenuti e gli altri posti immediatamente.

§ 25. S'ingiunge l' osservanza del paragrafo precedente in generale, e specialmente alle foci del fiume principale in mare, e de' suoi influenti, onde ogni ingegnere dopo le burrasche o dopo le piene, farà in detti luoghi scandagliare le vie subacquee, trovandovi mutazione di andamento, farà eseguire l'opportuno spo-

stamento dei segnali fissi o galleggianti atti a tracciare la via alle navi.

§ 26. Nei luoghi ove sono i piloti, la verificazione delle vie subacquee sarà fatta in loro concorso perchè sieno da essi riconosciute, ed anche in pendenza dell'apposizione dei suindicati segnali, additate da essi ai naviganti.

§ 27. S'intende per sè, che ogni ingegnere esercita la propria ingerenza a senso delle presenti istruzioni entro i limiti dello Stato a cui appartiene.

Ferrara, 13 dicembre 1850.

Convenzione 8 agosto 1849 fra i governi d'Austria e di Modena intorno alla navigazione e rettificazione dei confini sul fiume Po.

1. Da S. M. l'Imperatore d'Austria essendosi ottenuta l'adesione del Governo Pontificio alla libera navigazione del Po (veggasi alla pag. 148), S. A. R. il Duca di Modena ha rinunziato alla giurisdizione che di fronte alla linea fra Brescello e Gualtieri fino alla sinistra sponda di Po ha per l'addietro esercitata appoggiandosi sopra antichi trattati di cui i §§ 95 e 98 dell'atto finale del Congresso di Vienna riconobbero l'esistenza, limitandosi a che la linea di demarcazione de' suoi Stati segua da quel lato il Thalweg del fiume colle modalità e condizioni che qui si diranno.

2. S. M. I. R. A. a compenso di simile rinunzia di giurisdizione, e anche ad indennizzo dei dazj che alle finanze Estensi corrispondono ora le finanze imperiali pel transito dei generi regali nelle acque considerate di giurisdizione Estense, e specialmente a conseguire la bramata regolarità di confini, dà in permuta a S. A. R. il duca di Modena l'alto dominio, non che qualunque diritto di sovranità e di giurisdizione sul territorio comunale di Rolo e sulla porzione di quello di Gonzaga che rimane compresa fra i canali Tagliata e Parmigiana ove ha luogo la loro confluenza. Per tal modo quel tratto di confine Austro-Estense, il quale dapprima intersecava il canale Tagliata, seguirà invece la *mezzeria* di questo canale dal detto punto d'intersezione a quello della sua confluenza

nel canale Parmigiana, risalirà di poi la mezzeria di quest'ultimo fino alla punta del territorio di Rolo, ove la fossa di Raso ed il Canalazzo confluiscono nella Parmigiana presso il Torrione della Moglia. Dopo questo punto il confine continuerà coll'odierno suo andamento lunghesso la fossa di Raso ed il colatore Busatello: il tutto come più esattamente vedesi descritto nelle due mappe unite al presente trattato.

3. Colla cessione dei territorj preaccennati si cedono allo Stato estense le ragioni attive e passive dello Stato austriaco verso i medesimi. E costituisce le passive principalmente il possesso in che si trovano quei proprietarj di essere esonerati dalle spese di digagna per regolamento di scoli, conservazione e difesa di arginatura, le quali spese nella provincia di Mantova furono assunte dallo Stato, salvo un determinato contributo di essa provincia.

4. Coll'attuale trattato si rendono comuni alla parte di Po che scorre dinanzi alla sponda estense da Brescello a Gualtieri i principj ora vigenti di fronte alla sponda di Guastalla divenuta estense in forza del trattato 28 novembre 1844: principj i quali si desumono dalle due apposite convenzioni 25 maggio 1821 ed 11 luglio 1834 stipulate fra l'Austria e Parma, e che applicansi al caso speciale nel modo inferiormente indicato agli articoli 5, 6, 7, 9, 10, 11, coll'aggiunta del prescritto all'articolo 8.

5. Coll'introdurre così qual limite giurisdizionale fra Stato e Stato nella confinazione del Po il Thalweg di esso fiume, si intende ancora che le isole poste a sinistra del medesimo in tutta la linea tanto di Guastalla, che da Brescello a Gualtieri, restino o divengano austriache, e che viceversa quelle poste a dritta sieno modenesi: così le isole Violardi e San Simeone già regolarmente consegnate, e l'isola Camerale, che nell'annessa mappa è segnata N. 1, apparterranno all'I. R. Governo, e l'isola Camerale nella mappa stessa segnata N. II seguiterà ad essere nella giurisdizione estense.

6. Così pure i diritti di sovranità sopra le nuove isole nascenti o sugli incrementi fluviali saranno determinati dal Thalweg a seconda della loro collocazione in destra od in sinistra del medesimo (giacchè nel primo caso diverranno estensi e nel secondo austriaci),

ritenuto che per nascenti intendonsi quelle isole, la cui altezza corrisponde almeno allo stato ordinario del fiume determinato dall'idrometro più vicino.

7. Le isole o gl'incrementi fluviali che si uniranno ad un continente passeranno sotto il dominio del sovrano il quale possiede la riva cui dessi si saranno aggregati, ritenendo unito al continente un'isola od incremento fluviale, allorchè l'interrimento di tutto o di parte dell'alveo derelitto interposto giungerà all'altezza della *mezza piena*, e ritenendo questa corrispondere all'altezza media tra la massima magra e la massima piena conosciute e marcate dall'idrometro esistente nella linea precisamente di fronte all'isola od incremento di cui si tratta, ed in mancanza d'idrometro, in tale posizione da una media presa fra le altezze dei due idrometri superiore ed inferiore, riducendo le differenze in proporzione delle distanze.

8. E poichè nelle convenzioni accennate al precedente articolo 4 non è contemplato il caso dell'unione di due isole di Po appartenenti a differenti Stati, e potendo non ostante ciò avvenire, così in aggiunta col presente trattato si conviene che, tanto lungo la fronte da Brescello a Gualtieri, quanto lungo quella di Guastalla, ossia per tutto il tratto di Po esistente fra l'Austriaco e l'Estense, se avviene congiungimento di due isole, entrambe le isole unite apparterranno, indipendentemente anche dal Thalweg, a quello de' due Stati cui apparteneva già la più estesa. L'estensione relativa delle due isole verrà determinata per la parte che emerge dalle acque ordinarie del Po, il cui livello s'intende corrisponda allo stato di maggiore tenuta o permanenza del fiume; e due isole saranno a considerarsi stabilmente congiunte quando l'interrimento del canale interposto giunga al livello della media piena (determinata nel modo prescritto in caso analogo all'articolo 7), in guisa che soltanto per ogni maggiore elevazione del Po le acque possano prendervi un corso continuo.

9. I due governi stipulanti s'impegnano reciprocamente di dare gli ordini necessarj acciocchè i loro ingegneri rispettivamente sulla propria linea di Po si prestino sopra vicendevole ricerca a fare tutte le verificazioni che fossero rese necessarie per le variazioni

di corso, a fine di constatare sulla scorta dei principj stabiliti agli antecedenti articoli 6, 7 ed 8, sia l'apparizione di nuove isole, sia l'aggregazione di alcune di esse fra loro o ad un continente; ma ogni qual volta avverandosi uno di questi due ultimi casi possa aver luogo un passaggio di alto dominio o di sovranità, ciò dovrà succedere in modo regolare e previe le debite requisitorie fra Stato e Stato, appoggiate però al riferto degl'ingegneri, e se occorresse, anche al sopraluogo di appositi commissarj.

10. Ed altresì nel caso che, sempre pel convenuto agli antecedenti articoli 7 ed 8, si verifichi che alcun'isola od incremento fluviale passi da una all'altra delle due sovranità contraenti, i redditi delle isole od incrementi che devono consegnarsi comincieranno a decorrere dal giorno dell'effettuata consegna. In conseguenza gli arretrati che potranno essere dovuti fino a quell'epoca apparterranno di diritto alla parte cedente, la quale potrà esercitare pel loro incasso le necessarie azioni.

11. All'effetto di prevenire ogni discussione ed ogni timore relativamente alle dighe ed altri lavori idraulici che potrà occorrere di costruire sopra l'una o l'altra delle due rive di Po, e per impedire soprattutto che non ne nascano delle forzate deviazioni a danno dell'opposta riva, è formalmente convenuto che i lavori e le opere di questa natura non potranno essere effettuati dall'una o dall'altra parte se non dopo che i due governi si saranno fra di loro concertati e messi perfettamente d'accordo, salve le conseguenze delle stipulazioni che potranno essere fatte a questo riguardo nella convenzione relativa al regolamento della navigazione di Po.

12. A fine di constatare i rispettivi esercizj di sovranità sulle isole, di cui nel precedente articolo 5, e per l'osservanza di quanto altro procedesse in questo particolare dal presente trattato, dovrà entro un mese dalla sua effettuazione nominarsi apposita Commissione, cui sarà demandata la facoltà del pieno relativo eseguimento, salva la definitiva superiore approvazione.

13. E siccome il trattato attuale mira al precipuo e vantaggioso fine di sopprimere le molte irregolarità che presenta il confine comune alle due sovranità contraenti senza danno di nessuna

di esse, ma con quegli equivalenti compensi che le località sono in grado di somministrare, così egualmente entro un mese dalla sua effettuazione sarà nominata altra apposita Commissione, la quale ispezionando il confine summentovato, e rilevandone le irregolarità proporrà gli equitativi compensi che ritenesse opportuni a fine di ottenere quella rettificazione cui i due governi fin d'ora sono disposti.

14. Con tutto ciò, siccome è accennato nell'articolo 1, il presente trattato non avrà effetto se non quando potrà coll'adesione del Governo Pontificio entrare in attività la convenzione per la libera navigazione del Po, ed allora le rispettive rinunzie della giurisdizione estense di Po, ed immissione e presa di possesso del territorio di Rolo e di parte di quello di Gonzaga indicate all'articolo 2, verranno opportunamente in via diplomatica concertate fra Stato e Stato, restando nel frattanto ogni relativo diritto siccome al presente.

Disposizioni diverse.

1. La licenza cui dovrebbesi vincolare l'estrazione della sabbia, della ghiaja e dei ciottoli dal letto dei fiumi e dei torrenti, va diretta non già ad attribuire la facoltà dell'estrazione, perchè questa emana dalla legge trattandosi di un bene universale o pubblico, ma per disciplinare questa facoltà, la quale se il più delle volte torna opportuna per l'interesse medesimo della condizione dei fiumi e torrenti, può per altro talora essere nociva sia alla condizione loro sia alla loro ripa ed ai manufatti che esistono lungo o sovra di essi. Posto questo principio, e postochè la condizione dei fiumi e torrenti è per sè variabile in guisa da essere utile in un tempo questa estrazione che in un altro tempo sarebbe rovinosa, egli è chiaro che la licenza deve essere disciplinata a seconda dello stato dei fiumi e torrenti, e variata a seconda del variare delle circostanze: quindi la necessità di rilievi di fatto o di continui sopraluoghi per parte degli ingegneri d'ufficio, quindi la necessità di spese che molte volte non sarebbero compensate col valore delle materie da estrarsi, quindi finalmente l'impossibilità di soddisfare

ai bisogni urgenti ed impreveduti pel lasso di tempo indispensabile alle pratiche da esaurirsi per chiedere e conseguire la licenza.

Per siffatti motivi e per altre considerazioni che qui è inutile d'indicare, non constando inoltre che dalla libera estrazione delle materie derivino serj pregiudizj, e ritenuto in ogni caso che ove l'estrazione cagionasse realmente dei danni ai fiumi ed ai torrenti od ai manufatti esistenti su o lungo di essi, non potrebbero dirsi osservati quei giusti limiti entro i quali non è responsabile del danno ad altri recato chi fa uso del proprio diritto, giusta il § 1305 del Codice civile generale austriaco, il Governo per tutto ciò non ha trovato del caso di impartire o provocare alcuna disposizione sull'argomento di cui si tratta (*).

2. Qualora in avvenire dai privati o dai comuni si intraprendessero difese lungo i fiumi navigabili per navigli o zattere non verrà più d'ora innanzi, a termini del decreto 19 giugno 1851 N. 2671 B dell'eccelso I. R. Ministero del commercio, fatto alcun riflesso alle domande avanzate per ottenervi una contribuzione da parte del fondo idraulico, se prima d'incominciare l'opera non sia stata esaminata la sua opportunità nei rapporti tecnici dalle competenti autorità edili, e se la quota delle contribuzioni per parte dei differenti interessati a sostenere le spese non sia stata rilevata in correlazione alle prescrizioni portate dalla normale di concorrenza nelle costruzioni idrauliche dell'anno 1830 (**).

3. In punto all'ingerenza delle autorità politiche e camerali, e degli officj tecnici circa alla procedura da osservarsi nelle concessioni per uso di acque, l'eccelso I. R. Ministero delle finanze, d'accordo coll'eccelso Ministero del commercio ed industria, hanno determinato quanto segue:

I. Spetta al Ministero delle finanze l'approvare le concessioni per uso di acque allorchè trattasi di nuove estrazioni d'acqua da qualunque fiume o canale, ovvero della unione di sorgenti o di acque diverse nello scopo di valersene a nuove irrigazioni.

(*) Dispaccio governativo 10 luglio 1837, N. 18706-1877.

(**) Determinazione 28 giugno 1851, N. 4722 dell'I. R. Direzione generale delle Pubbliche Costruzioni in Vienna.

II. Negli altri casi la concessione resta demandata alle Autorità del dominio.

Gli ufficj tecnici e la Direzione lombarda delle Pubbliche Costruzioni si occupano dell'oggetto sotto l'aspetto tecnico; la Prefettura lombarda delle finanze e le relative Intendenze di finanza determinano il canone annuo da corrispondersi alla R. Camera, e predispongono la minuta del contratto; la Luogotenenza approva la concessione.

Gli ufficj prov. delle Pubbliche Costruzioni, le II. RR. Delegazioni prov., e la Direzione lombarda delle Pubbliche Costruzioni devono specificare di volta in volta se si allude a concessioni d'acqua contemplata dal § 1, ovvero dal § 2, acciò emerga chiarita la competenza di approvazione.

Dovrà anche in ogni caso indicarsi *esplicitamente* se le optate acque possono essere appetibili da altri proprietarj; esprimendo un motivato parere sulla convenienza o meno a tutela dell'interesse erariale di declinare dal metodo normale del pubblico incanto (*).

(*) Circolare 3 giugno 1854, N. 13199-LL., dell'I. R. Luogotenenza di Lomb.

FABBRICHE.

Paragrafi del Codice penale del 27 maggio 1852 sulle fabbriche.

§ 380.

Quando ad una fabbrica che si sta erigendo si ommette di esporre i prescritti segnali d'avviso, l'architetto o chiunque altro ha la direzione della fabbrica è punito per ogni caso di simile contravvenzione con multa da dieci a cinquanta fiorini. Venendo alcuno danneggiato in causa di tale ommissione, si applica secondo la qualità del caso oltre la multa l'arresto da uno a tre mesi. Ma se dall'ommissione è derivata la morte od una grave lesione corporale di una persona, è da applicarsi il disposto del § 335.

§ 381.

Se una casa od un edificio minaccia rovina in qualche parte, il proprietario o quegli a cui ne è affidata la sorveglianza è obbligato a chiamare indilatamente un architetto onde lo visiti, ed intanto lo assicuri. Scoprendosi poi che questa precauzione è stata ommessa, quando a giudizio dei periti dell'arte era necessaria tale ommissione, viene punita come contravvenzione colla multa da venticinque a duecento fiorini quando anche la rovina non fosse avvenuta.

§ 382.

Succedendo in effetto la rovina ma senza arrecare danno ad alcuno, la multa è da cinquanta a cinquecento fiorini. Che se per la rovina taluno rimase ucciso, o gravemente leso nel corpo, si applica la pena stabilita al § 335.

§ 383.

Un architetto che eseguisce una fabbrica con armatura, o che deve assicurare parte dell'edificio con puntelli, si rende colpevole di una contravvenzione se cade l'armatura o l'edificio, ed è punito la prima volta colla multa di venticinque a duecento fiorini. Nel secondo caso poi oltre la condanna alla multa gli viene ingiunto di farsi per l'avvenire assistere ogni volta nelle sue fabbriche da un altro architetto sotto pena di essere dichiarato decaduto dal diritto di esercitare la sua professione.

§ 384.

Se al succedere di una tale caduta alcuno fosse stato ucciso o gravemente leso nel corpo, l'architetto è condannato alla multa da cinquanta a cinquecento fiorini, e di più trattato giusta il § 335. Gli viene inoltre interdetta la direzione di fabbriche infino a che non provi innanzi a periti dell'arte di avere migliorato sufficientemente le sue cognizioni in questo ramo di architettura.

§ 385.

Risultando dal processo assunto intorno ad uno dei casi compresi nel precedente paragrafo una crassa ignoranza per parte dell'architetto, si dovrà proibirgli ogni ulteriore direzione di fabbriche fin dal primo caso di rovina.

§ 386.

Chi occupa o lascia ad altri occupare una casa o bottega fabbricata di fresco in città od in altri luoghi dove esistono regolamenti a questo proposito, senza che l'autorità previa ispezione ne abbia accordato il permesso, è punito per questa contravvenzione secondo la diversità delle circostanze coll'arresto da tre giorni ad un mese, o con una multa pari all'importo di un semestre di fitto.

§ 435.

Un architetto, capomastro o falegname, il quale erigendosi una fabbrica, od eseguendosi cangiamenti in un edificio vi faccia qualche lavoro proibito per il congiuntovi pericolo di fuoco dagli speciali regolamenti in materia d'incendio o di fabbrica, si fa reo di una contravvenzione, ed è punito la prima volta con multa da venticinque a duecento fiorini, oltre all'essere obbligato di demolire la parte irregolare della fabbrica e di rifarla giusta il prescritto a sue spese.

§ 436.

In caso di una seconda contravvenzione si raddoppia la multa; la terza volta viene interdetto al colpevole di intraprendere per l'avvenire alcuna fabbrica.

§ 440.

Chi senza architetto riduce soffitte a stanza, o fa qualche altra costruzione, ovvero nei cammini, negli apparati di scaldamento, nei focolaj o nelle stufe introduce da sè qualche innovazione alla quale, giusta i veglianti regolamenti, doveva precedere una visita, commette una contravvenzione, ed è punito con multa da venticinque a duecento fiorini. Se poi avesse costruita un'opera che realmente importasse pericolo di fuoco, è tenuto a demolirla indilatamente ed a rimetterla in modo non più pericoloso.

Prescrizioni sull'erezione delle fabbriche sopra aree fortalizie o presso le mura delle città.

1. S. M. I. R. A. con sovrana risoluzione 22 marzo 1850 si è degnata di ordinare che per l'avvenire i progetti di tutte le costruzioni che si vogliono erigere sull'area fortalizia, o su fondi in contatto alla medesima devono essere inviati alla Commissione centrale delle fortificazioni permanente instituitasi in Vienna per

il proprio parere, e se per riguardi militari siano necessarie delle modificazioni (*).

2. In seguito ad una discussione sul punto se a tutela degli interessi finanziarj e politici non fosse necessario di impedire con una legge speciale ogni costruzione, piantagione, ammucchiamento di materiali od altro in prossimità dei comuni murati in quanto le medesime possano favorire l'introduzione e l'esportazione di merci da daziarsi o di oggetti proibiti, oppure l'ingresso o l'escita dalla città di persone sospette, è stato dichiarato dagli eccelsi II. RR. Ministeri delle finanze e dell'interno « essere bensì inutile una legge apposita a questo riguardo, ritenendosi bastevoli a raggiungere lo scopo le norme vigenti, ma desiderarsi che le autorità civili prima di accordare il permesso di fabbricare in vicinanza o sopra le mura della città o di comuni murati, abbiano ad interpellare le II. RR. Intendenze di finanza onde queste possano far conoscere se e quali ostacoli si oppongono alla licenza invocata, oppure anco destinare un loro rappresentante che intervenga alla Commissione locale incaricata dei relativi preliminari rilievi (**).

(*) Determinazione 26 marzo 1850, N. 961, dell'I. R. Ministero del commercio.

(**) Circolare 7 gennajo 1853, N. 28844, dell'I. R. Luogotenenza della Lomb.

IGIENE E SICUREZZA PUBBLICA.

Misure di sicurezza da adottarsi contro i pericoli dell' esplosione delle caldaje a vapore.

Contenute nell' Ordinanza 11 febbrajo 1854, emanata d' intelligenza fra i Ministeri del Commercio, dell' Interno e del Supremo Dicastero di Polizia (*).

1. Prima che una caldaja a vapore possa venir adoperata pella produzione del vapore, sia per una macchina a vapore fissa o mobile ad alta od a bassa pressione, sia per un bastimento a vapore ó per una locomotiva, o in generale per qualsiasi altro uso, deve la stessa essere assoggettata alla prova prescritta dall'Autorità, ed in seguito a questa venire ufficialmente riconosciuta adattata all' uso pel quale è destinata.

Tanto il costruttore d'una macchina a vapore (fabbro calderajo, meccanico, ecc.), come pure quegli pel quale la macchina a vapore è costruita (il proprietario della medesima) sono responsabili che la caldaja a vapore non venga adoperata prima della prova legale, e prima del riconoscimento della sua idoneità da parte dell'Autorità.

In conseguenza, prima ancora che la caldaja sia immurata o rivestita d'una fodera il costruttore od il proprietario della caldaja a vapore deve chiedere in iscritto alla Luogotenenza di quel circondario dello Stato dove la caldaja si trova, che ne venga pra-

(*) Colla presente Ordinanza emanatasi dietro Sovrana risoluzione 25 novembre 1853, N. 3340-77, vengono derogate le determinazioni contenute nelle Notificazioni governative 28 giugno 1831 e 16 dicembre 1844, non che le istruzioni annesse a quest' ultima Notificazione circa il modo di sperimentare le macchine a vapore.

ticata la prova legale, e deve pure indicare in tale petizione quale sia la massima tensione a cui nell'uso della caldaja debba giungere in essa il vapore.

2. In quanto le locomotive che devono servire all'esercizio delle strade ferrate oltrechè alla prova della caldaja abbiano ad essere anche sottoposte ad una prova di prestazione, si trova ciò stabilito nel Regolamento dell'esercizio delle strade ferrate.

3. Ogni caldaja a vapore dev'essere costruita da lamine di ferro o di rame. L'uso delle caldaje o dei tubi bollitori di ghisa è assolutamente proibito.

4. Le caldaje a vapore di forma cilindrica, a seconda del loro diametro e della tensione alla quale devesi in esse portare il vapore, devono avere le pareti o lamine della necessaria grossezza, come risulta dall' unita tabella I.

Le caldaje a vapore o parti della medesima aventi una forma diversa dalla cilindrica dovranno essere convenientemente rinforzate mediante l'applicazione di legamenti, costole, aggrappi, tiranti, ecc.

La Commissione incaricata della prova dovrà quindi giudicare in ogni caso se la pratica costruzione offre la necessaria sicurezza, e per quale tensione di vapore. A tale scopo il costruttore della caldaja a vapore, dietro ricerca della Commissione, dovrà presentare un esatto e fedele disegno in dettaglio di tutte le parti della caldaja a vapore, ed inoltre porgere tutte quelle altre indicazioni che venissero domandate dalla Commissione medesima.

5. Ogni caldaja a vapore dev'essere almeno provveduta di due valvule di sicurezza, e d'un manometro corrispondente allo scopo cui è destinato.

La grandezza delle valvule di sicurezza, e l'apertura di cui devono essere suscettibili, rilevasi dalla tavola II.

La grandezza delle valvule indicate in tale tabella potrà bensì venire aumentata; ma in nessun caso potrà essere diminuita.

6. Le valvule di sicurezza, siano piane o coniche, non dovranno avere la zona con cui appoggiano sulla sede rispettiva, cioè la superficie di contatto, più larga di 2 $^1/_2$ alle tre linee (dai millimetri 5,50 ai millim. 6,59), cioè al più di $^1/_4$ di pollice (millimetri 6,59). Parimenti le coste regolatrici, ove esistono (ordi-

nariamente in numero di tre), non dovranno essere più grosse di linee $2 \frac{1}{2}$ a 3 (millim. 5,50 a millim. 6,59); ed esse dovranno avere la parte superiore in ritiro (vedi la fig. 3 dell'annessa tavola) onde sia data al vapore la necessaria apertura d'uscita tostochè si alza la valvula. Per lo stesso motivo anche il gambo *n* fig. 5 al quale si uniscono nel mezzo le costole di guida *m* dovrà pure essere non troppo grosso, onde non restringere l'apertura della valvula prescritta: o diversamente, dovrebbesi avere particolare riguardo a tale circostanza nel fissare il diametro della valvula.

L'inclinazione della superficie conica d'appoggio riesce opportunamente disposta sotto un angolo di 45 gradi.

7. Nella costruzione delle valvule secondo la figura 5, sul centro della faccia superiore della valvua dev'essere praticata una nicchia conica *a* per ricevere il puntello di sufficiente grandezza *E* della leva, e questa dovrà essere talmente approfondata che la punta giunga almeno alla linea *m n*, affinchè la valvula essendo caricata non venga premuta obbliquamente. Per lo stesso motivo il puntello d'appoggio *b* dovrà insistere soltanto colla sua punta, senza toccare la superficie conica. Se la valvula (come nella fig. 7) è caricata con un peso che discende entro la caldaja, in tal caso la sua disposizione dovrà essere tale che coll'alzarsi della valvula non abbiano a restringersi i passaggi del vapore.

8. Quelle valvule nelle quali in causa del lungo loro funzionare si forma al di sotto della zona conica una corona cilindrica *ab* fig. 6 non sono più servibili.

9. Il manometro applicato alla caldaja, potrà essere uno di quelli a mercurio, aperti superiormente, oppure un manometro metallico, ossia ad indice che sia riconosciuto buono; all'esatta graduazione del quale si dovrà però rivolgere una speciale attenzione.

10. La prova della caldaja a vapore di qualunque forma o costruzione si effettuerà col doppio della massima pressione alla quale abbia a giungere il vapore nell'uso della caldaja stessa al di sopra della media pressione atmosferica.

E qui giova fissare la pressione media atmosferica in funti $12 \frac{3}{4}$ per ogni pollice quadrato (chilogrammi 1,033 per ogni centimetro quadrato).

11. Le valvule di sicurezza devono quindi nell'uso della caldaja essere caricate tutto al più colla metà del peso col quale venne provata la caldaja.

12. Se la valvula non è caricata del peso immediatamente, ma invece per mezzo di una leva dalla quale pende esso peso, in tal caso per poter usare della caldaja questa leva dev' essere sistemata in modo che il peso applicatovi non possa trasportarsi oltre l'estremo punto della leva che venne fissato nella prova.

13. Non è più permesso di tener caricata una valvula mediante le già usate doppie lamine a molla, e ciò non solo nelle locomotive, ma neppure in qualunque altra caldaja a vapore.

14. L'applicazione di bilancie a molla in luogo di pesi per caricare le valvule viene limitata alle sole locomotive per uso dell'esercizio delle strade ferrate.

Queste bilance a molla devono essere costruite in modo tale che quando il vapore sia giunto alla massima tensione stabilita non abbiano ad opporre all'apertura e sollevamento della valvula di sicurezza nessuna resistenza maggiore di quanto corrisponde ad un aumento di un 10 per cento nella massima tensione del vapore, e possa quindi uscire senza maggior ostacolo tutto il vapore prodotto sotto tali condizioni.

Deve quindi la molla esser lunga abbastanza ed avere un giuoco sufficiente, ossia la bilancia a molla dev'essere costituita in modo da non produrre un carico maggiore sulla valvula, in un maggiore alzamento della valvula stessa.

Le bilancie a molla devono essere conformate in modo da non poter essere tese oltre il limite corrispondente al massimo della stabilita tensione d'uso del vapore.

15. In nessun caso le valvule potranno essere comprese ambedue in una e medesima custodia, e nell'uso dovranno essere caricate d'un peso rispettivamente proporzionato. Nelle caldaje lunghe si dovrà avere particolare attenzione che le valvule siano convenientemente situate.

16. Ogni caldaja a vapore, quand'anche sia fornita di un galleggiante o di robinetti di prova, dovrà pure avere il così detto tubo di vetro di livello (cioè un tubo di vetro avente le neces-

sarie comunicazioni coll'interno della caldaja), per mezzo del quale si possa ad ogni istante conoscere facilmente il preciso livello dell'acqua della caldaja.

17. In qual maniera sia da eseguirsi la prescritta prova delle caldaje a vapore apparisce più precisamente nella Normale esecutiva (Istruzione) annessa a questa legge.

Non potrà dal proprietario o costruttore della caldaja a vapore essere accampata alcuna pretesa d'indennizzo a carico dell'Erario pei danni che in causa della prova possono derivare alla caldaja stessa ed alle parti ad essa inerenti, nè per un distendimento che la medesima riportasse stabilmente, e che la rendesse inservibile all'uso cui era destinata.

18. Dopo compiuta la prova della caldaja, e riconosciutane l'attitudine ad uso di caldaja a vapore, la Commissione incaricata della prova munisce di timbro, da imprimersi a freddo, le valvule di sicurezza ed (ove ne esistano) le leve.

Inoltre a colui che ha domandata la prova, viene dall'Autorità rilasciato un certificato dell'eseguita prova (permesso dell'uso della caldaja); nel quale la caldaja provata dovrà essere identificata il meglio possibile, come pure dovranno essere indicati i dati essenziali della prova, le dimensioni delle leve e delle valvule di sicurezza, il limite della massima tensione del vapore colla determinazione del peso pel massimo carico della valvula o della tensione massima (nel caso della bilancia a molla) che è permesso nell'uso della caldaja a vapore, come pure, secondo il caso, l'aprimento di cui deve essere suscettibile la valvula (avvertenza alla tabella II).

Tale certificato dovrà essere conservato in originale od in copia autenticata difeso da un vetro e collocato in vicinanza alla caldaja a vapore in situazione da cadere facilmente sott'occhio, esposto in maniera che prima di tutto riesca facilmente visibile l'indicazione delle dimensioni suaccennate, ed il carico permesso della valvula (oppure la tensione della bilancia a molla).

19. Per la prova d'una caldaja a vapore si dovrà pagare la tassa di 15 fiorini. Da questa tassa sono eccettuate soltanto le caldaje a vapore che non hanno una superficie di riscaldamento maggiore di 12 piedi quadrati (metri quad. 1,19). Per la prova

di queste ultime si dovrà pagare la sola tassa di 5 fiorini. All'istanza per l'esecuzione della prova (§ 1.) dovrà esser sempre unito l'importo della tassa relativa.

I membri della Commissione incaricata della prova delle caldaje a vapore dovranno di regola eseguire tali prove collo stesso ordine progressivo secondo il quale pervennero rispettivamente le relative istanze, come pure dovranno praticare le periodiche ispezioni come incumbenza d'ufficio e quindi senza compenso. Allontanandosi per altro dalla sede del loro ufficio percepiranno dessi le normali competenze di viaggio e di vitto.

20. La prova prescritta è una condizione senza la quale non si può permettere l'uso della caldaja; ma in seguito ad una tal prova il proprietario della caldaja (o in generale quegli che adopera una tale caldaja, o quegli a cui ne incumbe la sorveglianza) non resta però esonerato dalla responsabilità per la continuazione dell'uso della caldaja senza pericolo.

Le persone sopraccennate restano anzi rigorosamente responsabili di ogni pericolo che potesse derivare dall'uso ulteriore della caldaja a vapore, e dovranno quindi provvedere per allontanare a tempo ogni siffatto pericolo (particolarmente impedendo la formazione delle incrostazioni, cambiando a tempo le brocche, lamine, ecc., che fossero danneggiate), come pure avuto riguardo alla durata di servizio della caldaja, dovranno continuamente accertarsi dell'ulteriore sua servibilità ed attitudine ad essere usata senza pericolo (e così anche rispetto agli apparati di sicurezza, come per esempio le bilancie a molla, ecc.) e dovranno quindi a tempo, o mettere affatto fuori d'uso la caldaja, o farvi eseguire le riparazioni che vi si rendessero necessarie.

Si dovrà avere particolarmente attenzione all'esattezza e continuato buon ufficio del manometro, avuto specialmente riflesso che i manometri metallici, o ad indice, col progresso del tempo diventano inesatti e quindi hanno bisogno di tratto in tratto di essere esaminati e regolati, e ciò tanto più inquantochè le variazioni di temperatura alle quali è esposto il manometro esercitano un'influenza sul movimento dell'indice. E tanto maggiormente rendesi necessario che il manometro sia opportunamente di con-

tinuo sorvegliato in quanto che malgrado l'esistenza delle valvule di sicurezza prescritte dalla legge, è sempre possibile l'esplosione della caldaja, quando non sia dessa diligentemente conservata, o venga trascurata.

21. Ogni qualvolta rendesi necessario alla caldaja un cambiamento essenziale, e particolarmente quando nel ripararla occorre rinnovarsi delle lamiere, o si deve cambiare una valvula o la leva ad essa appartenente, oppure il fornello, dovrà essere domandata e praticata una nuova prova della caldaja nella maniera sopraindicata. Resta però libero alle parti di chiedere che venga rinnovata la prova della caldaja anche in seguito a minori riparazioni eseguitevi.

22. Per la collocazione o immuramento di una caldaja a vapore fissa, pel trasloco della medesima, o per un cambiamento radicale negli apparati o nelle opere di muratura ad essa relative, occorre sempre una speciale approvazione dell'autorità politica del luogo, come pure dovranno in tale circostanza essere esattamente osservate le prescrizioni relative alla sicurezza delle fabbriche e contro gl'incendj.

I condotti del fumo che vogliónsi praticare lateralmente alla caldaja, ove non abbiano a servire solamente pel riscaldamento del vapore separato dall'acqua non potranno mai arrivare al di sopra del livello normale dell'acqua nella caldaja, ma sempre dai tre e sino ai quattro pollici al di sotto (da 0^m 079 a 0^m 105); su di che la Commissione che deve intervenire pei riguardi contro gl'incendj avrà a rivolgere la sua particolare attenzione.

Nelle caldaje delle locomotive il minimo strato d'acqua sopra la superficie di riscaldamento non dovrà essere mai minore di due pollici (0^m 052). Con apposito segno dovrà essere marcata la sommità della faccia esposta al fuoco, ed in oltre vicino ad esso dovrà marcarsi sul livello a tubo di vetro l'altezza sino alla quale deve per lo meno arrivar sempre l'acqua, onde nelle pendenze che pur s'incontrano nelle varie tratte di strada non restino scoperte d'acqua le estremità dei tubi bollitori.

23. Pel servizio o sorveglianza d'una macchina o d'una caldaja a vapore, come pure per guidare una locomotiva, o dirigere un

bastimento a vapore, non potrà essere impiegato alcuno che non abbia acquistate le relative necessarie cognizioni ed il pratico esercizio in un'officina di macchine, od in servizio d'una locomotiva o della macchina di un bastimento a vapore, e che non abbia comprovato in modo soddisfacente la sua attitudine mediante un esame presso un pubblico stabilimento tecnico nell'interno della Monarchia.

Oltre a ciò nella scelta di tali individui dovrassi aver anche riguardo che siano sobrj e meritevoli di fiducia.

24. Ogni azione od ommissione che nell'uso d'una caldaja a vapore possa essere causa di pericolo alla vita, salute, o sicurezza personale d'alcuno, o possa aumentare un tale pericolo, sarà punita nel colpevole (e salvo poi che non possa ad esso attribuirsi una mala intenzione tendente a delitto) come mancanza o trasgressione a tenore dei paragrafi 335, 336, 337 e 431 della Parte II del Codice Penale.

A tale punizione andrà soggetto specialmente quegli:

a) che adopera una caldaja a vapore prima che ne sia stata eseguita la prescritta prova, e ne venga riconosciuta la sua attitudine dall'Autorità,

b) che carica le valvule di sicurezza più di quanto trovasi stabilito nel permesso rilasciato dalla Commissione per l'uso della caldaja a vapore (§ 18), o che in generale aumenta la tensione del vapore concessa nel detto permesso,

c) che cambia la caldaja a vapore o parti ad essa relative (specialmente le valvule di sicurezza, o le leve di esse valvule, od il fornello) e che in seguito a ciò adopera una tale caldaja senza averne ottenuto nuovamente il permesso dall'Autorità,

d) che trascura in un modo qualunque l'obbligo (§ 20) di mantenere continuamente la caldaja a vapore e parti relative in istato tale da non presentare pericolo,

e) che porge alla Commissione di prova un inesatto disegno di dettaglio della caldaja e dei praticativi rinforzi (§ 4), o che in generale porge delle indicazioni inesatte.

f) che commette il servizio o sorveglianza d'una macchina o caldaja a vapore ad uno che non possegga le qualifiche prescritte dal § 23.

25. In quanto poi sia da provvedersi con castighi disciplinari contro gl'impiegati od inservienti addetti all'esercizio delle strade ferrate, o contro i membri di una Direzione di strade ferrate, per non aver osservate le prescrizioni di legge, od aver trascurate le precauzioni necessarie dell'uso delle locomotive, ciò trovasi stabilito nel regolamento per l'esercizio delle strade ferrate.

26. Chi per propria mancanza produce l'esplosione d'una caldaja a vapore, non solo incorre nella pena di legge, ma è inoltre responsabile di tutti i danni che ne derivano.

27. L'Autorità di pubblica sicurezza, in concorso d'un abile perito all'uopo, dovrà di tempo in tempo visitare inopinatamente le caldaje a vapore esistenti nel proprio circondario, ed in tale incontro esaminare accuratamente tali caldaje a vapore, e le parti ad esse relative (e particolarmente le valvule di sicurezza ed i manometri), ed in caso che si scorgesse una trascuranza nel mantenere tali oggetti in istato da non offrire pericoli, si dovrà denunciare il colpevole all'autorità competente affinchè venga punito.

Così pure è autorizzato qualunque venga a cognizione di un pericolo qualsiasi relativamente ad una caldaja a vapore, di rendere di ciò informata l'Autorità di sicurezza per le ulteriori sue pratiche d'ufficio.

Sono però obbligati a fare una tale denunzia sotto comminatoria di cadere sotto la censura della Polizia tutti i capi operaj, assistenti, ecc., che fossero edotti d'un qualunque difetto nella caldaja a vapore il quale potesse produrre od aumentare un pericolo, e che il proprietario (od altro incaricato della sorveglianza della caldaja) informato della cosa, non provveda tosto a togliere il difetto manifestatosi, e non rimetta quindi la caldaja in istato da non offrire più alcun pericolo.

Le disposizioni impartite dall'Autorità di sicurezza all'occasione di tali visite periodiche delle caldaje a vapore (per esempio relativamente a riparazioni parziali o totali, od anche a mettere del tutto fuori di servizio la caldaja) dovranno essere pienamente osservate senza che per ciò possa valere alcuna pretesa d'indennizzo a carico del R. Erario.

A chi si chiamasse aggravato dalle disposizioni date dall'Autorità di sicurezza, resta ancor libero di appellarsi ad un'Autorità superiore.

28. Ovunque in questa Legge e nella Normale esecutiva si parla di pesi e misure, s'intenderanno sempre i corrispondenti pesi e misure di Vienna.

29. La presente disposizione entrò in attività col 1.° Marzo 1854, incominciando dal qual giorno rimasero quindi fuori di vigore i regolamenti anteriormente in proposito esistenti.

GROSSEZZA DELLE LAMIERE

in linee di Vienna (e decimi di linea) per le caldaje a vapore cilindriche, delle quali sia espresso il diametro in pollici viennesi, e la massima tensione effettiva del vapore nella caldaja in atmosfere

(a Funti viennesi 12 $^3/_4$ per pollice quadrato.)

DIAMETRO DELLA CALDAJA in pollici viennesi	TENSIONE EFFETTIVA DEL VAPORE NELLA CALDAJA							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Linee viennesi							
18	1,7	1,9	2,0	2,1	2,3	2,4	2,6	2,7
20	1,7	1,9	2,1	2,3	2,5	2,7	2,8	3,0
22	1,8	2,0	2,2	2,4	2,7	2,9	3,1	3,3
24	1,8	2,1	2,3	2,6	2,9	3,1	3,4	3,6
26	1,9	2,2	2,5	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9
28	1,9	2,2	2,6	2,9	3,2	3,6	3,9	4,2
30	1,9	2,3	2,7	3,0	3,4	3,8	4,2	4,5
32	2,0	2,4	2,8	3,2	3,6	4,0	4,4	4,8
34	2,0	2,5	2,9	3,4	3,8	4,2	4,7	5,1
36	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5,4
38	2,1	2,6	3,1	3,7	4,2	4,7	5,2	5,7
40	2,1	2,7	3,2	3,8	4,4	4,9	5,5	6,0
42	2,2	2,8	3,4	4,0	4,6	5,2	5,8	6,4
44	2,2	2,8	3,5	4,1	4,7	5,4	6,0	6,7
46	2,2	2,9	3,6	4,3	4,9	5,6	6,3	7,0
48	2,3	3,0	3,7	4,4	5,1	5,8	6,5	7,3
50	2,3	3,1	3,8	4,6	5,3	6,1	6,8	7,6
52	2,4	3,1	3,9	4,7	5,5	6,3	7,1	7,9
54	2,4	3,2	4,0	4,9	5,7	6,5	7,3	8,2
56	2,4	3,3	4,2	5,0	5,9	6,7	7,6	8,5
58	2,5	3,4	4,3	5,2	6,1	7,0	7,9	8,8
60	2,5	3,4	4,4	5,3	6,3	7,2	8,1	9,1

LA STESSA TAVOLA TRADOTTA IN MISURE METRICHE

(a chilogrammi 1, 033 per ogni centimetro quadrato.)

DIAMETRO DELLA CALDAJA in metri	TENSIONE EFFETTIVA DEL VAPORE NELLA CALDAJA							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	millimetri							
0,474	3,72	4,17	4,39	4,61	5,05	5,27	5,71	5,93
0,526	3,72	4,17	4,61	5,05	5,49	5,93	6,15	6,58
0,579	3,95	4,39	4,83	5,27	5,93	6,37	6,70	7,14
0,631	3,95	4,61	5,05	5,71	6,37	6,70	7,36	7,80
0,684	4,17	4,83	5,49	5,93	6,58	7,14	7,80	8,46
0,736	4,17	4,83	5,71	6,37	6,92	7,80	8,46	9,21
0,789	4,17	5,05	5,93	6,58	7,36	8,24	8,99	9,87
0,841	4,39	5,27	6,15	6,92	7,80	8,77	9,65	10,53
0,894	4,39	5,49	6,37	7,36	8,24	9,21	10,31	11,19
0,946	4,39	5,49	6,58	7,58	8,77	9,87	10,97	11,86
0,999	4,61	5,71	6,70	8,02	9,21	10,31	11,42	12,52
1,051	4,61	5,93	6,92	8,24	9,65	10,75	12,08	13,17
1,104	4,83	6,15	7,36	8,77	10,09	11,42	12,74	13,95
1,156	4,83	6,15	7,58	8,99	10,31	11,86	13,17	14,61
1,209	4,83	6,37	7,80	9,43	10,75	12,30	13,73	15,36
1,261	5,05	6,58	8,02	9,65	11,19	12,74	14,17	16,02
1,314	5,05	6,70	8,24	10,09	11,64	13,39	14,83	16,68
1,366	5,27	6,70	8,46	10,31	12,08	13,73	15,58	17,34
1,419	5,27	6,92	8,77	10,75	12,52	14,17	16,02	18,00
1,471	5,27	7,14	9,21	10,97	12,96	14,61	16,68	18,66
1,524	5,49	7,36	9,43	11,42	13,39	15,36	17,34	19,32
1,576	5,49	7,36	9,65	11,64	13,73	15,80	17,78	19,97

Osservazione. — I numeri di questa tabella sono ricavati dalla formula $d = 0{,}0189\, n\, D + a$, nella quale n esprime la tensione del vapore nella caldaja in atmosfere, al di sopra dell'esterna pressione atmosferica. D, il diametro della caldaja in pollici viennesi, e d la corrispondente grossezza delle lamiere in linee viennesi. La quantità a ha poi pei successivi valori di $n = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8$, i corrispondenti valori di 1,37; 1,17; 0,97; 0,78; 0,58; 0,39; 0,19; 0,00 linee viennesi, dacchè questi valori, calcolati colla formula $a = 0{,}195\,(8 - n)$, rappresentano quella parte della grossezza della parete della caldaja che le aggiunge la necessaria resistenza contro lo sforzo prodottovi dal suo proprio peso e da quello dell'acqua, e che per una tensione di otto atmosfere, deve farsi eguale a zero.

Comprendesi del resto da sè che pelle cifre intermedie a quelle indicate della tensione del vapore e del diametro della caldaja, le grossezze delle lamiere potranno essere facilmente ricavate per interpolazione. Nei tubi bollitori che devono essere esposti a forte fuoco sarà opportuno di aumentarvi la grossezza delle pareti.

Ferme del resto tali cifre, si dovrà poi per quanto sia possibile regolare i diametri delle caldaje in modo da non essere obbligati di adoperare lamiere di grossezza maggiore di sei linee, ossia mezzo pollice (mill. 13, 17), dappoichè non si può fidarsi (almeno fino al dì d'oggi) della buona qualità delle lamiere di grossezza maggiore.

DIAMETRO

in pollici viennesi (e decimi di pollice) per le valvule di sicurezza, data che sia la massima tensione effettiva alla quale può giungere il vapore nella caldaja in atmosfere (a Funti viennesi 12 3/4 per pollice quadrato) e la superficie della caldaja esposta al fuoco in piedi quadrati viennesi.

Superficie esposta al fuoco in piedi quad. viennesi	EFFETTIVA TENSIONE DEL VAPORE INDICATA IN ATMOSFERE																
	1/4	1/2	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8
	Diametro delle valvule in pollici viennesi																
10	1,1	0,9	0,8	0,7	0,9	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3
20	1,5	1,3	1,1	1,0	0,9	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
30	1,9	1,6	1,4	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6	0,6
40	2,2	1,9	1,6	1,4	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,7	0,7	0,7	0,7
50	2,4	2,1	1,8	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8
60	2,7	2,3	1,9	1,7	1,5	1,4	1,3	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8
70	2,9	2,5	2,1	1,8	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,2	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9
80	3,1	2,7	2,2	1,9	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0
90	3,2	2,8	2,4	2,1	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	1,0	1,0
100	3,4	3,0	2,5	2,2	1,9	1,8	1,7	1,5	1,5	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,1	1,1	1,1
110	3,6	3,1	2,6	2,3	2,0	1,9	1,7	1,6	1,5	1,5	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2	1,1
120	3,8	3,2	2,7	2,4	2,1	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,5	1,4	1,3	1,3	1,2	1,2	1,2
130	3,9	3,4	2,8	2,5	2,2	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3	1,2
140	4,1	3,5	2,9	2,6	2,3	2,1	2,0	1,9	1,7	1,6	1,6	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3	1,3
150	4,2	3,7	3,0	2,6	2,4	2,2	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3	1,3
160	4,3	3,8	3,1	2,7	2,5	2,3	2,1	2,0	1,8	1,8	1,7	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4	1,3
170	4,5	3,9	3,2	2,8	2,5	2,3	2,2	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4	1,4
180	4,6	4,0	3,3	2,9	2,6	2,4	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5	1,4
190	4,7	4,1	3,4	3,0	2,7	2,5	2,3	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5	1,5
200	4,8	4,2	3,5	3,1	2,7	2,5	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6	1,5
210	5,0	4,3	3,6	3,1	2,8	2,6	2,4	2,3	2,1	2,0	1,9	1,8	1,8	1,7	1,6	1,6	1,5
220	5,1	4,4	3,7	3,2	2,9	2,6	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,7	1,7	1,6	1,6
230	5,2	4,5	3,8	3,3	2,9	2,7	2,5	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7	1,6
240	5,3	4,6	3,8	3,4	3,0	2,8	2,6	2,4	2,3	2,1	2,1	2,0	1,9	1,8	1,8	1,7	1,6
250	5,4	4,7	3,9	3,4	3,1	2,8	2,6	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,8	1,8	1,7	1,7
260	5,5	4,8	4,0	3,5	3,1	2,9	2,7	2,6	2,4	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9	1,8	1,8	1,7
270	5,6	4,9	4,1	3,6	3,2	3,0	2,7	2,6	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,9	1,8	1,7
280	5,7	5,0	4,1	3,6	3,3	3,0	2,8	2,6	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9	1,8	1,8
290	5,8	5,1	4,2	3,7	3,3	3,0	2,8	2,6	2,5	2,3	2,3	2,2	2,1	2,0	1,9	1,9	1,8

Superficie esposta al fuoco in piedi quad. viennesi	EFFETTIVA TENSIONE DEL VAPORE INDICATA IN ATMOSFERE																
	1/4	1/2	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/1	7	7 1/2	8
	Diametro delle valvule in pollici viennesi																
300	5,9	5,2	4,3	3,7	3,4	3,1	2,9	2,7	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9	1,8
310	6,0	5,3	4,4	3,8	3,4	3,1	2,9	2,7	2,6	2,4	2,3	2,2	2,1	2,1	2,0	1,9	1,9
320	6,1	5,4	4,4	3,9	3,5	3,2	2,9	2,8	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,0	2,0	1,9
330	6,2	5,4	4,5	3,9	3,5	3,2	3,0	2,8	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,1	2,0	1,9
340	6,3	5,5	4,6	4,0	3,6	3,3	3,0	2,8	2,7	2,6	2,4	2,3	2,2	2,2	2,1	2,0	2,0
350	6,4	5,6	4,6	4,0	3,6	3,3	3,1	2,9	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,1	2,0
360	6,5	5,7	4,7	4,1	3,7	3,4	3,1	2,9	2,8	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,1	2,0
370	6,6	5,8	4,8	4,2	3,7	3,4	3,2	3,0	2,8	2,7	2,5	2,4	2,3	2,3	2,2	2,1	2,0
380	6,6	5,8	4,8	4,2	3,8	3,5	3,2	3,0	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,1	2,1
390	6,7	5,9	4,9	4,3	3,8	3,5	3,3	3,0	2,9	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,2	2,1
400	6,8	6,0	5,0	4,3	3,9	3,6	3,3	3,1	2,9	2,8	2,6	2,5	2,4	2,3	2,3	2,2	2,1
410	6,9	6,1	5,0	4,4	3,9	3,6	3,3	3,1	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,2
420	7,0	6,1	5,1	4,4	4,0	3,6	3,4	3,2	3,0	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,2	2,2
430	7,1	6,2	5,1	4,5	4,0	3,7	3,4	3,2	3,0	2,9	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,3	2,2
440	7,1	6,3	5,2	4,5	4,1	3,7	3,5	3,2	3,1	2,9	2,8	2,7	2,5	2,5	2,4	2,3	2,2
450	7,2	6,3	5,3	4,6	4,1	3,8	3,5	3,3	3,1	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3	2,3
460	7,3	6,4	5,3	4,6	4,2	3,8	3,5	3,3	3,1	3,0	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,4	2,3
470	7,4	6,5	5,4	4,7	4,2	3,8	3,6	3,3	3,2	3,0	2,9	2,7	2,6	2,5	2,5	2,4	2,3
480	7,5	6,6	5,4	4,7	4,2	3,9	3,6	3,4	3,2	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,3
490	7,5	6,6	5,5	4,8	4,3	3,9	3,6	3,4	3,2	3,1	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4	2,4
500	7,6	6,7	5,5	4,8	4,3	4,0	3,7	3,5	3,3	3,1	3,0	2,8	2,7	2,6	2,5	2,5	2,4
510	7,7	6,8	5,6	4,9	4,4	4,0	3,7	3,5	3,3	3,1	3,0	2,9	2,7	2,6	2,6	2,5	2,4
520	7,8	6,8	5,6	4,9	4,4	4,0	3,8	3,5	3,3	3,2	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,4
530	7,8	6,9	5,7	5,0	4,5	4,1	3,8	3,6	3,4	3,2	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,5
540	7,9	7,0	5,8	5,0	4,5	4,1	3,8	3,6	3,4	3,2	3,1	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5	2,5
550	8,0	7,0	5,8	5,1	4,5	4,2	3,9	3,6	3,4	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5
560	8,1	7,1	5,9	5,1	4,6	4,2	3,9	3,7	3,4	3,3	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5
570	8,1	7,1	5,9	5,2	4,6	4,2	3,9	3,7	3,5	3,3	3,2	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,5
580	8,2	7,2	6,0	5,2	4,7	4,3	4,0	3,7	3,5	3,3	3,2	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6	2,6
590	8,3	7,3	6,0	5,2	4,7	4,3	4,0	3,7	3,5	3,4	3,2	3,1	3,0	2,8	2,8	2,7	2,6
600	8,3	7,3	6,1	5,3	4,7	4,3	4,0	3,8	3,6	3,4	3,2	3,1	3,0	2,9	2,8	2,7	2,6

Avvertenze. — Le cifre di questa tabella sono ricavate dalla formula $d = 0,312 \sqrt{\frac{F}{n + 0,588}}$ (1), nella quale F indica in piedi quadrati la superficie della caldaja esposta al fuoco, n la tensione effettiva del vapore espressa in atmosfere, e d il diametro della valvula espresso in pollici.

Se una caldaja a vapore non ha più di due valvule di sicurezza, in tal caso i diametri delle medesime non dovranno essere minori di quanto è indicato nella suesposta tabella, e perchè l'apertura annulare di scappata del vapore sia della grandezza occorrente, la valvula deve potersi alzare

$$\left.\begin{array}{ll}\text{nelle caldaje fisse di} & h = \frac{1}{4}\, d \\ \text{» locomotive »} & h = \frac{1}{6}\, d\end{array}\right\} \ldots\ldots (2)$$

Se invece la valvula di sicurezza ha un diametro D maggiore del prescritto, in tal caso la levata della valvula può essere proporzionatamente diminuita, cioè:

$$h = \frac{1}{4}\frac{d^2}{D} \text{ e rispettivamente} = \frac{1}{6}\frac{d^2}{D} \ldots\ldots\ldots (3)$$

Se il diametro calcolato colla formola (1) risultasse maggiore di tre pollici (0^m026), in tal caso in luogo di due valvule di sicurezza, se ne potrà adottare un numero N, i diametri D' delle quali non siano minori di tre pollici, e sieno per lo meno del diametro $D' = d \sqrt{\frac{2}{N}}$ .... (4), ed ogni valvula dovrà potersi alzare di $h'' = \frac{D'}{4}\sqrt{\frac{N}{2}}$ e rispettivamente $\frac{D'}{6}\sqrt{\frac{N}{2}}$ (5).

Se finalmente ad ognuna delle N valvule di sicurezza sia dato un diametro D'' che sia maggiore di D' della formula (4), in tal caso la possibile levata delle valvule potrà essere ridotta ad $h'' = \frac{D'^2}{4\,D''}\sqrt{\frac{N}{2}}$ e rispettivamente $= \frac{D'^2}{6\,D''}\sqrt{\frac{N}{2}}$ (6).

In tutte le formole dalla (2) sino alla (6), d esprime il valore indicato nella formola (1).

S'intende da sè che pei valori intermedj della tensione del vapore e della superficie esposta al fuoco si può facilmente ottenere il diametro delle valvule col mezzo dell'interpolazione.

LA STESSA TAVOLA TRADOT

Superficie esposta al fuoco in metri quadrati	TENSIONE EFFETTIVA DEL VAPORE IN ATMOSFERE CORRISPONDENTE A						
	1/4	1/2	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3
							Diametro delle	
0 999	2 89	2 37	2 10	1 84	1 58	1 58	1 31	1
1 998	3 68	3 42	2 89	2 63	2 37	2 10	1 84	1
2 997	5 00	4 21	3 68	3 15	2 89	2 63	2 63	2
3 996	5 78	5 00	4 21	3 68	3 15	2 89	2 63	2
4 995	6 31	5 52	4 73	3 94	3 68	3 42	3 15	2
5 994	7 14	6 05	5 00	4 47	3 94	3 68	3 42	3
6 993	7 63	6 57	5 52	4 73	4 21	3 94	3 68	3
7 992	8 16	7 14	5 78	5 00	4 47	4 21	3 94	3
8 991	8 42	7 36	6 31	5 52	4 73	4 47	4 21	3
9 990	8 95	7 90	6 57	5 78	5 00	4 73	4 47	3
10 989	9 48	8 16	6 84	6 05	5 26	5 00	4 47	4 2
11 988	10 00	8 42	7 14	6 31	5 52	5 00	4 73	4 4
12 987	10 27	8 95	7 36	6 57	5 78	5 26	5 00	4 7
13 986	10 79	9 21	7 62	6 84	6 05	5 52	5 26	5 0
14 985	11 05	9 74	7 92	6 84	6 31	5 78	5 26	5 0
15 984	11 32	10 00	8 16	7 14	6 57	6 05	5 52	5 2
16 983	11 84	10 27	8 42	7 36	6 57	6 05	5 78	5 2
17 982	12 11	10 53	8 69	7 63	6 84	6 31	5 78	5 5
18 981	12 37	10 79	8 95	7 90	7 14	6 57	6 05	5 5
19 980	12 63	11 05	9 21	8 16	7 14	6 57	6 05	5 7
20 979	13 17	11 32	9 48	8 16	7 36	6 84	6 31	6 0
21 978	13 43	11 58	9 74	8 42	7 63	6 84	6 31	6 0
22 977	13 69	11 84	10 00	8 69	7 63	7 14	6 57	6 0
23 976	13 96	12 11	10 00	8 95	7 90	7 36	6 84	6 3
24 975	14 22	12 37	10 47	8 95	8 16	7 36	6 84	6 3
25 974	14 48	12 63	10 53	9 21	8 16	7 63	7 14	6 5
26 973	14 75	12 90	10 79	9 48	8 42	7 90	7 14	6 5
27 972	15 01	13 17	10 79	9 48	8 69	7 90	7 36	6 8
28 971	15 27	13 43	11 05	9 74	8 69	7 90	7 36	6 8
29 970	15 54	13 69	11 32	9 74	8 95	8 16	7 63	7 1
30 969	15 80	13 96	11 58	10 00	8 95	8 16	7 63	7 1
31 968	16 06	14 22	11 58	10 27	9 21	8 42	7 63	7 3
32 967	16 32	14 22	11 84	10 27	9 21	8 42	7 90	7 3

MISURE METRICHE DECIMALI

…ssione di chilog. 1,033 sopra ogni centimetro quadrato

4	4 1/2	5	5 1/2	6	6 1/2	7	7 1/2	8
… in centimetri								
1 31	1 05	1 05	1 05	1 05	1 05	1 05	0,79	0 79
1 84	1 58	1 58	1 58	1 31	1 31	1 31	1 31	1 31
2 10	2 10	1 84	1 84	1 84	1 58	1 58	1 58	1 58
2 37	2 37	2 10	2 10	2 10	1 84	1 84	1 84	1 84
2 63	2 63	2 37	2 37	2 37	2 10	2 10	2 10	2 10
2 89	2 89	2 63	2 63	2 37	2 37	2 37	2 10	2 10
3 15	3 15	2 89	2 63	2 63	2 63	2 37	2 37	2 37
3 42	3 15	3 15	2 89	2 89	2 63	2 63	2 63	2 63
3 68	3 42	3 42	3 15	3 15	2 89	2 89	2 63	2 63
3 94	3 68	3 42	3 42	3 15	3 15	2 89	2 89	2 89
3 94	3 94	3 68	3 42	3 42	3 15	3 15	3 15	2 89
4 21	3 94	3 94	3 68	3 42	3 42	3 15	3 15	3 15
4 47	4 21	3 94	3 68	3 68	3 42	3 42	3 42	3 15
4 47	4 21	4 21	3 94	3 68	3 68	3 42	3 42	3 42
4 73	4 47	4 21	3 94	3 94	3 68	3 68	3 42	3 42
4 73	4 73	4 47	4 21	3 94	3 94	3 68	3 68	3 42
5 00	4 73	4 47	4 21	4 21	3 94	3 94	3 68	3 68
5 26	5 00	4 73	4 47	4 21	4 21	3 94	3 94	3 68
5 26	5 00	4 73	4 47	4 47	4 21	4 21	3 94	3 94
5 52	5 26	5 00	4 73	4 47	4 47	4 21	4 21	3 94
5 52	5 26	5 00	4 73	4 73	4 47	4 21	4 21	3 94
5 78	5 52	5 26	5 00	4 73	4 47	4 47	4 21	4 21
5 78	5 52	5 26	5 00	4 73	4 73	4 47	4 47	4 21
6 05	5 52	5 52	5 26	5 00	4 73	4 73	4 47	4 21
6 05	5 78	5 52	5 26	5 00	4 73	4 73	4 47	4 47
6 31	5 78	5 52	5 26	5 26	5 00	4 73	4 73	4 47
6 31	6 05	5 78	5 52	5 26	5 00	5 00	4 73	4 47
6 31	6 05	5 78	5 52	5 26	5 26	5 00	4 73	4 73
6 57	6 05	6 05	5 78	5 52	5 26	5 00	5 00	4 73
6 57	6 31	6 05	5 78	5 52	5 26	5 26	5 00	4 73
6 84	6 31	6 05	5 78	5 52	5 52	5 26	5 00	5 00
6 84	6 57	6 31	6 05	5 78	5 52	5 26	5 26	5 00
6 84	6 57	6 31	6 05	5 78	5 52	5 52	5 26	5 00

Superficie esposta al fuoco in metri quadrati	TENSIONE EFFETTIVA DEL VAPORE IN ATMOSFERE CORRISPONDENTE A							
	1/4	1/2	1	1 1/2	2	2 1/2	3	3
	Diametro delle							
33 966	16 59	14 48	12 11	10 53	9 48	8 69	7 90	6
34 965	16 85	14 75	12 11	10 53	9 48	8 69	8 16	7
35 964	17 11	15 01	12 37	10 79	9 74	8 95	8 16	7
36 963	17 38	15 27	12 63	11 05	9 74	8 95	8 42	7
37 962	17 38	15 54	12 63	11 05	10 00	9 21	8 42	7
38 961	17 64	15 54	12 90	11 32	10 00	9 21	8 69	7
39 960	17 90	15 80	13 17	11 32	10 27	9 48	8 69	8
40 959	18 17	16 06	13 17	11 58	10 27	9 48	8 69	8
41 958	18 42	16 06	13 43	11 58	10 53	9 48	8 95	8 4
42 957	18 69	16 32	13 43	11 84	10 53	9 74	8 95	8 4
43 956	18 69	16 59	13 69	11 84	10 79	9 74	9 21	8 4
44 955	18 95	16 59	13 96	12 11	10 79	10 00	9 21	8 6
45 954	19 22	16 85	13 96	12 11	11 05	10 00	9 21	8 6
46 953	19 48	17 11	14 22	12 37	11 05	10 00	9 48	8 6
47 952	19 74	17 38	14 22	12 37	11 05	10 27	9 48	8 9
48 951	19 74	17 38	14 48	12 63	11 32	10 27	9 48	8 9
49 950	20 01	17 64	14 48	12 63	11 32	10 53	9 74	9 2
50 949	20 27	17 90	14 75	12 90	11 58	10 53	9 74	9 2
51 948	20 53	17 90	14 75	12 90	11 58	10 53	10 00	9 2
52 947	20 53	18 17	15 01	13 17	11 84	10 79	10 00	9 4
53 946	20 80	18 43	15 27	13 17	11 84	10 79	10 00	9 4
54 945	21 07	18 43	15 27	13 43	11 84	11 05	10 27	9 4
55 944	21 33	18 69	15 54	13 43	12 11	11 05	10 27	9 7
56 943	21 33	18 69	15 54	13 69	12 11	11 05	10 27	9 7
57 942	21 59	18 95	15 80	13 69	12 37	11 32	10 53	9 7
58 941	21 86	19 22	15 80	13 69	12 37	11 32	10 53	9 7
59 940	21 86	19 48	16 06	13 96	12 37	11 32	10 53	10 0

…IONE DI CHILOG. 1,033 SOPRA OGNI CENTIMETRO QUADRATO

…	4 ½	5	5 ½	6	6 ½	7	7 ½	8
in centimetri								
…14	6 84	6 31	6 05	5 78	5 78	5 52	5 26	5 26
…14	6 84	6 57	6 31	6 05	5 78	5 52	5 52	5 26
…36	6 84	6 57	6 31	6 05	5 78	5 52	5 52	5 26
…36	7 14	6 57	6 31	6 05	6 05	5 78	5 52	5 26
…36	7 14	6 84	6 57	6 31	6 05	5 78	5 52	5 52
…63	7 14	6 84	6 57	6 31	6 05	5 78	5 78	5 52
…63	7 36	6 84	6 57	6 31	6 05	6 05	5 78	5 52
…63	7 36	7 14	6 84	6 57	6 31	6 05	5 78	5 78
…90	7 36	7 14	6 84	6 57	6 31	6 05	5 78	5 78
…90	7 63	7 14	6 84	6 57	6 31	6 05	6 05	5 78
…16	7 63	7 36	7 14	6 57	6 57	6 31	6 05	5 78
…16	7 63	7 36	7 14	6 84	6 57	6 31	6 05	6 05
…16	7 90	7 36	7 14	6 84	6 57	6 31	6 31	6 05
…42	7 90	7 63	7 14	6 84	6 57	6 57	6 31	6 05
…42	7 90	7 63	7 36	7 14	6 84	6 57	6 31	6 05
…42	8 16	7 63	7 36	7 14	6 84	6 57	6 31	6 31
…69	8 16	7 90	7 36	7 14	6 84	6 57	6 57	6 31
…69	8 16	7 90	7 63	7 14	6 84	6 84	6 57	6 31
…69	8 42	7 90	7 63	7 36	7 14	6 84	6 57	6 31
…95	8 42	7 90	7 63	7 36	7 14	6 84	6 57	6 57
…95	8 42	8 16	7 63	7 36	7 14	6 84	6 57	6 57
…95	8 42	8 16	7 90	7 63	7 36	7 14	6 84	6 57
…95	8 69	8 16	7 90	7 63	7 36	7 14	6 84	6 57
…21	8 69	8 42	7 90	7 63	7 36	7 14	6 84	6 57
…21	8 69	8 42	7 90	7 63	7 36	7 14	6 84	6 84
…21	8 95	8 42	8 16	7 90	7 36	7 36	7 14	6 84
…48	8 95	8 42	8 16	7 90	7 63	7 36	7 14	6 84

Istruzione

annessa al Regolamento relativo alle misure di sicurezza da usarsi contro il pericolo d'esplosione delle caldaje a vapore d'ogni specie.

1. La Commissione che deve esaminare le caldaje a vapore d'ogni specie, verrà nominata dall'I. R. Luogotenenza di quello Stato della Corona nel quale è da eseguirsi la prova, e dovrà consistere di un impiegato di Polizia (o un impiegato del ramo politico), e di un altro individuo esperto in arte, e perfettamente edotto in proposito.

Tale esperto in arte dovrà esser scelto dal Corpo d'Istruzione d'un pubblico Stabilimento tecnico nelle città capitali ove trovasi un simile Stabilimento. Fuori delle città capitali si dovranno scegliere per tali esperti i membri degli Uffici di pubbliche costruzioni, od altri impiegati tecnici, o secondo le circostanze i membri di altri pubblici Stabilimenti d'istruzione, o di corporazioni scientifiche.

L'I. R. Luogotenenza, a seconda delle circostanze locali od altre che vi fossero, destina pure per quali circondarj dello Stato della Corona ad essa affidato avranno a funzionare le singole Commissioni nominate, e per qual durata di tempo.

2. Come base dell'esame commissionale d'una caldaja a vapore serve di regola l'istanza avanzata dalla parte (§ 2 del Regolamento) con cui venne chiesta l'esecuzione della prova, come pure le indicazioni in detta istanza contenute circa alla massima tensione a cui nell'uso della caldaja deve in essa arrivare il vapore.

3. L'esame commissionale incomincia colla diligente ispezione della caldaja che deve essere provata. Ed in tale circostanza si dovrà usare una particolare attenzione per riconoscere se la caldaja (di forma cilindrica) abbia le pareti della grossezza prescritta dalla legge (Tabella I del Regolamento, pag. 168), e se sia fornita delle valvule di sicurezza della prescritta forma e grandezza, ed aventi il corrispondente giuoco o levata (Tabella II del Regolamento, pag. 180).

4. In quelle caldaje che hanno una forma diversa dalla cilindrica, la Commissione dovrà bene riconoscere, e con particolare attenzione, anche i praticativi rinforzi (mediante costole, legamenti, aggrappi, tiranti, ecc.), e ciò occorrendo, colla scorta pure dei richiesti disegni di dettaglio; e considerando tutte le circostanze dovrà di caso in caso coscienziosamente giudicare se la adottata costruzione offra la necessaria sicurezza, e determinare il grado di tensione oltre al quale non debba portarsi il vapore nell'uso della caldaja.

5. Se da questa primordiale ispezione non emergerà alcuna eccezione, si passerà alla prova propriamente detta, da eseguirsi nel modo seguente:

Si misurerà esattamente il diametro d'una delle valvule di sicurezza, prendendo il diametro dell'orificio quando la valvula insiste piana sulla sua sede, e prendendo invece il diametro medio della sua sede (*a b* della figura 4.ª) quando la valvula sia conica o sferica, e se ne calcolerà la corrispondente area circolare in pollici quadrati. Quindi avuto riguardo al peso proprio della valvula (che in tal caso sarà da detrarsi), si stabilirà il carico che applicato direttamente alla valvula corrisponde alla massima tensione del vapore dichiarato nell'istanza per la prova, oppure (qualora questa fosse stata indicata troppo elevata per rapporto all'effettiva grossezza delle lamiere, o nelle caldaje non cilindriche per rapporto ai praticativi rinforzi) a quella tensione del vapore a cui risulterà corrispondere la caldaja in relazione alle grossezze delle lamiere prescritte dalla legge, e presi in contemplazione gli applicati contrafforti alle caldaje di forma diversa dalla cilindrica.

In tal modo si ricava il carico diretto da applicarsi alla valvula nell'uso della caldaja. Se quindi si raddoppia un tal carico e vi si aggiunge il peso proprio della valvula, si avrà il peso del quale dev'essere direttamente caricata la valvula nella prova della caldaja.

6. Dopo aver quindi caricata questa valvula del doppio peso come sopra calcolato, e di aver del tutto fermata od almeno sopraccaricata l'altra valvula, e siano anche state chiuse le altre aperture e comunicazioni della caldaja, eccettuata l'apertura ri-

servata per cacciar colla pompa l'acqua nella caldaja, a mezzo d'una pompa premente si caccia l'acqua nella caldaja fino a tanto che dessa comincia a zampillare in getti raggiunti dal perimetro della valvula così caricata, e che i getti costituiscano un velo d'acqua non interrotto tutto all'ingiro. E qui devesi pur osservare che qualora la valvula non chiudesse esattamente, o che la stessa andasse a premere obbliquamente, incomincierebbero a sortire dei parziali getti d'acqua molto tempo prima che si fosse raggiunta la necessaria pressione e che venisse sollevata la valvula, e quindi onde evitare simili abbagli si dovrà aver di mira il suindicato velo completo tutto all'intorno nella forma del getto d'acqua.

7. Se il peso di cui è caricata la valvula di sicurezza non agisce direttamente, ma invece mediante una leva applicata alla detta valvula, allora il peso di carico calcolato nel modo sopraindicato dev'essere riportato all' estremo punto d'attacco della leva riducendolo secondo i principj di statica.

Il peso proprio della leva, a cui pure si dovrà avere riguardo, potrà esser messo a calcolo nel modo il più sicuro e più semplice collocando la leva in modo che possa facilmente girare nel suo punto di rotazione (ipomoclio), tenendola in posizione orizzontale, e riconoscendo il peso che sopra una bilancia produce la leva al punto stabilito pella sospensione del carico alla sua estremità; il qual peso espresso in funti dovrà essere sottratto da quello calcolato per la leva teorica.

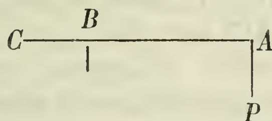
Se, per esempio, la valvula che si considera, ha 4 pollici di diametro (0^m 105) operativo, e 2 funti di peso (chilog. 1 12), e nella caldaja da provarsi si volesse produrre il vapore alla tensione di 3 atmosfere sopra la media pressione esterna (cioè il vapore della effettiva tensione di 3 atmosfere), in tal caso si ricava prima di tutto l'area della valvula ($F = \frac{1}{4} \pi D 2$);

$\frac{1}{4} \times 3,14 \times 16 = 12,56$ pollici quadrati, come valore sufficientemente esatto. E siccome nell'uso della caldaja ogni pollice quadrato deve sopportare una pressione di $3 \times 12 \frac{3}{4} = 38 \frac{1}{4}$ funti, oltre la pressione atmosferica esterna, così la valvula dev'esser premuta dall'esterno verso l'interno con $38 \frac{1}{4} \times 12,56 = 480,4$

funti (oltre la pressione atmosferica), e quindi dev'esser caricata nell'uso della caldaja, di un peso, oltre al proprio, di 480, 4 — 2, cioè funti o libbre viennesi 478, 4 (478, $^4/_{10}$).

Dovendo poi la caldaja a vapore essere provata a pressione doppia, e perciò con 6 atmosfere di pressione (oltre il peso dell'aria), così occorre caricare ogni pollice quadrato dell'area della valvula di $6 \times 12\,^3/_4$, cioè di 76 $^1/_2$ funti, e quindi l'intiera valvula di $12, 56 \times 76\,^1/_2 = 960, 9$ funti, e dedotto il peso della valvula, di 960, 9 — 2, cioè 958, 9 funti; il qual peso può anche ricavarsi semplicemente raddoppiando quello del carico stabilito per l'uso della caldaja, di 478, 4 funti, ed aggiungendovi il peso della valvula, mentre $2 \times 478, 4 + 2$ dà egualmente 958. 8 (*).

Che se la valvula di sicurezza non è caricata direttamente, ma invece il peso *P* sia attaccato all'estremità *A* di una leva *A C*



girevole in *C*, in allora ricavasi il peso da attaccarsi nel caso contemplato nel precitato esempio, nel modo seguente:

Supposto che la distanza dal punto di rotazione *C* al centro della valvula *B* (cioè la projezione) sia di tre pollici, e quella dal detto punto di rotazione al punto d'attacco *A* del peso sia di 24 pollici, in tal caso (per essere $CB = 3$, e $CA = 24$, e quindi $\frac{CA}{CB} = \frac{24}{3} = 8$) la leva sarebbe ottuplicata, e quando la leva stessa non avesse alcun peso, si dovrebbe dividere per 8 il peso di 478, 4 funti già trovato pel carico nell'uso della caldaja, onde ottenere il peso da attaccarsi in *A*, il che darebbe $\frac{478, 4}{8} = 59, 8$. Siccome poi la leva stessa ha un peso essa pure,

(*) Siccome nella prova si trascurano le frazioni e perfino un intiero funto in più od in meno, così nel caso annunciato riterrebbesi nella prova semplicemente il peso di 960 funti.

così questo, ridotto al punto d'attacco A, dev'essere sottratto dal peso precedente. Ora se la leva (pesandola nel modo sopraindicato) appoggiata coll'estremo suo punto A sulla bilancia, tenuta in modo che sia facilmente girevole in C, e stando AC in direzione orizzontale, esercita un peso, per esempio di $2\,{}^3/_4$ funti, in tal caso questo peso (essendo il peso della leva ridotto al punto A) dev'essere sottratto dal precedente, con che si otterrà pel cercato peso P d'attaccarsi 59, 8 — 2, 75 = 57, 05; cioè 57 funti.

Parimenti si ottiene il necessario peso da attaccarsi alla leva durante la prova della caldaja, dividendo prima per 8 il peso del carico diretto, quale fu di già calcolato di 958, 9 funti, e sottraendo dal quoziente il peso della leva ridotto al punto d'attacco A, di $2\,{}^3/_4$ funti. Con ciò si ottiene $\frac{958,9}{8} - 2,75 =$ $119,86 - 2,75 = 117,11$; quindi il peso da attaccarsi in pratica sarà assunto di 117 funti (*).

8. Se la seconda valvula di sicurezza è della medesima grandezza, ed esattamente disposta come la prima, in tal caso serve per essa un peso di carico, eguale a quello trovatosi nel modo sopraindicato per la prima valvula; in caso diverso la Commissione per la prova dovrà calcolare separatamente il relativo peso.

9. Se una valvula di sicurezza fosse trattenuta non con una semplice leva, ma, a risparmio di spazio, mediante una leva composta, in tal caso il relativo calcolo per rintracciare il necessario peso di carico, procederà precisamente come fu indicato di sopra per la leva semplice.

10. La Commissione per la prova dovrà aver di mira, che non siavi alcun ostacolo sia nella valvula e leva relativa, sia nella bilancia a molla sulle caldaje delle locomotive, il quale impedisca alla valvula il necessario alzamento.

(*) Se si avesse solamente a raddoppiare il peso da attaccarsi quale fu calcolato per l'uso della caldaja, in tal caso risulterebbe troppo piccolo il peso di carico per la prova della caldaja stessa, e ciò tanto più quanto è più grande il peso proprio della leva e della valvula. Così nel succitato esempio, il doppio del peso di carico in 114 funti (cioè due volte 57) risulterebbe di 3 funti troppo piccolo.

Non dovrà quindi, per esempio, la staffa che serve di guida alla leva avere troppo basso il limite superiore della sua apertura, perchè altrimenti essa limiterebbe il movimento della leva prima che si fosse alzata abbastanza, e parimenti nelle bilancie a molla, la piastra portante la scala di graduazione dovrà avere la corrispondente fessura abbastanza prolungata al basso da lasciare all'indice il giuoco necessario per l'alzamento della leva.

Dovrassi specialmente esaminare nelle usate bilancie a molla se la lunghezza ed il giuoco della molla sia tale che ad un aumento nella tensione del vapore si produca una sufficiente uscita allo stesso (§ 14 del Regolamento).

11. Ora siccome giusta la Tab. II del Regolamento, la grandezza della valvula di sicurezza dipende dalla relativa superficie della caldaja esposta al fuoco (cioè da quella superficie della caldaja che viene a contatto del fuoco o del fumo), così la Commissione per la prova della caldaja a vapore dovrà calcolare una tale superficie nel modo seguente:

a) Se in una caldaja cilindrica semplice del tutto, sia D il diametro, ed L la lunghezza (ambedue le misure espresse in piedi viennesi), in tal caso ammettesi per superficie esposta al fuoco l'espressione $2\,D\,L$, cioè si moltiplica il doppio del diametro della caldaja per la lunghezza della medesima.

b) Se inoltre la caldaja abbia anche un tubo calorifero (canna da fuoco) che la attraversi nel senso della sua lunghezza, e questo del diametro di piedi d, in tal caso si assuma per superficie totale esposta al fuoco la quantità $(2\,D + 3\,d)\,L$ piedi quadrati, cioè si somma il doppio del diametro della caldaja principale col triplo del diametro del tubo, e poi si moltiplica una tal somma per la lunghezza della caldaja.

Nel caso che vi fossero due di tali tubi, otterrebbesi egualmente la superficie esposta al fuoco colla formula $(2\,D + 6\,d)$ L piedi quadrati.

c) Se la caldaja principale invece di avere un tubo fosse provveduta di n tubi bollitori (Bouillères), ognuno nel diametro δ e della lunghezza l, in tal caso dovrebbesi prendere per espressione della superficie esposta al fuoco $2\,D\,L + 3\,n\,\delta\,l$ piedi

quadrati, qualora vogliasi esprimere tutta intera la superficie esposta al fuoco in misura viennese.

Comprendendosi un solo tubo bollitore, tale superficie sarebbe (fatto $n = 1$) $2\ D\ L + 3\ \delta\ l$.

Essendo due i tubi bollitori, come nel caso più ordinario, avrebbesi per la superficie esposta al fuoco (essendo $n = 2$) $2\ D\ L + 6\ \delta\ l$.

Come nel caso di tre tubi bollitori otterrebbesi $2\ D L + 9\ \delta\ l$ piedi quadrati.

d) Nelle caldaje tubulari (come per esempio nelle locomotive), nelle quali la superficie esposta al fuoco dei tubi importa più della metà del totale d'una siffatta superficie, si dovrà calcolare la superficie esposta al fuoco dei tubi colla formula esatta $3,14\ n\ d\ L$, nella quale n rappresenta il numero, d il diametro, ed L la lunghezza dei tubi.

e) Se una caldaja a vapore con tubi bollitori ha anche un tubo di diametro d, in tal caso (secondo il suesposto calcolo lettera *c)*) al primo membro $2\ D\ L$ della già esposta formula si dovrà sostituire l'altro $(2\ D + 3\ d)\ L$.

f) Nelle caldaje a vapore aventi le pareti in parte piane, o di differenti forme (quali per esempio si riscontrano nei bastimenti a vapore, nelle locomotive, e nelle caldaje a vapore a focolajo interno), la Commissione dovrà calcolare di caso in caso in modo esatto la relativa superficie esposta al fuoco, procedendo colle regole della geometria.

12. Nella graduazione della scala delle bilancie a molla, e nell'indicazione del punto che corrisponde al carico della leva stabilito nella prova della caldaja, devesi avere il debito riguardo al peso proprio di essa bilancia a molla. Se si segna la scala pel caso che la bilancia vada attaccata alla leva della valvula colla sua estremità superiore, e che, tenuto a calcolo il peso relativo della leva e della valvula, si attaccano al gancio inferiore scorrevole pendente dalla molla spirale, un dopo l'altro i pesi che corrispondono ai differenti gradi di tensione del vapore da segnarsi sulla scala, in tal caso cadauno dei pesi da attaccarsi dovrà essere diminuito del peso proprio dell'intiero apparato della bilancia,

compresivi molla, asta di trazione e gancio. Un tal peso proprio della bilancia a molla non viene però messo a calcolo qualora la tensione di essa bilancia a molla, e la relativa praticatavi demarcazione della scala non si operi mediante pesi direttamente attaccati alla medesima bilancia a molla; ma invece tenendo fissa l'estremità inferiore di essa, ed appendendo la sua estremità superiore ad una bilancia comune di commercio, nell'altro piatto di essa bilancia si mettono i pesi come sopra calcolati per i differenti gradi di tensione del vapore, ottenendosi in questo modo la richiesta tensione della molla.

13. La Commissione dovrà esaminare anche il manometro con particolare attenzione (e ciò avuto riguardo tanto all'idonea costruzione, quanto alla sua esattezza), e dovrà convincersi mediante pratici esperimenti dell'esattezza della sua scala. È pure desiderabile che nel manometro sia reso facilmente visibile il segno che corrisponde alla massima tensione a cui possa giungere il vapore nell'uso della caldaja.

14. La Commissione incaricata della prova della caldaja dovrà del resto convincersi coscienziosamente non solo dell'esistenza delle parti principali, ecc., specificate nei precedenti paragrafi, ma in generale che sussistano tutte le condizioni di sicurezza prescritte dalla legge, e richieste dalla natura della cosa (per esempio della qualità delle lamiere della caldaja, del modo con cui sono imbroccate, ecc.).

15. Se la Commissione trova delle mancanze o delle imperfezioni che rendono inattendibile la prova da intraprendersi, e se in seguito alla prova si manifestassero nella caldaja dei difetti o dei guasti (delle alterazioni nella forma, delle fenditure in qualche lamiera, quand'anche non oltrepassanti tutta la grossezza della lamiera, delle fughe d'acqua, allentamenti nelle imbroccature, ecc.), in tal caso questi riconoscimenti dovranno essere dalla Commissione indicati secondo le reali circostanze di fatto nel protocollo da erigersi, o nella relazione da prodursi, e dovrà esservi pure aggiunto il parere, se la caldaja in questione, in causa di tali difetti, sia del tutto inetta ad essere adoperata, o se abbisogni soltanto di alcune e di quali rettifiche, aggiunte, variazioni, ecc.,

e se dopo la loro esecuzione debba la caldaja essere assoggettata ad altra prova.

16. Qualora l'eseguita prova abbia dato un favorevole risultato la Commissione applicherà la timbratura mediante un punzone alle valvule e relative leve (con tutti i dati che possono esprimersi in misure), nonchè la quantità di carico, ossia il peso da applicarsi, e nelle caldaje delle locomotive la massima tensione della bilancia a molla che non deve essere oltrepassata durante l'uso della caldaja, come pure la massima levata della valvula determinata a norma delle circostanze (vedi annotazione alla tav. II pag. 182).

Così pure nel detto protocollo o rapporto si dovrà ogni volta identificare al meglio possibile la caldaja provata: indicando quindi a quale specie appartenga la caldaja stessa, quale grossezza abbiano le lamiere della medesima (e gli eventuali rinforzi), quali siano le sue dimensioni, e di quanti condotti o tubi bollitori sia la medesima fornita, ecc.

I membri della Commissione dovranno eseguire le prove delle caldaje (e ciò di regola collo stesso ordine progressivo con cui pervennero le relative domande), nonchè le visite periodiche come incumbenze di Ufficio, e quindi gratuitamente. Allontanandosi però dalla sede dei rispettivi loro ufficj, riceveranno dessi gli assegni di legge pelle spese di viaggio e di vitto.

È severamente proibito ai membri della Commissione di ricever doni dalle parti.

17. Nelle visite periodiche (§ 27 del Regolamento) si dovrà procedere con tutta accuratezza (sempre però evitando possibilmente di recare inutili molestie al proprietario della caldaja a vapore).

In tali visite si dovrà in ispecial modo osservare attentamente se la caldaja e le sue parti siano in istato da non presentare pericolo, particolarmente quelle parti della caldaja, che secondo il caso sono a ritenersi più soggette a consumo od a qualche sconcerto (sia dipendentemente da trascuranza o da mala intenzione).

In tale circostanza si dovranno sempre esaminare diligentemente i carichi, le bilancie a molla e le leve delle valvule, e circa a queste

sservare se esistesse qualche indizio d'essere stata la valvula so-
raccaricata, tenuta stabilmente chiusa, o comunque in altro modo
npedita nel suo giuoco.

Si dovrà pure praticamente riconoscere se siasi conservata l'e-
ıttezza e regolarità dei manometri, indicatori del livello dell'acqua,
d apparati alimentatori.

La Commissione, ove lo trovi necessario, può anche domandare
ıe la caldaja sia messa in istato freddo, onde poter visitarla nel
ıo interno.

Finalmente si dovrà osservare se esistano le timbrature mar-
ıte sulle valvule e leve all'atto della prova, se si trovi conser-
ıto il certificato secondo la prescrizione del § 18 del Regola-
ento, se si usino le necessarie precauzioni contro la formazione
elle incrostazioni nella caldaja, ecc.

Per ognuna di tali visite dovrassi erigere un protocollo, da
oltrarsi, colle necessarie proposte, all'Autorità di sicurezza. Quelle
sposizioni che non ammettono dilazione dovranno essere ingiunte
ımediatamente dalla Commissione, facendone però analoga men-
one nel suddetto protocollo.

——

STIME.

Modo di commisurare l'imposta sugli edificj

in base alla Patente Sovrana 11 *aprile* 1851 (*).

§ 4.

c) Modo speciale di commisurare l'imposta pel godimento degli edificj.

aa) Massima fondamentale.

Nelle provincie del Regno Lombardo-Veneto si dovrà dichiarare con ispeciali notifiche l'importo dell'affitto che si ricav dagli edificj. Riguardo agli edificj ed alle parti di caseggiato, d cui il proprietario non trae lucro col darle ad affitto, si determinerà il valore del ricavo coll'istituirne il confronto con altr simili edificj o parti di caseggiato dati in affitto. Con separat notificazione verranno indicate più precisamente le disposizion sul modo di compilare e di trattare le notifiche sul prodotto de caseggiati (**).

(*) Colla Notificazione Luogotenenziale 5 giugno 1851, N. 445, venne pubblicata la Patente Sovrana 11 aprile, dello stesso anno, con cui fu ordinata l'attuazione nel Lombardo-Veneto dell'imposta sulla rendita, che andò in vigor col 1.° maggio dello stesso anno. Noi qui non riportiamo che i paragrafi e disposizioni della citata Patente Sovrana che hanno relazione ai caseggiati, quindi che possono interessare nelle stime.

(**) Versando S. E. il Ministro delle finanze in un caso particolare sul quesi se anche gli edificj o parte di essi inaffittati per causa estranea alla volontà d proprietario siano o meno soggetti all'imposta contemplata dal § 4 della So vrana Patente 11 aprile 1851 commisurabile in base ad una pigione da concre tarsi in via di confronto, ha osservato la prefata E. S. in via di massima:

§ 5.

bb) Eccezioni.

Dalle disposizioni contenute nel § 4 sono esclusi nelle suddette provincie:

1. Gli edificj posti fuori dei luoghi dichiarati murati pel dazio consumo e destinati a tutt'altro scopo che a quello di servirsi di abitazione.

2. Le case coloniche poste fuori delle città o delle borgate in generale, i cui abitanti si dedicano all'agricoltura o ad occupazioni agrarie in generale.

Riguardo a tali caseggiati, invece dell'imposta sulle rendite verrà percetta soltanto l'addizionale di un terzo dell'imposta stabilita del possesso di fondi e di case.

1. Che nelle provincie lombarde essendosi assunto nel catasto il valore imponibile della rendita delle case unitamente a quello della rendita dei fondi, il prodotto dei fabbricati fu calcolato in un valore imponibile, così sproporzionatamente tenue, che l'utile che realmente se ne ritrae non riesce sufficientemente colpito dall'imposta prediale addizionale del 33 $^1/_3$ per cento.

2. Che dall'epoca dell'attivazione del censimento in poi il valore produttivo dei fabbricati è cresciuto assai più di quello dei fondi, e che inoltre sono sorti molti fabbricati, il valore produttivo dei quali non è per anco stato assoggettato all'imposta.

3. Che pei suaccennati motivi fu trovato necessario di ordinare un particolare modo d'imposizione pei fabbricati qual è quello indicato nel § 4 della Sovrana Patente 11 aprile 1851, nelle provincie lombarde alle quali non vennero applicate le disposizioni della Sovrana Risoluzione 3 agosto 1837.

4. Che questo particolare tributo non è in ultima analisi che il completamento dell'aumento di $^1/_3$ all'imposta prediale, il quale rappresenta l'imposta sulla rendita che si ritrae dal capitale investito nel possesso di fondi e di case: laonde il tributo stesso assume la natura della vigente imposta prediale e ne costituisce il supplemento.

Inesivamente a queste considerazioni ha quindi dichiarato l'E. S. mediante rispettato dispaccio 18 febbrajo 1852 N. 2951-256, che l'imposta sul reddito dei fabbricati, contemplata dal § 4 della Sovrana Patente 11 aprile 1851, debba essere commisurata senza riguardo se i fabbricati stessi siano o no affittati e se l'essere i medesimi inaffittati dipende o meno dalla volontà del proprietario.

§ 26.

7. Commisurazione dell' imposta.

a) Proporzione dell' imposta colla rendita.

a) Riguardo ai proventi che si ritraggono dai caseggiati e che si devono determinare a tenore del § 4 di questa Patente in base di speciali notifiche, e

b) riguardo alle rendite della prima e della terza classe l'imposta viene stabilita nel cinque per cento della rendita, cioè in cinque centesimi per ogni lira di rendita. In quanto alle rendite della seconda classe l'imposta è di uno per cento all'anno per gl' importi da austr. L. 1800 sino alle austr. L. 3000 inclusivamente, e per gl' importi maggiori è di un altro uno per cento per ogni austr. L. 3000: cosicchè per uno stipendio di austriache L. 9000 si contribuirà l'uno per cento per le prime austriache L. 3000, il due per cento per le seconde austr. L. 3000, ed il tre per cento per le terze austr. L. 3000, e così di seguito. Questa misura però non deve oltrepassare il dieci per cento per quegl' importi che superano le austr. L. 27,000.

§ 28.

c) Coincidenza dell' imposta sulle rendite con altri contributi inerenti alla medesima rendita.

Il contributo delle arti e commercio, e nei paesi in cui giusta il § 4 l'imposta sugli edificj viene determinata in base della notifica del contribuente, l'addizionale del 33 $^1/_3$ per cento da pagarsi oltre l'imposta sull'edificio corrispondente alla sistemazione dell' imposta fondiaria finora vigente, verranno computate nell'imposta sulle rendite, e questa verrà commisurata e percetta separatamente soltanto nell'importo eccedente il contributo delle arti e commercio finora prescritto, e nell'accennato caso l'addizionale del 33 $^1/_3$ per cento, di cui sono gravati gli edificj. Così pure

l'importo dell' imposta sopra le miniere verrà dedotto dall' imposta sulla rendita della miniera, e non si contribuirà in particolare come imposta sulle rendite che l'importo eccedente.

§ 31.

b) Dal debitore.

I debitori qui sotto indicati hanno il diritto di dedurre l'importo dell'imposta all'atto di pagare al creditore le competenze per interessi o per rendite già maturati trattenendone il 5 per cento, e di esigere che il creditore abbia a rilasciare la quitanza dell'importo dedotto nell'accennato modo come se gli fosse stato pagato.

Tali debitori sono:

1. Quelli che sono in effettivo possesso di un fondo o di una casa riguardo alle prestazioni della terza classe inerenti all'immobile;

2. I contribuenti che esercitano un'impresa appartenente alla prima classe, riguardo agl'interessi dei debiti inerenti a tale impresa, coll'avvertenza che rapporto ai capitali passivi non ipotecati di un esercente un ramo d'industria, si suppone che siano debiti del suo commercio o della sua impresa industriale, purchè non emerga il contrario dall' origine del debito o da altre circostanze (*).

(*) Nel caso particolare di un utilista che in base al § 31 della Sovrana Patente 11 aprile 1851 pretendeva di dedurre il 5 per cento dall'annualità ch'egli pagava al proprietario diretto dello stabile enfiteutico, l'eccelso I. R. Ministero delle finanze escludendo siffatta pretesa, mediante decreto 17 dicem. 1852 N. 27159-2453 diretto all'I. R. Luogotenenza veneta, dichiarò che « il canone enfiteutico rap« presentando il quoto della rendita fondiaria spettante al direttario in tale sua « qualità, non già l'interesse del capitale da lui impiegato nel fondo, e l'imposta « sulla rendita essendo dovuta su questo interesse e non sulla rendita fondiaria « che soggiace all'imposta prediale, così non può riconoscersi nell'utilista il di« ritto di fare sul canone da lui dovuto al direttario alcuna deduzione per l'im« posta sulla rendita (*Circolare dell'I. R. Luogotenenza Lombarda* 31 *dicem« bre* 1852, *N.* 2582.)

Degli oneri da imporsi ai fittabili dei fondi così detti asciutti di proprietà dei corpi tutelati.

Circolare 24 agosto 1852, *N.* 22442-1622, *dell'I. R. Delegazione Provinciale di Milano.*

La condizione dei coloni che nella provincia di Milano coltivano le terre così dette *asciutte,* date in affitto complessivamente, si presenta spesso assai penosa per l'imposizione di pesi esorbitanti. I coloni dei fondi appartenenti ad istituti soggetti a tutela più facilmente si trovano esposti a tale pericolo, poichè i contratti deggiono farsi a pubblico incanto, e quindi senza possibilità di scegliere la persona che meglio soddisfaccia.

Non poteva sì importante oggetto sfuggire alla pubblica Autorità. Mentre essa adunque riconobbe necessario di conservare col metodo degli affitti complessivi una rendita congrua e sicura, pensò d'altro canto al modo onde difendere i contadini dagli speculatori che lungi dal calcolare sul merito delle terre, o sulla loro potenza economica, solamente fanno conto sopra nuovi oneri da addossarsi ai coloni, e sulla necessità in cui sovente questi si trovano di dovervisi sottoporre.

Non si potè ravvisare un rimedio in altro che nell'assegnare alcuni ragionevoli limiti alla facoltà del conduttore generale di stipulare patti coi lavoratori del fondo, non vincolandosi poi oltre gli stretti confini del bisogno la libertà del conduttore, senza la quale non potrebbe ricavare dal contratto il giusto guadagno. Siffatte ragionevoli limitazioni, mentre giovano ai coloni, tornano ad utile degli intelligenti ed onesti *fittabili,* ed inoltre procacciar devono il vantaggio degli istituti tutelati, essendo noto a quale misero stato si veggono tal fiata ridotti i fondi ove i coloni vennero duramente trattati dagli affittuarj.

Presentato in seguito ad opportuni studj un progetto nell'argomento all'I. R. Luogotenenza di Lombardia, mentre essa con dispaccio 14 agosto 1852 N: 17482 L. L., degnossi di riconoscerlo lodevole, lasciò all'Autorità provinciale di provvedere come ad oggetto nella sfera delle sue attribuzioni.

La Congregazione provinciale per l'interesse degli istituti di pubblica beneficenza ha quindi trovato d'adottare le seguenti prescrizioni.

1. Nel raccogliere i dati per redigere le perizie de' beni asciutti dei LL. PP. lavorati in tutto od in parte a colonia si disporrà una tabella degli oneri che si potranno dal conduttore imporre ai coloni, fondati sul merito dei fondi, attenendosi, *per quanto le circostanze consentano*, al modello esemplificato che per norma si unisce;

2. La tabella verrà subordinata all'Autorità tutoria per l'approvazione, dovendo gli amministratori far speciale cenno nel rapporto accompagnatorio, essere appoggiata alle retribuzioni attivate dagli onesti, intelligenti ed attivi proprietarj del circondario;

3. Nei contratti d'affitto dei beni dell'indicata classe si introdurrà in aggiunta ai capitoli normali il seguente, di cui le Amministrazioni dovranno curare il pieno ed esatto adempimento:

« Nella sistemazione dei subaffitti parziali non potrà il condut« tore imporre al colono l'onere di corrisponsioni, pesi o retri« buzioni che eccedano nella quantità, qualità, e specie quelle « indicate e precisate nella tabella peritale, di cui in fine del « presente capitolato, la quale si ritiene, e si conviene debba « formar parte sostanziale ed integrante di questo contratto di « locazione.

« Qualora per altro entrato che sia il conduttore nell'esercizio « del contratto, opinasse dovere tornare utili alla migliore assi« curazione delle rendite dei fondi compresi in questa locazione « alcune modificazioni o variazioni circa alle corrisponsioni co« loniche, potrà farne progetto all'Amministrazione locatrice, la « quale, ove a giudizio anche dei proprj periti ne riconoscesse « l'utilità nei rapporti reciproci fra il conduttore ed i coloni, non « rifiuterà darvi l'assenso, che dovrà per altro risultare e con« statarsi da atto per iscritto e non altrimenti, e senza del quale « non potranno intanto mandarsi ad effetto i proposti cambiamenti.

« Ogni qual volta l'Amministrazione locatrice per accertarsi del« l'esatta osservanza di questo patto volesse conoscere i singoli « contratti di subaffitto che saranno stipulati dal conduttore coi

« coloni, non potrà esso rifiutarsi di farne la corrispondente ma-
« nifestazione.

« Qualunque siasi contravvenzione alle prescrizioni di questo « patto darà luogo, così piacendo alla locatrice, alla caducità del « conduttore del contratto; incorrerà questi altresì nella penale « di lire 20 per ogni pertica del terreno colonico al quale si ri- « ferirà l'operata contravvenzione, e sarà inoltre tenuto alla piena « reintegrazione dei danni occasionati derivanti e derivabili tanto al « colono o coloni in particolare, quanto all'Amministrazione loca- « trice, da liquidarsi, ove manchino prove più esplicite, anche me- « diante la sola prestazione del giuramento estimatorio da parte « del rappresentante dell'Amministrazione stessa, rimossa ogni ec- « cezione, querela o reclamo in contrario da parte del conduttore. »

4. Queste disposizioni si devono applicare a tutti quegli affitti i di cui atti peritali non abbiano per anco ottenuta la superiore approvazione.

5. Ove per ispeciali circostanze le amministrazioni credessero possibile e conveniente di applicare queste norme anco a quegli affitti i cui atti tecnici sieno stati già approvati, potranno farlo, salvo l'obbligo di chiederne l'approvazione superiore.

6. Presentandosi alle amministrazioni dei LL. PP. tali circostanze da consigliare con *fondamento* qualche eccezione alle disposizioni sopra riportate, dovranno presentare formali e motivate proposte al momento in cui produrranno gli atti per l'approvazione preventiva delle perizie e dei capitoli a termine delle vigenti massime.

Trovandosi le prescrizioni anzidette convenienti anche per gli altri istituti tutelati dalla provinciale Autorità, si fa dovere alle loro rappresentanze di conformarvisi strettamente, salva sempre la facoltà di presentare le relative proposte in caso di eccezioni particolari, come al paragrafo precedente.

MODELLO ESEMPLIFICATO.

Le indicazioni portate da questo prospetto si varieranno giusta le circostanze speciali di ciascun fondo da affittarsi. Sarà però cura degli ingegneri incaricati delle perizie, delle amministrazioni locatrici e degli uffici tecnici di revisione, di disporre le condi-

zioni del contratto in modo che i coloni delle Cause Pie debbano essere posti in uno stato corrispondente a quello dei coltivatori delle terre del circondario d'indole analoga spettanti ad intelligenti, attivi ed onesti proprietarj.

PROSPETTO degli oneri da imporsi ai coloni del tenimento di *Arredo* in relazione al capitolato d'affitto approvato dall'I. R. Delegazione provinciale con ordinanza N.

FITTO IN GRANO

Territorio di *Arredo*	FRUMENTO alla pert.		SEGALE alla pert.		MIGLIO alla pert.	
	staja	quart.	staja	quart.	staja	quart.
Dal N. 8 di mappa al N. 64 inclusivi	2	-				
Masseria Corbetta.	1	-	-	2		
Il Ronco dal N. 71 al 100 inclusivi	-	-	2			
La Campagna della Valle	1	-				
Parte del fondo di Ceré superiore alla strada	1	2				
Parte di sotto alla stessa . . .	1	-				
Territorio di *Gilio*.						
Dal N. 20 al 200 di mappa . . .	2	-				
N. 3	-	-	2	-	1	-
Il Campone, in mappa alli numeri 3, 7	1	-				
Parte a settentrione del N. 11 . .		-	2			
Idem a mezzogiorno	1	-				

L'indicata corrisponsione si ritiene corrispettiva anco di una sufficiente quantità di brughiera per raccogliere materie di far letto al bestiame giusta la pratica del luogo.

FITTO IN CONTANTE

Pel prato *Bontà*, alla pertica . . . . austr. L. 16.
Pel prato *Padule* » . . . . » 8.
Per una camera grande . . . . » 16.
» media . . . . » 12.
» piccola . . . . » 8.

Per le stalle, cascine e portici non si imporrà prestazione.

CORRISPONSIONI FISSE PER TUTTO IL FONDO

Imposte regie e comunali *a metà.*

Paleria per le viti (da mettersi in piedi a spese del locatore) *a metà.*

Per appendizj.

Ogni 15 pertiche e per le superficie minori oltrepassanti però le pertiche 7.

Capponi	N. 2 a L. 1. 60 austr. cadauno.
Pollastri	» 2 a » -. 80 » »
Uova	Dozz. 2 a C. 40 la dozzina.
Uva	Libbre 15 (tassativo al perticato a vigna).

RIPARTI DI ALCUNI FRUTTI.

Gallette *a metà* con valutazione al prezzo effettivamente ricavato, ovvero in caso di trattura economica per parte del fittabile, all'adequato del prezzo pratico dai principali possidenti del circondario, previa sempre deduzione per le spese occorse per sementi, governo de' bachi, ecc.

Uva *a metà* con valutazione al prezzo corrente nel circondario per qualità analoghe con deduzione delle spese occorse.

PESI IMPOSTI AI COLONI

Giornate e vetture.

Il conduttore potrà far eseguire dai coloni a suo beneplacito quel numero di giornate e vetture che occorreranno a lui od alla sua famiglia dimorante sul fondo costituente l'affitto generale, purchè tali giornate stiano in proporzione alle forze del colono e de' suoi attinenti.

	Estive	Jemali
Giornate da uomo . .	austr. lir. - 72 . .	lir. - 48.
» da donna . .	» - 56 . .	» - 40.
» da ragazzo . .	» - 40 . .	» - 32.

Vetture sul fondo

» a 4 buoi	austr. lir.	-	80.
» a 2 buoi	»	-	40.
» con cavallo	»	-	40.
» con somaro	»	-	32.

Vetture fuori del fondo, ogni tre miglia di distanza

» a 4 buoi	austr. lir.	1	20.
» a 2 buoi	»	-	60.
» con cavallo	»	-	60.
» con somaro	»	-	40.

Per tutte le prestazioni ed occorrenze qui non calcolate spetterà al perito della locatrice a liquidarne l'importo onde con esse non eccedano i limiti di fitto prestabiliti.

Massime e Norme seguite nella formazione del nuovo catasto (*).

1. In generale nella formazione del nuovo catasto, giusta gli ordini portati dalla Sovrana Risoluzione 19 febbrajo 1825, si sono seguite le massime e le norme colle quali fu formato l'antico censimento milanese vigente nella maggior parte delle Provincie Lombarde.

(*) I lavori per la formazione del nuovo catasto nelle provincie Lombardo-Venete aventi un estimo provvisorio, intrapresi in qualche parte nel 1805 furono definitivamente ordinati col Decreto 13 aprile 1807, e messi in attività in detto anno per la formazione della mappa topografica di ogni comune, nella quale venne distintamente delineata e numerizzata ogni proprietà in corrispondenza di un registro censuario (*sommarione*) fatto contemporaneamente, indicante per ogni numero di mappa, il possessore, la qualità e la misura superficiale. Questa prima operazione si è terminata nell'anno 1816 e pubblicata partitamente, essendosi anche raccolti i relativi reclami. Ma nel 1826 in cui si incominciò la seconda operazione per la stima censuaria, si riconobbe essere avvenute nell'intervallo di tempo molte variazioni topografiche, per cui fu d'uopo procedere nel tempo stesso alla rettificazione delle mappe e della misura, non che al contemporaneo esame dei reclami in proposito prodotti, e fu d'uopo altresì di conoscere di nuovo la qualità delle proprietà ed il possessore, anche all'oggetto di mettere in armonia la qualificazione coll'istruzione per la stima censuaria.

2. Il nuovo catasto però differisce dal milanese in varj punti di forma e di sostanza.

In quanto alla forma l'unità della misura superficiale adottata pel nuovo catasto è la pertica di mille metri quadrati invece della pertica milanese adottata in quello, corrispondente a sole metriche pert. 0,6545, ossia metri quadrati 654,5. Anche la cifra è diversa, poichè i risultamenti del nuovo catasto presentano la rendita netta dei terreni in lire austriache, e quelli del censimento milanese rappresentano in vece il valor capitale in scudi milanesi.

In quanto alla sostanza diverse variazioni furono pure consigliate dalle diverse circostanze dei luoghi e dei tempi, e dalle più ponderate considerazioni censuarie, come verrà esposto dettagliatamente in appresso.

Nella seconda operazione adunque, premessa la suddetta rettificazione delle mappe e della misura, si sono distinte di nuovo in ogni Comune le diverse qualità di coltivazione dei terreni, ed ogni qualità si è divisa in tante classi quante ne richiedeva la diversa feracità, resa manifesta da una notevole differenza di rendita; indi nel 1828 si cominciò ad applicare la rispettiva qualità e classe a ciascun pezzo di terra considerato nello stato di coltivazione in cui si trovava al 27 maggio 1828. Contemporaneamente a quest'ultima operazione si è fatta la stima in via di rendita di una data misura superficiale per ciascuna qualità e classe di terreno in ogni comune.

I risultamenti delle dette stime costituiscono le così dette tariffe di estimo pei terreni, e queste sanzionate, furono applicate ad ogni pezzo di terra secondo la rispettiva qualità e classe ed in ragione della sua misura superficiale, onde ottenere la rendita censuaria. Prima però della loro sanzione, queste tariffe vennero portate a cognizione delle pubbliche rappresentanze, autorizzate ad esporre su di esse le loro osservazioni.

Il Regolamento 7 febbrajo 1838 N. 17879-18082 emanato dall'I. R. Giunta del Censimento, ebbe per oggetto di portare a cognizione delle pubbliche rappresentanze tali tariffe. Sanzionate le medesime e fatte le stime individuali dei fabbricati, si è proceduto alla seconda pubblicazione portando a notizia dei possessori in un colla mappa censuaria tutti i dati catastali, dai quali si rilevava per ogni numero di mappa, l'indicazione del possessore, la qualità del terreno, la classe, il numero dei gelsi in essere, ritenuti censibili, e degli ulivi sparsi non costituenti una qualità ulivata, la misura superficiale come sopra rettificata, e la tariffa coll'applicazione dalla quale si poteva rilevare la rendita censuaria d'ogni numero di mappa, ossia d'ogni pezzo di terra.

3. A motivo delle suddette differenze di forma e di sostanza il nuovo censimento non poteva nella sua formazione essere reso uniforme e perequato con quello milanese, ma tale perequazione o pareggiamento tendente a conseguire in tutte le parti del Regno Lombardo-Veneto l'uguaglianza di trattamento nelle imposte si farà soltanto ad opera ultimata, e complessivamente in tutto il territorio lombardo-veneto, giusta la Sovrana Dichiarazione 16 luglio 1835, ed in quella occasione si prenderanno nella debita considerazione tutte le variazioni e modificazioni introdotte nel nuovo censimento in confronto del milanese, e si avrà ogni altro riguardo di giustizia.

4. Il nuovo censimento adunque vuol essere per ora considerato indipendentemente dal pareggiamento col milanese. Ciò non ostante all'atto in cui si vanno ad esporre partitamente i principj seguiti nel nuovo censimento per la formazione delle stime dei terreni si accenneranno i punti principali nei quali queste stime seguono i principj del censimento milanese o diversificano da quelli.

5. La stima di una pertica metrica per ciascuna qualità e classe di terreno è fondata sulla quantità totale dei prodotti che da questa si possono ricavare in anni di ordinaria fertilità, seguendo il metodo di coltivazione comunemente usato nel rispettivo Comune in conformità dei principj tenuti nel censimento milanese. Prodotti

6. I prezzi con cui sono valutati a danaro i suddetti prodotti hanno per base quelli dei cereali principali ch'erano in corso nei rispettivi luoghi durante il triennio 1823, 1824 e 1825, ma rettificati nella proporzione da genere a genere secondo il più costante rapporto che si è appalesato in un più lungo periodo di anni. I prezzi poi dei generi secondarj sono stabiliti in proporzione di quelli dei cereali principali suddetti, il tutto giusta la Sovrana Risoluzione 28 aprile 1832 portata dall'Aulico Dispaccio 8 maggio detto anno, n.° 1439-740. In generale nella determinazione dei prezzi si è avuto il debito riguardo alla diversa bontà dei generi, alla loro situazione in riguardo alla facilità o difficoltà della vendita, ed a tutte le altre circostanze. Prezzi

Non fu possibile di adottare in queste stime direttamente i prezzi dei cereali principali tenuti nel censimento milanese, per-

chè la differenza tra i prezzi massimi e minimi di ciascun genere ritenuta in quel censimento è troppo piccola in confronto delle molto più rilevanti differenze che realmente si manifestano dall'una all'altra estremità delle nuove Provincie da censire, per essere queste di gran lunga più estese delle provincie antiche, ed in circostanze disparate; oltre di che è in qualche parte diversa anche la proporzione dei prezzi da genere a genere. Perciò coll'applicare alle Provincie da censire i prezzi del censimento milanese non si sarebbe potuta mantenere una giusta perequazione tra l'una e l'altra Provincia del nuovo censimento, nè tra i diversi Comuni della stessa Provincia.

Determinata e valutata come sopra la quantità totale dei prodotti, si è proceduto dapprima a riconoscere la quota di essi spettante al padrone, la quale sola costituisce la parte attiva dei terreni, indi a determinare e dedurne la parte passiva.

Quota dei prod. costituenti la rendita padronale.

7. A tal uopo si è primieramente messa a calcolo come rendita *padronale* lorda la sola parte dei rispettivi prodotti convertita in danaro che spetta al padrone, ommessa quella parte che si cede al colono in compenso delle spese di coltivazione (come si è generalmente praticato nel censimento milanese), seguendo anche in ciò i metodi più comunemente usati nella partizione dei prodotti col debito riguardo alle condizioni attive e passive inerenti a simili convenzioni o consuetudini.

Alcune modificazioni però fu d'uopo introdurre segnatamente per la graduazione censuaria delle diverse classi, poichè i metodi di partizione contemplano generalmente i poderi composti di terreni buoni ed infimi, e viceversa nell'operazione censuaria i terreni buoni si valutano separatamente dagl'infimi. I maggiori vantaggi adunque che ha il colono sui primi in confronto dei minori vantaggi che ha sugli ultimi furono in qualche modo contemplati o nella partizione o in altri correspettivi.

Per alcune qualità di coltivazione poi non aventi generalmente verun sistema di partizione si sono dedotte le spese di coltivazione effettive che incumberebbero al colono, e che vengono invece sostenute dal padrone, valutate in relazione ai prezzi dei generi, ed in alcuni pochi casi si è ritenuto direttamente come rendita

padronale il fitto congruo in danaro che sogliono ricavarne i proprietarj, ridotto anch'esso proporzionale ai suddetti prezzi.

8. Tra le passività che gravitano sulla rendita padronale vi è quella degl'infortunj: la deduzione per gl'infortunj celesti si è fatta nelle misure state praticate nel censimento milanese, cioè: Infortunj

Ai prodotti dei terreni coltivi e vitati posti in piano (esclusi il lino ed il fieno) si è dedotto il nono, ed a quelli dei terreni posti nelle parti montuose il settimo.

Al lino, alle castagne ed alle ulive il settimo.

Al fieno il quindicesimo.

Alle legne il diciottesimo.

9. Alcune eccezioni però si sono ammesse ove le circostanze speciali lo richiedevano, o col fare la deduzione del settimo ai terreni in piano per essere fra colli e monti, esposti ad eguali infortunj degli adiacenti, o col dedurre un nono ai prodotti del suolo, ed un settimo al prodotto della vite, e simili.

10. Gl'infortunj d'inondazione ed altri di consimile natura si sono pure contemplati o nell'applicazione della classe, od in altro modo; ma gl'infortunj straordinarj che possono avvenire ad epoche incerte e remote per corrosioni, inghiajamenti e simili, portanti una perenzione o quasi perenzione di tutto o parte di un fondo, non potendosi assoggettare ad un calcolo preventivo, verranno contemplati all'evenienza di essi nelle periodiche lustrazioni dei fiumi, torrenti, ecc. che si faranno in seguito coll'attivazione del censimento.

11. Varie altre passività aggravano la rendita padronale: tali sono alcune spese per la coltivazione, le quali nella varietà dei sistemi di partizione non sono sempre a carico del colono, o lo sono soltanto in parte; fra le quali annoveransi la somministrazione delle sementi, delle doti in prato, pascolo od altro, del legname per le viti, delle scorte in bestiami ed attrezzi, del supplemento di concime, ed in alcuni casi persino la mietitura e battitura dei cereali. Più generalmente poi incombono al padrone la sostituzione delle viti e delle piante fruttifere, la manutenzione dei vasi vinarj, le spese di campería, amministrazione e simili, come anche la prestazione della casa colonica. Spese padronali per la coltiv.

12. Le succennate passività ed altre di simile natura, sebbene non appajano contemplate tutte esplicitamente nell'antico censimento milanese, si sono considerate per una congrua deduzione nelle presenti stime, se ed in quanto incumbono al padrone in relazione al sistema colonico di partizione in esse adottato, e col debito riguardo ad alcuni correspettivi dovuti dal colono.

13. La rendita padronale in molti luoghi viene diminuita da alcune spese per oggetti d'acque, ove per difendere i terreni dai fiumi e dai torrenti, ed ove per dare lo scolo ai terreni stessi. Spese per ogg. d'acq. Queste spese quando sono particolari soltanto ad alcuni terreni si sono contemplate nell'applicare ad essi la classe, considerandoli di una rendita padronale tanto minore quanto corrisponde alla spesa. Ove poi sono molti i terreni soggetti, ma che non comprendono tutta la classe censuaria, ed ove questi sono costituiti in società sotto il titolo di comprensorj o consorzj, si è stabilita per riguardo a tali spese una particolare deduzione peritale distinta, ove occorre, in gradi da farsi ai soli terreni soggetti, seguendo possibilmente i metodi di riparto in corso, salve in alcuni casi quelle modificazioni peritali che si trovarono convenienti alla natura del censimento, il quale deve rimanere inalterabile, non ostante qualunque nuova sistemazione od altro metodo di riparto che gl' interessati credessero d' introdurre. Lo stesso metodo di deduzione peritale si è seguito anche pei casi nei quali non esiste alcun consorzio, o esistendo è controverso.

Perciò ove la deduzione pel suddetto titolo non fu contemplata nell'applicazione della classe, trovasi questa esposta a piede della tariffa d'estimo all'oggetto che nell'applicare la rendita di tariffa ai singoli pezzi di terra venga la rendita stessa diminuita nella misura ivi indicata.

14. Le spese d'irrigazione costituiscono esse pure un titolo di deduzione pei terreni irrigui: perciò si sono contemplate in deduzione tutte le spese che effettivamente vengono erogate da quelli che sono nel tempo stesso proprietarj delle acque e dei fondi con esse irrigati. Tali sono la manutenzione dei fontanili, delle bocche di estrazione o di altri manufatti diretti a derivare le acque, la manutenzione e lo spurgo di tutti i canali di condotta e de' ma-

nufatti esistenti sul loro corso, non meno che lo spurgo e la manutenzione dei cavi ed edificj esistenti nell'interno dei fondi irrigati, e così pure la spesa annua pei custodi dei cavi di condotta e pei distributori delle acque; ommesse soltanto quelle piccole spese che secondo alcuni sistemi locali di partizione incumbono al colono.

15. Essèndo però i terreni irrigui già distinti per qualità e classe dai terreni asciutti, la deduzione pel suddetto titolo venne applicata direttamente alle rispettive stime: per il che le tariffe presentano la rendita già depurata dalle dette spese.

16. Intorno alle suddette spese per l'irrigazione giova avvertire che nella deduzione fatta per questo titolo non si sono computati i fitti d'acqua che in alcuni pochi casi i proprietarj dei terreni pagano al padrone delle acque, per cui i terreni irrigui di solito con acqua d'affitto furono valutati colle stesse misure di deduzione tenute per quelli che s'irrigano con acqua propria, seguendo in ciò la massima che per giusti principj censuarj fu adottata nel censimento milanese.

17. Restano però salvi gli effetti di ragione per l'anzidetta causa nei rapporti d'interesse fra i conduttori ed i locatori delle acque d'irrigazione.

Verrà altresì provveduto in seguito per l'evenienza dei casi nei quali un fondo cessi dall' essere irrigato per la deviazione dell'acqua d'affitto ad altri fondi dapprima non irrigati.

18. Seguendo le massime del censimento milanese, non si è fatta in questo alcuna deduzione per i livelli, le decime, i quartesi e simili altri oneri che gravitano sui fondi, ma si è valutata tutta la rendita padronale netta che si potrebbe da essi ottenere se non fossero gravati dei suddetti pesi, salvi gli effetti delle leggi vigenti rispetto ai livelli, e salvo ciò che potesse essere di ragione rapporto alle decime, ai quartesi ed altri oneri. Livelli, decime, ecc.

19. Le case coloniche e gli altri fabbricati ad uso di amministrazione rurale, sebbene inservienti ai terreni, furono considerati indipendentemente da questi per la massima censuaria che ogni singola proprietà distinta in censo con un particolar numero di mappa, o per la diversa qualità, o per la diversa classe, dev'es- Case coloniche ed altri fabb. rurali.

sere censita da sè, cioè pel suo proprio merito integrale; perciò le case coloniche e gli altri fabbricati rurali vanno ad essere censiti separatamente dai terreni giusta la Sovrana Risoluzione 3 agosto 1837 portata dall'Aulico Dispaccio del giorno 11 detto mese ed anno, n.° 3169.

20. Nella stima dei terreni però, ove il sistema di partizione importa di concedere al colono la casa gratuitamente o per un correspettivo inferiore al suo merito intrinseco, si è fatta per questo titolo una congrua deduzione dalla rendita dei terreni, come pure si è fatta l'opportuna deduzione per gli altri fabbricati occorrenti all'amministrazione rurale.

21. Per tal modo le tariffe d'estimo presentano le stime dei soli terreni indipendentemente dai fabbricati rurali, dal che deriva anche una migliore perequazione fra i terreni dotati di casa colonica e quelli che ne sono mancanti, come anche fra i terreni nei quali la casa talvolta è eccedente, e talvolta deficiente al bisogno.

22. In questa parte le considerazioni di una più giusta stima e perequazione hanno consigliato di deviare da quanto si è fatto nel censimento milanese, nel quale attesa l'interruzione di quelle operazioni per molti anni causata dalle vicende politiche di quei tempi fu adottato pei fabbricati colonici ed alcuni altri un ripiego di transazione.

Gelsi ed ulivi.

23. Nell'enumerazione dei gelsi si è seguita la massima del censimento milanese di numerare per ciascun pezzo di terra soltanto quelli in essere, ommessi i novelli ed i decadenti, e di valutarli separatamente dal fondo per aggiungere la loro rendita a quella del fondo stesso, derivante dall'applicazione della tariffa alla rispettiva qualità, classe e misura. La stessa massima si è seguita per gli ulivi sparsi, ove questi non costituiscono una qualità *olivata*, nella cui rendita resta già compresa anche quella degli ulivi.

24. Ferma stante però la suddetta massima per la numerazione de' gelsi, questi nel censimento milanese furono ritenuti di un'egual rendita in tutti i Comuni ed in tutte le Provincie, il che non può considerarsi altrimenti che un risultamento di fatto derivante dalla circostanza che la loro rendita non fu ivi riconosciuta no-

tabilmente diversa; ma nel nuovo censimento estensivo a tante Provincie, ove la produzione del gelso è notabilmente diversa in quantità, e dove il prezzo della foglia è altresì diverso, fu d'uopo per una più giusta perequazione ammettere per ciascuna Provincia o Distretto, e talvolta anche per ogni Comune una diversa valutazione proporzionata segnatamente alla rispettiva quantità ed al prezzo della foglia, e questo in relazione ai prezzi come sopra adottati pei cereali principali.

25. In questa valutazione per altro si sono sempre seguiti i principj tenuti nel censimento milanese tanto per uno speciale riguardo di moderazione nello stabilirne il prodotto, quanto per tutte le deduzioni tendenti au appurarne la rendita, non esclusa quella per l'occupazione del fondo.

Tali sono le massime e le norme seguite nella compilazione delle stime, e siccome le dette massime o sono conformi a quelle del censimento milanese, o hanno altrimenti ottenuta la superiore approvazione, così non è ammissibile su di esse alcun reclamo.

Massime

osservate nel nuovo censimento dei fabbricati nelle provincie lombardo-venete aventi un estimo provvisorio, approvate da Sua Maestà con Risoluzione 3 *agosto* 1837, *contenuta nel dispaccio dell'I. R. Cancelleria Aulica unita, in data del dì* 11 *di detto mese, N.* 3169.

(Emanate dall'I. R. Giunta del Censimento nel Regno Lombardo-Veneto colla data 22 novembre 1837 N. 17138.)

DEFINIZIONE

dei fabbricati e distinzione di quelli da comprendersi o da escludersi dal censimento.

1. Sotto il vocabolo di fabbricati si comprendono in generale tutte le proprietà in qualunque modo stabile fabbricate e coperte, ovunque situate, sì nelle città che nei paesi o in campagna aperta, servienti tanto per abitazioni, magazzini e simili, quanto per gli usi di agricoltura, d'industria o di manifattura.

2. Le corti, le aje ed altri accessorj non coperti, quando siano uniti ai fabbricati, si considerano come parte dei medesimi, e si comprendono sotto lo stesso numero di mappa; quando poi siano disgiunti dai fabbricati, si censiscono secondo le istruzioni per la stima dei terreni.

3. Si comprendono pure nel censimento dei fabbricati que' piccoli orti o giardini ed altri spazj scoperti a qualsiasi uso, attinenti alla stessa proprietà, i quali per la combinata circostanza della loro unione ai fabbricati, e della loro piccolezza e forma furono, secondo le istruzioni per la misura, compresi sotto lo stesso numero di mappa, come fu praticato nel censimento milanese. Gli altri orti, giardini o spazj qualsiansi vengono censiti separatamente secondo le istruzioni pei terreni.

4. I fabbricati, per gli effetti del censimento, si distinguono in tre categorie, cioè:

Censibili in estimo pagante;
Censibili, ma temporalmente esenti;
Esclusi dal censimento.

5. I fabbricati esclusi dal censimento sono:

a) Le chiese, i santuarj, gli oratorj di pubblica proprietà, i cimiteri ed i sagrati in un colle sagrestie, battisterj, stanze mortuarie e campanili; ben inteso che questi fabbricati siano come tali in attualità di uso pel culto cattolico;

b) I palazzi di residenza reale e di villeggiatura reale, le porte di città, i loro bastioni, le piazze ad uso pubblico, i porti di mare e gli arsenali della marina reale;

c) I forti e le fortezze che sono per intiero di proprietà erariale e ad uso del militare. Nel caso che questi contengano anche proprietà private, si escludono dal censimento le soli parti fortificate, e si censiscono tutte le altre proprietà sì erariali che private.

Tutti i suddetti fabbricati da escludersi dal censimento vengono marcati nella mappa con lettere dell'alfabeto, e vengono inscritti in fine del catasto, coll'indicazione della qualità e destinazione del rispettivo fabbricato e del suo perticato, ma non portano alcun estimo.

6. Tutti gli altri fabbricati tanto di privata proprietà quanto di proprietà regia, comunale e di pubblici stabilimenti a qualunque

uso destinati debbono comprendersi nel nuovo censimento e stimarsi, salva la successiva dichiarazione di quelli che per la speciale loro destinazione dovranno essere temporariamente esenti dalle imposte.

MASSIME

per la stima dei fabbricati.

7. La stima de' fabbricati di qualsiasi natura ed in qualunque luogo situati, siano essi affittati o goduti dal proprietario, od occupati da altri anche a titolo gratuito, viene dai periti stimatori costituita sulla rendita equitativa ordinaria lorda che si ottiene o si può ottenere da ogni fabbricato, e questa viene dappoi depurata dalle spese necessarie pel mantenimento e per supplire al successivo naturale deperimento e simili.

8. La misura della suddetta rendita lorda deve fondarsi nella più generale e costante consuetudine di affittare o di *utilizzarne* altrimenti praticata in ciascun comune secondo la rispettiva qualità de' fabbricati, e secondo la loro situazione e circostanze, avuta anche la debita considerazione alle eventuali perdite pei casi d' inaffittanza.

9. A tal effetto i periti stimatori esaminano in ogni comune per loro lume diverse scritture d'affitto e simili altre convenzioni, ed assumono le opportune informazioni per avere con cognizione di causa la misura della suddetta rendita e farne la conveniente applicazione; ma non sono tenuti nè di aspettare, nè di seguire le particolari scritture ed informazioni per ogni singolo fabbricato, segnatamente allorquando le medesime si discostano da quell'equa medietà di rendita ordinaria che porta la suddetta consuetudine locale, dovendo i periti in ogni caso attribuire ad ogni fabbricato la sua competente rendita secondo che l' arte peritale farà loro credere giusto, a termine dei principj sovrindicati.

10. Cogli stessi principj si costituisce la rendita ai fabbricati goduti dai rispettivi proprietarj, ed a quelli che non siano affittati, desumendola per comparazione da quella dei più prossimi fabbricati d'affitto della stessa qualità ed in pari circostanze.

11. Si stimano come sopra per la loro rendita equitativa ordinaria anche i fabbricati colonici e quelli ad uso dell'amministrazione rurale, esclusi soltanto quei casolari o capanne che, servendo semplicemente per un ricovero temporario ed accidentale, furono già compresi nella stima dei terreni e valutati per l'area parificata ai terreni adjacenti.

Nella stima però dei suddetti fabbricati colonici e di amministrazione deve considerarsi tutta la rendita rispettiva indipendentemente dai terreni cui servono, poichè ciascuna proprietà distinta in censo con un particolare numero di mappa dev'essere censita da sè, cioè pel suo proprio merito integrale.

12. Quando la rendita dei fabbricati colonici sia compresa in tutto o in parte in quella dei terreni a motivo che dai fabbricati addetti alla coltivazione non si riceve una distinta pigione o altro prodotto equivalente al loro merito, la misura della rendita da applicarsi ai detti fabbricati si desume per comparazione da quella che ordinariamente si ottiene in denaro, in generi o in opere dai fabbricati di simile qualità affittati separatamente dai terreni, avuto il debito riguardo alle rispettive situazioni e circostanze.

Di corrispondenza però al suddetto principio, ogni qual volta giusta il sistema di partizione adottato nelle stime dei terreni siasi contemplata nella rendita dei medesimi la prestazione in tutto o in parte gratuita dei fabbricati colonici, si fa nelle stime dei terreni una corrispondente deduzione pel titolo dei fabbricati necessarj alla loro coltivazione, e così pure si fa l'occorrente deduzione pei fabbricati inservienti all'amministrazione rurale.

13. I fabbricati da qualche tempo abbandonati e disabitati, o per essere in uno stato veramente rovinoso o per altra causa straordinaria di un effetto permanente, si valutano per l'area che occupano, la quale pei fabbricati posti nel paese o in prossimità del medesimo sarà parificata agli orti di prima classe, e per quelli fuori del paese in posizione lontana sarà parificata all'aratorio di prima classe.

14. In generale nella costituzione della rendita ordinaria dei fabbricati si contempla bensì l'uso più comune cui possono servire alcuni luoghi per la loro speciale costruzione, ma non si ha alcun

riguardo agli esercizj eventuali e personali cui servono. Rispetto alle botteghe, per esempio, le quali generalmente meritano un fitto maggiore degli altri luoghi, non deve aversi alcun riguardo ad un particolare esercizio più lucroso dell'ordinario, come sarebbe quello di caffettiere, speziale ed altro, come pure non è da contemplarsi in una casa l'esercizio di osteria e simili.

Non si ha parimente alcun riguardo agli abbellimenti accessorj di lusso, nè ad ogni altra decorazione interna che non sia comune pei fabbricati di quel genere nello stesso paese; ritenute sempre escluse da ogni considerazione le decorazioni esterne dei fabbricati.

15. Nel costituire il fitto ai palazzi, ai locali altre volte ad uso monastico e ad altri simili fabbricati di un genere non comune si hanno gli opportuni riguardi di modificazione, ogni qual volta o per la mancanza dei comodi accessorj, o per la loro struttura diversa da quella ordinaria degli altri fabbricati d'affitto nello stesso luogo, non siano suscettivi di una misura di fitto eguale a quella degli altri fabbricati.

16. Le case di villeggiatura poste in campagna o nei piccoli paesi, allorquando siano di una forma notabilmente diversa e migliore di quella degli altri fabbricati di quel comune, si parificano per la costituzione della rendita alla qualità dei fabbricati che domina sulla generalità del comune, e si hanno altresì i debiti riguardi alla loro situazione, alla mancanza dei comodi accessorj ed alla maggiore o minore suscettività di essere convertiti agli usi ordinarj degli altri fabbricati del paese.

17. Rispetto alle città aventi un porto di mare, e rispetto agli altri paesi molto commerciali si ha la debita considerazione all'instabilità e variabilità dei fitti dipendentemente dalle ordinarie vicende del commercio; ritenuto che la contemplazione delle vicende straordinarie è riservata all'evenienza alle speciali sovrane determinazioni.

18. Le macchine di qualsiasi genere esistenti nei fabbricati e servienti per usi d'industria, manifattura, agricoltura e simili, allorquando non siano animate dall'acqua, si considerano come mobili, benchè siano stabilmente infisse nei fabbricati, e sotto questo aspetto non si valutano nel costituire la rendita ai fabbricati.

19. Gli opificj animati dall'acqua, che sono di un genere comune, come molini, folle, magli, seghe, e simili, ovunque siano situati, si valutano in ragione della rendita ordinaria che si ottiene o può ottenersi dai medesimi in riguardo al complesso del fabbricato combinato coll'elemento dell'acqua ad esso inerente e coll'ordinario macchinismo da esso animato.

20. Rispetto agli altri opificj di un genere non comune nei quali l'ordinario primo macchinismo mosso dall'acqua è di un valore minimo in confronto alle altre dispendiose e complicate macchine ad esso applicate per ottenere un dato effetto, il fitto si determina col parificare semplicemente la quantità della forza motrice dell'acqua ed il primo macchinismo ordinario in un colla porzione di fabbricato ad esso inserviente agli altri opificj sovrindicati di un genere comune, e coll'aggiungervi la rendita del residuo fabbricato costituita in parità degli altri fabbricati. Per tal modo restano escluse dalla rendita censibile le altre macchine applicatevi per oggetti straordinarj, d'industria, di manifattura e simili.

21. La rendita lorda dei fabbricati costituita nei modi sovrindicati si riduce a rendita netta mediante la deduzione delle spese occorrenti pel mantenimento ordinario dei fabbricati stessi, per supplire al successivo loro deperimento, per gl'infortunj e per ogni altro riguardo generale a tutti i fabbricati: la deduzione pel complesso dei suddetti titoli si fa in ragione di un tanto per cento sulla rendita totale di ogni fabbricato nella seguente misura.

22. Pei fabbricati in generale, esclusi gli opificj ed esclusi i fabbricati entro la laguna di Venezia (pei quali si daranno speciali provvedimenti), la deduzione è stabilita in diversi gradi nei limiti del 20 al 40 per 100 della rendita, cioè:

Ai fabbricati posti nel recinto delle città si dedurrà il 20, 25 e 30 per 100, applicando il 20 per 100 ai fabbricati che per la loro situazione più vantaggiosa e ricercata danno la massima rendita in confronto di altri fabbricati eguali in qualità e consistenza, ma di minor rendita per essere in situazione diversa; il 25 per 100 ai fabbricati di una rendita media, ed il 30 per 100 a quelli che danno la minima rendita; ritenuto che in qualche città

potranno applicarsi anche i soli due primi o i soli due ultimi dei suddetti tre gradi a seconda delle circostanze.

Ai fabbricati di alcune piccole città, che in quanto alla rendita sono parificabili a quelli dei borghi, si potrà applicare la deduzione stabilita per questi come in appresso.

Ai fabbricati posti nei borghi e negli altri paesi (ad esclusione dei paesi piccoli, che sono un semplice aggregato di case rurali come abbasso) si farà la deduzione del 30 e 35 per 100, ritenendo per l'applicazione dei detti gradi le norme date per le città.

Si farà per ultimo la deduzione massima del 40 per 100 non solo ai fabbricati posti nei piccoli paesi che sono un semplice aggregato di poche case addette all'agricoltura, pastorizia e simili, ma ben anche a tutti i fabbricati sparsi nei territorj, qualunque sia la loro qualità ed uso.

23. Per gli opificj animati dall'acqua si dedurrà il 35, 40, 45 e tutt'al più il 50 per 100 sul fitto totale a seconda della maggiore o minore spesa occorrente non solo pel mantenimento del fabbricato e del macchinismo, ma anche dei manufatti per la derivazione dell'acqua. Qualora occorresse pei casi specialissimi una deduzione maggiore del 50 per 100, la Giunta si riserva di dare gli analoghi provvedimenti.

24. Pei fabbricati che, quantunque non abbiano il carattere di opificj, sono posti in riva ai fiumi, ai laghi ed altre acque notabilmente pregiudicevoli alla solidità del fabbricato, come anche pei fabbricati soggetti a notabili spese di comprensorj per difesa delle acque e simili, si farà un'apposita deduzione in ragione di un tanto per cento della rendita lorda da determinarsi secondo la specialità dei casi.

Lo stesso si farà per quei fabbricati censibili che per essere situati entro le fortezze sono soggetti a particolari vicende.

25. Nel caso che qualche fabbricato fosse in uno stato di rilevante e straordinaria decadenza, ma suscettivo tuttora di qualche prodotto, si avrà l'opportuno riguardo al detto stato nella costituzione della rendita, senza però farvi alcuna speciale deduzione, fuorchè quella generale come sopra stabilita per tutti i fabbricati.

26. Non si ha del resto alcuna contemplazione nè alla mancanza delle riparazioni ordinarie, nè viceversa all'ottimo stato dei

fabbricati dipendenti da una recente costruzione, dovendosi per la costituzione della rendita considerare tutti i fabbricati in uno stato di ordinario mantenimento.

27. Nella stima dei fabbricati non si avrà alcun riguardo ai livelli ed agli altri pesi ed obblighi del possessore, siano essi personali o reali ed ipotecarj, e conseguentemente non verrà fatta pei suddetti titoli alcuna deduzione nella stima.

28. Stabilita per tal modo la rendita ordinaria netta dei fabbricati, verranno fatte a questa le modificazioni che saranno del caso per perequare la loro rendita con quella dei terreni. Il pareggiamento generale poi dell'estimo complessivo dei fabbricati e de' terreni risultante dal nuovo censimento coll'estimo delle antiche provincie lombarde si farà successivamente per tutta l'estensione della porzione da censirsi del Regno Lombardo-Veneto, giusta la Sovrana Risoluzione 16 luglio 1835; e nel suddetto pareggiamento generale si avrà il debito riguardo anche ad alcune modificazioni di massima introdotte nel nuovo censimento per renderlo più esatto.

29. L'epoca dello stato attuale dei fabbricati in riguardo ai miglioramenti ed ai deterioramenti si conta dal 27 maggio 1828, che è l'epoca stessa stata determinata per lo stato attuale censuario dei terreni, come risulta dalla notificazione della suddetta data, per cui verrà pubblicata anche pei fabbricati un'analoga notificazione conformata alle circostanze dei medesimi.

All'atto però della visita individuale de' fabbricati si terrà nota delle costruzioni affatto nuove e delle demolizioni o dei deperimenti totali avvenuti dopo la suddetta epoca del 27 maggio 1828 per quelle disposizioni che saranno del caso.

30. Non ostante che l'estimo dei fabbricati debba per sua natura eseguirsi distintamente da quello dei terreni, si ritiene che entrambi i detti estimi, avendo per base un'unica mappa per ogni comune censuario con una progressione di numeri promiscua, abbiano da costituire un unico censimento stabile: per cui verranno questi uniti in un unico catasto per ogni comune, nella formazione del quale si seguirà la progressione naturale dei numeri della rispettiva mappa rettificata.

———

BOSCHI E MINIERE

BOSCHI.

Esami di Stato per gli economi forestali.

Ordinanza provvisoria 16 gennajo 1850

del Ministero per l'agricoltura e le miniere.

A. Disposizione per gli esami di Stato degli economi forestali.

1. Gli studj percorsi con buon esito in una pubblica scuola forestale non qualificano che ad un ufficio subalterno nell'amministrazione forestale.

2. L'idoneità a dirigere una gestione forestale deve essere provata e riconosciuta mediante uno speciale esame publico (esame di Stato.)

3. Chi ha subíto con buon esito un tale esame è idoneo ad un impiego forestale dello Stato.

4. Per essere ammesso all'esame forestale di Stato occorrono i seguenti requisiti.

a) L'età di ventidue anni compiuti.

b) Un certificato di buona condotta.

c) Come pure

α, o gli studj fatti con buon esito in una pubblica scuola forestale e quindi una non interrotta pratica biennale nel servizio forestale interno ed esterno alternativamente congiunta ad un'ulteriore coltura teoretica mediante studio particolare. Si potrà

tuttavia condonare un anno di tale pratica se il candidato prima di frequentare la scuola forestale fu impiegato per due anni nel servizio pratico forestale, o se compiuto il corso degli studj forestali attese per un anno agli studj presso un'università od un'accademia tecnica generale all'oggetto di procacciarsi una maggior coltura.

In quest'ultimo caso si richiede che la pratica dopo il corso degli studj forestali si sia fatta principalmente nel bosco.

β, o la prova di aver fatto quegli studj preliminari che si richiedono per essere ammessi ad una pubblica scuola forestale e di essersi occupato per cinque anni per procurarsi le necessarie cognizioni forestali, senza distinzione se tali cognizioni siensi acquistate in iscuole private, o frequentando lezioni in oggetti forestali presso un'università o ad un'accademia tecnica, o studiando da sè, ma sempre congiuntamente alla pratica e prestando effettivamente la sua opera.

5. L'esame di Stato si tiene cominciando dall'anno 1850, una volta ogni anno in autunno. Nei dominj di maggior estensione si terrà regolarmente ogni anno, nei minori avvicendando e sempre nelle relative capitali.

A tale proposito si deve osservare che l'I. R. Luogotenenza di Lombardia, colla Circolare 7 novembre 1853, N. 23776-L.L., ha fatto conoscere che dietro il Dispaccio 26 ottobre, detto anno, del Ministero dell'Interno:

I. Si pubblicherà per l'avvenire dalla stessa Luogotenenza al principiare del mese di maggio un avviso col quale si inviteranno tutti i candidati desiderosi di subire l'esame forestale nel corso dell'anno ad insinuare presso la Luogotenenza medesima entro il perentorio termine del 30 giugno le loro istanze corredate a sensi dell'Ordinanza ministeriale 16 gennajo 1850 (Bollettino prov. della Lomb. del 1850 Punt. IV, pag. 141.)

II. Si raccoglieranno le istanze insinuate e registrandole in un prospetto verranno mediante rapporto rassegnate al Ministero dell'interno non più tardi della fine del mese di luglio; e non venendone presentate, se ne darà egualmente avviso negativo allo stesso Ministero entro il medesimo termine.

III. Il Ministero dell'interno avuto riguardo al numero dei candidati ed ai dominj cui essi appartengono, stabilirà l'epoca ed il sito ove dovranno aver luogo gli esami di Stato per gli economi forestali.

6. Le commissioni d'esame si compongono di tre membri compreso il Preside. Questi vengono nominati d'anno in anno. Il Preside è nominato dal Ministero per l'agricoltura e le miniere tra gli impiegati forestali dello Stato. Gli altri due assessori conoscitori della materia vengono scelti dalle associazioni per la coltura dei boschi dove queste esistono, ed in mancanza dalle rispettive Società Agrarie, per modo che questi istituti propongano al suddetto Ministero sei persone, due delle quali esso nomina a membri della Commissione e due a sostituti dei medesimi.

7. L'esame è triplice, vale a dire che ogni candidato è tenuto

a) A produrre alla Commissione un trattato o lavoro in iscritto sopra un argomento concernente la coltura dei boschi, come per esempio una dissertazione sopra una questione forestale, un'invenzione recente, una nuova idea da cui si spera un gran vantaggio, ovvero una esposizione del modo di coltivare un bosco, del ricavo che se ne può trarre, di un nuovo piano per istabilire un bosco ceduo, per fare in parti un terreno boschivo, per introdurre un nuovo metodo di coltura e simili; una perizia pel valore presumibile di un dato bosco, e così via. Inoltre alla fine dell'esame dovrà dare alla Commissione esaminatrice tutti quegli schiarimenti sul lavoro presentato che la medesima troverà opportuno di richiedere e che potessero occorrere per procurarsi la persuasione che tale lavoro sia stato fatto dal candidato senza che altri lo abbia ajutato.

In secondo luogo

b) L'esame si fa in iscritto. Durante questo esame in iscritto che tutti i candidati subiscono contemporaneamente e nel quale si danno a tutti gli stessi quesiti, due commissarj per gli esami appositamente destinati a quest'uopo esercitano su di loro una continua e stretta sorveglianza.

Non è permesso ai candidati di giovarsi in questo esame di mezzi ausiliarj scientifici, e ognuno sarà tenuto a finire il suo ela-

borato entro dodici ore senza uscire dal locale nel quale si tiene l'esame.

I quesiti per l'esame in iscritto vengono dati dai pubblici istituti d'insegnamento forestale.

Il campo delle cognizioni forestali si ripartirà a quest'uopo in tre sezioni principali.

Da ognuna di queste sezioni i rispettivi professori toglieranno un numero considerevole di quesiti e temi che non esigono per essere trattati più di due o tre ore, e li spediranno suggellati al Ministero per l'agricoltura e le miniere. I professori sono tenuti sotto la fede del loro giuramento a tenere segreti i detti quesiti e temi. Il Ministero ne sceglierà uno per ogni sezione, e fattili trascrivere dall'impiegato ministeriale a ciò specialmente destinato sopra un foglio a parte, lo manderà sotto coperta munita del sigillo presidenziale e del proprio al preside della Commissione esaminatrice, il quale non prima che si dia principio all'esame apre l'involto che contiene i quesiti e li detta ai candidati per l'evasione in presenza degli altri membri della Commissione.

Subito dopo l'esame in iscritto si tiene il giorno seguente

c) L'esame a voce.

Nel procedere agli esami a voce da tenersi pubblicamente si chiameranno i candidati ad uno ad uno, secondo l'ordine determinato dalla sorte. L'esame a voce non si deve estendere eccessivamente. La Commissione esaminatrice disporrà quindi le domande in modo che, al più, entro due ore si possa dare un sicuro giudizio sull'idoneità di ognuno dei candidati.

I commissarj esaminatori hanno diritto ad un' egual parte del tempo destinato all'esame, onde fare delle domande, e si succedono in ragione dell'età cominciando dal più attempato.

Tutte le domande tanto in iscritto che a voce avranno preferibilmente una tendenza pratica e si riferiranno più particolarmente alle cognizioni e ai requisiti che deve avere un economo forestale dirigente.

Prima di dar principio all'esame tutti i candidati dovranno constatare la loro identità personale avanti alla Commissione esaminatrice.

8. Tostochè tutti i candidati saranno esaminati a voce, i commissarj procederanno immediatamente e senza interruzione all'esame degli elaborati in iscritto.

In base del giudizio sui medesimi e sull'esame a voce si passa quindi alla votazione sull'idoneità del candidato alla direzione di una gestione forestale. Ogni candidato sarà dichiarato *non idoneo* ovvero *idoneo* o *eminentemente idoneo*. La pluralità dei voti decide. Se contro ogni aspettazione si desse il caso che lo stesso candidato venisse dichiarato da uno dei commissarj esaminatori *non idoneo* e da un altro *eminentemente idoneo*, queste due qualificazioni si elideranno e deciderà il terzo voto; tuttavia se questo terzo voto qualificasse il candidato per *eminentemente idoneo*, non si potrà ciò non ostante assegnare al candidato che la qualificazione di *idoneo*.

Non si giudicherà sull'idoneità secondo le idee di una scuola speciale o la persuasione di un partito di dotti, ma secondo il punto di vista generale della scienza e con particolare riguardo alla circostanza se il candidato sia capace di formarsi un criterio proprio e di applicare convenientemente le teorie apprese. Oltre di ciò si dovrà valutare se sappia ben esporre in iscritto i proprj concetti, al che servirà più specialmente l'esame in iscritto.

9. Il candidato che non fosse stato riconosciuto idoneo può domandare dopo trascorso un anno di essere rimesso all'esame; ma qualora riporti di nuovo la nota di « *non idoneo* » sarà rimandato per sempre.

Al candidato riconosciuto idoneo si rilascia un attestato di idoneità firmato da tutti i commissarj esaminatori.

10. Sull'esame si redige un protocollo, che compiuti gli atti relativi si rimette con tutti gli elaborati al Ministero per l'agricoltura e le miniere.

11. Per l'ammissione agli esami forestali di Stato si versa anticipatamente da ogni candidato la tassa di 10 fiorini in quella cassa che vi sarà espressamente destinata.

12. Nel caso che i commissarj esaminatori non volessero assumere tale uffizio senza un corrispettivo, sarà loro assegnato dal Ministero per l'agricoltura e le miniere un competente onorario.

13. I giorni in cui avranno luogo gli esami di Stato e le ulteriori disposizioni intorno alle domande d'ammissione ai medesimi si faranno conoscere pubblicamente alcune settimane prima, ma non si porteranno a pubblica notizia i nomi dei commissarj esaminatori che poco tempo prima degli esami.

14. Allorchè gli esami forestali di Stato saranno tenuti per tre anni, nessun impiego forestale dello Stato potrà conferirsi a persone che non siano state riconosciute idonee mediante il suddetto esame, salve la promozioni di impiegati che si trovano già al servizio dello Stato. Infrattanto coloro che hanno riportato l'attestato di idoneità avranno la preferenza e si avrà speciale riguardo a quelli che hanno ottenuto l'eminenza. Gli impiegati forestali che già si trovano al servizio dello Stato non potranno essere tenuti agli esami, ad eccezione dei praticanti.

L'esame forestale di Stato abilita a qualunque impiego forestale dello Stato.

15. Gli esami privati all'I. R. Istituto d'insegnamento forestale a Maria Brunn finora concessi cessarono cominciando dall'anno 1850.

B. Disposizioni riguardo all'istruzione ed all'esame del personale addetto all'ispezione dei boschi.

1. Cessarono in virtù della presente ordinanza gli esaminatori forestali del circolo già esistenti in alcuni dominj.

2. In avvenire saranno autorizzati a prendere degli allievi forestali soltanto quegli ispettori dei boschi che in conseguenza dell'esame forestale di Stato da essi subito furono riconosciuti idonei. L'epoca in cui ciò debba aver luogo sarà notificata a suo tempo almeno un anno prima.

3. Siffatti allievi forestali devono avere frequentato le scuole elementari, e dopo aver fatto una pratica d'almeno tre anni e compiuta l'età di vent'anni potranno domandare d'essere ammessi agli esami d'abilitazione per il servizio forestale subalterno.

4. Questi esami si faranno ogni anno in un tempo determinato da apposite commissioni nel luogo dove è la sede dell'autorità del circolo.

5. Ogni Commissione per gli esami si compone di tre commissarj, uno dei quali ne è il preside. Questi commissarj si scelgono di anno in anno.

Il preside viene nominato direttamente dal Ministero per l'agricoltura e le miniere. Per i due assessori si propongono dalle associazioni per la coltura dei boschi o in loro mancanza dalle rispettive società agrarie, sei persone edotte della materia, di cui il Ministero per l'agricoltura e le miniere nomina due a commissarj e due a sostituti.

6. Gli esami si fanno pubblicamente e solamente a voce: tuttavia non si escludono lavori in iscritto che si riferiscono all'evasione delle domande fatte a voce e non esigono troppo tempo, come per esempio brevi calcoli di spese, saggi di brevi rapporti d'ufficio e simili. La durata dell'esame non sarà maggiore di tre ore per ogni candidato. Nel resto si procederà in questi esami analogamente a quanto si è detto dell'esame forestale di Stato, avvertendo che le domande da farsi non potranno escire dalla sfera del servizio forestale subalterno.

7. I candidati saranno designati come *non abili* o *abili*, ovvero *sommamente abili al servizio forestale.*

Coloro che riportarono la nota di *non abile* possono presentarsi ad un nuovo esame dopo il lasso di un anno.

Se sono di bel nuovo dichiarati *non abili*, verranno rimandati per sempre.

Al candidato riconosciuto abile si rilascia un attestato firmato da tutti i commissarj esaminatori.

8. Il protocollo che si deve assumere sugli esami viene depositato con tutti gli allegati presso l'autorità del circolo.

9. Per essere ammesso all'esame ogni candidato verserà anticipatamente una tassa di 5 fiorini in quella cassa che sarà a ciò appositamente destinata.

10. Nel caso che i commissarj esaminatori non volessero o potessero assumere tale ufficio senza un corrispettivo, sarà loro assegnato dal Ministero per l'agricoltura e le miniere un competente onorario.

Norme e discipline circa gli esami di Stato per gli economi forestali.

(*Circ.* 12 *aprile* 1851, *N.* 6832, *dell'I. R. Luogotenenza Lombarda.*)

In base all'ordinanza provvisoria emanata dietro la Sovrana Risoluzione 5 gennajo 1850 sull'introduzione di esami di Stato per gli economi forestali onde ottenere l'autorizzazione a dirigere una gestione si sono stabilite le seguenti ulteriori diposizioni.

Questi esami si faranno ogni anno in Lemberga, Praga, Buda, Pesth ed Hermannstadt; alternativamente poi ogni terzo anno anche nelle seguenti città riunite in gruppo, cioè:

a) Czernowitz, Cracovia e Troppau;

b) Brünn, Vienna e Linz;

c) Salisburgo, Innsbruck e Klagenfurt,

d) Gratz, Lubiana, Trieste;

e) Agram, Esseg e Zara.

f) Verona, Venezia, Milano.

Del resto, all'oggetto di provvedere all'urgente bisogno si è disposto perchè fin dal 1850 incomincino tali esami in Lemberga, Praga, Brünn, Innsbruck e Lubiana.

La decisione se un candidato per l'esame debba o no esservi ammesso, viene demandata alla Luogotenenza. I candidati in discorso dovranno per ciò inoltrare i loro ricorsi e attenderne la decisione da quelle luogotenenze nel circondario delle quali l'esame ha luogo, ed i petenti desiderano di essere esaminati.

Pel 1850 e fintanto che verrà emanata apposita norma, potrassi (qualora motivi degni di riguardo lo consigliano) declinare dall'esigere la prova degli studj preliminari citati sotto A e C dell'ordinanza provvisoria sugli esami di Stato forestali d'ora in avanti dichiarati d'obbligo per l'ammissione in una scuola forestale.

In conseguenza di ciò quei candidati che hanno solamente assolto le 4 classi tedesche, il ginnasio od una scuola reale, possono essere ammessi all'esame, semprechè producano gli altri certificati di cui è parola ad *A*, *a*) *b*) *c*) e *B* della succitata ordinanza provvisoria.

Stantechè il candidato per l'ammissione all'esame deve pagare anticipatamente le tassa di 10 fiorini, così ognuno che viene ammesso all'esame riceverà col decreto relativo l'avviso di annunciarsi a quest'oggetto all'I. R. Luogotenenza del luogo nel quale deve sostenere l'esame e dietro presentazione del decreto suddetto e del certificato dell'identità della sua persona, effettuare il pagamento della tassa dei 10 fiorini a tenore del § 8 dell'istruzione pei commissarj esaminatori.

Istruzioni

intorno agli obblighi ed al procedere delle commissioni incaricate dell'esame cui saranno tenuti gli economi forestali a norma dell'ordinanza provvisoria sull'introduzione degli esami di Stato pei suddetti economi forestali.

1. Si suppone innanzi tutto che il presidente e i due assessori della Commissione d'esame conoscano perfettamente di quanta importanza sia per l'economia forestale la maggior coltura teorica e pratica del personale addetto all'amministrazione de'boschi, e conseguentemente di quanto rilievo risulti pel bene generale uno scrupoloso esame ed una coscienziosa approvazione del suddetto personale.

Sopra tale premessa e sulla rettitudine dei commissarj destinati all'esame si fonda l'aspettativa che questi si renderanno perfettamente degni della fiducia in essi riposta riguardo all'adempimento de' loro doveri relativi e che non si lasceranno guidare che da un puro sentimento di giustizia, astenendosi da ogni personalità, e che le loro determinazioni decisive saranno appoggiate alle loro convinzioni e conformi ai dettami della coscienza.

2. Al presidente della Commissione spetta lo stabilire l'ordine delle trattazioni, e così anche la raccolta dei voti. Esso ha voto decisivo nel caso che ambedue gli assessori votanti non fossero d'accordo nelle loro opinioni.

3. È per altro riservato ad ogni membro della Commissione d'inserire di propria mano, qualora si volesse, nel protocollo di

Commissione le contrarie sue opinioni intorno agli oggetti della votazione. Tutti per altro sono obbligati ad acconsentire a quelle determinazioni che risultassero assentate dalla maggioranza dei voti o dalle decisioni del presidente.

4. I commissarj esaminatori appena saranno arrivati nel luogo stabilito per l'esame, il quale verrà fissato d'anno in anno dal Ministero per l'agricoltura, o nel caso che gli stessi vi dimorassero già, subito dopo aver ricevuto l'avviso della loro scelta ed emessa la dichiarazione che essi accettano, dovranno senza indugio presentarsi dal Luogotenente o da chi ne fa le veci. Riuniti che siano tutti i commissarj esaminatori, il presidente ritirerà dal Luogotenente il prospetto dei candidati da esaminarsi, e lo comunicherà ad ambo gli assessori.

5. Risultando dall'ispezione del prospetto degli esaminandi che il presidente od altro degli assessori è consanguineo od in parentado con uno dei candidati, allora incumbe l'obbligo al relativo membro della Commissione di tosto notificarlo al Luogotenente, affinchè in base alla risoluzione sovrana dell'8 dicembre (decreto della Commissione aulica degli studj 29 dicembre 1828) possa venir chiamato un sostituto per l'esame di quel candidato. Egli è evidente, perchè il decreto di capacità (§ 17) di quel candidato dovrà venir sottoscritto non dal commissario esaminatore consanguineo od in parentado, ma bensì dal di lui sostituto.

6. Depurata l'incidenza esposta nell'antecedente paragrafo, la Commissione esaminatrice dovrà considerarsi come costituita e comincierà le proprie funzioni, deliberando sulla ripartizione degli affari tra i singoli membri non che nell'orario da osservarsi.

7. Non appena la Commissione esaminatrice è riunita, dovrà aprirsi un protocollo, nel quale saranno da assumersi tutte le pertrattazioni commissionali, le determinazioni prese e le opinioni divergenti dei singoli membri della Commissione unitamente alla motivazione delle stesse, le classificazioni dei candidati a norma delle singole domande tassativamente a ciascun membro della Commissione in quanto non fossero d'accordo le relative decisioni, come pure la classificazione dei candidati emersa dalla concretazione delle singole classificazioni impartite.

Il Luogotenente assegna alla Commissione uno scrittore onde stendere il relativo protocollo. Terminata la Commissione, il protocollo dovrà in debito modo venir chiuso, legato in fascicoli e firmato dai membri della Commissione e dal protocollista, e lo stesso, corredato degli elaborati in iscritto dei candidati all'esame, servirà d'allegato alla breve relazione sul compimento dell'esame.

8. Nel giorno prefisso per l'esame incumbe l'obbligo ai candidati di presentare alla Commissione esaminatrice il decreto d'ammissione, comprovando l'identità della loro persona mediante l'esibizione di un salvocondotto o certificato della rispettiva autorità politica il quale contenga i connotati personali, e consegnando gli elaborati in iscritto a sensi del § 7 *a*) dell'ordinanza provvisoria sull'istituzione degli esami di Stato.

9. La disamina dei titoli prescritti nel § 4 dell'ordinanza provvisoria sull'istituzione degli esami di Stato per gli alunni forestali, allo scopo di decidere sull'ammissione all'esame viene demandata alla Luogotenenza, nè cade negli attributi della Commissione. Sì tosto che siano chiariti i dubbj sull'identità della persona, hassi da procedere all'esame, ed a questo scopo si determina coll'estrazione a sorte il turno a norma del quale i candidati dovranno venir assoggettati all'esperimento.

10. L'esame in base al § 7 della succitata ordinanza provvisoria è triplice. Esso ha da principiare coll'esame scritto; a questo segue (in base del § 8 dell'istruzione e § 7 *a*) dell'ordinanza provvisoria) il giudizio sugli elaborati scritti; l'esame a voce n'è la chiusa.

11. L'esame in iscritto dovrà subirsi simultaneamente da tutti i candidati. Nel momento che questo esame comincia, il presidente della Commissione in presenza di tutti i membri di questa e di tutti i candidati apre i quesiti ricevuti sotto suggello dal Ministero per l'agricoltura, indi li detta agli esaminandi, allegandoli poscia al protocollo della Commissione. Dettati che siano i quesiti, nessun candidato potrà allontanarsi dal locale ove ha luogo l'esame.

12. È concesso un termine di 12 ore (§ 7 dell'ordinanza provvisoria) per la soluzione degli esami in iscritto. Durante questo tempo dovranno restar sempre presenti nel locale dell'esame due

commissarj esaminatori sorvegliando che i candidati per sciogliere i loro quesiti in iscritto non si servano di libri scritti (ad eccezione delle tavole logaritmiche o cubiche) o d'altre prenotazioni e che non abbiano luogo fra di essi comunicazioni a voce od in iscritto. Scorso il termine prefisso, i commissarj esaminatori ritirano dai candidati gli elaborati in iscritto, senza riguardo se dessi siano terminati o no. Quei candidati poi che avessero ultimato prima del termine stabilito i loro elaborati dovranno consegnarli tosto ai commissarj esaminatori e allontanarsi dal locale dell'esame.

13. Tosto raccolti gli elaborati a sensi del § 12, verranno essi numerati e riposti in quell'ordine progressivo, secondo il quale i candidati in base all'estrazione a sorte (§ 9) avranno da sostenere l'esame a voce.

Gli elaborati saranno poi legati in fascicoli separati e sigillati col sigillo dei commissarj presenti, in modo che i singoli fogli non possano nè venir cambiati nè aumentati senza guastare il filo od il sigillo. Su di ciascun elaborato dovrassi indi far menzione del tempo che il candidato vi impiegò nel comporlo.

14. Nel successivo giorno avrà luogo il giudizio e la classificazione.

a) degli elaborati rassegnati dai candidati alla Commissione a termini del § 8, non che

b) delle risposte in iscritto ai quesiti d'esame.

Allo scopo di procacciarsi la persuasione se ciascun candidato possieda la capacità di sciogliere da sè gli elaborati rassegnati, è obbligo della Commissione di chiamare alla sua presenza ciascuno degli stessi e di domandargli sul lavoro da lui presentato tutti gli schiarimenti necessarj allo scopo in discorso.

Nel procedere poi al giudizio degli elaborati in iscritto ad *a*) e *b*), i commissarj esaminatori senza prediligere l'una o l'altra scuola, questo o quel principio scientifico o finalmente questo o quell'altro autore, dovranno aver solo di mira le massime fondamentali della scienza forestale, e dirigere la speciale loro attenzione alla retta intuizione del candidato, e ad una opportuna applicazione delle teorie, non che alla motivazione, verificando che siano esauriti i dati quesiti, e facendosi altresì speciale carico della

chiara esposizione e della mostrata capacità nel concetto. Gli elaborati incompiuti dell'esame in iscritto, qualora non lascino inevasi i punti essenziali sono pure da assoggettarsi al giudizio e alla classificazione. Quelli però che essendo parimente buoni fossero anche compiuti sono da preferirsi ai primi.

15. Si chiuderà coll'esame a voce da sostenersi in pubblico. Per l'esame di ciascun candidato viene concesso un termine di due ore, in proporzione del quale spetta a ogni esaminatore il diritto di proporre le dimande al candidato.

La disamina preventiva degli elaborati in iscritto offre ai commissarj esaminatori il mezzo di giudicare quali rami della scienza siano da prendersi per tema dell'esame a voce di ciascun candidato, onde poi poter pronunciare un retto giudizio sulla di lui capacità. Nelle dimande da proporsi si dovrà però avvertire che queste abbiano specialmente una tendenza pratica e riguardino più particolarmente le incombenze di un economo forestale dirigente, ovvero sia indipendente ne' suoi attributi.

16. Tanto nella classificazione degli elaborati in iscritto quanto in quelle delle dimande a voce, dovrà osservarsi il seguente processo.

Ogni commissario esaminatore, sia nella revisione degli elaborati in iscritto, sia durante l'esame a voce, dovrà classificare per sè ogni singolo quesito. Queste singole classificazioni poste a confronto in ogni divisione principale dell'esame serviranno di base alle relative classificazioni principali, da limitarsi colle formole *molto bene, bene, non soddisfacente.*

Appena terminato l'esame, si dovrà procedere alla votazione sulla qualificazione dei candidati.

Primieramente ogni membro della Commissione, il presidente per ultimo, darà il suo voto sulle prestazioni d'ogni singolo candidato nelle tre principali sezioni, il qual voto unitamente al *conclusum*, per maggioranza dei voti sarà da assumersi nel protocollo dell'esame. Protocollate che siano le decisioni, il presidente della Commissione le riassumerà, procedendo quindi alle votazioni sulla capacità del candidato. Le decisioni prese a sensi del § 2 di questa istruzione, e del § 8 dell'ordinanza provvisoria, secondo le quali il candidato venne riconosciuto come *non capace, capace*

o *capace per eccellenza*, sono da assumersi nel protocollo d'esame unitamente a tutte le opinioni divergenti; dopo di che a tenore del § 7 il protocollo dovrà chiudersi e firmarsi da tutti i membri della Commissione.

17. Al più tardi entro 24 ore dopo terminato l'esame si dovranno predisporre sulle apposite modulc da ritirarsi dall'I. R. Luogotenenza gli attestati da consegnarsi a quei candidati i quali vennero riconosciuti *capaci*, o *capaci per eccellenza*. Questi attestati, avuto riguardo al disposto dal § 5, dovranno essere firmati da tutti i membri della Commissione, indi rimessi alla Luogotenenza per l'apposizione del sigillo e per la relativa consegna.

I candidati riconosciuti come *incapaci* non ricevono attestati. In base alla chiusa del § 7 si dovrà contemporaneamente consegnare alla Luogotenenza il protocollo d'esame onde possa venir trasmesso al Ministero dell'agricoltura e montanistica.

18. L'assunto della Commissione termina colla consegna del protocollo d'esame, e con essa ogni membro della Commissione viene come tale dispensato da ogni dovere.

19. A ciascun membro della Commissione che non ha il suo domicilio nel luogo dell'esame verrà corrisposto pel tempo che la Commissione dura una indennizzazione di fiorini 5 al giorno per le spese di vitto e viaggio, compreso il ritorno, la quale sarà messa in corso finita la commissione, dal luogotenente o da chi ne fa le veci, verso quitanza regolarmente bollata.

——

MINIERE

Legge universale montanistica

emanata colla Patente Imperiale 23 maggio 1854 (*).

CAPITOLO PRIMO

Norme generali.

Concetto della legge montanistica.

1. La legge montanistica determina quali minerali possono essere rintracciati e scavati, quali ne siano le condizioni e quali diritti ed obblighi vadano specialmente congiunti all'esercizio dello scavo minerale.

2. Anche in affari concernenti le miniere si applicheranno le leggi generali civili, penali, politiche, industriali e commerciali, in quanto che la legge montanistica non contenga alcuna speciale disposizione.

A colui che con un'azione contraria alla legge montanistica abbia in pari tempo contravvenuto ad una legge penale generale, s'infliggerà, oltre la pena in cui incorse giusta quest'ultima, anche quella comminata dalla legge montanistica.

Diritto regale sulle miniere.

3. Per diritto regale sulle miniere intendesi quel diritto maestatico, in forza del quale certi minerali, che trovansi nei loro depositi naturali, sono esclusivamente riservati alla disposizione del sovrano.

(*) Colla presente legge vengono abrogate tutte le norme anteriori, ma restano però in vigore i diritti già acquistati in base ai precedenti Regolamenti. L'attivazione di questa legge nel Lombardo-Veneto verrà stabilita e notificata da speciali ordinanze.

Il diritto regale sulle miniere comprende tutti i minerali utilizzabili come contenenti metalli, zolfo, allume, vetriolo, o sale comune, e comprende inoltre le acque di cementazione, la grafite ed i bitumi, o finalmente ogni sorta di carbon fossile e lignite. Tali minerali si chiamano riservati.

4. Il monopolio dello Stato rispetto al sale è regolato da leggi speciali.

Permesso di scavo minerale.

5. La ricerca e lo scavo di minerali riservati non può intraprendersi se non che previo ottenuto permesso. Questi permessi sono o assegni di aree d'indagine (campi d'indagine §§ 15-22), o investiture di campi minerali di determinate dimensioni (misure di campi minerali sotterranei o a giorno), o concessioni minerali (§§ 40-47).

6. Ad impartire tali permessi, ed a sorvegliare il regolare esercizio dello scavo minerale sono destinate le Autorità montanistiche.

Ove in questa legge si parla di Autorità montanistiche senz'altra aggiunta, s'intendono solo quelle di prima istanza.

Capacità ad ottenere permesso di scavo minerale.

7. Chiunque può legalmente acquistare e possedere beni immobili è pure abilitato ad ottenere permessi per lo scavo minerale, e ad acquistare e possedere miniere.

8. Gl'impiegati addetti all'Autorità alla quale spetti la sorveglianza pubblica immediata sullo scavo minerale, o la prima decisione sulle relative investiture, come pure le loro mogli ed i figli sotto patria podestà degli stessi, non possono nè praticare per proprio conto scavi minerali, nè acquistare o possedere proprietà di miniere entro il distretto di quest'Autorità.

Misura e peso.

9. Presso tutte le miniere, forni e fucine, ed in tutti gli affari che vi si riferiscono, saranno introdotte misure e pesi, cioè

a) Come misura lineare la pertica di Vienna.

b) Come misura superficiale la pertica quadrata di Vienna,

c) Come misura cuba o di capacità il piede cubo di Vienna.

d) Come peso mercantile il centinajo di Vienna, ove speciali leggi daziarie non prescrivano altrimenti.

e) Come peso monetario la marca di Vienna.

Ove sono introdotti la misura ed il peso metrico, si dovrà attenersi ai medesimi.

10. Qualora in oggetti concernenti lo scavo minerale, ed i forni e fucine, si citino altre misure o pesi, si dovrà aggiungervi la proporzione numerica corrispondente alla misura fondamentale.

Distretti minerali.

11. Miniere che per la loro posizione locale o per gli eguali rapporti di possesso, di esercizio od altri, stanno fra di sè in naturale connessione, possono venire riunite in un solo distretto minerale.

Il determinare l'estensione dei distretti minerali ed il disporne la formazione spetta alle Autorità montanistiche dopo sentiti gl'interessati. Ogni distretto minerale deve portare una determinata denominazione.

Imprese minerali dello Stato.

12. Le imprese minerali dello Stato vanno soggette alle stesse norme come quelle dei privati.

CAPITOLO II.

Delle indagini minerali.

Definizione dell'indagine minerale.

13. Indagine minerale si chiama la ricerca di minerali riservati nei loro letti, ed un tale denudamento di quelli ritrovati per cui possa seguire il conferimento del diritto di proprietà sui medesimi.

Licenza d' indagine.

14. Chi vuol indagare miniere abbisogna a tal uopo della licenza dell'Autorità montanistica.

Quest' obbligo incumbe anche a colui che intende far un'indagine minerale nella sua proprietà.

Area d' indagine.

15. Ogni istanza con cui si domanda la licenza d'indagare miniere deve essere firmata di propria mano dal supplicante o dal suo mandatario, e deve contenere:

1. Il nome, il carattere ed il luogo di dimora del petente: intervenendo un mandatario, deve unirsi all' istanza la procura, inoltre il permesso della giurisdizione di dimorare nel luogo;

2. L' indicazione dell' area a cui deve estendersi la licenza. Questa si chiama *area d' indagine.*

Come tale possono essere designati, a scelta del petente:

a) singole frazioni di fondo;

b) più estese superficie di cui siano esattamente indicati i confini;

c) terreni, valli o tratti montuosi generalmente noti sotto determinate denominazioni e confini.

In pari tempo devono indicarsi il comune censuario ed il distretto politico.

Durata delle licenze d' indagine minerale.

16. Le licenze d' indagine minerale si danno soltanto per la durata d'un anno; possono però dietro istanza essere prolungate di anno in anno, allorchè l' Autorità montanistica siasi convinta che il concessionario ha incominciato i relativi lavori nell' area d' indagine.

Luoghi esclusi.

17. Non è permesso d'indagare miniere senza il consenso del proprietario del fondo nei seguenti luoghi:

a) entro i fabbricati destinati all'abitazione, all'economia rurale od altro;

b) in cortili chiusi;

c) in orti, giardini e simili che siano circoncinti, come pure in campi santi e terreni coltivati circondati da muri;

d) in una distanza minore di venti pertiche (metri 38) dalla proprietà designata ad *a*) e *b*).

Per far indagini minerali sulle strade pubbliche e ferrovie, sulle arginature idrauliche, o entro il raggio di una fortezza, oppure nella distanza dalla medesima stabilita da norme speciali, e finalmente ai confini dell'impero o di una provincia, si richiede l'approvazione della competente Autorità amministrativa.

18. Venendo per viste di bene pubblico promossi dei dubbj contro l'ammissibilità d'indagini minerali in luoghi diversi da quelli indicati nel § 17, la relativa decisione spetta alle Autorità montanistiche di concerto colle Autorità amministrative, che vi sono interessate.

Diritti dell'indagatore.

19. Colla licenza d'indagine minerale il concessionario ottiene il diritto di aprire ed esercitare entro l'assegnatagli area scavi d'indagini senza limitazione pel loro numero, sempre che non vi ostino diritti di scavo minerali godenti anzianità.

20. Dei minerali scavati l'indagatore non può disporre che previo analogo permesso dell'Autorità montanistica.

21. Semplici licenze d'indagine minerale non danno per anco un diritto *esclusivo* di praticarla nell'area designata, e ne possono quindi essere impartite contemporaneamente a più persone entro la stessa area.

Indagine libera — o con diritto esclusivo.

22. Si acquista un diritto esclusivo sopra un determinato terreno d'indagine allora soltanto che l'indagatore precisi all'Autorità montanistica il punto ove intende cominciare lo scavo ed impiantare il relativo segnale d'indagine. Dal momento in cui questa dichiarazione perviene all'Autorità suddetta, l'indagatore acquista il *diritto esclusivo* d'indagine minerale pel punto indicato, cioè un'*indagine minerale libera.*

23. La dichiarazione sul divisato scavo d'indagine può farsi o in seguito ad una licenza d'indagine già ottenuta, o immediatamente coll'istanza per l'ottenimento di tale licenza. Essa deve per altro sempre esattamente indicare l'ubicazione del divisato scavo e la posizione del segnale d'indagine.

Segnale d'indagine.

24. L'indagatore di miniere deve contrassegnare il luogo dell'indagine libera col relativo segnale da porsi alla superficie del suolo entro tre giorni calcolabili da quello in cui gli pervenne l'approvazione sulla sua dichiarazione.

Ciò omettendo, egli è tenuto a risarcire i danni che ne fossero derivati a terze persone a cui fosse rimasto ignoto il punto prescelto.

Prima d'aver presentata la sua dichiarazione all'Autorità montanistica egli non può piantare il segnale d'indagine.

25. D'ogni segnale piantato deve darsi avviso alle Autorità politiche distrettuali (ufficio distrettuale, Pretura), nel cui distretto giace l'area d'indagine, e queste debbono notificarlo al pubblico.

La suprema Autorità politica del Dominio determinerà una generale ed identica forma di questi segnali per ogni singolo Dominio, acciocchè possano da tutti essere riconosciuti.

Notificazione al proprietario del fondo.

26. Prima d'aprire uno scavo d'indagine ogni indagatore è in obbligo di rendere ostensibile al proprietario del fondo la relativa licenza, e di tentare collo stesso un accomodamento intorno alle di lui pretese d'indennizzo.

Modo di contenersi in caso d'opposizione da parte del medesimo.

27. Non potendo l'indagatore combinarsi col proprietario del fondo sull'indennizzo da lui chiesto, egli ha il diritto di domandare all'Autorità politica il permesso d'incominciare il lavoro d'indagine.

Se egli quale indagatore con diritto esclusivo ha già notificato all'Autorità montanistica il punto prescelto per l'indagine libera, ed ha quindi conseguito il diritto di marcarla col segnale sulla faccia del luogo, in tal caso egli ha pure il diritto di chiedere all'Autorità politica distrettuale il permesso d'impiantare il segnale d'indagine.

In ambo i casi il rispettivo indagatore è in dovere:

a) di dare interinalmente una cauzione in quell'importo che verrà stabilito da un delegato dell'Autorità politica distrettuale pel danno che potesse provarsi cagionato al proprietario del fondo dall'incominciamento del lavoro d'indagine o dall'impianto del relativo segnale, e ciò quand'anche in proposito non seguisse fra loro un amichevole componimento;

b) di far tosto istanza all'Autorità montanistica perchè promuova la procedura per l'espropriazione forzata;

c) in caso d'indagine libera di sospendere ogni lavoro in quel luogo fino alla relativa decisione.

28. Non potendo l'indagatore entro trenta giorni dall'impianto del segnale d'indagine giustificarsi d'aver domandato all'Autorità montanistica la procedura per l'espropriazione del fondo, le rispettive Autorità politiche distrettuali (ufficio distrettuale, Pretura) debbono ad istanza del proprietario del fondo far levare il segnale d'indagine, e darne parte all'Autorità montanistica.

29. Eventuali ritardi nell'incominciamento del lavoro d'indagine, o nell'impianto del segnale, dipendenti da trattative col proprietario del fondo, non pregiudicano i diritti di priorità dell'indagatore.

Scavi d'indagine sotterranei (scavi di speranza).

30. Nelle indagini sotterranee che dipartono da scavi minerali mediante i così detti scavi di speranza, può scegliersi e notificarsi all'Autorità montanistica (§ 22) come base d'una nuova indagine qualunque punto, quand'anche esso si trovi entro una misura d'un campo minerale già data ad investitura, semprechè non vengano lesi altri diritti di già acquistati.

Periferia d'un' indagine minerale libera.

31. Entro un circolo orizzontale il cui raggio sia di duecento ventiquattro pertiche di Vienna (423^{m} 36) e nel cui centro si trovi il luogo ove sta impiantato il segnale d'indagine (circolo d'indagine) non è permesso ad altre persone d'intraprendere scavi d'indagine.

Un'eccezione da questa disposizione ha luogo solo in quei distretti minerali i cui statuti (§§ 43, 274) dispongono altrimenti.

32. Ogni dislocamento del segnale d'indagine da parte dell'indagatore è da considerarsi come il principio d'un nuovo scavo d'indagine.

33. Qualora ad un'Autorità montanistica pervengano contemporaneamente più dichiarazioni sopra punti prescelti per l'impianto dei segnali d'indagine (§ 22), e le periferie delle indagini libere per tal modo acquistate coincidano in tutto od in parte, le superficie in tal guisa coincidenti dovranno assegnarsi in comune agl'indagatori liberi che vi sono interessati, quando i medesimi non convengano altrimenti fra di loro.

Campo riservato per ogni indagine libera.

34. Ogn'indagine libera dà il diritto all'investitura di almeno *una* misura di campo minerale, cioè di un rettangolo di 12,544 pertiche quadrate (Ettari 45, 03.)

Trattandosi di carbon fossile, questo diritto si aumenta fino ad almeno *due* misure di campo minerale sotterraneo che si tocchino dalla parte del loro lato più lungo; si aumenta cioè ad una misura doppia.

Che se l'indagine libera consiste nello scavo d'un pozzo il cui fondo si trovi almeno cinquanta pertiche (94^m 50) in linea perpendicolare sotto la superficie del suolo, il diritto si estende in genere sino all'investitura di due, e trattandosi di carbon fossile di quattro misure di campo minerale sotterraneo che si tocchino coi lati più lunghi.

Il complesso di più misure d'un campo minerale sotterraneo comprese nella stessa investitura si chiama *campo minerale*.

35. Sebbene l'indagatore non abbia diritto d'intraprendere un'indagine (§ 15) fuori dell'area assegnatagli, egli non è tuttavia in caso d'investitura limitato ai confini della sua area d'indagine rispetto alla posizione delle misure del campo minerale.

36. Trattandosi di dare ad investitura misure d'un campo minerale che siano vicine ad un'indagine libera non per anco meritevole d'investitura (§ 44), il possessore di quest'ultima, quando non possa addivenire ad altro accordo col petente l'investitura, ha la facoltà di scegliere la direzione nella quale il campo minerale, considerato come rettangolo, abbia ad avere il lato più lungo.

37. Stabilita che sia la lunghezza del campo minerale secondo la sua direzione ed estensione, si viene ad ottenerne anche la larghezza secondo la stessa sua direzione ed estensione; la misurazione di ambedue però deve farsi in modo che il segnale d'indagine venga a cadere nel meditullio del campo minerale.

Trasferimento dei diritti d'indagine minerale.

38. Ogni trasferimento d'una licenza d'indagine minerale o d'un permesso d'indagine libera ad un altro imprenditore dev'essere notificato all'Autorità montanistica. Se questi fa uno scavo prima d'averlo notificato all'Autorità montanistica, deve essere punito al pari d'un imprenditore d'uno scavo minerale che non ne abbia il permesso.

Registri delle indagini minerali.

39. L'Autorità montanistica deve tenere appositi registri di tutte le accordate licenze d'indagine, delle dichiarazioni d'indagini libere e delle relative approvazioni, e così pure di tutti i trasferimenti di tali diritti. L'ispezione di questi registri è permessa a chiunque.

CAPITOLO III.

Delle investiture e concessioni.

Scopo delle investiture e concessioni.

40. Chi vuol acquistare col mezzo dell'Autorità montanistica il diritto di proprietà sui minerali riservati esistenti entro determinati confini, e la facoltà di scavarli mediante gli occorrenti lavori, oppure il diritto di aprire ed attivare appositi scavi ausiliarj o gallerie di distretto, deve domandare nel primo caso l'investitura, nel secondo la concessione.

Specie delle medesime.

41. Le investiture delle miniere si dividono in quelle che riflettono:

Misure di campo minerale (§§ 42-70).
Spazj intermedj (§§ 71-75).
Misura di campi minerali a giorno (§§ 76-94).

Le concessioni di miniere poi in quelle riflettenti:

Scavi ausiliarj (§§ 85-89).
Gallerie di distretto minerale (§§ 90-97).

a) *Dell'investitura di misure di campo minerale.*

Definizione d'una misura di campo minerale.

42. Una misura di un campo minerale comprende un determinato spazio (§ 84) nel piano orizzontale del punto d'apertura dello

scavo e precisamente in forma di un rettangolo di 12,544 pertiche quadrate (Ettari 45, 03), e s'estende di regola in altezza e profondità all'infinito (senza limitazione).

Statuti di distretto minerale.

43. Qualora in singoli distretti minerali per ispeciali rapporti si renda indispensabile di conservare anche in avvenire nelle investiture le specie di misure di campo minerale finora in essi usitate, o di stabilirne di nuove che non corrispondano al disposto del § 42, le relative norme dovranno essere assunte negli statuti del distretto minerale.

Condizioni dell' investitura di campi minerali.

44. L'investitura di misure di campi minerali può aver luogo soltanto allora, quando minerali riservati siano stati denudati nel loro letto nel punto a ciò notificato in modo tale che secondo le circostanze locali possano considerarsi come meritevoli d'essere scavati.

Il giudizio sulla convenienza dello scavo è riservato a speciali disposizioni nei distretti ove i rapporti locali lo esigano, e queste saranno emesse dal Ministero dopo sentiti i proprietarj delle miniere del distretto minerale.

Punto d'apertura d'un campo minerale.

45. Il punto dal quale deve essere determinata la misura d'un campo minerale (punto d'apertura), può scegliersi da chi domanda l'investitura a suo piacimento, purchè si trovi entro la parte del letto messa allo scoperto ed entro il campo minerale chiesto ad investitura (§ 86).

Base delle misure d'un campo minerale.

46. La misura d'un campo minerale deve sempre determinarsi a rettangolo; la porzione fra la sua lunghezza e larghezza è stabilita solo in quanto il lato più corto del rettangolo non può essere minore di 56 pertiche (105^m 84).

Numero delle misure di campo minerale che possono darsi ad investitura.

47. Di regola per un punto d'apertura può essere dato ad investitura solo quel numero di misure di campo minerale che è riservato per un'indagine minerale libera (§ 34).

Che se il punto d'apertura abbia una posizione tale da poter offrire più misure di campo minerale non per anco date ad investitura, sta in allora in facoltà del petente di stabilirsi sopra un solo punto d'apertura perfino *con quattro misure doppie*, trattandosi di carbon fossile e lignite, ma con solo *quattro misure semplici*, trattandosi d'ogni altro minerale.

48. Non avendosi chiesta da principio l'investitura per tutta l'estensione indicata al § 47, potrà sempre domandarsi anche in seguito il legale compimento del campo minerale, purchè a ciò non ostino diritti acquistati nel frattempo da altri imprenditori.

L'ammissibilità d'un tale compimento dovrà essere rilevata al pari di quella richiesta per una nuova investitura.

Forma e contenuto delle domande d'investitura.

49. Le domande d'investitura debbono:

a) contenere il nome e luogo di dimora del petente o del suo procuratore, ed essere firmate di proprio pugno dallo stesso;

Intervenendo un procuratore, la domanda deve essere corredata dell'occorrente procura.

b) debbono contenere la descrizione della posizione e qualità del minerale scoperto, coll'indicazione del proprietario del fondo, del comune del luogo e del distretto politico, come pure della distanza del punto d'apertura da due punti inamovibili e generalmente riconoscibili;

c) debbono essere corredate d'un campione del minerale scoperto;

d) nel caso che lo scoprimento sia avvenuto mediante indagini, deve descriversi lo scavo d'indagine ed indicarsi in quale

profondità e direzione dallo scavo a giorno sia stato scoperto il minerale;

inoltre il petente deve indicare:

e) il numero e la posizione delle chieste misure del campo minerale ed il nome da esprimersi nell'investitura; e deve finalmente

f) dichiarare se le chieste misure del campo minerale siano da inscriversi nel libro fondiario montanistico come sussistenti da per sè, oppure se siano da aggiungersi ad una miniera già inscritta come nuova parte integrante della medesima.

Tipo d'un campo minerale.

50. Deve presentarsi in doppio esemplare un tipo sulla posizione del minerale scoperto, il quale tipo rappresenti altresì la superficie del suolo sopra una scala d'un pollice viennese per ogni quaranta pertiche (nella proporzione di uno a 2880), ed in uno di questi tipi deve inscriversi il numero e la posizione delle chieste misure del campo minerale.

Questi tipi possono essere presentati insieme alla domanda d'investitura; devono però in ogni caso essere presentati entro otto giorni prima del rilievo locale sull'ammissibilità della chiesta investitura, prima cioè della verificazione sulla faccia del luogo del campo minerale (§ 54), altrimenti la domanda d'investitura perde la sua efficacia.

Separazione delle domande d'investitura.

51. Per ogni investitura deve presentarsi un'istanza separata. Se però istanze presentate contemporaneamente hanno una connessione fra di loro per ciò che risguarda le chieste misure d'un campo minerale, sarà permesso di presentare un tipo comune sulla posizione delle misure dei campi minerali (§ 50).

Diritto di priorità fra più aspiranti.

52. Fra più aspiranti all'investitura il diritto di priorità nella scelta dell'estensione e della posizione del campo minerale secondo

le disposizioni di legge compete a quello la cui domanda d'investitura fu presentata prima all'Autorità montanistica.

53. Più aspiranti allo stesso campo minerale, le cui istanze pervengano all'Autorità montanistica nello stesso giorno, lo acquistano in comune, qualora essi non possano convenirsi sulla divisione

Verificazione sopra luogo d'un campo minerale.

54. Ad ogni investitura deve precedere il rilievo locale sull'ammissibilità della stessa, cioè la verificazione del campo minerale sulla faccia del luogo.

Essa ha per iscopo:

a) di porre fuori di dubbio che vi esista effettivamente l'indicato scoperto minerale e che meriti d'essere scavato, giusta il disposto del § 44.

b) di rilevare se e con quali modificazioni possa concedersi al petente il chiesto campo minerale senza che si ledano i diritti anteriormente acquistati, per lo che deve in ispecie misurarsi previamente il campo minerale in favore dei limitrofi indagatori liberi cui spetta il diritto prevalente della scelta del campo minerale (§ 36);

c) di schiarire tutti i rapporti d'interesse pubblico e quelli dei possessori interessati;

d) d'esaminare il tipo della posizione del campo minerale, di completarlo e di rettificarlo, ove lo si ritenga necessario.

Notificazione della stessa.

55. Ogni verificazione sopra luogo d'un campo minerale deve essere prima pubblicata per un conveniente spazio di tempo, coll'indicazione dei punti essenziali della domanda d'investitura.

Intervento dei periti.

56. È libero tanto a chi domanda l'investitura, quanto a ciascuno dei limitrofi indagatori e possessori di miniere di chiedere l'intervento di due periti non interessati alla verificazione sopra luogo

del campo minerale, non più tardi di quattordici giorni dopo ricevuta la relativa citazione (§ 54).

Questi periti saranno nominati dall'Autorità montanistica.

Decisione sulla pratica verificazione sopra luogo.

57. Sopra ogni verificazione locale del campo minerale l'Autorità montanistica deve decidere se la chiesta investitura possa o meno aver luogo, e deve darne parte a tutti gl'interessati.

58. Non essendo comparso alla sessione il petente, l'Autorità montanistica deve protrarne la decisione per lo spazio di quattordici giorni calcolabili da quello in cui era indetta la sessione.

59. Entro questo termine, che non potrà prolungarsi sotto nessuna condizione, è libero al petente di dimostrare che egli era impedito a comparire, e di domandare che venga reindetta la sessione per la verificazione del campo minerale sulla faccia del luogo.

60. La rejezione d'una domanda d'investitura ha per conseguenza solo la perdita del diritto di proprietà dipendente dalla presentazione della stessa (§ 52), ma perciò non vengono tolti i diritti d'indagine precedentemente acquistati dal petente.

61. Qualora all'investitura ostino questioni riflettenti diritti privati, queste dovranno definirsi nella via civile.

62. Fino alla definizione di tali vertenze resterà bensì sospesa la decisione sull'investitura, ma il petente dovrà giustificarsi presso l'Autorità montanistica che a lui non sia imputabile alcuna trascuratezza nel sollecitare debitamente tali vertenze.

L'Autorità montanistica può fissargli anche congrui termini entro i quali debba egli promoverne l'ultimazione e produrne le prove, e ciò coll'effetto che in caso di mancanza, la domanda d'investitura verrebbe respinta.

Spedizione della lettera d' investitura.

63. Tostochè l'investitura sia ritenuta ammissibile immediatamente, o dopo rimossi gl' insorti ostacoli, e la relativa decisione sia passata in giudicato, l'Autorità montanistica in base alla stessa decisione, rilascerà al petente la lettera d' investitura.

Demarcazione dei campi minerali.

64. Ogni campo minerale dato ad investitura deve essere misurato e demarcato alla superficie del suolo a tenore del documento d'investitura e del tipo del campo minerale, coll'impiantarvi dei termini al più tardi entro un anno dopo che l'investitura sia passata in giudicato in confronto di tutti i limitrofi possessori di miniere e degli imprenditori di scavi d'indagine, come pure dei possessori dei fondi, e ciò tutto in quanto che gli statuti del distretto minerale non dispongano diversamente.

65. L'Autorità montanistica prenderà d'ufficio le disposizioni opportune in argomento.

Nei casi in cui già all'atto della verificazione sopra luogo risulti non esservi alcun ostacolo all'investitura, il delegato dell'Autorità montanistica deve eseguire la demarcazione del campo minerale coll'apporvi i termini, subito dopo compiuta la sessione concernente la verificazione sopra luogo.

66. Sulla praticata demarcazione si assumerà un protocollo con una esatta descrizione d'ogni singolo termine (pietra di demarcazione), ed il punto d'ogni termine infitto (pietra di demarcazione) dovrà riportarsi nel tipo del campo minerale.

Il protocollo dev'essere sottoposto all'approvazione dell'Autorità montanistica, e verrà da questa comunicato all'Autorità giudiziaria per l'inscrizione nel libro fondiario montanistico.

Rinnovazione dei termini di campi minerali.

67. Ogni possessore di miniere ha il diritto di domandare all'Autorità montanistica la rinnovazione dei termini del suo campo minerale divenuti irreconoscibili, nel modo stabilito nei precedenti §§ 64 e 66.

Determinazione di confini nel sotterraneo.

68. È pure libero al possessore d'una miniera di domandare che i confini esistenti sulla superficie del suolo vengano resi co-

noscibili nel sotterraneo, o viceversa che la situazione di singoli punti nel sotterraneo venga determinata sulla superficie.

Il relativo tipo da approvarsi dall'Autorità montanistica sarà ritirato presso la medesima.

Riserva della via civile nelle misurazioni di campi minerali.

69. Ove nella misurazione di campi minerali (§§ 64, 68) insorgano questioni che non possono comporsi amichevolmente, devono essere rimesse alla via civile.

All'assunzione di quelle ispezioni sopra luogo per la determinazione di confine e che vengono eseguite in via civile, deve sempre intervenire un delegato dell'Autorità montanistica.

Effetto giuridico
della procedura sull'investitura e misurazione di campi minerali.

70. Un'investitura o misurazione d'un campo minerale non può pregiudicare gli altri possessori di miniere rispetto alla loro anzianità sul campo minerale o agli altri diritti precedentemente da loro acquistati.

b) *Investitura di spazj intermedj.*

71. Porzioni di terreno minerale che sono circondate da misure di campo minerale già date ad investitura, in modo che non arrivino a formare una regolare misura d'un campo minerale (§§ 42, 46), si chiamano *spazj intermedj.*

72. Gli spazj intermedj si danno ad investitura separatamente, e nelle nuove investiture saranno possibilmente evitati. Spazj intermedj già esistenti od inevitabili, in caso di nuove investiture possono darsi ad investitura solo a possessori di miniere i cui campi minerali confinino con essi.

73. Qualora all'atto della verificazione sopra luogo risulti uno spazio intermedio, oppure qualora un possessore di miniere limitrofe ne domandi uno, se ne dà comunicazione a tutti i possessori dei terreni minerali limitrofi, eccitandoli a dichiararsi entro trenta giorni da quello dell'intimazione, se vogliono o meno domandarne l'investitura.

74. Se entro questo termine s'insinua un solo aspirante, o se più petenti sono tra di loro d'accordo sulla divisione, si darà nel primo caso l'investitura di tutto lo spazio intermedio all'unico aspirante, e nel secondo caso si assegnerà a ciascuno dei petenti quella parte sulla quale si sono accordati, incorporandola al loro campo minerale.

Non potendo tali aspiranti accordarsi sulla divisione, si darà loro l'investitura dell'intiero spazio intermedio, come separata proprietà comune; ma nessuno di essi può alienare la sua parte ad alcun altro; fuorchè ad uno dei comproprietarj, od all'assuntore delle miniere limitrofe di esso alienante, assieme alle miniere medesime (§ 111).

75. Per l'investitura d'uno spazio intermedio, basta che venga presentato un tipo sulla sua posizione e proposta divisione, riconosciuto da tutti i comproprietarj.

c) *Investiture di misure di campo minerale a giorno.*

76. L'investitura di *misure* di campo minerale *a giorno* ha luogo pei minerali riservati che si trovano in banchi di sabbie, letti di fiume, in ciottoli rotolati alle superficie del suolo, o in terreni alluviali, oppure in antichi sterri abbandonati, in quanto che non si trovi in campi minerali già conferiti, nel qual caso sarebbero da considerarsi come pertinenze dell'investitura (§§ 127, 131), inoltre per le miniere di ferro in grani e per le miniere di ferro delle paludi.

77. Una misura di campo minerale a giorno può essere conferita fino ad una estensione superficiale di 32,000 pertiche quadrate di Vienna (Ettari 115,10), ed in profondità s'estende di regola solo fino alla roccia solida su cui si basa.

La forma d'ogni misura di campo minerale a giorno dipende dalla scelta del petente, o dal giudizio dell'Autorità montanistica. Soltanto in quei distretti in cui speciali rapporti rendano necessaria un'altra misura superficiale, o una determinata forma delle misure a giorno, le relative disposizioni possono essere assunte negli statuti del distretto minerale.

78. Per ottenere l'investitura di misure di campo minerale a giorno basta la prova che i minerali riservati esistano realmente nei giacimenti indicati al § 76, e che non vengano con ciò pregiudicati diritti già acquistati da altri imprenditori di lavori minerali.

79. L'Autorità montanistica stabilisce di caso in caso in quale distanza da forni, fucine ed altri edificj per la preparazione dei prodotti minerali non sia ammissibile l'investitura di misure di campo minerale a giorno, ma il godimento dei minerali che vi si trovano in tal modo spettar debba unicamente ad un possessore di detti vicini stabilimenti.

80. Le istanze per l'investitura di misure di campo minerale a giorno devono contenere l'indicazione del nome e del luogo di dimora del petente e la descrizione della posizione ed estensione della chiesta misura di campo minerale a giorno, e devono altresì essere corredate d'un campione dello strato minerale.

81. Sulle istanze per investitura di misure di campo minerale a giorno si ordinerà un'ispezione sopra luogo, a cui si faranno intervenire tutti i limitrofi possessori di campi minerali a giorno, o sotterranei, dei forni e delle fucine, inoltre i proprietarj dei fondi, e così pure l'Autorità politica e quell'altra qualsiasi pubblica Autorità amministrativa che vi fosse interessata.

82. Non essendovi ostacoli, si stenderà un tipo delle chieste misure di campo minerale a giorno, si passerà tosto alla demarcazione dei confini, e si sottoporranno gli assunti atti all'Autorità montanistica per la decisione sulla chiesta investitura.

Emergendo invece difficoltà che non possono togliersi all'atto dell'ispezione, non ha luogo l'investitura del campo minerale a giorno. Levate però che siano le difficoltà, resta libero al petente di rinnovare la sua domanda.

83. In luoghi ove le indagini di miniere dipendono dall'assenso dei possessori dei fondi o delle Autorità amministrative (§ 17), non possono intraprendersi senza tale assenso nemmeno i lavori per le misure d'un campo minerale a giorno.

Le norme date per le indagini rispetto al pubblico segnale (§ 24) ed ai rapporti col possessore del fondo (§§ 26—28), valgono anche per le misure di campi minerali a giorno.

84. L'intrapresa di lavori d'indagine di miniere, l'acquisto e l'uso di campi minerali sotterranei entro o sotto le misure di campi minerali a giorno non possono essere impediti dai possessori di queste misure a giorno; essi hanno però in caso di danno sofferto quello stesso diritto al risarcimento di danni che spetta ai proprietarj della superficie pregiudicati dallo scavo minerale (§ 98).

d) *Della concessione di scavi ausiliarj.*

85. Gallerie e pozzi fuori d'un campo minerale dato ad investitura destinati al vantaggioso esercizio dello stesso (gallerie o pozzi ausiliarj) possono essere intrapresi ed adoperati soltanto col permesso dell'Autorità montanistica.

86. Se un possessore d'una miniera domanda per essa uno scavo ausiliario in un terreno libero, gli si darà la relativa concessione dopo sentite le Autorità e le parti interessate, e dopo decise le eccezioni promosse contro l'ammissibilità della medesima.

Lo scavo ausiliario concesso deve essere inserito nel libro fondiario montanistico come pertinenza del campo minerale del petente.

87. Domandandosi all'incontro uno scavo ausiliario da un imprenditore estraneo, oppure in comune da più possessori di miniere che ne hanno bisogno, l'istanza deve essere corredata nel primo caso della convenzione fra l'imprenditore estraneo e coloro che hanno bisogno dello scavo, e nel secondo caso d'una convenzione fra i possessori di miniere che si uniscono per lo scavo in comune, la quale indichi il modo ed il tempo dell'esecuzione ed i loro reciproci diritti od obblighi.

In pari tempo deve presentarsi l'intero piano d'esercizio spiegato con tipi indicanti la superficie ed il sotterraneo.

88. Il permesso per tale scavo ausiliario può essere dato soltanto previa verificazione di tutti i rapporti locali e dopo riconosciutane l'ammissibilità e necessità, e deve essere inscritto nel libro fondiario montanistico come una concessione sussistente da per sè.

Gli obblighi assunti dai possessori di miniere che hanno bisogno dello scavo ausiliario, devono per fondarne un diritto reale essere altresì inscritti come onere gravitante sopra il loro possesso.

89. Dando in seguito ad altro imprenditore l'investitura d'un terreno libero, in cui era stato concesso uno scavo ausiliario, non può essere pregiudicata la sussistenza di quest'ultimo.

c) *Della concessione di gallerie di distretto.*

90. Imprese d'uno scavo minerale mediante le quali si vuol aprire con gallerie un intiero distretto minerale, oppure aprire gli strati minerali in orizzonti più profondi e facilitarne lo scavo in qualsiasi modo, chiamansi gallerie di distretto.

91. Le gallerie di distretto possono essere concesse allora soltanto che l'esecuzione delle medesime s'appalesi desiderabile pel vantaggio generale dei lavori minerali nell'intiero distretto.

Questa concessione è riservata al Ministero, previa verificazione di tutte le circostanze mediante l'Autorità montanistica.

92. Ogni istanza per la concessione d'una galleria di distretto deve essere corredata del piano principale d'esercizio e del tipo indicante la superficie di tutto il distretto entro cui l'imprenditore di tali gallerie intende d'eseguire e diramare i lavori.

In pari tempo deve presentarsi il progetto delle condizioni sotto cui il petente si dichiara disposto ad intraprendere lo scavo.

93. Dichiarandosi per la costruzione della galleria un numero tale di possessori di miniere che si trovino stabiliti nella chiesta area della galleria di distretto, che il petente creda poterne assumere la costruzione, e venendo in pari tempo posto fuori di dubbio che l'opera sia per giovare anche a quegl'imprenditori di scavi minerali che otterranno in avvenire l'investitura di miniere in quel distretto, la galleria può essere accordata quand'anche non v'abbiano acconsentito tutti i possessori di miniere esistenti nell'area della galleria di distretto.

94. I diritti e gli obblighi fra l'imprenditore della galleria di distretto ed i possessori di miniere già esistenti nel medesimo vengono determinati mediante il loro accordo.

I diritti e gli obblighi che debbono competere ad un imprenditore d'una galleria di distretto verso quelli che acquisteranno in seguito misure di campo minerale mediante nuove investiture, devono essere precisati nella concessione della galleria.

È del resto rimesso al giudizio del Ministero di stabilire, con riguardo all' importanza ed utilità dell' impresa, quali speciali favori siano eventualmente da accordarsi all'imprenditore della galleria di distretto, col riservargli un terreno libero senza riguardo alle limitazioni stabilite per regola.

95. In nessun caso è permesso di costringere a prender parte all' impresa quei possessori che vi hanno rifiutato il loro consenso, o di obbligare i consenzienti a prestazioni maggiori di quelle espressamente assunte.

Nel caso peraltro che la galleria di distretto rechi in seguito sollievo a possessori di miniere che si erano opposti alla sua costruzione, l'imprenditore della galleria ha il diritto di chiedere da essi un congruo compenso per la durata di questo sussidio.

Non accordandosi le parti in proposito, spetta all'Autorità montanistica il determinare il compenso colla riserva della via civile, avuto in ciò riguardo al risparmio di spese ottenutosi nell' esercizio dei lavori minerali.

96. Gl' imprenditori di scavi minerali che ottengono in seguito l'investitura di nuove misure d' un campo minerale nel distretto, devono per legge assumere gli stabiliti obblighi verso l'imprenditore della galleria del distretto, ciocchè sarà loro imposto nei documenti d'investitura.

97. Venendo abbandonata una galleria di distretto, può essere concessa di nuovo come tale coll'osservanza delle prescrizioni date per la prima concessione (§§ 92—96).

Il permesso di prendere in possesso una galleria di distretto come indagine libera, o come misura di campo minerale, può accordarsi allora soltanto che in seguito a diffida da inserirsi per tre volte di due in due mesi nella Gazzetta destinata per le pubblicazioni ufficiali nel rispettivo Dominio, nessuno entro un intiero anno decorribile dalla data della pubblicazione, siasi insinuato per riprenderla ancora come galleria di distretto.

CAPITOLO IV.

Della concessione di fondi e di acque per imprese minerali e del risarcimento dei danni derivati da tali imprese.

Della cessione di fondi.

98. Ogni proprietario di fondi è obbligato di cedere all'imprenditore d'uno scavo minerale a sua disposizione i fondi necessarj all'esercizio di tale scavo verso congrua indennizzazione (§ 365 del Codice civile universale).

99. Nei luoghi ove l'indagine minerale dipende dallo speciale consenso del possessore del fondo, o dell'Autorità amministrativa, (§ 17) non può nemmeno domandarsi la cessione del fondo.

Ove però non fosse assolutamente possibile di costruire in altro modo, o solo con ispese sproporzionate, un acquedotto per l'esercizio dello scavo minerale, l'imprenditore di miniere può chiedere che gli sia permessa la costruzione d'un acquedotto sotterraneo anche nei fondi indicati al § 17, ad eccezione dei fabbricati e dei campi santi.

Tali acquedotti però devono essere costruiti in modo che non lascino punto trapelare l'acqua e che siano solidi, e l'imprenditore resta risponsabile d'ogni danno derivante dalla costruzione dei medesimi.

100. Per tentativi d'indagine minerale o per altri usi solo passaggeri relativi allo scavo può chiedersi soltanto la temporanea cessione del fondo; ma qualora si avesse a privarne il proprietario del fondo per iscopi che fanno presumere un uso permanente, egli può insistere che se ne faccia l'acquisto definitivo.

Questa domanda può farsi anche allorquando soltanto in progresso di tempo risulti che un uso ritenuto da principio come passaggero si cangi in uso permanente.

101. Non potendo gl'interessati venire ad accordo sulla cessione del fondo o sull'indennizzazione, l'Autorità montanistica deve colla cooperazione dell'Autorità politica distrettuale procedere ai

relativi rilievi. A questi debbono essere citati l'imprenditore di uno scavo minerale, il possessore del fondo e gli occorrenti periti.

102. In seguito alla promossa procedura, nella quale si avrà riguardo specialmente alle norme vigenti sulle divisioni di fondi, l'Autorità politica deciderà, sentita l'Autorità montanistica, tanto sulla cessione del fondo in genere, quanto anche sul tempo della sua durata.

103. Nella decisione si determinerà in pari tempo interinalmente anche sul modo e sull'importo dell'indennizzazione giusta il parere dei periti. Alla parte che non vuole accontentarsi di tale determinazione resta bensì riservata la via civile, ma l'imprenditore dello scavo ha il diritto d'insistere per la cessione del fondo, tostochè egli abbia depositato in Giudizio l'importo di reluizione, od abbia assicurato con cauzione pupillare l'annuo risarcimento.

104. Ogni proprietario di fondi è obbligato a tollerare, verso rifusione del danno a lui cagionato, l'apposizione dei termini necessarj per misurare i concessi campi minerali sotterranei o a giorno, per contrassegnare i lavori d'indagine e per determinare la loro confinazione superficiale; ed è inoltre obbligato a lasciare questi termini al loro posto.

Soltanto nelle possessioni indicate al § 17 sotto *a*), *b*), *c*), sulle strade pubbliche e sulle strade ferrate non è permesso l'impianto di simili contrassegni.

Cessione di acque a giorno.

105. Le acque a giorno necessarie pei lavori dello scavo minerale devono cedersi anche contro il volere del proprietario, ed in favore dell'imprenditore di gallerie di distretto, persino da altri possessori di miniere, semprechè a ciò non ostino riguardi di polizia idraulica od altri riguardi pubblici, e qualora dalla domandata cessione delle acque possano d'altronde ripromettersi prevalenti utili di economia nazionale.

I relativi rilievi si faranno giusta le norme date per la cessione di fondi, e nella decisione dovranno in pari tempo stabilirsi le condizioni, sotto cui all'imprenditore dello scavo minerale si accorda il diritto sulle acque.

Risarcimento dei danni derivanti da miniere.

106. Il possessore di miniere non è risponsabile dei danni recati a quei fabbricati, edificj, acquedotti o ad altre costruzioni che senza permesso dell'Autorità furono erette entro un campo minerale soltanto dopo che questo fu dato ad investitura.

107. Volendo un possessore di fondi eseguire una costruzione entro campi minerali a giorno dati ad investitura, l'Autorità politica, sentita quella montanistica, fisserà al possessore di questi ultimi un congruo termine, nel quale entro lo spazio destinato alla costruzione debba scavare i minerali riservati e compresi nell'investitura.

CAPITOLO V.

DELLA PROPRIETA' DELLE MINIERE E DEI DIRITTI CONGIUNTI ALL'INVESTITURA DELLE MEDESIME.

108. Le speciali norme sul possesso e sull'uso della proprietà di miniere si riferiscono:

1. all'iscrizione nel libro fondiario montanistico;
2. alla riunione e suddivisione delle misure dei campi minerali;
3. alla unione nel libro fondiario montanistico della proprietà delle miniere con altri beni stabili;
4. al modo di tenere in evidenza il libro fondiario pubblico;
5. alle pertinenze delle miniere;
6. all'uso dei minerali tanto riservati, quanto non riservati, che si trovano entro la misura d'un campo minerale sotterraneo o a giorno;
7. all'uso delle acque degli scavi minerali;
8. al permesso per certe costruzioni nel sotterraneo ed a giorno;
9. al permesso per l'esercizio di concessioni industriali.

1. *Oggetto della proprietà minerale.*

109. Misure di campo minerale (§ 63), spazj intermedj (§ 74), scavi ausiliarj (§ 85), e gallerie di distretto (§ 90), dati che siano ad investitura, sono proprietà immobile ed oggetto dell'iscrizione nel libro fondiario montanistico. Il luogo ed il modo, con cui deve essere tenuto questo libro, sono stabiliti da speciali norme.

110. Le gallerie di distretto vengono inscritte nel libro fondiario montanistico sul foglio di possesso del loro imprenditore come diritto, e gli obblighi contrattuali assunti verso quest'ultimo da altri possessori di miniere vengono inscritti sulle loro possessioni, che ne sono colpite, siccome peso. Gli obblighi di quei possessori di misure d'un campo minerale date posteriormente ad investitura, i quali assumono le prestazioni verso l'imprenditore della galleria di distretto già in forza dell'acquisto delle loro misure (§ 96), sono contenuti nei rispettivi documenti d'investitura.

111. Misure d'un campo minerale date per la prima volta ad investitura possono a scelta dell'acquirente essere inscritte nel libro fondiario montanistico come per sè esistenti, o come pertinenze d'un possesso di già inscritto.

Spazj intermedj già misurati (§ 74), e scavi ausiliarj concessi ad un possessore di miniere a vantaggio delle medesime (§ 86) sono da inscriversi sempre come pertinenze dell'ente principale; all'incontro spazj intermedj conferiti in comune (§ 74), e scavi ausiliarj sussistenti da per se (§ 87) devono inscriversi separatamente.

2. *Riunione di campi minerali.*

112. Misure d'un campo minerale o campi minerali dati ad investitura separatamente, appartengano essi ad un solo od a diversi possessori, possono a loro richiesta essere riuniti in un solo campo più grande con un solo scavo principale:

a) quando sono fra loro immediatamente confinanti;

b) quando colla loro riunione lo scavo può essere esercitato con maggiore convenienza.

Trovandosi inscritti sopra alcune di tali miniere diversi pesi ipotecarj, o bensì gli stessi pesi ma in ordine diverso, la riunione dei campi minerali può essere concessa soltanto allora quando consti dell'assenso dei creditori, e della loro dichiarazione sull'ordine in cui gli oneri debbano addossarsi all'ente complessivo.

113. La riunione di campi minerali può essere concessa pel doppio di quella misura che è permessa giusta il § 47 per l'investitura d'un campo minerale sopra un solo punto d'apertura.

114. Al permesso della riunione di campi minerali si farà sempre precedere la procedura giusta le disposizioni dei §§ 54 e 57, mediante la quale deve rilevarsi, se si possa o meno far luogo alla domanda (§ 112), e deve tracciarsi un nuovo tipo sulla posizione dei campi minerali medesimi.

Qualora le singole misure di campi minerali da riunirsi si trovino nel circondario d'ufficio di più Autorità montanistiche, la riunione può essere accordata solo dopo che siansi sentite tutte queste Autorità. Quando le stesse siano discordi nella decisione, ne decide la comune Autorità superiore, la quale destina in pari tempo il libro fondiario montanistico nel quale dev'essere inscritto l'ente complessivo.

Qualora si faccia luogo alla domanda, si emette un nuovo documento d'investitura, che si riferisca alle investiture originarie, e si rettifica il libro fondiario montanistico.

Suddivisione di misure d'un campo minerale.

115. Una misura semplice d'un campo minerale può dividersi materialmente soltanto quando ciascuna parte di essa venga incorporata al possesso d'un campo minerale limitrofo sussistente da per sè.

I pesi ipotecarj inerenti alla miniera suddivisa passano alle intiere possidenze, con cui le parti furono incorporate. Che se queste fossero già aggravate da altri pesi, od in ordine diverso, si richiede il consenso dei creditori ipotecarj e la loro dichiarazione sul modo in cui devono trasferirsi le loro pretese.

116. Il piano della suddivisione deve essere sottoposto all'approvazione dell'Autorità montanistica; ottenuta la quale, verrà poi comunicato all'Autorità giudiziaria per la rettifica del libro fondiario montanistico.

3. *Parti di proprietà minerale che si trovano alla superficie del suolo.*

117. Formano parte integrante d'una miniera tutti gli edificj a giorno, gli opificj e fabbricati necessarj per l'esercizio dell'accordato diritto di scavo minerale, od a ciò destinati dal possessore dello stabilimento.

La destinazione di questi stabili come parti integranti della miniera dev'essere inscritta nel libro fondiario montanistico, e notata nei libri fondiarj od in altri libri pubblici in cui fossero inscritti.

Che se sopra questi beni fossero inscritte ipoteche, la riunione potrà aver luogo soltanto previo consenso dei creditori ipotecarj inscritti.

Rifiutandosi questi d'acconsentirvi, è libero al possessore di depositare in giudizio il debito ipotecario inscritto, o il valore di stima del medesimo da rilevarsi giudizialmente.

118. È rimesso alla scelta dell'imprenditore lo stabilire quali altri beni stabili, sebbene non servano immediatamente all'esercizio delle miniere, esso voglia impiegare per la miniera ed unirli in un tutto complessivo colla stessa, mediante annotazione nei pubblici libri, ove non vi si oppongano le prescrizioni politiche, in quanto che a questa riunione non ostino le iscrizioni di già esistenti nel libro pubblico.

In caso di oneri ipotecarj inscritti varrà il disposto del § 117.

4. *Modo di tenere in evidenza i libri pubblici.*

119. Sopra uno stabile che in forza dell'inscrizione nel libro fondiario sia riunito con una miniera (§§ 117, 118), finchè duri la riunione, non può relativamente al possesso ed agli oneri farsi alcuna iscrizione nei libri fondiarj, o in altri libri pubblici, in cui

eventualmente fosse registrato, e le inscrizioni che si eseguiscono nel libro fondiario montanistico comprendono anche gli stabili a giorno incorporati in esso colla miniera.

120. Cessando però tali stabili (§§ 117, 118) d'essere destinati all'esercizio d'una miniera, devono pure separarsi dalla medesima nel libro fondiario montanistico, e si ripristineranno le rubriche sui medesimi nei libri fondiarj, od altri libri pubblici, ai quali appartengono per la loro natura, riportandovisi tutti i pesi che su di essi saranno stati inscritti nel libro fondiario montanistico.

Questa riunione o separazione non porta alcun cambiamento nei rapporti relativi alle imposte.

5. *Pertinenze delle miniere.*

121. Sulle pertinenze delle miniere non ha luogo un'esecuzione separata. Come pertinenze d'ogni miniera devono considerarsi specialmente gli animali, le macchine, gli stromenti ed attrezzi che vi si trovano, e che sono destinati per l'esercizio della medesima, le esistenti provvigioni di materiali, generi ed altre, come pure i minerali ed i prodotti di forni e fucine che secondo la diversità dell'industria non sono per anco in istato commerciabile.

Notifica d'ogni trasferimento ad un nuovo possessore.

122. Ogni cambiamento di possesso deve essere dall'acquirente notificato all'Autorità montanistica colla simultanea presentazione del documento d'acquisto entro quattordici giorni da quello in cui avrà preso possesso della miniera, e ciò anche nel caso ove non possa tosto essere eseguita l'inscrizione del possesso a nome dell'acquirente nel libro fondiario montanistico, e l'Autorità montanistica ne darà notizia all'Autorità politica per le eventuali disposizioni d'ufficio.

6. *Diritti annessi all'investitura d'una miniera.*

a) *riguardo ai minerali riservati.*

123. Coll'investitura d'una miniera il possessore della medesima ottiene il diritto esclusivo di appropriarsi non solo i mine-

rali riservati di quella specie pel cui scoprimento gli fu data l'investitura, ma benanche i minerali riservati d'ogni altra specie che si trovassero entro le misure di campo minerale sotterraneo o a giorno datogli ad investitura.

Resta fermo l'obbligo di consegnare i prodotti greggi in oro ed argento alle II. RR. Zecche.

Le modalità sotto cui deve eseguire questa consegna sono regolate da leggi speciali.

b) *riguardo ai minerali non riservati.*

124. Il possessore d'una miniera può appropriarsi senza compenso i minerali non riservati e ricavati coi lavori dello scavo minerale solo in quanto egli ne abbisogni per l'esercizio della sua miniera, e dei forni e fucine che sono colla stessa congiunti; fuori di questo caso egli è tenuto di offrirli al proprietario del fondo sotto la cui superficie vennero scavati. È libero a quest'ultimo d'acquistarli verso compenso delle spese di scavo e d'estrazione. Ma se egli entro quattro settimane non si dichiara a ciò disposto, siffatti minerali spettano al possessore della miniera.

125. È in facoltà del proprietario del fondo d'estrarre i minerali non riservati che si trovino nel suo fondo, purchè non vengano con ciò impediti i lavori dello scavo minerale.

Sull'ammissibilità di tale utilizzazione mediante lavori a giorno decidono in comune, in caso di questione, le Autorità politiche di concerto colle Autorità montanistiche.

126. Volendo il proprietario del fondo approfittare di minerali di tal sorta, che si trovino entro lo scavo della miniera, il possessore di questa ha la scelta di scavarli ed estrarli egli stesso verso compenso delle spese, oppure di permettere al proprietario del fondo l'utilizzazione dei proprj scavi e degli apparecchi d'estrazione verso un congruo compenso (§ 195).

127. Al proprietario del fondo per l'utilizzazione di minerali non riservati, scavati mediante lavori a giorno, della quale deve privarsi in conseguenza dello scavo minerale, compete il risarcimento secondo le norme date per la cessione dei fondi.

7. c) *rispetto all'uso delle acque di miniera.*

128. All'oggetto dell'esercizio dei lavori di miniera, di forni e fucine colle loro pertinenze è riservato all'imprenditore di miniere il diritto di priorità nell'uso delle acque di miniera da lui fatte scaturire, anche quando le lasci scorrere a giorno fino al punto del loro congiungimento con altre acque perenni scorrenti pure a giorno.

129. Movendosi pretese da altri sopra tali acque di miniera, l'Autorità montanistica ecciterà il possessore della miniera a dichiararsi entro un congruo termine, se egli ne voglia far uso pei lavori di miniera nel corso dei prossimi cinque anni.

Non venendo fatta tale dichiarazione entro questo termine, o non approfittando il possessore della miniera entro i prossimi cinque anni del riservatogli diritto, le acque possono essere concesse anche ad altri per qualsiasi scopo.

130. Ove il possessore della miniera abbia pagato una volta per sempre una data somma al proprietario del fondo pel quale scorrono le acque, come relativo indennizzo, oppure ove debba per ciò corrispondere un pagamento annuo, egli ha il diritto di chiedere a colui che fa uso delle acque, finchè duri questo uso, nel primo caso gl'interessi legali dell'indennizzo prestato in capitale, nel secondo caso poi il compenso dell'annua prestazione.

Il possessore della miniera non è risponsabile per cambiamenti nella quantità delle acque che ne scaturiscono.

8, 9. d) *Rispetto al modo ed all'estensione dell'esercizio della miniera.*

131. L'investitura d'una miniera dà pure al possessore il diritto:

a) di aprire gallerie, pozzi, scavi sotterranei ed a giorno per ischiudere ulteriormente gli strati minerali e scavare i minerali stessi entro il proprio campo;

b) d'erigere apparecchi, macchine ed opificj d'ogni sorta, fra i quali ultimi si annoverano specialmente le macine di minerali, gli apparati per ischiacciare i minerali, i pillatoj, i lavatoj, i forni, gli apparati di amalgamazione ed estrazione dell'oro mediante mercurio, e quelli di riscaldo dei minerali, i forni per la pro-

duzione dei coaks, gli apparati d'estrazione o di purgazione dagli acidi e di cristallizzazione, e le fucine per gli attrezzi dello scavo minerale, e ciò tutto all'oggetto di cavare, estrarre, raffinare e rendere utilizzabili i minerali, di condurre nelle miniere aria respirabile, e regolare il corso e lo scolo delle acque;

c) di formare per l'esercizio de' suoi stabilimenti (lettera *b*) stagni, chiuse ed acquedotti;

d) di costruire strade, sentieri, ponti e strade ferrate pel passaggio degli uomini ed animali e per la condotta e scondotta di tutto ciò che occorre alla miniera, come pure dei prodotti di questa, e di costruire inoltre luoghi di deposito per gli scavati minerali;

e) osservate le vigenti leggi e prescrizioni, di costruire fabbricati a riparo degli scavi minerali, delle macchine, dei materiali e dei prodotti, e per uso e ricetto dei lavoranti, sovrastanti e direttori;

f) d'esercitare ne' suoi laboratorj col mezzo di proprj operaj le professioni che gli occorrono pel bisogno della miniera;

g) di provvedere delle necessarie vettovaglie il proprio personale *senza però farne lucro di professione.*

132. Sulle questioni che concernono l'estensione e l'esercizio di questi diritti, in quanto non appartengano alla via civile, decide l'Autorità montanistica indipendentemente o, secondo la natura delle circostanze, di concerto coll'Autorità politica, industriale od altra Autorità amministrativa che vi fosse interessata.

Permessi di fabbriche.

133. Per costruire fabbricati, opere idrauliche, strade, ponti e ferrovie, macchine ed altre opere a giorno, il possessore di miniere deve procurarsi la prescritta licenza dall'Autorità politica, ed eseguita la costruzione darne parte all'Autorità montanistica.

Se però il possessore d'una miniera intendesse costruire nel sotterraneo macchine che non siano mosse da forza umana, egli dovrà darne notizia all'Autorità montanistica prima ancora di costruirle.

CAPITOLO VI.

Dei lavori dello scavo in comune e dei consorzj montanistici in ispecie.

Comproprietà di miniere.

134. Le miniere possono essere possedute e lavorate da persone singole, o da più persone fisiche o morali in comune.

Venendo prodotta da più persone contemporaneamente una domanda per l'investitura d'una miniera, senza che vi sia indicata la proporzione delle rispettive quote, tutti ottengono mediante l'investitura eguali quote.

Limiti della divisibilità della proprietà di miniere nei libri pubblici.

135. Fra più comproprietarj d'una miniera, ciascun socio può essere messo in possesso della sua quota anche nel libro fondiario montanistico, e può del pari alienarla, od oppignorarla ad altre persone mediante inscrizione nel libro stesso.

Tuttavia siffatta divisione della proprietà di miniere nel libro fondiario montanistico non è ammissibile, se non col permesso dell'Autorità montanistica, al di sotto della sedicesima parte dell'intiera miniera.

Nei luoghi, ove la divisione attualmente sussiste in quote minori, non può essere permessa un'ulteriore divisione, e tostochè succede una riunione di parti minori, non può più essere permessa una divisione ulteriore in parti al di sotto del sedicesimo dell'intiera miniera.

Rapporti giuridici dei comproprietarj.

136. I diritti dei consorti d'una miniera non divisa in parti d'un sedicesimo dell'intiero, si giudicano tanto tra loro, quanto in confronto di terze persone secondo le norme generali sulla comunione della proprietà e suoi contratti.

Volendo i comproprietarj di tale specie conchiudere fra di loro contratti di società, questi devono essere sottoposti all'Autorità montanistica per l'approvazione.

Consorzj montanistici.

137. Per rendere divisibile la comproprietà di miniere in quote inferiori ad un sedicesimo dell'intiero, qualora non se ne sia ottenuto il permesso (§ 136) dall'Autorità montanistica, ciò potrà aver luogo soltanto mediante l'istituzione d'un consorzio (§ 138).

L'istituzione d'un consorzio deve essere notificata all'Autorità montanistica, ed annotata nel libro fondiario montanistico, ed il documento eretto sulla medesima, approvato che sia, deve essere inscritto presso l'Autorità montanistica onde ognuno possa ispezionarlo.

Concetto dei consorzj.

138. Il consorzio montanistico è un'unione di più persone all'oggetto dello scavo di miniere, in cui ogni socio tanto pei contributi occorrenti ai lavori dello scavo, quanto per tutti gli altri obblighi assunti a nome dell'intiera unione verso terze persone, è garante soltanto colla propria quota sulla sostanza comune.

139. Finchè dura un consorzio, ognuno che vi ha parte (consorte) ha soltanto il diritto alla divisione della rendita. Ogni consorte può bensì rinunciare (167) allo quota o trasferirla ad altri, ma nè egli nè alcuno de' suoi successori nel possesso della stessa ha diritto d'insistere, sia per la divisione del capitale consorziale, sia per l'alienazione dello stesso allo scopo della divisione.

Carati.

140. Le quote della sostanza consorziale in una miniera si chiamano carati, ed hanno la natura legale di cose mobili.

La sostanza consorziale non può essere divisa in più di 128 carati, nè un carato essere suddiviso in più di cento parti.

141. Sui possessori dei carati d'ogni consorzio montanistico si tiene un registro (libro dei consorzj) soltanto presso l'Autorità montanistica. La sostanza consorziale inscritta come tale può essere oppignorata, o altrimenti aggravata soltanto nel suo complesso.

142. Finchè il trasferimento d'un carato ad un altro possessore non siasi notificato all'Autorità montanistica per l'inscrizione dello stesso nel libro dei consorzj, si considera come consorte soltanto il possessore ivi inscritto.

Chi assume un carato risponde collo stesso al consorzio anche pei contributi arretrati sul medesimo.

Disposizioni generali riguardo ai consorzj montanistici.

143. Le norme generali sulla sistemizzazione dei consorzj contenute nei successivi paragrafi (§§ 144-156) varranno di regola per tutti i consorzj montanistici. Deviazioni da tali norme devono essere sottoposte all'approvazione dell'Autorità montanistica, e trattandosi di oggetti che risguardano non già propriamente lo scavo delle miniere, ma affari nei quali, giusta le norme sulle riunioni sociali in genere, hanno ad influire anche altre Autorità, devono eziandio sottoporsi all'approvazione di queste ultime, ed inscriversi altresì presso l'Autorità montanistica per comune notizia.

Scelta del Direttore ed indicazione della firma.

144. Ogni consorzio ha l'obbligo d'instituire una Direzione con un capo e di notificare tanto la seguita nomina quanto la firma (ditta) del consorzio all'Autorità montanistica, che terrà in argomento un apposito registro, e ne darà ispezione e copie a chiunque.

Mandato del Direttore.

145. Il mandato della Direzione e del suo capo per la stipulazione di affari obbligatorj deve desumersi dal contratto di servizio dello stesso, il quale dovrà essere ostensibile a chiunque tanto presso l'Autorità montanistica, quanto presso il libro fondiario montanistico.

146. Nel contratto di servizio d'ogni Direttore devono essere contenute precise norme:

1. intorno alla sua influenza sull'andamento dei lavori della miniera;

2. sulla facoltà di assumere e dimettere impiegati, sovrastanti e lavoratori, e di accordare ai medesimi salarj, mercedi ecc.;

3. sul diritto dello stesso di emettere regolamenti di servizio ed istruzioni, di rivedere ed esaurire conti;

4. sulle facoltà di comperare o vendere cose mobili ed immobili, di stabilire prezzi, di accreditare, di prendere denaro a mutuo, di restituirlo, di emettere cambiali ecc.;

5. sulla facoltà di acquistare nuove concessioni per lo scavo di miniere, o di desistere da quelle possedute dal consorzio;

6. sul diritto, obbligo ed estensione di rappresentanza del consorzio.

Modificazioni del mandato.

147. Avvenendo che il Direttore debba essere limitato nell'uso del mandato in confronto di terze persone, od almeno vincolato all'assenso di altri nell'esercizio di singole attribuzioni, si dovrà far di ciò espressa menzione nel contratto di servizio.

Non si accetteranno procure ambigue o limitate in modo che possano facilmente occasionare dubbj, o per le quali possa essere impedito il regolare andamento dei lavori dello scavo minerale.

Notifica del luogo di dimora d'ogni consorte, o d'un suo procuratore nel distretto dell'Autorità montanistica.

148. Ogni consorte deve notificare all'Autorità montanistica, se egli dimora entro il distretto di questa, il luogo della sua dimora, e se egli non dimora nel distretto deve notificare un procuratore colà dimorante, che lo rappresenti, paghi per lui i contributi, ed al quale possano essere fatte con efficacia tutte le intimazioni tanto da parte del consorzio, quanto dalle Autorità.

Omettendosi questa notifica, s'inseriranno nelle gazzette destinate ai pubblici avvisi nel rispettivo dominio gli atti da intimarsi, e ciò avrà lo stesso effetto come se gli fossero stati effettivamente intimati.

Convocati.

149. L'adunanza legale dei consorti d'una miniera si chiama Convocato, nel quale essi deliberanò e conchiudono mediante votazione in qualità di consorzio.

I Convocati devono tenersi regolarmente ogni tre anni nella sede della Direzione o nel luogo altrimenti fissato a tal uopo dal consorzio. Si terranno pure Convocati straordinarj a richiesta d'una terza parte dei consorti, o quando il Direttore o l'Autorità montanistica lo ritengano necessario per motivi importanti.

È pure in facoltà dell'Autorità montanistica di delegare ai Convocati un commissario per informarsi dell'andamento degli affari presso il medesimo.

Inviti al Convocato.

150. Gli inviti al Convocato si emetteranno dalla Direzione, la quale deve farli intimare in iscritto almeno quattro settimane prima del giorno stabilito per la deliberazione a quei consorti che hanno notificato il loro domicilio nel distretto dell'Autorità montanistica, o vi hanno nominato un procuratore, e li deve invece ar inserire nei pubblici fogli (§ 148) rispetto agli altri.

Nell'invito s'indicheranno sempre gli oggetti già conosciuti, sui quali verterà la deliberazione.

Oggetti della deliberazione.

151. Nei convocati sarà deliberato e conchiuso sul rapporto del Direttore intorno all'esercizio dei lavori minerali, sulla resa di conti e sul bilancio per gli scorsi anni d'amministrazione, come pure sopra tutti gli affari più importanti dell'amministrazione e dell'esercizio dello scavo minerale.

Presidenza.

152. L'adunanza è presieduta, finchè non venga scelto un apposito Presidente, da chi ha la quota maggiore del consorzio, e tra varj aventi quote uguali dal più vecchio di età. Il Presidente darà sempre il suo voto.

Diritto di voto.

153. Ha voto ogni consorte che sia comparso o in persona, o mediante procuratore. Non si ammettono nè voti dati dopo la seduta, nè voti in iscritto.

Conchiusi.

154. Di regola decide la maggioranza assoluta dei voti dei comparsi in proporzione delle loro quote, presa come unità la quota minima.

A parità dei voti prevale l'opinione, alla quale accede il Presidente.

Ove però si tratti d'un cambiamento degli statuti sociali, o di alienazione di parti non necessarie dei beni immobili del consorzio, si richiede per la validità del conchiuso l'assenso di almeno tre quarti dei votanti comparsi in proporzione delle loro quote.

155. Non trovano applicazione (§ 139) ai consorzj minerali le norme del Codice civile generale, per cui quelli che hanno dovuto cedere alla maggioranza degli altri hanno diritto di esigere cauzione o di domandare lo scioglimento della comunione (§ 834 del Codice civile generale).

Lo scioglimento del consorzio o l'alienazione del suo capitale può aver luogo soltanto col consenso o di tutti od almeno dei possessori di tre quarti di tutte le quote del consorzio. In quest'ultimo caso però devesi riportare la relativa approvazione dalla competente Autorità montanistica.

Tenuta del protocollo.

156. Il capo della Direzione avrà cura della tenuta del protocollo, e la sorveglierà; il protocollo sarà firmato da tutti i consorti o loro procuratori comparsi.

Esazione del contributo mediante diffida di pagamento del Direttore.

157. Il Direttore emetterà la diffida di pagamento dei contributi (§ 138) stabiliti al Convocato (§ 151) nel senso dei presi conchiusi, e li esigerà nel tempo e modo stabiliti.

Esazione dei contributi mediante giudiziale diffida.

158. Quei consorti che non si prestano alla diffida di pagamento del Direttore, od ai quali questa non può venir intimata nel distretto dall'Autorità montanistica, saranno ad istanza del Direttore diffidati a tale pagamento dall'Autorità giudiziaria, che fisserà loro un termine di quattordici giorni pel relativo versamento. Questa diffida si notificherà loro giusta il disposto del § 148 mediante intimazione in iscritto od inserzione nelle gazzette.

159. L'istanza del Direttore deve a tal uopo essere corredata d'un vidimato estratto dal protocollo di convocato, e del certificato dell'Autorità montanistica, che la persona da diffidarsi sia inscritta come consorte.

Esazione del contributo mediante incanto esecutivo dei carati di consorti morosi.

160. Scorso infruttuosamente il termine, il Direttore domanderà in confronto del consorte moroso l'incanto esecutivo del di lui carato.

161. Se prima dell'incanto vengono dal debitore fatte eccezioni contro la verità della promossa pretesa, e giustificate con documenti degni di fede, o se viene depositato in giudizio il chiesto contributo e l'importo delle spese occorse, si rimetterà la domanda del consorzio all'ordinaria via civile, e si sospenderà nel frattempo l'incanto.

162. Fino all'incanto è in facoltà così del debitore moroso, come d'ogni consorte della miniera, di pagare il contributo arretrato e le spese giudiziali.

Ciò avvenendo, si desisterà dall'incanto.

163. L'incanto si terrà secondo le prescrizioni del regolamento giudiziario; ma non potrà accettarsi un'offerta sotto il prezzo di grida, ed il prezzo di delibera deve essere pagato in contanti.

Come prezzo di grida sarà ritenuto l'importo del contributo arretrato, e quello approssimativo delle spese giudiziali.

164. Il carato subastato si aggiudicherà al deliberatario e se ne darà parte d'ufficio anche all'Autorità montanistica per l'annotazione nel libro dei consorzj.

Col prezzo ricavato si soddisferanno le spese giudiziali, ed i contributi scaduti fino all'incanto, ed il residuo, che vi fosse, si assegnerà al cessato consorte.

165. Non insinuandosi alcun oblatore, gli altri consorti sono obbligati d'assumere il carato posto all'incanto e di pagare i contributi inerenti al medesimo.

166. A tal uopo il giudizio, in evasione del protocollo dell'incanto, aggiudicherà loro questo carato, e l'Autorità montanistica, che dev'esserne notiziata d'ufficio, deve tosto inscriverlo in proporzione al loro nome nel libro dei consorzj e cancellarne l'anteriore consorte.

Il direttore esigerà da questi consorti il contributo arretrato mediante diffida di pagamento.

Il consorte cessato deve rispondere per le occasionate spese giudiziali anche col resto dei suoi beni.

Rinunzia ai carati.

167. Se un consorte si prevale del diritto della rinunzia al suo carato, il che gli è permesso sino a tanto che non sia stato tenuto l'incanto (§ 39), si devolve questo carato agli altri consorti, ed il contributo arretrato deve essere assunto dai medesimi, restando però le spese giudiziali eventualmente occorse a carico del rinunziante.

La dichiarazione di rinunzia deve consegnarsi o al direttore, o immediatamente all'Autorità montanistica, e l'iscrizione e la cancellazione del carato resosi vacante deve eseguirsi giusta le prescrizioni sopra accennate (§ 166).

Applicazione di queste norme ai consorzj attualmente esistenti.

168. Queste norme (§§ 138-167) sono da applicarsi anche ai consorzj attualmente esistenti. Le Autorità montanistiche debbono quindi di concerto coll'Autorità giudiziaria obbligare i detti consorti alla rettificazione dei loro statuti sociali, alla scelta del loro direttore e della loro firma; ed alla produzione dei relativi documenti, onde questi possano essere approvati, annotati nel libro fondiario montanistico e registrati presso l'Autorità montanistica a pubblica notizia.

Diritti dei creditori ipotecarj verso singoli consorti.

169. Quando questi consorzj montanistici di già esistendo, i singoli consorti siano inscritti nel libro fondiario montanistico quai possessori dei loro carati e questi siano aggravati di debiti, allora:

1. Nel caso che debba essere posto all'incanto esecutivo il carato d'un tale consorte per contributi arretrati (§§ 158-166), si dovrà prima della fissata asta renderne intesi anche i creditori ipotecarj, ed agli stessi dovrà assegnarsi il prezzo di delibera in quanto ne sopravanzi dopo pagato il contributo e soddisfatte le spese esecutive.

Che se il residuo del prezzo di delibera non bastasse a pagare i creditori ipotecarj, o nessun oblatore s'insinuasse all'asta, il carato messo all'incanto passa libero da ogni peso nel primo caso al deliberatario, e nel secondo agli altri consorti.

2. Rinunciandosi da un consorte ad un carato aggravato di debiti ipotecarj, gli altri consorti sono obbligati di assumere con esso anche i pesi gravitanti sul medesimo. È per altro in loro facoltà di domandare invece di ciò l'incanto esecutivo pel contributo arretrato giusta le disposizioni del precedente capoverso.

CAPITOLO VII.

Del mantenimento in lavoro degli scavi minerali e delle proroghe relative.

Requisito del mantenimento in lavoro.

170. Ogni possessore d'un'indagine libera (§ 22) o d'uno scavo minerale dato ad investitura (§ 41) è obbligato di mantenerli in lavoro.

Il mantenimento in lavoro richiede che l'intrapreso scavo a giorno o sotterraneo sia:

a) assicurato possibilmente contro ogni pericolo per le persone e per la proprietà;

b) conservato in continuo lavoro giusta le prescrizioni (§ 174 e seguente).

a) *Assicurazione contro pericoli per le persone e la proprietà.*

171. Alle occorrenti misure di sicurezza (§ 170 lett. *a*) appartengono specialmente:

a) sicuri ripari intorno a tutti gli scavi minerali a giorno per prevenire che vi cadano persone od animali;

b) la sufficiente assicurazione di scavi sotterranei rovinosi o minaccianti rovina d'ogni sorta;

c) la conveniente impalcatura di pozzi pel passaggio, quando siano profondi più di dieci pertiche (18^{m} 96), la debita assicurazione dei passaggi in genere (scale a mano, scale in genere e poggi a tavolato sul suolo delle gallerie), la visita ed assicurazione giornaliera dei pozzi, e delle macchine pel passaggio;

d) l'allontanamento di quegli stromenti, il di cui uso potrebbe esporre a grave pericolo la sicurezza dei lavoratori;

e) la speciale attenzione alle costruzioni nello scavo sotterraneo, cui va congiunto pericolo d'incendio, e la pronta applicazione dei mezzi atti a prevenire il fuoco od a spegnerlo.

f) la cura per una corrispondente ventilazione

g) l'uso di lucerne di sicurezza, che siano sperimentate e debitamente assicurate nelle cave contenenti aria esplodente.

Provvedimenti e pene in caso di trascuranza.

172. Tutti i delitti e le contravvenzioni contro la sicurezza delle persone e della proprietà per trascuranza delle necessarie cautele nelle miniere sono da punirsi in chi ne ha colpa, sia questo il proprietario, un impiegato od un subalterno, secondo le disposizioni del Codice penale generale (§§ 335, 336 lettera *g*), 431, 432, 458, 459).

173. L'Autorità montanistica, che scoprisse uno stato di cose contrario alla sicurezza, deve, assumendo secondo le circostanze anche periti, stabilire il modo ed il termine in cui debba porvisi riparo, e farvi rimediare in caso di necessità anche subito a spese dell'imprenditore della miniera.

b) *Continuo lavoro.* 1. *In indagini libere e campi misurati.*

174. Pel continuo lavoro (§ 170 lettera *b*) d'ogni scavo tanto in indagini libere, quanto in misure di campo minerale, o in campi minerali dati ad investitura, si richiede che in ogni giorno di lavoro secondo la consuetudine di quel distretto pel tempo di otto ore vi si trovi impiegato il numero occorrente di lavoratori secondo la qualità del luogo, e lo scopo dei lavori stessi.

In campi minerali sotterranei dati ad investitura deve altresì per lo meno ogni scavo principale essere sempre mantenuto in istato accessibile; ma lo scavo deve farsi in modo possibilmente completo, e tale che non venga senza necessità impedito o difficoltato lo scavo ulteriore, allorchè un possessore d'una miniera, od altre persone, con sua saputa, rendano deliberatamente non conoscibile od altrimenti occultino l'esistenza di minerali riservati.

175. Se per impedimenti locali uno scavo non può essere lavorato, ma per trarne partito sia necessario ricorrere ad uno scavo ausiliario, basta che si lavori dietro quest'ultimo, purchè vi

si occupi il debito numero di lavoratori (§ 177), e venga in pari tempo mantenuta nello scavo principale la prescritta sicurezza.

In particolare gli scavi ausiliarj per indagini libere non sono permessi in una distanza maggiore di 224 pertiche (424^{m} 70) dal segnale dell'indagine libera, e devono essere condotti in direzione verso quest'ultimo.

Ciò non pertanto a tali scavi ausiliarj non competono i diritti d'un'indagine libera, benchè quando siano mantenuti debitamente non sia permesso d'incagliarli neppure a posteriori acquirenti del campo minerale.

2. *In misure di campi minerali a giorno.*

176. Per ogni distretto in cui esistono misure di campi minerali a giorno, l'Autorità montanistica, sentiti gl'imprenditori di miniere, stabilirà, avuto riguardo ai rapporti locali:

a) quando in ogni anno debba cominciare il lavoro delle misure dei campi minerali a giorno, e per quanto tempo abbia a durare;

b) quale sia il lavoro minimo a cui debba obbligarsi il possessore.

Queste disposizioni, approvate che siano, saranno portate a pubblica notizia dall'Autorità montanistica preposta.

3. *Negli scavi ausiliarj e nelle gallerie di distretto.*

177. Il lavoro d'obbligo in iscavi ausiliarj e gallerie di distretto, siano esse pertinenze o sussistenti da per sè, viene determinato dalle condizioni stabilite all'atto della loro concessione (§§ 87 e 94).

Norme per l'osservanza del continuo lavoro. 1. In indagini libere.

178. Sull'esito dei lavori e sui minerali scoperti in ogni indagine libera, sia questo uno scavo sotterraneo o a giorno, o una trivellatura, si dovrà produrre all'Autorità montanistica entro 14 giorni dopo la fine d'ogni semestre un rapporto giustificativo.

In caso di omissione l'Autorità montanistica prefiggerà all'indagatore libero due ulteriori termini di quattro in quattro settimane per ciascheduno per la produzione del rapporto giustificativo.

Come debba essere punita l'omissione della produzione del rapporto giustificativo da canto dell'indagatore libero è prescritto dal § 241.

179. Se l'Autorità montanistica trova il lavoro asserito manifestamente non sufficiente e non credibile, oppure se viene denunciata l'omissione del continuo lavoro prescritto (§ 174), sia da altri indagatori autorizzati che per tal modo vengano impediti nell'assicurazione od ampliazione dei loro diritti d'indagine, sia dal possessore del fondo che venga privato inutilmente dell'uso del medesimo, l'Autorità montanistica procederà alle opportune verificazioni, facendovi intervenire due imparziali periti (§ 56), se uno degl'interessati lo domandi, e fisserà quindi il lavoro minimo, che l'indagatore dovrà in seguito giustificare di semestre in semestre.

180. Non eseguendo l'indagatore questo lavoro senza poter giustificare in modo attendibile impedimenti impreveduti ed inevitabili, gli s'ingiungerà pel prossimo semestre, sotto comminatoria di pena, di giustificare di mese in mese il lavoro prescritto.

181. Se un'indagine libera cessa per essere stato dichiarato decaduto il possessore dal diritto di scavo, o per fatta rinunzia, e la stessa viene poi nuovamente presa in possesso da un altro indagatore autorizzato, l'Autorità montanistica, avutane notizia (§ 22), deve tosto ingiungere a quest'ultimo il lavoro semestrale conforme alle circostanze.

2. *In iscavi minerali dati ad investitura. Proroghe.*

182. Qualora il prescritto continuo lavoro dello scavo (§ 170 lettera *b*) in misure di campi minerali dati ad investitura non possa aver luogo per sfavorevoli circostanze esterne, da giustificarsi per altro debitamente, per esempio per incagli nel commercio, o per ostacoli interni che impediscono i lavori nello scavo

sotterraneo stesso, l'Autorità montanistica può concedere congrue proroghe al possessore.

Queste per altro non devono essere estese in complesso a più di un anno. Prolungazioni oltre questa durata possono accordarsi soltanto dietro ripetuta accurata verificazione di tutti i rapporti d'esercizio.

Siffatte proroghe però non liberano in nessun caso dall'obbligo d'aver cura della manutenzione dello scavo in istato sicuro ed accessibile, giusta le disposizioni del § 174.

183. Avvenimenti che rendano ineseguibile per un tempo notevole i lavori d'uno scavo minerale, hanno l'effetto d'una proroga; essi devono però essere notificati entro otto giorni all'Autorità montanistica, e questa ordinerà la verificazione dell'avvenuto sulla faccia del luogo, oppure ingiungerà al possessore della miniera di riferire di tempo in tempo sul progresso e sulla riuscita dei lavori per ripristinare lo scavo.

184. Effettuandosi uno scavo sotterraneo in campi minerali a giorno, varranno per essi anche riguardo alle proroghe le disposizioni date per lo scavo minerale sotterraneo.

Fuori di questo caso hanno luogo proroghe pei lavori dello scavo in campi minerali a giorno, allora soltanto che tali lavori vengano resi ineseguibili da impedimenti locali.

Obbligo di compilare tipi del sotterraneo.

185. Ogni possessore di miniere è obbligato, tostochè gli scavi secondarj in cui si dirama uno scavo sotterraneo, arrivino ad un'estensione di oltre cento pertiche (189^{m} 60), di compilare esatti tipi del sotterraneo, e di notarvi successivamente tutti gli scavi in modo, che vi sia rappresentata ogni ulteriore estensione dello scavo sorpassante cinquanta pertiche (94^{m} 80).

L'Autorità montanistica ha in ogni tempo il diritto d'ispezionare e copiare questi tipi per la rettificazione dei tipi di distretto, ed unicamente per uso d'ufficio; essa dovrà però limitarsi in questi ultimi a rappresentarvi i campi minerali dati ad investitura, ed il giacimento dei minerali in essi scoperti.

Obbligo di somministrare dati statistici sui lavori minerali.

186. Ogni possessore di miniere deve senza opposizione somministrare all'Autorità montanistica per uso d'ufficio i dati chiesti sui minerali scavati, sui prodotti greggi che se ne ritraggono, sul combustibile a ciò adoperato, sul valore dei prodotti, sul numero e la qualità dei lavoratori e delle loro famiglie, e sopra altri rapporti concernenti l'esercizio dei lavori minerali.

Regolare amministrazione d'ogni scavo minerale.

187. Ogni imprenditore di scavo minerale è risponsabile all'Autorità montanistica per l'osservanza delle leggi sulle miniere nell'esercizio dei lavori del suo scavo.

Questa risponsabilità non cessa neppure per l'affitto della miniera; con riserva però del regresso competente giusta il Codice civile generale. Ciò vale anche pei comproprietarj d'uno scavo minerale in comune (§ 136), inscritti nel libro fondiario montanistico, i quali sono risponsabili solidariamente per l'adempimento degli obblighi che loro incumbono.

Notifica del mandatario.

188. Imprenditori di scavi minerali, che non dimorino nel distretto dell'Autorità montanistica, sono tenuti a notificare alla stessa un mandatario dimorante in questo distretto, il quale diriga l'amministrazione. Questa norma vale anche pei consorzj, il cui direttore dimori fuori del distretto dell'Autorità montanistica.

Altri socj d'uno scavo minerale esercitato da più persone (§ 136) devono senza riguardo al luogo della loro dimora, nominare sempre un comune mandatario nel distretto dell'Autorità montanistica.

189. Se un imprenditore di miniere muore, cade in concorso o viene sottoposto a curatela, il Giudizio competente deve darne parte all'Autorità montanistica e notificarle l'amministratore deputato alla miniera.

CAPITOLO VIII.

Dei rapporti degli imprenditori di scavi minerali fra di loro.

Reciproca assistenza.

190. Ogni imprenditore di scavi minerali è obbligato, tostochè viene a cognizione d'infortunj in miniere vicine, di prestarsi in ajuto verso un modico compenso con tutti i suoi lavoranti disponibili, in quanto ciò possa farsi senza pregiudicare la propria miniera.

Servitù inerenti allo scavo minerale.

191. Ogni imprenditore d'uno scavo minerale ha inoltre l'obbligo verso un congruo compenso, ed in quanto non ne soffra danno o non ne venga esposta a pericolo la propria miniera;

a) di concedere ai vicini concessionarj di scavi minerali l'uso in comune delle sue gallerie, pozzi, macchine per estrarre i minerali, per ventilare gli scavi, e per elevare le acque, e così pure delle strade di montagna, strade a rotaja, dei ponti e ponticelli;

b) di permettere che pel più proficuo lavoro dello scavo in miniere altrui, si impianti uno scavo ausiliario nel suo campo minerale, o che si eseguiscano nei suoi campi minerali scavi ausiliarj, tanto se appartenenti ad altre miniere, quanto sussistenti da per sè (§§ 85-89).

I minerali riservati ottenuti mediante uno scavo ausiliario nel campo minerale altrui, appartengono al proprietario del campo, e devono a lui essere consegnati verso compenso delle spese d'estrazione.

192. Nessun imprenditore d'uno scavo ausiliario ha diritto di deviare dal piano d'esercizio dei lavori minerali prescrittogli all'atto dell'investitura, o d'intraprendere scavi di fianco (o scavi laterali) per recare soccorso ad un'altra miniera, finchè il possessore di quest'ultima non lo domandi. Se poi lo scavo laterale o deviante si fa col consenso del possessore della miniera bisognosa di soccorso, questi dovrà pure portarne le spese.

Ricusando il possessore d'uno scavo ausiliario di fare un tale scavo laterale necessario, il possessore della miniera bisognosa di ajuto ha il diritto d'intraprenderlo a proprie spese.

Origine delle servitù. Per contratto.

193. Addivenendo gl'interessati ad un accordo sulla concessione d'una delle servitù accennate nel § 191, si sottoporrà tale accordo all'Autorità montanistica, la quale lo approverà (§ 197) previa verificazione tanto sulla necessità, quanto sulla convenienza del compenso, e lo comunicherà quindi all'Autorità giudiziaria per l'inscrizione nel libro fondiario montanistico.

Per decisione dell'Autorità montanistica.

194. Non potendo gl' interessati accordarsi, spetta all'Autorità montanistica di decidere sull' obbligo d' assumere la servitù, e sull'estensione della medesima, determinando altresì previamente, colla riserva della via civile, l'importo del compenso, all' occorrenza anche coll' intervento di periti.

Determinazione del compenso.

195. Per l' uso in comune di gallerie, pozzi, macchine d' estrazione, ventilazione, o macchine per elevare le acque, il possessore della miniera serviente ha diritto ad un proporzionato contributo alle spese d' esercizio e della manutenzione, e ad un tributo, che per altro non deve eccedere il dieci per cento delle spese d' esercizio, che si provi essersi risparmiate all' ente dominante.
Il trasporto di prodotti minerali o di quanto altrimenti abbisogna sopra altrui strade ferrate ad uso di miniere, sopra canali od altri mezzi di trasporto deve accordarsi al possessore dell' ente serviente a sua richiesta, e gli si deve pagare il compenso giusta le sue proprie spese di trasporto con un aumento di tutt' al più il 50 per cento sulle medesime per spese di costruzione ed avvenimenti straordinarj.

Risponsabilità pei danni nell'esercizio delle stesse.

196. Arrecandosi un danno nell'esercizio d'una servitù di miniera, il possessore dell'ente dominante risponde non solo della colpa propria, ma anche di quella dei suoi dipendenti.

Effetto rispetto ai creditori ipotecarj.

197. I contratti sulle servitù di miniere approvati dall'Autorità montanistica (§ 193), come pure le relative decisioni emesse dalla medesima sono efficaci anche contro i creditori ipotecarj dell'ente serviente e dominante.

Incontri mediante aperture di comunicazione.

198. Incontrandosi possessori di miniere coi loro scavi mediante aperture di comunicazione, essi dovranno tosto determinare, coll'assistenza d'un ingegnere montanistico, in quale punto di questa apertura si trovi il confine delle misure del campo dell'uno e dell'altro, e precisare un tal punto in modo adequato e stabile.

In caso di contestazione, l'Autorità montanistica delegherà, sopra domanda dell'una o dell'altra parte, l'ingegnere montanistico giurato al rilievo del confine delle misure dei campi minerali, e ne notificherà l'esito ad ambe le parti. Fino alla decisione ciascuna di esse deve sospendere i proprj lavori nell'apertura di comunicazione, e mantenere altresì il tratto di apertura di comunicazione dalla sua parte in istato regolare ed accessibile.

199. Nelle aperture di comunicazione in distretti ove esistono speciali statuti, o in misure d'un campo minerale sotterraneo già concesso ad investitura secondo le leggi anteriori, si osserveranno le norme speciali che fossero contenute in simili statuti di distretto, o nelle leggi sulle miniere giusta le quali seguiva l'investitura.

CAPITOLO IX.

Dei rapporti dei possessori di miniere coi loro impiegati e lavoratori.

Regolamento di servizio.

200. Presso ogni miniera si compilerà un regolamento sui rapporti di servizio del personale di sorveglianza e dei lavoratori, il quale dev' essere esattamente esaminato dall'Autorità montanistica coll' intervento di periti, e seguitane l'approvazione essere pubblicato e rimanere sempre affisso nei laboratorj.

In esso dovranno specialmente assumersi le norme:

a) sulle diverse classi di lavoratori e sovrastanti e sulle loro mansioni, come pure sulle disposizioni diverse secondo i luoghi intorno all' impiego di donne e fanciulli nei lavori minerali, avuto riguardo alle loro forze fisiche, e per questi ultimi anche alla prescritta compartecipazione all' istruzione;

b) sui rapporti fra i lavoratori ed i sovrastanti;

c) sul tempo e sulla durata del lavoro;

d) sulla condotta nel servizio e fuori di questo;

e) sui consueti rapporti intorno al pagamento della mercede;

f) sulle competenze in caso di malattie o d' infortunj;

g) sulle multe e pene di lavoro in caso di contravvenzione al regolamento di servizio;

h) sui casi in cui può sciogliersi senz' altro il rapporto di servizio.

Disdetta di servizio.

201. Gl' impiegati, sovrastanti e lavoranti possono sortire dal servizio od essere licenziati soltanto previa disdetta, che è di tre mesi per gl' impiegati e sovrastanti, e di quattordici giorni pei lavoranti, inquantochè nei rispettivi contratti o nel regolamento di servizio non sia diversamente disposto.

Dimissione dal servigio senza disdetta.

202. Gl'impiegati, sovrastanti o lavoratori, che vengono dichiarati rei d'un crimine qualunque, d'un delitto nascente da avidità di lucro, o contrario alla pubblica moralità, o d'una simile contravvenzione, o che siansi resi colpevoli a termini del Codice penale generale d'un delitto o d'una contravvenzione contro la sicurezza della persona, dell'onore o della proprietà del loro padrone, possono da lui essere dimessi all'istante, quand'anche nel contratto o regolamento di servizio sia contenuta una disposizione diversa, o non ve ne sia contenuta nessuna.

203. In egual modo possono essere dimessi tantosto senza previa disdetta anche coloro che si rendono colpevoli di essenziali violazioni dei loro doveri di fedeltà, diligenza, del dovuto rispetto ed ubbidienza ai loro superiori, che esercitino occupazioni accessorie incompatibili col loro servizio, oppure che abbiano fatto abuso in danno del loro padrone delle cognizioni acquistate nel loro servizio sui rapporti della miniera.

Concerti illeciti dei lavoratori.

204. Come debbano punirsi concerti dei lavoratori di miniere, dei forni e fucine, tendenti ad estorcere una mercede maggiore o condizioni diverse mediante rifiuto del lavoro, renitenza nel servigio, od altri mezzi, e come debba punirsi l'istigazione a tali disordini, è disposto nel Codice penale (§ 481).

Casi in cui si può abbandonare il servizio senza disdetta.

205. Egualmente possono uscire dal servizio, previa una semplice insinuazione, i sovrastanti ed i lavoratori per maltrattamenti sofferti, gl'impiegati per indegno trattamento da parte dei loro preposti, tutti poi per rifiuto del convenuto mantenimento, per denegato pagamento della mercede al tempo stabilito, e per altre essenziali lesioni del contratto.

Obbligo del possessore di miniere di restringere i conti col proprio personale.

206. Ogni imprenditore di miniere ha l'obbligo di restringere i conti col proprio personale di sorveglianza e di lavoro almeno ogni trimestre, e subito poi quando escano dal servigio, nè può rifiutare ad un lavorante il congedo per crediti che avesse verso di lui.

Esenzione delle mercedi dal sequestro e dall'esecuzione.

207. Sulla mercede a cottimo o giornaliera dei lavoratori di miniere non ha luogo nè giudiziale sequestro nè esecuzione.

Consegna del certificato di congedo.

208. Ad ogni lavoratore di miniere o sorvegliante deve consegnarsi alla sua uscita dal servigio un certificato di congedo, in cui saranno indicati la classe dei lavoratori alla quale appartiene, la cassa di confraternita a cui è inscritto, e per quanto tempo vi abbia contribuito, finalmente il giorno in cui cominciò ed abbandonò il servizio.

Non è permesso ad alcun possessore di miniere di prendere al suo servizio lavoratori o sovrastanti, che abbiano già una volta servito in una miniera austriaca, senza che ne producano il certificato di congedo.

Libro dei lavoranti.

209. Presso ogni miniera deve tenersi un circostanziato registro di tutti i lavoratori e sovrastanti delle miniere, il quale dovrà essere presentato all'Autorità montanistica e politica ogni qualvolta venga richiesto.

CAPITOLO X.

Delle casse di confraternita

Obbligo d'istituire casse di confraternita.

210. Per soccorrere i lavoratori di miniere bisognosi di assistenza, come pure le vedove e gli orfani loro, devono sussistere casse di confraternita (casse di minatori o di sovvenzione).

Ogni possessore di miniere è quindi obbligato d'aver cura che si istituisca una tale cassa separata presso la miniera, o di riunirsi a tale uopo con altri possessori di miniere, dopo averne ottenuta l'approvazione dell'Autorità montanistica.

Obbligo di arruolarsi alle medesime.

211. Ogni sovrastante o lavoratore di miniere è obbligato di arruolarsi come membro alla cassa di confraternita, e di contribuire alla stessa l'importo stabilito.

Statuti per le casse di confraternita.

212. Per ogni cassa di confraternita debbono estendersi appositi statuti dal proprietario o dalla Direzione della miniera col concorso d'una deputazione dei minatori da scegliersi dal personale dei lavoratori, e questi statuti devono essere sottoposti all'Autorità montanistica per la disamina ed approvazione.

L'Autorità montanistica può prendere ispezione degli statuti di tal sorta già sussistenti ed assoggettarli ad una revisione.

213. Gli statuti debbono contenere le norme:

a) sull'impianto delle matricole della cassa di confraternita e sulla loro conservazione in istato regolare, come pure sulle condizioni per esservi ascritti;

b) sull'importare dei contributi e sul modo del versamento;

c) sulle regole per determinare la misura dei soccorsi dalla cassa di confraternita;

d) sulle condizioni sotto le quali si acquista e si perde il diritto alla sovvenzione, p. es., coll'uscire sebbene temporaneamente dal lavoro di miniera in generale;

e) sul modo di assicurare e di amministrare il patrimonio della cassa di confraternita, sulla garanzia della medesima e sulla revisione e liquidazione dei conti;

f) sull'influenza che ha da prendere in ciò il personale de' lavoratori;

g) sui rapporti vicendevoli di più casse di confraternita associate;

h) sul modo di disporre del patrimonio in caso di cessazione di quella miniera per cui era stata fondata la cassa di confraternita.

214. Possessori di miniere, presso le quali non sussiste per anco una cassa di confraternita legalmente sistemata, sono obbligati fino all'istituzione della medesima, di prestare ai loro lavoratori ammalati o colpiti da infortunio almeno quel soccorso che secondo le leggi generali incumbe ai padroni verso le persone di loro servizio.

CAPITOLO XI.

DELLE IMPOSTE SULLE MINIERE.

Competenze di campi minerali.

215. Ogni misura di campo minerale data ad investitura va soggetta al pagamento periodico di una tassa, che viene determinata semestralmente per ogni misura di campo minerale sotterraneo di 12,544 pertiche quadrate (Ettari 45, 15), e per ogni misura di campo minerale a giorno di 32,000 pertiche quadrate di area (Ettari 115, 20); per quei campi minerali all'incontro che sono di una misura maggiore o minore delle surriferite, come pure per gli spazj intermedj, la tassa viene commisurata in proporzione della rispettiva area; questa tassa si chiama competenza di campi minerali.

216. La competenza di campi minerali deve immancabilmente versarsi di semestre in semestre in via anticipata nei mesi di giugno e dicembre d'ogni anno all'Autorità montanistica.

217. Trattandosi di misure d'un campo minerale, le quali siano limitate soltanto in altezza e larghezza, ma che si estendano all'infinito in lunghezza, la competenza di campi minerali è da determinarsi secondo quell'area che risulterà dalla moltiplicazione della larghezza coll'altezza, espresse ambidue in pertiche. Le così dette misure di lunghezza, che hanno una larghezza variante ed una profondità (lunghezza ed altezza) indeterminata, in quanto alla competenza in discorso verranno pareggiate alle misure semplici di campi minerali (§ 215).

218. Trattandosi di concessioni particolari di scavo minerale, che si basano sopra misure non determinate secondo i regolamenti sulle miniere, è libero ai possessori di pagare la competenza di campo minerale, fino a che questo sia regolato nel modo prescritto, o secondo la sua superficie geometrica, o secondo quell'estensione che corrisponda al massimo legale complesso di misure per una investitura.

Decima minerale.

219. La decima delle miniere viene conservata. Essa viene determinata secondo un apposito regolo da stabilirsi sui minerali riservati, e ricavati dalle miniere, o dalle pertinenze della stessa (§§ 117 e 131), e dovrà pagarsi in denaro secondo il prezzo di reluizione da eruirsi di tempo in tempo, avuto riguardo alle circostanze d'esercizio dei lavori minerali.

CAPITOLO XII.

SORVEGLIANZA DELLE AUTORITA' MONTANISTICHE SULLO SCAVO MINERALE E PROCEDURA PRESSO LE MEDESIME.

Obbligo della sorveglianza.

220. In forza della sorveglianza competente alle Autorità montanistiche sulle imprese minerali, esse devono vegliare sull'adempimento dei doveri imposti dalla legge montanistica agl'imprenditori di scavi minerali, e procedere analogamente in tutti i casi

nei quali la conservazione dello scavo minerale od i suoi rapporti coll'interesse pubblico richieggono particolari provvedimenti.

221. Tutte le investigazioni necessarie a tal uopo debbono farsi d'ufficio.

In particolare le Autorità montanistiche sono obbligate:

a) di far visitare di tempo in tempo tutte le miniere del loro distretto mediante delegati, e di farsi rassegnare rapporto sull'esito delle praticate visite;

b) di far ispezionare dai loro delegati, però sotto rigorosa osservanza del segreto d'ufficio, i piani ed i tipi, e di far rettificare secondo questi i tipi dei distretti minerali (§ 185);

c) di emettere tutte le disposizioni necessarie per assicurare l'osservanza delle prescrizioni della presente Legge;

d) in caso di avvenimenti pericolosi che minaccino di estendersi, e di recar per tal modo danni allo scavo minerale in genere, o pei quali alle Autorità viene chiesto soccorso da singoli interessati, di procedere alla verificazione sopra luogo e dare le disposizioni occorrenti, qualora non bastassero i provvedimenti ordinati dalla Direzione della miniera.

222. Verificandosi nei lavori dello scavo minerale avvenimenti tali che espongano a pericolo la sicurezza delle persone, dei fabbricati, dei fondi, delle acque minerali, dei pozzi o di altre costruzioni, l'Autorità montanistica ordinerà le necessarie misure di sicurezza, di regola coll'intervento dell'Autorità politica. Quando però vi sia pericolo in mora, incumbe all'Autorità più vicina od a quella che viene prima a cognizione del caso, di attivare coll'intervento degli occorrenti periti i provvedimenti d'istantanea urgenza necessarj pel salvamento e per la sicurezza, prendendo in seguito le prescritte intelligenze per le ulteriori disposizioni.

223. Ogni direttore di miniere, o colui che ne fa le veci, è obbligato di notificare tantosto avvenimenti di tal genere alla più vicina Autorità politica o montanistica.

224. Le Autorità montanistiche per rendere sicura l'esecuzione degli ordini da esse dati come di Autorità sorvegliante le imprese minerali, hanno la facoltà di infliggere congrue multe, qualora rimanga infruttuosa l'ammonizione entro un termine con-

veniente ripetuta; qualora poi l' incapacità del direttore della miniera comprometta la sicurezza o la sussistenza di quest'ultima, hanno diritto di nominare un direttore esperto a pericolo e spese del possessore, fino a che questi non abbia tolto tale disordine, e finalmente di rivolgersi in caso di necessità all'Autorità politica per far eseguire i loro ordini mediante mezzi coattivi.

Autorità montanistiche.

225. Per l'esecuzione di questa Legge sussistono:

a) in prima istanza i Capitanati montanistici, che agiscono, o immediatamente, o mediante Commissarj montanistici esposti;

b) in seconda istanza le Autorità superiori montanistiche instituite per singoli Dominj o per più di essi in comune;

c) in terza istanza il Ministero delle Finanze.

Procedura delle Autorità montanistiche sopra istanza delle parti.

226. Presso le Autorità montanistiche possono accettarsi istanze delle parti tanto in iscritto quanto verbalmente, ove non siano espressamente stabilite eccezioni in contrario.

Nell'ultimo caso deve sempre assumersi un protocollo.

Riguardo al computo dei termini.

227. Tutti i termini prescritti nella presente Legge sono continui; solo qualora l'ultimo giorno d'un termine cada in una domenica o in un giorno di festa, come tale riconosciuta dalla legge, il termine spira soltanto col prossimo giorno di lavoro.

In casi penali.

228. All'Autorità montanistica spetta la procedura penale sopra tutte le contravvenzioni alla presente Legge, come pure la relativa nozione previo esame dell'incolpato.

229. D'ogni pena inflitta devesi notiziare o l'imprenditore dello scavo minerale in persona, od il suo procuratore notificato all'Autorità montanistica (§§ 188 189).

Ricorso contro decisioni delle Autorità montanistiche.

230. Contro ogni nozione od altra qualsiasi decisione delle Autorità montanistiche può interporsi reclamo all'Autorità montanistica superiore, e contro una decisione di quest'ultima portante riforma è aperto il ricorso al Ministero delle Finanze. Il Ministero per motivi importanti può ammettere il ricorso anche contro decisioni uniformi.

231. Ogni ricorso deve essere presentato alla prima Istanza entro trenta giorni dall'intimazione della reclamata decisione.

Prolungazioni del termine al ricorso si accorderanno dall'Autorità montanistica soltanto in casi di speciale importanza.

Ricorsi contro provvedimenti diretti a togliere pericoli per persone e proprietà, e così pure ricorsi contro ordini di verificazioni di quelle circostanze, che facilmente vanno soggette a cambiamento, non hanno alcun effetto sospensivo.

Esecuzione delle decisioni.

232. Le nozioni delle Autorità montanistiche si faranno eseguire, a seconda che richieggono le circostanze, mediante le Autorità militari.

Multe.

233. Le multe inflitte si depositeranno presso l'Autorità montanistica, e si verseranno in quella cassa di confraternita a cui è ascritta la miniera del multato. Fino all'istituzione delle casse di confraternita l'Autorità montanistica avrà cura della custodia di tali denari.

Spese della procedura.

234. Le spese di quelle investigazioni che hanno per risultato una condanna, saranno portate dal condannato; quelle per pro-

cedura in affari di parti staranno di regola a carico di coloro che occasionarono la procedura, salvo però all'Autorità montanistica il diritto di determinare, secondo le circostanze, la proporzione in cui le parti debbano portare queste spese.

CAPITOLO XIII.

DELLE PENE PER CONTRAVVENZIONI AL DISPOSTO DELLA LEGGE MONTANISTICA.

235. Quali pregiudizj legali tragga seco l'inosservanza di singole prescrizioni della legge montanistica, od in quanto debba applicarsi il Codice penale generale a crimini e delitti, che eventualmente venissero commessi nell'esercizio di lavori minerali, trovasi indicato ai corrispondenti passi di questa Legge; quelle contravvenzioni poi che in essa sono indicate come specialmente punibili, soggiaciono alle pene prescritte nel presente capitolo.

Pene dello scavo minerale arbitrario;

236. Lo scavo minerale arbitrario sarà punito nel reo dall'Autorità montanistica con una multa da cinque a cento fiorini moneta di convenzione, ed in caso di recidiva o di altre circostanze particolarmente aggravanti fino a fiorini duecento moneta di convenzione.

dell'arbitrario uso di minerali;

237. Gl'indagatori che dispongono, senza previa licenza dell'Autorità montanistica, dei minerali riservati ricavati dalla loro area o dai loro terreni d'indagine, non per anco dati ad investitura, incorrono una multa dell'importo eguale al valore dei minerali usati od alienati.

Non potendo questo determinarsi, l'Autorità montanistica pronuncerà una multa da cinque a cento fiorini, ed in caso di recidiva o di circostanze particolarmente aggravanti fino a duecento fiorini moneta di convenzione.

dell'omessa notifica di acquisti mediati di miniere;

238. Possessori di miniere che omettono la notifica prescritta nel § 122 dell'acquisto mediato d'una miniera, incorrono una multa da dieci a cento fiorini.

dell'omessa nomina d'un mandatario;

239. Imprenditori di miniere che non adempiono all'obbligo di nominare un procuratore nel modo indicato al § 188 entro tre mesi dal giorno dell'attivazione di questa Legge, o in caso di nuove concessioni di scavo minerale dall'epoca delle medesime, vi saranno astretti con multe da cinque a cinquanta fiorini.

Che se entro tre mesi calcolabili da questa condanna non venga nominato e notificato il procuratore, l'Autorità montanistica destinerà un' esperta persona che come procuratore dell'imprenditore moroso agirà a tutto suo pericolo e spese.

degli omessi provvedimenti di sicurezza nello scavo minerale;

240. L'Autorità montanistica infliggerà una multa da dieci a cento fiorini ai possessori di miniere. che non osservano le prescrizioni del § 171, sulle misure di sicurezza nei lavori dello scavo minerale, e ciò anche nel caso che essi non siano personalmente imputabili di colpa qualificata a procedura giusta le leggi penali, e questa multa verrà portata fino a fiorini duecento in caso di recidiva; trattandosi poi di pericoli di maggiore entità derivanti da continuata o eccedente trascuratezza, pronuncerà secondo le circostanze anche la perdita del diritto allo scavo minerale.

dell' omesso rapporto giustificativo sui lavori in indagini libere;

241. Gli indagatori liberi che omettono di fare all' Autorità montanistica il rapporto prescritto nel § 176 sull'esito dei lavori, sono da punirsi con una multa da cinque a cinquanta fiorini,

ma da venti fino a cento fiorini qualora lascino scadere il secondo termine, e colla privazione dell'indagine libera se rimane infruttuoso anche il termine ulteriore di quattro settimane.

dell'omissione del prescritto lavoro nelle indagini libere.

242. Non eseguendosi in un'indagine libera il lavoro prescritto dall'Autorità montanistica per un semestre giusta il § 179, o non facendosene il dovuto rapporto giustificativo, l'indagatore libero incorre una multa da cinque a cinquanta fiorini, e da venti a cento fiorini se egli non giustifica in tempo debito d'aver eseguito il lavoro susseguentemente prescritto per ogni mese.

Non venendo poi adempita la prescrizione dell'Autorità montanistica nemmeno in seguito, si pronuncerà la perdita dell'indagine libera.

Pena per l'omissione dei debiti lavori in miniere date ad investitura.

243. Interrompendosi il prescritto lavoro continuo in campi minerali sotterranei (§§ 174, 175), o in campi minerali a giorno, durante il tempo in cui questi dovrebbero essere lavorati (§ 176), senza che siasi ottenuta a tal uopo una proroga, oppure non occupandovisi l'occorrente numero di lavoratori, omettendosi la prescritta notifica (§ 183) di un avvenimento che rende impossibile per qualche tempo il lavoro, e non eseguendosi in gallerie ausiliarie sussistenti da per sè, o in gallerie di distretto, il lavoro nella misura prescritta come condizione all'atto della concessione (§ 177), l'imprenditore incorre una multa da cinque a cinquanta fiorini.

In caso di ripetuta o continuata trascuranza si pronuncerà una multa da cinquanta a cento fiorini moneta di convenzione, e rimanendo anche questa infruttuosa si procederà alla privazione del diritto di scavo minerale.

244. Contro possessori di miniere che omettono, in contravvenzione al § 174, di mantenere in istato buono ed accessibile almeno lo scavo sotterraneo principale, e che eseguiscono lo scavo

in modo imperfetto, o tale da difficoltare od impedire senza necessità il denudamento ulteriore dei minerali, si dovrà, salvo quanto dispone il § 173, per rimediare alle rilevate mancanze, pronunciare altresì multe da dieci a cento fiorini, ed anche fino a duecento in caso di recidiva o di trascuranza continuata ed eccedente, e secondo le circostanze si dichiareranno perfino decaduti dal diritto di scavo minerale.

Della omessa compilazione di tipi o produzione di rapporti statistici.

245. Ogni trascuranza delle prescrizioni contenute nel § 185 relative alla compilazione e reintegrazione dei tipi, come pure alla produzione dei prospetti statistici, sarà punita con una multa da cinque a cinquanta fiorini.

Pena di lavori proibiti in aperture di comunicazione;

246. Possessori di miniere, che non adempiono l'obbligo prescritto dal § 198 di cessare dallo scavo nelle aperture in miniere altrui, e di mantenere in istato accessibile il proprio tratto dell'apertura di comunicazione, incorrono una multa da dieci a cento fiorini.

dell'impiego proibito di fanciulli;

247. L'impiego di fanciulli contrario al regolamento di servizio trae seco una multa da uno a cinquanta fiorini.

dell'ommesso ristretto dei conti col personale dei lavoratori;
della vietata assunzione di lavoratori senza certificato di congedo;

248. Il possessore di miniere che ommette di restringere i conti col suo personale di sorveglianza e coi lavoratori alla scadenza d'ogni trimestre, od alla loro uscita dal servizio (§ 206), incorre una multa da cinque a cinquanta fiorini, ed è soggetto alla stessa multa da cinque a cinquanta fiorini per ogni lavoratore di miniere, che avesse assunto al lavoro senza il prescritto certificato di congedo (§ 208).

dell'ommessa notifica d'infortunj.

249. Contro direttori di miniere o loro sostituti, che ommettono di tantosto notificare alla più vicina Autorità politica o montanistica (§ 223) gli avvenimenti pericolosi accennati nel § 222, si pronuncerà una multa da dieci a cento fiorini.

Pene speciali.

250. Se un possessore di miniere non adempie, entro il termine da prefiggersi giusta il § 224, agli ordini speciali emessi dalle Autorità montanistiche quali Autorità esercenti la sorveglianza sopra tutti gli scavi minerali, ad onta che tali ordini siano passati in giudicato, si potrà costringerlo con una multa da dieci a cento fiorini.

CAPITOLO XIV.

DELL'ESTINZIONE E PRIVAZIONE DEI DIRITTI DI SCAVO MINERALE, E DELLA RINUNZIA AI MEDESIMI.

Estinzione delle licenze d'indagine.

251. Estinguendosi una licenza d'indagine a motivo della scadenza del tempo pel quale fu concessa o prolungata, oppure rinunciandovi l'indagatore prima ancora della scadenza, s'estinguono con ciò tutti i diritti d'indagine libera ed altri diritti di scavo minerale acquistati in base alla licenza medesima senza che vi sia bisogno d'una speciale nozione.

252. Ha pur luogo l'estinzione nel caso in cui l'indagatore abbandoni lo scavo d'indagine, o ne venga in pena dichiarato decaduto con nozione passata in giudicato.

Estinzione dell'investitura di misure di campi minerali sotterranei ed a giorno:

a) *colla privazione della medesima;*

253. Ove con nozione passata in giudicato siasi pronunciata la privazione di misure di campi minerali sotterranei od a giorno

date ad investitura, l'Autorità montanistica procederà all'alienazione delle stesse mediante stima ed asta esecutiva.

254. La stima ed asta s'estenderanno però non solo alle misure di campi minerali sotterranei ed a giorno date ad investitura, ed alle opere di assicurazione che vi si trovano (§ 260), ma ben anche a tutti i fabbricati della superficie del suolo, fondi e costruzioni necessarj per l'esercizio dei lavori minerali, non meno che agli occorrenti stromenti, attrezzi ed altre pertinenze.

Il valore di questi oggetti, di cui il possessore deve tollerare l'espropriazione, si determinerà per altro nella stima non solo complessivamente in connessione col diritto di scavo minerale, ma si dovrà altresì sempre rilevare ed indicare disgiuntamente il valore della stima, che tali oggetti avrebbero da sè soli, e senza alcuna connessione col diritto di scavo minerale.

255. Se all'atto della privazione dell'investitura insorgessero dubbj sulla specie e quantità degli oggetti occorrenti alla miniera, l'Autorità montanistica deciderà su di ciò previa verificazione sopra luogo coll'intervento degli occorrenti periti.

Sta per altro in facoltà del proprietario di lasciare congiunta alla miniera anche una maggiore quantità di pertinenze, e di farle vendere all'asta insieme alla miniera medesima.

256. Fino all'asta il possessore rimane risponsabile della conservazione inalterata delle parti integranti della miniera che debbono subastarsi, come pure delle loro pertinenze; all'Autorità montanistica spetta anche la facoltà di effettuare il loro giudiziale sequestro.

257. Eseguita la stima, il Giudizio, dietro ricerca dell'Autorità montanistica, ordinerà l'asta pubblica secondo le norme del regolamento giudiziario, convocandovi gli eventuali creditori ipotecarj.

Per l'effettuazione della stessa però si prefiggerà un solo termine non minore di trenta, e non maggiore di sessanta giorni, coll'avvertimento che in caso di bisogno verrebbe bensì alienata la miniera anche sotto il prezzo complessivo di stima, ma non però al di sotto del valore delle sue parti integranti a giorno e relative pertinenze sottoposte all'espropriazione.

258. In caso di alienazione si dovranno col prezzo di delibera pagare prima le spese della procedura per la privazione del diritto

di scavo minerale, e quelle esecutive, e quindi gli eventuali creditori coi loro diritti di pegno e di priorità; il resto poi si consegnerà al cessante possessore.

259. Non insinuandosi alcun compratore, oppure non venendo offerto come prezzo di compra nemmeno il valore che hanno le parti integranti della miniera comprese nella stima, e poste sulla superficie del suolo insieme alle pertinenze (§ 254) della medesima considerate da sè sole, e senza connessione col diritto di scavo minerale, l'Autorità montanistica dichiarerà abbandonate le misure di campo minerale sotterraneo ed a giorno date ad investitura ed estinto il relativo permesso di scavo minerale.

260. In seguito a ciò queste misure di campi minerali con tutti i pertinenti scavi sotterranei ed a giorno, colle costruzioni in esse fatte, come ripari a muro nel sotterraneo, armature, riempimenti, argini ed altri mezzi di assicurazione, divengono nuovamente libere, e possono essere date nuovamente ad investitura.

L'Autorità montanistica dovrà quindi non solo eseguire la cancellazione delle stesse dai proprj registri di prenotazione, ma dovrà col mezzo dell'Autorità giudiziaria far sì che esse vengano cancellate dal libro fondiario montanistico, e che i creditori ipotecarj vengano avvertiti dell'estinzione dei loro relativi diritti di pegno.

Nello stesso tempo siffatto abbandono si annoterà nei tipi del distretto minerale, si recherà a pubblica notizia e se ne avvertirà anche il rispettivo Comune.

261. Tutti i fabbricati, i fondi e le costruzioni, che si trovano sulla superficie del suolo, e le altre pertinenze restano proprietà del cessante possessore, ed i diritti di pegno acquistati su tali oggetti rimangono inalterati.

Si dovrà però aver cura che vengano rettificati i libri pubblici, e quindi che dove esistono libri fondiarj, vengano ripristinati negli stessi le rubriche sopra questi stabili con tutti i pesi relativi apparenti dal libro fondiario montanistico.

Il possessore resta responsabile della rifusione delle spese occasionate dalla premessa procedura.

262. È proibito per l'avvenire al possessore d'una miniera ogni esercizio d'industria od altra professione a cui egli era pre-

cedentemente autorizzato in forza del suo diritto di scavo minerale, e ciò a scanso delle pene stabilite in questa Legge, ed in quelle industriali e politiche sull'illecito esercizio di scavo minerale o di industria.

b) *per abbandono.*

263. Volendo un possessore di miniere abbandonare le sue misure di campo minerale sotterraneo o a giorno, dovrà corredare la relativa dichiarazione del documento d'investitura, ed in seguito ad essa, qualora sulla miniera non siano inscritti pesi ipotecarj, si procederà alla cancellazione delle misure ed alla rettifica dei libri pubblici e dei tipi del distretto minerale.

264. Qualora invece la miniera sia aggravata da debiti, si dovranno prima della cancellazione avvertire, dall'Autorità giudiziaria montanistica, i creditori ipotecarj, che resta loro libero di domandarne entro sessanta giorni la giudiziale stima ed asta, e questa verrà tenuta secondo le disposizioni dei §§ 254-258 anche sopra domanda d'un solo creditore.

265. Non essendo stata domandata entro il termine prefisso a stima e l'asta, oppure essendo rimasta quest'ultima senza sufficiente risultato (§ 259), si procederà, rispetto alla cancellazione del diritto di scavo minerale, e rispetto alla rettifica dei libri pubblici, giusta le prescrizioni dei §§ 260-262.

Le spese della stima e dell'asta dovranno in questo caso sostenersi da quei creditori che l'hanno domandata.

266. Prima di cancellare il possesso d'una miniera si determineranno, sempre d'intelligenza coll'Autorità politica, i provvedimenti necessarj per la pubblica sicurezza nello scavo abbandonato, e questi dovranno eseguirsi dal cessato proprietario a sue spese.

267. Qualunque sia il modo in cui avvenga l'estinzione dei diritti di scavo minerale, tutti i tipi, libri di misurazione e disegni a mano, che si riferiscono unicamente allo scavo tolto od abbandonato, debbono consegnarsi per la custodia all'Autorità montanistica.

Ad ogni nuovo assuntore dello scavo minerale è libera l'ispezione e la copia di questi tipi.

CAPITOLO XV.

DEI DIRITTI DI PEGNO E DI PRIORITA' SULLE MINIERE E LORO PERTINENZE IN CASO DI ESECUZIONI E DI CONCORSO.

In casi d'esecuzione.

268. In casi d'esecuzione sopra miniere col ricavato prezzo di delibera, detratte le spese per la stima, per l'eventuale sequestrazione e vendita, e quelle derivanti dalla procedura per la determinazione del rango fra i creditori ipotecarj, come pure pel riparto del prezzo di delibera fra i medesimi, si pagheranno dapprima i seguenti creditori con diritto legale di pegno nell'ordine qui sotto stabilito, e precisamente:

1. L'Erario colle sue pretese per competenze di misura e per la decima fino a tre anni retro alla decretazione della vendita.

2. I lavoratori delle miniere e dei forni o fucine colle loro pretese per mercede, in quanto non siano arretrate oltre un anno dalla decretazione della vendita dell'ente minerale.

3. Le pretese delle casse dei minatori o di confraternita rispetto agl'importi, bensì pagati dai lavoratori o diffalcati ai medesimi sulla loro mercede, ma non versati nella cassa, o riguardo agl'importi mancanti nella medesima.

4. Le pretese non arretrate d'oltre un anno dalla decretazione della vendita dell'ente minerale per tasse arretrate di gallerie principali e di gallerie di distretto minerale, e per altri contributi per costruzioni in distretti minerali, per imposte sulle acque, sui pozzi, e sui poggi a tavolato delle gallerie, ed altre annue prestazioni per concesse servitù di scavo minerale.

Soltanto dopo soddisfatte queste pretese subentrano gli altri creditori ipotecarj secondo l'ordine in cui hanno acquistato il loro diritto di pegno.

In casi di concorso.

269. In ugual modo in caso d'un concorso che comprenda una miniera, forni e fucine, si pagheranno col prezzo ricavato dalla loro vendita, e col reddito ottenuto dall'epoca dell'aprimento del concorso in poi, prima dei creditori ipotecarj inscritti nei libri pubblici, le pretese sopra indicate munite di pegno legale nell'ordine ivi esposto (§ 268), e precisamente quelle addotte ad 1, qualora non siano arretrate oltre tre anni dall'aprimento del concorso, quelle addotte ai numeri 2 e 4, qualora non lo siano da più d'un anno.

CAPITOLO XVI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Trattamento di particolari diritti di scavo minerale già esistenti.

270. Diritti di scavo minerale che furono concessi, non già sopra misure di campi minerali giusta quanto dispongono i regolamenti sulle miniere, ma soltanto sopra superficie irregolari di terreno minerale, parti di distretto o di provincia, le investiture concesse nel Regno Lombardo-Veneto, e le licenze d'indagine libera date per certi distretti, e per minerali non precisati, vengono bensì conservati in tutta la loro estensione determinata dall'investitura; ma debbono essere notificati all'Autorità montanistica entro sei mesi dall'attivazione della presente Legge, e colla contemporanea produzione dei documenti di concessione o d'investitura, come pure dei tipi del terreno minerale, ed essere altresì sottoposti alla conferma del Ministero delle Finanze.

Quest'ultimo stabilirà in pari tempo in quanto consimili concessionarj o investiti siano obbligati ad adempire anche alle altre prescrizioni della Legge montanistica, e quali conseguenze tragga seco la trascuranza di quest'obbligo.

271. Allo scopo di comprovare i diritti insinuati possono essere accordati dall'Autorità montanistica congrui termini, i quali però

non potranno oltrepassare lo spazio di due anni calcolabili dal giorno dell'insinuazione.

Qualora non venga fatta l'insinuazione nel tempo prescritto, o non vengano prodotti i mezzi di prova nel termine accordato, o questi non siano riconosciuti come sussistenti dal Ministero, il diritto s'estingue, e può chiedersi soltanto una nuova investitura giusta il disposto di questa Legge.

272. Entro il distretto riconosciuto dal Ministero delle Finanze il concessionario nel termine di due anni, dacchè gli sarà stato notificato il riconoscimento del diritto all'esercizio dello scavo, dovrà farsi commisurare una o più misure di campo minerale sotterraneo od a giorno giusta le disposizioni di questa Legge, e farne eseguire i tipi e la demarcazione.

Scorso questo termine, lo scavo senza tale commisurazione, o fuori del terreno commisurato, sarà riguardato come un illecito esercizio di scavo minerale (§ 236).

La rimanente parte di area conferita, la cui demarcazione confinaria potrà all'occorrenza essere ordinata dall'Autorità montanistica, viene riservata al concessionario come area d'indagine esclusiva senza particolare obbligo di lavorarla.

273. Permessi speciali di scavo minerale la cui durata sia limitata ad un tempo determinato, s'estinguono da sè coll'espiro di quest'ultimo e non possono essere prolungati.

In forza di tale estinzione l'area riservata diviene nuovamente libera, e può essere acquisita da chiunque. I possessori di anteriori particolari diritti possono quindi ottenere in essa terreni d'indagine, misure di campi minerali sotterranei od a giorno soltanto mediante un nuovo acquisto giusta le prescrizioni di questa Legge.

Compilazione di statuti di distretto.

274. All'oggetto di compilare gli statuti (§ 43) per quei distretti, pei quali occorrano altre disposizioni in quanto all'investitura delle misure di campi minerali, i possessori delle miniere ivi situate dovranno, entro sei mesi dall'attuazione della presente, nominare una deputazione composta di non meno di tre, e non più di sette membri.

Qualora non seguisse la nomina di tale deputazione entro il tempo stabilito ad onta di analogo eccitamento da parte dell'Autorità, questa destinerà, a spese dei possessori delle miniere di distretto, persone di confidenza per la compilazione del progetto degli statuti.

275. La deputazione nominata, oppure gli uomini di confidenza in di lei vece prescelti, dovranno in concorso d'un delegato dell'Autorità montanistica progettare un esatto tipo di prospettiva sull'intiero circoscritto distretto minerale, compilare in forma di statuto le norme legali ivi vigenti sull'investitura di misure di campi minerali colle modificazioni che si ritenessero necessarie, e presentare sì l'uno che l'altro all'Autorità montanistica.

Questa, dopo esatto esame, rassegnerà le relative sue proposte al Ministero delle Finanze, il quale procederà secondo le proprie attribuzioni. Seguita che sia la conferma (da parte del Ministero), si pubblicherà lo statuto nel Dominio, conservando copia conforme tanto di esso, quanto del tipo di prospettiva.

Trattamento degli scavi d'indagine già esistenti;
delle istanze d'insinuata investitura e delle proroghe.

276. A tutti gl'imprenditori di miniere, che all'epoca dell'attivazione di questa Legge abbiano già ottenute valide licenze d'indagine, certificati sopra istanze di insinuata investitura, prenotazione sopra scoperte mediante trivellatura, oppure proroghe, si concede da quell'epoca in poi un termine di tre mesi, che non ammette prolungazione, entro il quale dovranno domandare di nuovo le licenze di indagine e le proroghe, e produrre poi giusta questa Legge i certificati sopra istanze d'insinuata investitura allo scopo della verificazione sopra luogo e dell'investitura medesima, giacchè altrimenti siffatti diritti andrebbero per sè stessi estinti unitamente a tutti gli effetti che vi sono congiunti in base alle leggi anteriori.

277. Durante tutto questo termine agli anteriori lavori d'indagine e d'insinuata investitura spettano in confronto di nuovi imprenditori tutti quei diritti che secondo questa Legge competono agli indagatori liberi.

Se tali scavi siano o no mantenuti in lavoro, sarà giudicato entro questo termine secondo le leggi anteriori.

278. Ai possessori di certificati sopra istanze d'insinuata investitura, o di corrispondenti prenotazioni sopra scoperte mediante trivellatura, che come tali saranno state notificate fino all'attivazione di questa Legge, restano riservati tutti i diritti che vennero loro assicurati nei relativi certificati di prenotazione.

Dovranno però insinuarsi entro tre mesi dopo scorsa quest'epoca, e cominciare entro sei mesi dal giorno dell'insinuazione i lavori pel denudamento secondo le prescrizioni date in questa Legge per gli scavi d'indagine, continuandoli altresì a norma di questa Legge.

Sopra tutti gli scavi concessi dietro istanze di questa specie l'Autorità montanistica terrà un apposito registro, a veglierà sull'adempimento degli obblighi relativi.

Tutte le istanze d'insinuata investitura e le investiture per carbon fossile, il quale in base alle Sovrane Risoluzioni 30 giugno 1842 e 19 febbrajo 1849 venne riservato allo Stato, come pure le misure di carbon fossile già .spettanti allo Stato nel Granducato di Cracovia all'epoca dell'attivazione di questa Legge, restano riservate allo Stato medesimo senza obbligo della manutenzione in lavoro giusta il § 170 lettera *b*), o della prolungazione del certificato d'insinuata investitura e del diritto d'indagine.

Le Autorità montanistiche terranno in proposito separati registri.

279. Trattandosi di scavi sopra istanze d'insinuata investitura effettivi o prenotati, e di scavi d'indagine che non distino fra loro nella misura prescritta da questa Legge, la scelta del terreno d'indagine secondo la nuova legge compete bensì a chi gode l'anzianità, e precisamente a chi insinuò l'investitura a preferenza del semplice indagatore, ma a ciascuno dei limitrofi scavi d'indagine o scavi concessi sopra istanze d'insinuata investitura si lascerà possibilmente libera almeno una misura di campo minerale.

280. Nei distretti minerali per cui si propongono particolari statuti (§ 274) rimangono intatte le prescrizioni finora sussistenti sopra scavi dietro istanze d'insinuata investitura e scavi d'indagine fino a che siasi deciso sullo statuto del distretto minerale.

Trattamento delle attuali concessioni di forni e fucine ed altre.

281. Rimangono inalterate tutte le concessioni di lavatoj, forni e fucine, magli e laminatoj acquistate fino all'attivazione di questa Legge, come pure tutti i diritti d'acqua ed altri impartiti dalle Autorità montanistiche e di già inscritti nei libri pubblici.

Diritti di tale specie, che non siano per anco inscritti nel libro fondiario montanistico, dovranno essere nuovamente domandati all'Autorità competente entro sei mesi dall'attivazione di questa Legge; altrimenti verranno considerati come estinti.

Demarcazione di anteriori misure di campi minerali sotterranei ed a giorno.

282. Possessori di miniere, le cui misure di campi minerali sotterranei od a giorno non siano per anco confinate con apposizione di termini (demarcate) all'epoca dell'attivazione di questa Legge, possono essere diffidati a tale demarcazione delle loro misure da ogni limitrofo imprenditore d'indagine o possessore di miniere col mezzo dell'Autorità montanistica.

Applicabilità della legge montanistica a diritti anteriori.

283. Del resto soggiaciono alle disposizioni di questa Legge tutte le misure di campi minerali sotterranei ed a giorno di già acquistate, come pure i forni e le fucine, al cui esercizio il possessore è abilitato in base all'investitura della miniera ottenuta secondo questa Legge, in quanto che in essa non siano stabilite particolari eccezioni per diritti anteriori.

Anteriori misure di campi minerali sotterranei ed a giorno possono in ogni tempo venir modificate nella loro posizione secondo il disposto di questa Legge, in quanto non vi ostino diritti già acquistati da altri.

Diritti dei proprietarj di fondi riguardo ai minerali che prima non erano riservati.

284. In quei dominj in cui alcuni dei minerali ora dichiarati riservati, come per esempio il carbon fossile, costituivano finora una

pertinenza della proprietà del fondo è in facoltà dei proprietarj e degli aventi causa dai medesimi per altri cinque anni, decorribili dal giorno dell'attivazione di questa Legge, d'escluderne dall'uso ogni altro che non se ne trovi di già in possesso, di esercitare essi medesimi lo scavo di simili minerali, essendo solo obbligati di assicurare un tale scavo contro pericoli per le persone o per le proprietà. Questi beneficj competono per cinque anni dall'attivazione di questa Legge, a coloro che prima della medesima hanno acquistato uno strato di carbon fossile senza la proprietà della superficie: su di che dovranno legittimarsi presso la rispettiva Autorità montanistica entro un anno dall'attivazione della legge stessa.

285. Volendo i proprietarj di fondi assicurarsi anche per l'avvenire il diritto allo scavo di tali minerali, dovranno chiederlo all'Autorità montanistica giusta il disposto di questa Legge, prima ancora che siano trascorsi gli anni di grazia.

Diritti derivanti da anteriori concessioni di gallerie principali.

286. I possessori di gallerie principali concesse secondo le anteriori leggi montanistiche, rimangono nel possesso dei loro diritti già acquistati in base alle stesse, o in base a contratti, e ciò in confronto ai possessori di tutte le misure di campi minerali che già sussistono nel distretto contribuente alla galleria principale, o che verranno conferite in avvenire.

I possessori di gallerie principali hanno però l'obbligo di comprovare il loro diritto mediante i documenti di concessione entro sei mesi dall'attivazione di questa Legge, e l'Autorità montanistica avrà cura che vengano inscritti nel libro fondiario montanistico tanto presso le gallerie principali, quanto presso le obbligate misure di campi minerali i diritti e gli obblighi che si basano sui detti documenti.

Eventuali analoghe quistioni, la cui decisione ecceda la sfera delle attribuzioni dell'Autorità montanistica, saranno rimesse alla via civile.

———

PRESCRIZIONI

SULL'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI D'INGEGNERE ARCHITETTO CIVILE.

---

1. Il corso biennale d'architettura che dovrebbero frequentare presso le II. RR. Accademie di belle arti in Milano od in Venezia i giovani ingegneri i quali vogliono esercitare anche la professione d'architetti, per determinazione dell'I. R. Ministero del culto e della pubblica istruzione, presa d'accordo col Ministero del commercio e delle pubbliche costruzioni, e partecipata da S. E. il feldmaresciallo conte Radetzky, governatore generale civile e militare del Regno Lombardo-Veneto mediante dispaccio 29 novembre 1852, N. 3699, S. C., resta ridotto provvisoriamente ad un sol anno, giusta quanto venne già praticato in via di esperimento presso l'I. R. Accademia delle belle arti in Milano con felice risultamento nell'anno scolastico 1851-52; ma l'indicato anno debb'essere impiegato dai giovani ingegneri laureati in matematica esclusivamente per coltivarsi nel ramo dell'architettura, e quindi non è permesso durante l'anno medesimo la contemporanea pratica presso un ingegnere civile autorizzato.

Notific. 3 dic. 1852, N. 26795, dell'I. R. Luog. Lombarda.

Questa pratica però da incominciarsi soltanto dopo il compimento del corso d'istruzione accademica, venne stabilita della durata di due anni anzichè di tre, come erasi precedentemente prescritto, e ciò in seguito alla risoluzione presa dall'Eccelso Ministero della pubblica istruzione d'accordo col Ministero del commercio, stata comunicata all'I. R. Luogotenenza di Lombardia col dispaccio 17 luglio 1854, N. 747-19, e da questa all'I. R. Delegazione provinciale di Milano col dispaccio 31 successivo agosto, N. 18498, L. L.

Il prefato Eccelso Ministero ha inoltre soggiunte le seguenti prescrizioni:

I. Che della pratica esclusiva di due anni fatta dopo aver percorso gli studj universitarj ed il corso architettonico prescritto per gli ingegneri-architetti, si debba fare un anno almeno presso un architetto civile patentato, o presso un patentato ingegnere-architetto, principalmente occupato di costruzioni sopra suolo (Hochbau).

II. Che anche gli aspiranti ad ottenere patenti di architettura civile, i quali nel presentarsi per istudiare presso l'Accademia di Milano non abbiano percorso tutti gli studj universitarj prescritti per gli ingegneri-architetti, debbano essere forniti delle cognizioni preliminari occorrenti per frequentare il corso fissato per gli ingegneri-architetti dell'Accademia, e che debbano per lo meno fare questo corso di un anno ad una delle due Accademie italiane di belle arti, e la pratica di due anni, e precisamente quest' ultima per intiero presso un architetto civile patentato, oppure presso un ingegnere-architetto che si occupi principalmente di costruzioni sopra suolo (Hochbau).

III. Che la patente di ingegnere-architetto abbia ad essere rilasciata soltanto a quelli che possono comprovare d' aver fatto con buon successo il corso di un anno di architettura ad una delle due Accademie italiane di belle arti.

Ciò posto, l' I. R. Delegazione provinciale di Milano inerentemente alle determinazioni contenute nel Luogotenenziale dispaccio 9 novembre 1854, N. 23955, L. L., coll'avviso 20 detto mese, N. 37550-1020, ha notificate le premesse superiori determinazioni per norma di coloro che vogliono annunciare la loro pratica a termini del decreto italico 3 novembre 1805, rammentando l'obbligo che loro corre, giusta la prima delle premesse prescrizioni.

A riguardo poi della disposizione sotto il N. II, venne dichiarato che a suo tempo saranno portate a comune notizia le ulteriori prescrizioni circa agli studj preparatorj che debbono fare coloro che intendono di esercitare la professione di architetto senza essere ad un tempo anche ingegneri.

2. L'I. R. Direzione superiore delle pubbliche costruzioni in Verona con Ordinanza 24 giugno 1851, N. 16116-7210, ha dichiarato che avendo veduto in molti casi che dagli aspiranti all'esercizio delle professioni d'ingegnere-architetto civile o perito agrimensore, fu denunciata la pratica intrapresa anche molti mesi dopo l'effettivo incominciamento della medesima, debba ogni simile denuncia essere fatta contemporaneamente al reale incominciamento della pratica, od al più tardi entro i primi otto giorni successivi. In quelle denuncie che non si uniformassero a tale disposizione la pratica verrà ritenuta valida soltanto dal giorno in cui esse si saranno presentate al protocollo degli esibiti delle rispettive Direzioni provinciali delle pubbliche costruzioni.

Gli ingegneri civili, architetti civili e periti, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni si devono quindi attenere a queste norme nell'accettazione dei praticanti e nel rilascio degli attestati di pratica, e ne istruiranno i primi affinchè non cadano in ommissioni che non potrebbero essere condonate, nè scusate dall'ignoranza.

3. L'I. R. Luogotenenza di Lombardia, col dispaccio 27 marzo 1851, N. 6107, ha approvato alcune discipline sotto l'osservanza delle quali gl'ingegneri-architetti verranno ammessi ad un corso annuale presso l'I. R. Accademia di belle arti in Milano dopo quello della Università, in base alla venerata Sovrana risoluzione 2 maggio 1843, ed alle successive determinazioni dell'Eccelso I. R. Governo generale civile e militare del regno Lombardo-Veneto comunicate col luogotenenziale dispaccio 26 gennajo 1851, N. 2200 L. L., le quali consistono in quanto segue, cioè:

I. Compiuto che abbiano gl'ingegneri-architetti, con pieno buon successo, il corso triennale degli studj presso l'Università, quelli che intendono dedicarsi all'architettura, devono frequentare pel corso non interrotto d'*un anno scolastico* le scuole d'architettura e prospettiva presso l'I. R. Accademia di belle arti in Milano, onde perfezionarsi ed erudirsi nell'arte che intendono di professare.

II. Dovranno perciò i suddetti studenti al principio dell'anno scolastico presentarsi al segretario dell'Accademia all'oggetto di farsi inscrivere e di ottenere la matricola di accettazione alle scuole, la qual matricola dovrà essere consegnata al professore per le apposite annotazioni sul suo registro. Il libro delle iscrizioni e delle conseguenti accettazioni alle scuole, resta aperto sino a tutto il giorno 20 novembre, termine di rigore.

III. Dovranno con assiduità frequentare le scuole ed ivi esercitarsi nella parte grafica, siccome verrà richiesto dal professore. Le mancanze d'intervento verranno dai professori giornalmente registrate.

IV. Nei primi giorni del mese d'agosto, ultimo del corso scolastico, gli studenti che frequentarono regolarmente le suddette scuole vengono sottoposti a rigoroso esame nelle materie su cui versò l'istruzione, sotto l'osservanza delle discipline portate dagli articoli 163, 164, 165 e 167 del regolamento interno dell'Accademia, il cui tenore venne riportato alla pag. 291 del vol. II del Manuale, e ciò avanti ad una Commissione presieduta dal Presidente, e composta dal professore Segretario, dai professori d'architettura, di prospettiva, ed altri Consiglieri accademici ed architetti.

V. Il detto esame consiste:

Per l'architettura.

a) Esecuzione in ischizzo d'un progetto architettonico cavato a sorte da un'urna in cui, alla presenza di un candidato e della Commissione, si porranno varj temi. Pel detto lavoro si assegnano dodici ore continue.

b) Dettagli principali dell'opera suddetta in una scala maggiore, e con qualche sviluppo dell'interna decorazione, e specialmente delle soffitte e delle volte. Si assegnano dodici ore come sopra.

c) Descrizione ragionata dell'opera stessa in iscritto, fondata sui punti dell'arte. Si assegnano dodici ore come sopra.

d) Soluzione grafica d'un quesito relativo all'arte dell'ingegnere rispettivamente alle tecniche costruzioni, alla stereotomia ed alle armature. Si assegna lo stesso limite di tempo.

Per la prospettiva.

a) Esecuzione di uno schizzo d'un progetto prospettico cavato a sorte dall'urna come per l'architettura. Si accordano dodici ore.

b) Risposta a voce ad un quesito teorico da cavarsi a sorte, e da sciogliersi alla presenza della Commissione.

VI. Il giudizio della Commissione sarà definitivo e redatto dal professore Segretario. È libero ai membri componenti la Commissione di dare il voto in iscritto, giusta le norme stabilite pei giudizj dei grandi concorsi. Il candidato che otterrà maggioranza di voti favorevoli si riterrà approvato per la parte teorica dell'arte.

VII. Quelli che non otterranno la necessaria pluralità di voti favorevoli, saranno obbligati di ripetere un anno di studio, dopo il quale saranno assoggettati ad un nuovo esame, dietro il cui risultamento sarà loro definitivamente accordata o ricusata la necessaria approvazione.

VIII. A quelli che saranno stati approvati dalla Commissione, verrà rilasciato un attestato assolutorio, firmato dal Presidente e controfirmato dal professore Segretario, il quale servirà loro per ottenere l'autorizzazione al libero esercizio della professione di ingegnere-architetto.

4. Coll'Ordinanza 18 dicembre 1849, N. 3196, l'I. R. Direzione superiore delle pubbliche costruzioni in Verona prendendo motivo da un caso particolare, ha osservato che l'assolutorio del corso biennale presso un'Accademia di belle arti, è necessario per quegli individui che vogliono ottenere la patente per il libero esercizio della professione d'*ingegnere-architetto,* ma non lo è per quelli che si propongono di ottenere la patente d'*ingegnere* soltanto, pei quali bastano la laurea dottorale in matematica ed il quadriennio di pratica regolarmente compiuto a senso del regolamento 3 novembre 1805. Questa distinzione venne positivamente introdotta colla Sovrana risoluzione 3 novembre 1846, comunicata dall'I. R. Governo di Venezia alle II. RR. Delegazioni pro-

vinciali con decreto 6 dicembre anno stesso del seguente tenore: « Soltanto gli architetti (gli ingegneri perciò soltanto allorquando « vogliono in pari tempo esercitare l'arte degli architetti) sono « ad obbligarsi a frequentare per un biennio l'Accademia delle belle arti ».

Dietro la premessa osservazione ha perciò dichiarato la prefata Direzione superiore, che sopra queste norme debba regolarsi l'ammissione delle domande di chi aspira all'esercizio della professione di cui si tratta, fermo sempre il principio che quelli che non hanno fatto il corso biennale d'architettura non possono ottener mai per massima la patente di architetti, nè esercitarne la professione.

5. Con Ordinanza 28 settembre 1850, N. 12280-3580, P. C., l'I. R. Direzione superiore delle pubbliche costruzioni in Verona ha dichiarato che il giudizio pronunciato dalle Commissioni esaminatrici sull'idoneità dei candidati al libero esercizio della professione d'ingegnere ed architetto, o di perito agrimensore, non è definitivo, nè pubblico, e viene pronunciato a sola norma consultiva del magistrato che ha ora la facoltà di permettere tali esercizj e di rilasciarne le patenti relative.

Siccome questa facoltà verrebbe ridotta a una semplice formalità qualora il giudizio delle Commissioni, anche prima del rilascio delle patenti, fosse comunicato in via decisiva ed irrevocabile all'esaminato, e gli conferisse parte di quel carattere che gli deve derivare soltanto dalla patente; e siccome un documento di tale natura potrebbe in qualche caso dar adito ad abusi ed introdurre in errore i meno esperti sulla sua efficacia e sulle sue conseguenze legali, così è stato dalla prefata Direzione superiore stabilito che non siano da rilasciarsi certificati comprovanti l'idoneità dei candidati dopo il sostenuto esame, e che sia soltanto permesso sopra regolare interpretazione di altri pubblici ufficj il far conoscere ai medesimi il risultato di qualche esame anche prima che sia consegnata la relativa patente, salvo sempre le attribuzioni di chi ha il diritto ed il mandato di rilasciarle.

6. Allorchè per qualche circostanza particolare, e specialmente allorchè si tratti di spese promiscue fra l'I. R. Erario ed un Comune, occorra di valersi di *periti privati* invece di quelli degli Ufficj delle pubbliche costruzioni per il rilievo di perizie, di fabbriche, o per altre operazioni analoghe, è stato finora in pratica di regolare la spedizione delle corrispondenti competenze ai suddetti periti privati, in quanto debbano essere pagate dall'Erario, colle norme portate dalla tariffa così detta *amministrativa*, che nel 1809 per determinazione 19 settembre detto, dell'in allora Ministro delle finanze, era stata attuata per regolare le competenze di onorarj e di indennità di spese a periti-ingegneri non stipendiati dallo Stato.

Il Magistrato Camerale si è però dovuto avvedere che l'applicazione di siffatta tariffa (la quale fu stabilita più precisamente per regolare gli onorarj delle stime dei beni dello Stato) riesce in diversi casi meno corrispondente al merito delle operazioni eseguite dai periti, ed ha d'altronde riconosciuto che a questo scopo quando si tratta di perizie, visite, collaudi, e simili lavori per oggetti di fabbrica in servizio erariale, è più conforme al merito reale delle operazioni che si eseguiscono dai periti la tariffa annessa al Regolamento 31 maggio 1833, superiormente approvato per le opere stradali ed altre, la spesa delle quali sta a carico dei Comuni. Quindi è che il Magistrato Camerale col circolare decreto 14 maggio 1835, N. 11213-1722, diretto agli Ufficj camerali e di finanza, dichiarò per la corrispondente osservanza che in avvenire le competenze *da compensarsi a carico erariale ai periti-ingegneri, agrimensori e simili non addetti alla pubblica Amministrazione saranno regolate di conformità alla suaccennata tariffa*, che costituisce l'allegato XV del preaccennato Regolamento, e si trova riportata nella Raccolta a stampa degli Atti ufficiali.

7. Per ottenere che vengano uniformemente eseguiti gli articoli 35-38 della Legge 3 novembre 1805, sulle patenti degli ingegneri-architetti ed agrimensori, tuttora in vigore nel Regno Lombardo-Veneto, dai Ministri della Giustizia, dell'Interno e delle Finanze, coll'ordinanza 25 luglio 1854 fu prescritto:

I. Che ogni caso di morte di un ingegnere-architetto, od agrimensore, venga tosto comunicato dall'Autorità incaricata della ventilazione dell'eredità alla Delegazione provinciale.

II. Che sia obbligo del Commissario delegato alla verificazione del decesso, di porre sotto suggello giudiziario i documenti originali specificati nell'articolo 34 della Legge 3 novembre 1805, che si rinvenissero negli oggetti lasciati dal defunto.

III. Che l'Autorità a cui spetta la ventilazione d'intelligenza colla Delegazione provinciale, stabilisca un giorno per consegnare i suddetti documenti ad un impiegato dell'Ufficio delle Pubbliche Costruzioni destinato dalla Delegazione provinciale a riceverli in consegna, e quindi trasmetterli alla registratura di quest'Autorità od a quel figlio od erede che fosse stato autorizzato a riceverli e custodirli.

IV. Che gli eredi conosciuti e presenti, il curatore dell'eredità o l'amministratore della medesima, vengano avvertiti del giorno destinato alla consegna secondo le stesse norme vigenti riguardo alla compilazione dell'inventario dell'eredità, e che sia loro libero d'intervenirvi.

V. Che d'intelligenza fra l'impiegato delle pubbliche costruzioni a ciò destinato, ed il giudizio, si stenda un esatto elenco dei documenti consegnati, il quale dovrà firmarsi dal consegnatario, dagli interessati presenti e dai delegati giudiziarj.

Un esemplare di questo elenco verrà presentato dall'impiegato delle pubbliche costruzioni alla Delegazione provinciale, un secondo esemplare sarà conservato presso il giudizio, che a richiesta degli interessati ne rilascerà loro copia.

VI. Che le spese di trasporto dei documenti nella registratura della Delegazione provinciale verranno sostenute dall'Erario.

FINE

DA CORREGGERSI

Alla *pag.* 142 — Editto 15 marzo 1779 sui torrenti Bozzente, ecc. — Da correggersi in: Editto 15 marzo 1773 sui torrenti Bozzente, ecc.

Fig. 1

A Unghia



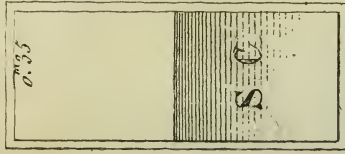
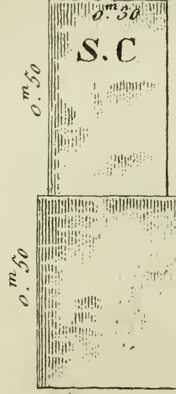
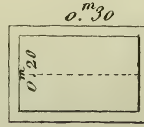


Fig. 2

B Termine





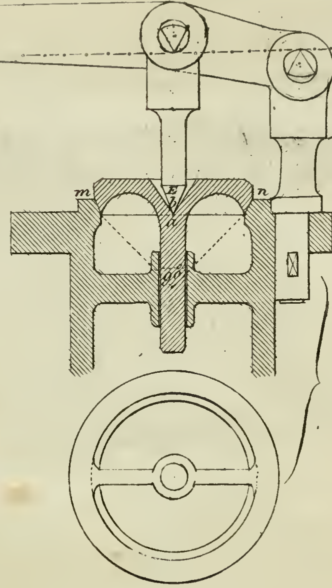


Fig. 3

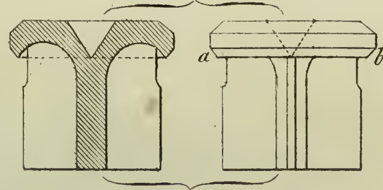


Fig. 4

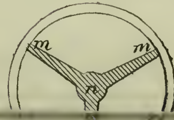


Fig. 5

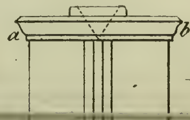


Fig. 6

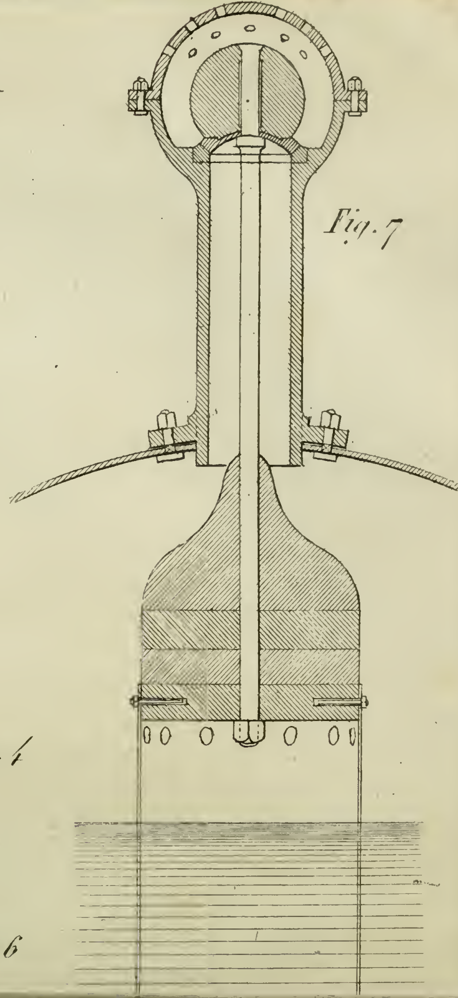


Fig. 7

APPENDICE AL MANUALE

DELLE

LEGGI, REGOLAMENTI E DISCIPLINE

INTORNO

ALLE STRADE, ALLE ACQUE ED ALLE FABBRICHE

NON CHE

AD ALTRI RAMI RELATIVI ALLA PROFESSIONE

DELL' INGEGNERE-ARCHITETTO CIVILE

COMPILATO

DA ANT. CANTALUPI

I. R. INGEGNERE DELLE PUBBLICHE COSTRUZIONI DI LOMBARDIA.

CON UNA TAVOLA IN RAME

MILANO

PRESSO L' EDITORE LIBRAJO ANGELO MONTI

Contrada del Cappello, N. 4023.

